



Insieme per crescere

La tutela del credito
nei mercati internazionali

La tutela del credito nei mercati internazionali

A cura di
Avv. Eugenio Bettella
Avv. Daniele Ferretti
Avv. Giovanni Montanaro

Guida per le imprese nei seguenti mercati



Indice

Presentazione	I
Introduzione	III
Argentina	1
Austria	5
Belgio	10
Bosnia ed Erzegovina	15
Brasile	19
Bulgaria	23
Canada	28
Cile	33
Cina	37
Croazia	41
Danimarca	45
Emirati Arabi Uniti	49
Estonia	55
Finlandia	59
Francia	63
Germania	67
Ghana	72
Grecia	75
India	79
Inghilterra e Galles	83
Irlanda	87
Italia	91
Kenya	98
Lettonia	101

Indice

Lituania	105
Malta	110
Nigeria	114
Paesi Bassi	118
Polonia	123
Portogallo	128
Qatar	132
Repubblica Ceca	135
Romania	139
Russia	143
Serbia	147
Slovacchia	151
Slovenia	155
Spagna	159
Stati Uniti d'America	163
Sudafrica	169
Svezia	174
Svizzera	178
Tailandia	184
Turchia	188
Ucraina	192
Ungheria	197
Venezuela	202

Presentazione

La globalizzazione e la crisi dell'Eurozona hanno progressivamente messo gli operatori italiani di fronte ad un nuovo scenario, in cui l'impresa deve dotarsi di nuove competenze e in cui l'allargamento dei confini rappresenta una necessità primaria.

Il processo di internazionalizzazione, che in passato ha caratterizzato le grandi imprese, oggi è diventato necessità impellente e trasversale per chiunque intenda sostenere il proprio percorso di crescita.

Le premesse per il traghettamento fuori dalla congiuntura ci sono tutte: *in primis*, la creatività degli imprenditori italiani, la loro capacità di "fare impresa" e la qualità dei loro prodotti *Made in Italy*, che, dal dopo guerra ad oggi, hanno garantito una progressiva crescita del Paese, facendone una delle prime realtà produttive al mondo con eccellenze in ogni settore.

La sfida è, oramai, aperta e globale ma molti sono i rischi ad essa connessi.

Tra i rischi più significativi rientrano, senz'altro, quelli relativi alla scelta di mercati *target*; parimenti delicate sono le modalità di regolamentazione dei propri interessi dal punto di vista contrattuale con le controparti commerciali. Ma l'elemento che, in un momento di diffusa carenza di liquidità, assume rilievo prioritario è la protezione del proprio credito.

Fare affari ha molti significati, ma quello che maggiormente conta è il loro buon esito e la capacità d'incasso dell'impresa.

Vendere senza incassare il prezzo del bene o del servizio offerto al proprio cliente non ha alcun senso e, proprio in quest'ottica, mai come ora, gli operatori hanno la necessità di dotarsi di conoscenze e strumenti idonei a garantire la tutela del bene primario connesso alla conclusione dell'affare, ossia, del credito.

Il credito documentario è la soluzione maggiormente invalsa e sicura per garantire il buon esito dei pagamenti dei crediti c.d. commerciali, ma non sempre il valore del bene o del servizio offerto è compatibile con questo strumento e, talvolta, le caratteristiche delle controparti non consentono un rapido ed efficace intervento degli istituti di credito, sicché la competitività dell'impresa passa anche attraverso la capacità di assumersi il rischio sul proprio credito.

Dal lontano 1997, Rödl & Partner assiste la propria clientela italiana ed estera nell'azione di internazionalizzazione nei mercati comunitari, nei BRIC-S-T e nei mercati che, progressivamente, hanno iniziato ad emergere e ad offrire interessanti opportunità per gli imprenditori, da ultimi quelli del Golfo e dell'Africa subsahariana.

Lo spirito di Rödl & Partner è sempre stato quello di leggere l'andamento dei mercati, di individuare le necessità per le imprese e di offrire un servizio, adeguato alle esigenze contingenti.

Proprio da quest'ottica e dalla riflessione sulla congiuntura che affligge la nostra economia interna nasce la Guida sulla *Tutela del credito nei mercati internazionali*, ideata per stare a fianco delle imprese e offrire loro uno strumento di conoscenza normativa in materia in 47 Paesi.

La Guida è rivolta a tutti coloro che devono gestire un credito; è, quindi, utile per coloro che sono parte attiva nella genesi di un diritto di credito al momento della conclusione di un contratto in cui si devono regolamentare i meccanismi di tutela e verificare le diverse opzioni di recupero offerte dall'ordinamento giuridico del Paese ove risiede il debitore; è utile, altresì, in una fase pre-contenziosa, per tutti coloro che, inutilmente scaduto il termine di pagamento, devono impostare una trattativa per il recupero del credito col debitore, la cui efficacia è senz'altro legata anche alla conoscenza degli strumenti e delle opzioni offerte dalle regole del Paese in cui il debitore risiede.

La Guida rappresenta, dunque, un utile strumento di conoscenza delle regole fondamentali che, nei vari mercati, disciplinano la tutela del credito, strumento concepito e realizzato da Rödl & Partner al fine di supportare quotidianamente le imprese e gli operatori che con esse collaborano al fine di favorire il buon esito di ogni affare e, più in generale, i regolari flussi di cassa e la necessaria liquidità per la prosecuzione e lo sviluppo dell'attività aziendale.

Avv. Eugenio Bettella
Managing Partner

Introduzione

La tutela internazionale del credito è materia regolata da due elementi fondamentali, ossia dalla volontà negoziale delle parti e, per quanto da esse non previsto o prevedibile, dalla legge applicabile al rapporto contrattuale cui il credito accede.

Principio cardine generalmente riconosciuto in tutte le giurisdizioni è la libertà delle parti di stabilire condizioni e termini relativi allo svolgimento del rapporto.

Tale principio generale è soggetto, tuttavia, ad alcune eccezioni e limitazioni sicché, talvolta, accade che il rapporto, in difetto della volontà delle parti, venga automaticamente regolato dalla normativa applicabile di riferimento oppure che, nonostante la volontà delle parti, il medesimo rapporto debba essere diversamente regolato per effetto della presenza di materie sottratte alla disponibilità delle parti oppure inderogabili.

Una corretta conoscenza base delle normative, nazionali ed internazionali, sostanziali e processuali, che regolano i rapporti tra le parti in materia civile e commerciale garantisce all'operatore maggior cognizione di causa in sede di impostazione tanto della contrattualistica aziendale quanto della eventuale strategia di recupero di un credito insoluto.

In tale contesto, un primo blocco di informazioni che è importante conoscere è rappresentato dagli strumenti predisposti dal legislatore comunitario in materia di tutela del credito transazionale tra i Paesi membri. Negli anni, infatti, sono stati elaborati numerosi strumenti di tutela del credito che, in virtù della loro natura regolamentare, hanno efficacia immediata e diretta in tutti i Paesi della UE.

In particolare, trattasi del: (i) Regolamento CE n. 1896/2006, istitutivo del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento; (ii) Regolamento CE n. 805/2004, istitutivo del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati; (iii) Regolamento CE n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; e (iv) Regolamento CE n. 593/08, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale (c.d. Roma I).

Di seguito ne vengono illustrati, brevemente, i principi fondamentali, che valgono per i Paesi UE.

I. Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento

Con Regolamento CE n. 1896/2006, il legislatore comunitario ha introdotto il c.d. decreto ingiuntivo europeo. Seguendo tale procedura standard, è possibile azionare un credito nei confronti di una controparte residente nella UE (art. 3) mediante la semplice compilazione e deposito di una domanda (redatta seguendo un modello allegato al Regolamento) presso il Tribunale competente che successivamente emette il decreto (o chiede integrazioni, ai sensi dell'art. 8), notificato *"conformemente al diritto nazionale dello Stato dove avrà luogo la notifica"* (art. 13; sul punto si ricorda anche la sussistenza del Regolamento CE n. 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale).

Per richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo europeo non è necessaria alcuna prova documentale del credito, essendo sufficiente l'affermazione da parte del creditore della sua esistenza. I crediti vantati devono essere liquidi ed esigibili alla data di deposito della domanda di ingiunzione presso il Tribunale competente.

La procedura per il decreto ingiuntivo europeo è estremamente semplificata e prevede la possibilità per il debitore di opporsi all'ingiunzione limitandosi ad indicare *"che contesta il credito senza essere tenuto a precisarne le ragioni"* (art. 16). In difetto di opposizione, il decreto diventa immediatamente un titolo eseguibile in tutti i Paesi UE senza ulteriori necessità procedurali e con possibilità di contestazioni limitate (art. 16 ss.). Viceversa, in caso di opposizione, la prosecuzione o meno del contenzioso innanzi al giudice ordinario è a discrezione del creditore; il creditore, infatti, nel momento stesso in cui richiede l'emissione del decreto ingiuntivo, può scegliere se l'opposizione darà o meno luogo a un procedimento ordinario (art. 7), il quale proseguirà eventualmente dinanzi alle giurisdizioni dello Stato membro di origine. Il debitore non conosce la scelta del creditore al momento in cui decide dell'opposizione al titolo; tale previsione è volta a scoraggiare opposizioni pretestuose.

Si specifica, peraltro, che tale strumento è affiancato dal Regolamento CE n. 861/2007 che istituisce il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, così fornendo un'ulteriore possibilità di recupero di crediti di importo inferiore a €2.000, il cui pagamento può essere richiesto utilizzando un modulo standard per la cui compilazione non è prevista l'assistenza di un legale.

II. Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

Il Regolamento CE n. 805/2004, al fine di rendere immediatamente esecutivi in ambito UE tutti i provvedimenti in materia di crediti che già costituiscano titolo esecutivo nel Paese d'origine e il cui contenuto non sia stato contestato dal debitore, ha istituito il c.d. titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. Ottenuto il titolo esecutivo europeo, non è necessaria alcuna ulteriore dichiarazione di esecutività nello Stato membro in cui si chiede l'esecuzione della decisione giudiziaria, dell'atto pubblico o della transazione giudiziaria. La decisione giudiziaria da certificare come titolo esecutivo europeo deve essere esecutiva. Il certificato, tuttavia, può essere rilasciato anche per le decisioni giudiziarie provvisoriamente esecutive.

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, *"un credito si considera non contestato se: a) il debitore l'ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; o b) il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità alle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine; o c) il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un'ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore ai sensi della legislazione dello Stato membro d'origine, o d) il debitore l'ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico"*.

Il creditore è tenuto a fornire alle autorità competenti per l'esecuzione copia della decisione e copia del certificato di titolo esecutivo europeo, rilasciato dalle competenti cancellerie. La circolazione del titolo è garantita, in quanto non possono essere richieste cauzioni, garanzie o depositi a causa della qualità di straniero/a o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell'esecuzione. Unico limite all'esecuzione è il caso in cui il titolo sia incompatibile con una decisione anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo.

III. Il Regolamento concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Sebbene gli istituti del decreto ingiuntivo europeo e del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati agevolino i creditori nel recupero del proprio credito in ambito UE, la fonte normativa più importante rimane il Regolamento CE n. 44/2001, *"concernente la competenza giurisdizionale, il*

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale" che detta una disciplina uniforme in materia.

È il Regolamento CE n. 44/2001 a disciplinare la terza modalità di riconoscimento infra-comunitario delle decisioni, laddove, all'art. 33, prevede che *"le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento"* e all'art. 38 prevede che *"le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata"*; in sostanza, attraverso questo strumento è garantita la piena circolazione delle decisioni in Europa, anche prima che esse passino in giudicato, semplicemente a patto che siano esecutive nel Paese d'origine.

Ai sensi dell'art. 34, le decisioni non sono riconosciute solo in pochi e tassativi casi: *"1) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto; 2) se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione; 3) se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; 4) se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto"*. Parimenti, ai sensi dell'art. 35, le decisioni non sono riconosciute se sono violate le disposizioni delle sezioni 3 (in materia di assicurazioni), 4 (competenza in materia di contratti conclusi da consumatori), e 6 (competenze esclusive; ad esempio, diritti reali) del capo II, oltretutto nel caso contemplato dall'articolo 72 (relativo ad altri e diversi accordi tra i Paesi).

Benché l'art. 41 preveda che l'esecuzione è dichiarata immediatamente esecutiva *"senza alcun esame ai sensi degli articoli 34 e 35"*, la violazione dei presupposti di cui ai precedenti articoli consente di impugnare tale dichiarazione.

Si precisa che dal 10/01/2015 il Regolamento CE n. 44/2001 verrà sostituito dal Regolamento UE n. 1215/2012; il nuovo Regolamento costituisce una sostanziale rifusione di quello precedente. Vi è però una novità proprio in materia di esecuzione perché il nuovo art. 39, modificando l'attuale art. 41, prevede che *"la decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività"*, sicché viene soppressa la procedura mediante la quale l'autorità giudiziaria dello Stato membro di destinazione può concedere la dichiarazione di esecutorietà nel territorio di tale Stato. Ciò faciliterà ulteriormente la circolazione dei titoli esecutivi nella UE, in conformità a quanto già previsto dal Regolamento CE n. 805/2004.

Ma il Regolamento CE n. 44/2001 (e così anche il Regolamento UE n. 1215/2012) detta innanzitutto una serie di norme fondamentali in materia di giurisdizione, laddove prevede, all'art. 2, la generale disciplina del foro del convenuto, ossia che: *"salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro"*, disciplina che vale anche per le persone giuridiche, con riferimento non al domicilio, bensì alla sede della società (principale o secondaria).

Il Regolamento prevede però la possibilità di scegliere un foro facoltativo, laddove all'art. 5, punto 1, lettera a), dispone che in materia contrattuale (ad esempio una compravendita), la controversia può essere radicata *"davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o*

deve essere eseguita". Tali disposizioni sono confermate dal Regolamento 1215/2012. Di recente, con la c.d. sentenza Car Trim (25/02/2010, causa C-381/08), recepita anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. ordinanza n. 21191 del 2009), la Corte di Giustizia UE ha ribadito che, in materia di compravendita, l'obbligazione caratteristica è la consegna del bene (non, dunque, il pagamento del prezzo) sicché è proprio il luogo di consegna che deve essere considerato quale criterio facoltativo di collegamento al giudice competente.

Tale pronuncia pone fine a una discordante giurisprudenza che, negli anni, ha visto le Corti nazionali esprimersi in modo difforme circa la possibilità di convenire un debitore presso il foro del creditore laddove l'obbligazione dedotta in giudizio fosse unicamente quella di mancato pagamento di un credito. In passato, infatti, in virtù di disposizioni nazionali e internazionali secondo cui, in caso d'insoluto, l'adempimento poteva essere chiesto al domicilio del creditore (v., ad esempio, l'art. 1282 c.c. italiano e l'art. 57 della Convenzione di Vienna), era prassi per il venditore far valere un credito certo, liquido ed esigibile, nei confronti di un acquirente insolvente innanzi al Tribunale della circoscrizione ove il venditore stesso aveva la sede.

Oggi, viceversa, ciò non è più possibile né consigliabile (il difetto di giurisdizione è uno degli elementi che impediscono sempre il riconoscimento/l'esecuzione di una sentenza in ambito UE) e, pertanto, è corretto convenire in giudizio il debitore nel luogo del suo domicilio/sede o, viceversa, nel luogo in cui è stata effettuata la consegna, quasi sempre corrispondente al domicilio/sede del debitore. Si badi, infatti, che la Corte di Giustizia intende per "*consegna materiale dei beni*" il luogo di destinazione finale degli stessi, ossia il luogo in cui l'acquirente ne dispone o ne può effettivamente disporre, a prescindere dalla disciplina degli Incoterms o da quella pattuita per il passaggio del rischio per il perimento della merce.

Certo, le parti possono premunirsi stabilendo in modo volontario il foro competente a dirimere le controversie. È, tuttavia, necessario ricordare che l'art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001 prevede che ciò venga fatto in forma scritta. Inoltre, è sempre preferibile l'espressa sottoscrizione della relativa clausola. L'art. 23 prevede, infatti, che: "*la clausola attributiva di competenza deve essere conclusa: a) per iscritto o oralmente con conferma scritta, o b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato*".

Proprio la scelta del foro è un elemento fondamentale con riferimento alla protezione del credito. Per un creditore è infatti, essenziale poter adire un Tribunale che consenta un rapido accertamento dell'esistenza del credito, una condanna altrettanto rapida del debitore e la possibilità di dare avvio senza indugio a un'azione esecutiva sui beni dello stesso.

In sede di negoziazione, molto spesso ciascuna parte cerca di imporre il foro domestico, ritenendo che sia meglio promuovere una causa nei Tribunali locali piuttosto che in quelli stranieri. Non c'è dubbio che vi sia un rischio di "giocare fuori casa"; d'altro canto è anche vero che molti Paesi sono dotati di un'amministrazione della giustizia rapida ed efficiente, sicché non è sempre scontato che il "giocare in casa" sia la soluzione vincente.

Nel dubbio sulla scelta, in molti casi è consigliabile sottoscrivere un compromesso arbitrale, prevedendo cioè che a dirimere eventuali controversie sia un collegio arbitrale. Questa appare la scelta migliore nel caso in cui il contratto che sarà potenzialmente oggetto di contestazioni e pretese sia di particolare valore e/o complessità. Se è vero che una procedura arbitrale è generalmente più costosa di un giudizio ordinario e che sono limitate le possibilità di impugnare un lodo arbitrale, esistono al mondo numerose camere arbitrali (ad esempio, I.C.C. di Parigi, London

Court of International Arbitration) che garantiscono velocità e un elevato standard di giudizio. Una volta ottenuto un lodo arbitrale, poi, questo è quasi sempre facilmente eseguibile in un Paese straniero; più di 70 Paesi hanno, infatti, sottoscritto e ratificato la Convenzione di New York del 1958 (c.d. Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere) secondo cui, all'art. 2 "*ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta mediante la quale le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato tutte o talune delle controversie che siano sorte o possano sorgere tra loro circa un determinato rapporto giuridico contrattuale o non contrattuale, concernente una questione suscettiva d'essere regolata in via arbitrale*" e, all'art. 3, "*ciascuno Stato contraente riconoscerà l'autorità d'una sentenza e ne accorderà l'esecuzione, conformemente alle norme di procedura osservate nel territorio, dove la sentenza è invocata, secondo le condizioni stabilite negli articoli seguenti. Il riconoscimento o l'esecuzione di sentenze arbitrali, cui si applica la presente Convenzione, non devono soggiacere a condizioni considerevolmente più rigorose, né a tasse di procedura notevolmente più elevate di quelle applicate per il riconoscimento o l'esecuzione di sentenze arbitrali nazionali*". Insomma, un lodo favorevole è quasi sempre presupposto per una rapida esecuzione.

IV. Il Regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali

La scelta della giurisdizione è, dunque, decisiva ma, come detto, altrettanto importante è la scelta della legge applicabile al rapporto. Vi sono leggi che tutelano largamente l'autonomia delle parti (ad esempio, quella inglese) e leggi che, viceversa, prevedono norme non derogabili e maggiori vincoli (ad esempio, legge francese e italiana) anche nella forma dei contratti (ad esempio, con riferimento alla validità delle condizioni generali di vendita).

Ma anche in difetto di scelta delle parti, vi è sempre una legge applicabile al rapporto. In relazione a questo aspetto, viene in rilievo il Regolamento CE n. 593/08 (c.d. Regolamento Roma I) che prevede, all'art. 4.1, che "*in mancanza di scelta esercitata ai sensi dell'articolo 3 e fatti salvi gli articoli da 5 a 8, la legge che disciplina il contratto è determinata come segue: a) il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del Paese nel quale il venditore ha la residenza abituale; b) il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del Paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale; [...] e) il contratto di affiliazione (franchising) è disciplinato dalla legge del Paese nel quale l'affiliato ha la residenza abituale; f) il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del Paese nel quale il distributore ha la residenza abituale; [...]*". Resta in ogni caso inteso, ai sensi dell'art. 4.3 che se risulta che il contratto sottoscritto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un Paese diverso da quello che risulterebbe dall'applicazione dei criteri summenzionati, si applica la legge di tale diverso Paese.

È da sottolineare che il Regolamento Roma I disciplina espressamente anche le c.d. norme di applicazione necessaria; ai sensi dell'art. 9.1, le disposizioni del Regolamento non ostano all'applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro; ai sensi dell'art. 9.3 "*può essere data efficacia anche alle norme di applicazione necessaria del Paese in cui gli obblighi derivanti dal contratto devono essere o sono stati eseguiti, nella misura in cui tali norme di applicazione necessaria rendono illecito l'adempimento del contratto*". In sostanza, come già detto in precedenza, la libertà delle parti di regolare i propri rapporti contrattuali ha come limite l'esistenza di materie sottratte alla disponibilità delle parti oppure inderogabili che possono variare di Paese in Paese e che possono anche condizionare l'esito di un giudizio se incardinato in un Paese piuttosto che in un altro.

Si specifica che il Regolamento CE n. 593/08 è in sostanziale continuità con quanto previsto dalla Convenzione di Roma del 1980, che si applica ancora, in via residuale, per i Paesi extra-UE che l'abbiano sottoscritta.

A conclusione di questo breve *excursus* sui principali strumenti di legislazione sostanziale e processuale che vigono in ambito internazionale, è necessario ricordare che esistono anche normative internazionali di natura sostanziale, ossia testi normativi che dettano una specifica disciplina dei rapporti in sostituzione delle leggi nazionali.

L'esempio più noto è probabilmente quello della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale dei beni mobili. La Convenzione stabilisce una normativa uniforme in materia di compravendita con riferimento ad aspetti essenziali del rapporto quali, tra gli altri: gli obblighi del venditore (art. 30 ss.), la c.d. conformità delle merci e diritti o pretese di terzi (art. 35 ss.), i mezzi di cui dispone l'acquirente in caso di inosservanza del contratto da parte del venditore (art. 45 ss.), il risarcimento (art. 74 ss.). La Convenzione di Vienna, salvo che non venga espressamente esclusa dalle parti, si applica in via automatica a tutti quei rapporti in cui la legge applicabile è quella di un Paese che ha sottoscritto la Convenzione.

Ciò posto, e senza alcuna pretesa di esaustività, resta però importante conoscere le diverse normative nazionali. La presente Guida si propone di realizzare questo scopo attraverso un'analisi avente ad oggetto la disciplina in materia di:

1. azione e prescrizione;
2. procedimenti cautelari;
3. procedimenti sommari d'ingiunzione;
4. procedimenti ordinari;
5. ripartizione dell'onere della prova;
6. spese processuali;
7. esecutorietà della sentenza;
8. sospensione della provvisoria esecuzione;
9. adempimenti propedeutici all'esecuzione;
10. procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri;
11. azione revocatoria;
12. riserva di proprietà.

Azione e prescrizione

Per azione legale si intende il potere di esercitare un diritto attribuito dall'ordinamento giuridico ai fini del suo riconoscimento e della sua attuazione in via giudiziale (*ius persequendi iudicio quod sibi debeat*). Si tratta, dunque, di una situazione giuridica processuale, che viene esercitata in via facoltativa dal soggetto interessato, volta alla realizzazione di un diritto soggettivo sostanziale. In ambito civile, l'azione viene di regola esercitata da parte dello stesso soggetto titolare della situazione giuridica da tutelare ed, eccezionalmente, da parte di un soggetto terzo che agisce quale sostituto processuale dell'avente diritto.

Per assicurare la certezza dei rapporti giuridici, ogni ordinamento prevede un termine temporale entro il quale il titolare di un diritto deve fare valere le proprie ragioni. In ambito civile, l'istituto della prescrizione disciplina i termini entro i quali il mancato esercizio di un diritto determina la sua estinzione.

Di regola, i termini di prescrizione di un diritto sono inderogabili e variano a seconda che la pretesa fatta valere abbia carattere contrattuale o extracontrattuale. La prescrizione può essere sospesa o interrotta, lasciando momentaneamente impregiudicati i diritti del relativo titolare.

Si specifica che con la presente Guida non vengono illustrati tutti i singoli termini di prescrizione relativi alle diverse fattispecie giuridiche, bensì solo quelli che appaiono di maggiore interesse. Si

precisa, inoltre, che in alcuni Paesi i termini di prescrizione sono considerati parte dell'ordinamento processuale, mentre in altri attengono alla normativa sostanziale applicabile al rapporto.

Procedimenti cautelari

Per procedimenti cautelari si intendono i giudizi aventi carattere speciale rispetto a quelli introdotti in via ordinaria, la cui finalità è di evitare che il decorso del tempo necessario per ottenere una pronuncia a cognizione piena pregiudichi gli interessi del soggetto che invoca la tutela giurisdizionale.

Di regola, colui che promuove un procedimento di natura cautelare deve dimostrare la sussistenza di due presupposti per l'accoglimento delle proprie domande: il c.d. *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio e il c.d. *periculum in mora*, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio tendenzialmente grave e irreparabile al creditore. Il provvedimento cautelare può essere concesso dall'organo giudiziario competente sia prima dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti (*inaudita altera parte*) che a seguito della rituale costituzione in giudizio del soggetto contro il quale è promossa l'azione.

Spesso, il provvedimento cautelare ha natura meramente strumentale, ossia è destinato a cessare i propri effetti una volta decorso un periodo temporale che si assume sufficiente a soddisfare le esigenze cautelari dell'istante, durante il quale il soggetto interessato è tenuto a promuovere la successiva fase di merito del giudizio, per rendere definitiva la tutela richiesta; talvolta, può conservare i propri effetti a prescindere dalla successiva introduzione della fase di merito a cognizione piena. Conseguentemente, il provvedimento cautelare ha, di regola, natura provvisoria, essendo soggetto a riforma nella successiva fase di merito del procedimento, durante il quale gli accertamenti precedentemente compiuti in via sommaria vengono effettuati con cognizione piena.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

Per procedimenti di ingiunzione di pagamento si intendono i giudizi volti ad ottenere in tempi rapidi un titolo esecutivo giudiziale a tutela di un diritto di credito.

Di regola, i procedimenti di ingiunzione si articolano in una prima fase, che si svolge senza la partecipazione del soggetto contro il quale viene chiesto il provvedimento (c.d. *inaudita altera parte*) ed in una eventuale successiva fase in contraddittorio tra le parti, durante la quale la domanda dell'istante viene riesaminata con cognizione piena. Ai fini dell'accoglimento della domanda, l'istante deve generalmente dimostrare di vantare un credito certo nel suo ammontare, liquido e esigibile, ovvero non sottoposto a termine o a condizione, provando per iscritto la titolarità della propria pretesa. Per facilitare la dimostrazione dell'esistenza del credito, la nozione di prova scritta richiesta per l'accoglimento della domanda di ingiunzione è, generalmente, molto più ampia rispetto a quella richiesta per il processo ordinario.

Nel caso in cui l'organo giudiziario accerti l'esistenza del credito, ingiunge il pagamento del corrispondente importo al debitore, assegnando a quest'ultimo un termine per proporre opposizione ed aprire, eventualmente, la fase a cognizione piena del procedimento, che si svolge secondo le regole tipiche del rito ordinario.

L'esecutorietà del titolo emesso in favore del creditore può essere concessa sia prima che durante la fase a cognizione piena della procedura di ingiunzione, a fronte del pericolo del ritardo nell'attuazione del provvedimento e, dunque, della perdita definitiva della possibilità di recupero del credito.

Procedimenti ordinari

Per procedimenti ordinari si intendono i giudizi volti ad ottenere una pronuncia dell'organo giudiziario a tutela di un bene della vita all'esito di accertamento a cognizione piena sui fatti di causa. Generalmente, i procedimenti possono essere introdotti con invito diretto alla controparte a comparire innanzi al Tribunale (c.d. atto di citazione) o con deposito di un atto presso la Corte competente, cui segue la notifica alla controparte (c.d. ricorso). Nella presente Guida, i due termini vengono utilizzati con questo significato, anche in relazione a Paesi in cui il nome dell'atto introduttivo del giudizio è differente.

Colui che esercita il potere di azione (definito attore o ricorrente) instaura con il soggetto nei confronti del quale avanza le proprie domande (definito convenuto o resistente) un rapporto processuale, che prescinde dalla volontaria partecipazione di quest'ultimo, e che si articola generalmente in quattro fasi distinte: a) introduttiva, durante la quale vengono espone le ragioni a fondamento delle rispettive domande; b) di trattazione, durante la quale, alla luce delle avverse difese, vengono precisati i fatti e le conclusioni rassegnate in giudizio; c) istruttoria, durante la quale vengono assunti gli elementi di prova ritenuti dal giudicante necessari ai fini della decisione; d) decisoria, che si conclude con la pronuncia sulle domande avanzate dalle parti.

Di regola, i presupposti dell'azione civile sono: (i) le *personae* (ossia le parti del procedimento); (ii) il *petitum*, ovvero il bene della vita che si intende tutelare (c.d. *petitum* mediato), nonché il provvedimento giurisdizionale di cui viene chiesta l'adozione (c.d. *petitum* immediato); e (iii) la *causa petendi*, ossia i fatti costitutivi del diritto azionato che vengono posti a fondamento delle rispettive domande giudiziali.

All'esito del procedimento di primo grado, gli ordinamenti giuridici riconoscono, generalmente, la possibilità per le parti di impugnare la pronuncia mediante l'instaurazione di due ulteriori gradi di giudizio (promossi rispettivamente di fronte alla Corte Territoriale di Appello e alla Corte Suprema nazionale), durante i quali è possibile, a seconda dei casi, ottenere un riesame pieno o limitato delle valutazioni effettuate dall'organo giudiziario di grado inferiore.

Non sono oggetto della presente Guida le Corti Costituzionali, che giudicano la legittimità delle leggi, o le altre Corti previste dai singoli ordinamenti nazionali (ad esempio, amministrative o penali) laddove competenti per particolari tipi di crediti (ad esempio, contro le Pubbliche Amministrazioni, da illecito penale, ecc.). Non costituisce, inoltre, oggetto della Guida, la disciplina adottata a livello statale negli Stati federati o confederati.

I termini Tribunale e Corte sono usati tra loro come sinonimi, salvi i casi in cui sono espressamente indicati come specifici organi giudiziari appartenenti ai diversi ordinamenti nazionali.

Ripartizione dell'onere della prova

Per ripartizione dell'onere della prova si intende quel complesso di regole che offrono all'organo giudiziario i parametri di valutazione degli elementi probatori acquisiti al giudizio e che, pertanto, stabiliscono i presupposti per l'accoglimento di una domanda giudiziale o per il suo rigetto.

Di regola, il soggetto sul quale grava l'onere della prova è colui che esercita l'azione, il quale deve dare dimostrazione dell'esistenza di tutti i presupposti costitutivi della propria domanda. Il convenuto deve generalmente dare prova dell'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi rispetto a quelli allegati dall'attore per il rigetto delle richieste avanzate nei suoi confronti. Rispetto alle domande avanzate in giudizio dal convenuto nei confronti dell'attore, la situazione è speculare: l'accoglimento di tali richieste dipenderà dalla capacità del convenuto di dimostrare la sussistenza di

tutti i relativi elementi costitutivi e dell'inesistenza dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi dedotti dall'attore.

Per decidere sulle domande avanzate in giudizio, l'organo giudiziario può avvalersi di presunzioni, ossia può formare il proprio convincimento desumendo da fatti noti (o provati) circostanze ignote (o non dimostrate). Le presunzioni di regola si dividono in semplici o legali. Le prime – che per essere valutate devono essere gravi, precise e concordanti – sono quelle che l'organo giudiziario forma attraverso il proprio ragionamento logico. Le seconde sono le conseguenze che la legge trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto e che dispensano la parte favorita dalla presunzione dal fornire la relativa prova. Le presunzioni legali si suddividono, a loro volta, in due categorie: quelle assolute, che non ammettono prova contraria e quelle relative, per le quali è, invece, ammessa la dimostrazione di circostanze diverse.

Spese processuali

Per disciplina delle spese processuali si intende il complesso di norme che regola le modalità (i) di ripartizione delle competenze professionali liquidate dall'organo giudiziario all'esito di un procedimento giudiziale e (ii) di rifusione degli esborsi sostenuti per promuovere o proseguire il procedimento. Le competenze professionali comprendono sia quelle dei procuratori delle parti che quelle di eventuali ausiliari (quali consulenti tecnici) nominati nel corso della procedura dall'organo giudiziario per la soluzione di problemi o quesiti di natura specifica.

Di regola, le spese processuali vengono poste a carico della parte soccombente e vengono rimborsate, pertanto, in favore del soggetto vittorioso all'esito del giudizio. Tuttavia, l'organo giudiziario, valutando tutti gli elementi del caso concreto, può decidere di ripartirle diversamente, compensandole in tutto o in parte, a prescindere dalla soccombenza rispetto alle domande avanzate in giudizio.

Nella presente Guida, il termine "patto di quota lite" viene convenzionalmente utilizzato per definire qualsiasi patto che determina il compenso professionale in misura percentuale sull'importo liquidato all'esito della causa o sul valore di un affare stragiudiziale.

Esecutorietà della sentenza

Per esecutorietà della sentenza si intende il complesso di norme che regolano l'esecuzione di un provvedimento emesso da un organo giudiziario e dotato di forza di legge, che legittima il soggetto in favore del quale è emesso ad agire attraverso gli ausiliari di giustizia per ottenere la soddisfazione dei propri diritti.

Il provvedimento giurisdizionale può acquistare esecutorietà sia durante che all'esito di una procedura giudiziale, presupponendo esclusivamente l'accertamento pieno dell'esistenza, in tutto o in parte, di un determinato diritto dell'istante.

Generalmente, l'esecutorietà di un titolo giudiziale autorizza il suo portatore ad ottenere, tra l'altro, garanzie sui beni del debitore (ad esempio, l'iscrizione di una ipoteca giudiziale) ovvero di chiedere il compimento di atti che determinano l'espropriazione di beni appartenenti a quest'ultimo, al fine della loro successiva vendita o assegnazione, fino alla totale soddisfazione del credito.

Sospensione della provvisoria esecuzione

Per sospensione della provvisoria esecuzione si intende la facoltà concessa all'organo giudiziario di far cessare provvisoriamente gli effetti del provvedimento emesso da un altro giudice, in attesa di una valutazione più completa dei fatti di causa.

L'istituto trova applicazione quando il provvedimento esecutivo viene impugnato e presuppone la dimostrazione, oltre che della fondatezza della domanda, dell'esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile nei confronti dell'esecutato.

L'eventuale concessione della sospensione lascia i relativi procedimenti esecutivi in uno stato di quiescenza, in attesa del successivo accertamento, a cognizione piena, da parte dell'organo giudiziario competente.

In aggiunta alla sospensione del titolo esecutivo, il debitore, quale ulteriore strumento di difesa, può generalmente chiedere la sospensione delle singole procedure esecutive avviate dal creditore per la soddisfazione dei propri diritti.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

Per adempimenti propedeutici all'esecuzione si intendono tutte le attività preliminari da porre in essere per dotare il provvedimento giudiziale di forza di legge ed autorizzare, conseguentemente, l'esercizio dei diritti del creditore.

Di solito, l'inizio della procedura esecutiva viene preceduto dal rilascio di una apposita formula sul titolo giudiziale, che viene apposta da un ausiliario dell'organo giudiziario che ha emesso il provvedimento, con la quale si autorizza il ricorso alla forza pubblica per la soddisfazione delle ragioni creditorie.

Una volta che il titolo viene munito dell'apposita formula esecutiva, il creditore può liberamente utilizzarlo per l'iscrizione di garanzie sui beni del debitore o per dare inizio alle procedure per la loro espropriazione forzata.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Per procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri si intende l'insieme di regole adottate da un ordinamento giuridico (sulla base, tra l'altro, di Convenzioni internazionali o norme di diritto interno) per conferire o negare efficacia a provvedimenti, inclusi i lodi arbitrali, emessi da autorità straniere.

Generalmente, a tal fine è richiesto che: a) l'organo giudiziario straniero, nel risolvere la controversia, abbia assicurato il rispetto di alcune fondamentali garanzie processuali delle parti (ad esempio, la corretta instaurazione del contraddittorio e il diritto di difesa); b) il provvedimento straniero sia definitivo e non in contrasto con un'altra pronuncia resa tra le stesse parti e sul medesimo oggetto; c) gli effetti del provvedimento straniero non contrastino con l'ordine pubblico nazionale.

Talvolta, la procedura è meramente eventuale e ha luogo solo quando il soggetto che è tenuto a subire gli effetti della pronuncia ne contesti la compatibilità con l'ordinamento nazionale ovvero non vi dia spontanea esecuzione, rendendo necessario procedere ad esecuzione forzata.

In questi casi, l'accertamento che l'organo giudiziario competente è tenuto ad effettuare è limitato alla verifica di compatibilità del provvedimento straniero con le norme inderogabili di diritto interno ed esula da valutazioni di correttezza della soluzione adottata dal giudice straniero.

Azione revocatoria

Per azione revocatoria (ordinaria e fallimentare) si intende l'esercizio del diritto potestativo di richiedere una pronuncia volta ad ottenere l'inefficacia di atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore in danno del creditore.

I presupposti per l'accoglimento della domanda di revocatoria variano a seconda che l'azione venga promossa in via ordinaria (*actio pauliana*) ovvero in sede fallimentare; generalmente, comunque, l'accoglimento della domanda presuppone la dimostrazione dei seguenti requisiti: a) l'esistenza di un credito nei confronti del debitore; b) il compimento, da parte del debitore, di un atto dispositivo del proprio patrimonio; c) il pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni del creditore; d) la conoscenza di tale pregiudizio da parte del debitore e/o del terzo che ha partecipato all'atto.

La revocatoria, usualmente, non ricostituisce il patrimonio del debitore, ma determina l'inefficacia relativa dell'atto dispositivo pregiudizievole, che, salvo casi particolari, non può essere opposto al creditore, il quale può, pertanto, promuovere nei confronti di terzi le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.

Riserva di proprietà

Per riserva di proprietà o patto di riservato dominio si intende la clausola contrattuale con la quale le parti di un negozio giuridico convengono che il trasferimento del diritto di proprietà su uno o più beni venga subordinato al verificarsi di una condizione sospensiva, ovvero il pagamento integrale del prezzo di compravendita pattuito, facendo ricadere sull'acquirente i rischi di un danneggiamento o perimento del bene prima del suo passaggio di proprietà.

Di regola, il patto di riservato dominio è applicabile alle vendite di cose mobili, mobili registrate e immobili, mentre ne sono esclusi i beni di consumo e quelli destinati alla trasformazione.

In caso di inadempimento da parte dell'acquirente all'obbligazione di pagamento del prezzo, il patto di riservato dominio legittima il venditore a risolvere il rapporto o a richiedere il regolare pagamento delle rate mancanti.

Generalmente, la riserva di proprietà è opponibile ai creditori dell'acquirente, purché costituita anteriormente all'azione promossa da questi ultimi per il recupero del credito.

Argentina

Azione e prescrizione

Ai sensi dell'art. 4023 del Codice civile argentino (*Código civil y comercial de la Nación*), il periodo di prescrizione di un credito in materia civile e commerciale è di 10 anni. Sono previsti, inoltre, termini abbreviati: ad esempio, un'azione di responsabilità extracontrattuale si prescrive in 2 anni. Ai sensi dell'art. 3986 c.c., la prescrizione si interrompe con una domanda giudiziale, anche se proposta innanzi ad un giudice incompetente. È onere del creditore coltivare il processo instaurato per mantenere l'effetto interruttivo della domanda giudiziale. La prescrizione si interrompe, inoltre, con il riconoscimento espresso o tacito del debito da parte del debitore (art. 3989 c.c.). Ai sensi dell'art. 3986 c.c., inoltre, la costituzione in mora del debitore, a forma libera, ha l'effetto di sospendere la prescrizione per 1 anno; la costituzione in mora ai fini della sospensione può essere effettuata una sola volta.

Procedimenti cautelari

In Argentina è possibile ricorrere a procedure cautelari anche *ante causam*, oltre che in corso di causa. Per ottenere queste misure cautelari, la parte deve farne domanda al giudice, specificando il particolare tipo di misura richiesta, nonché provando:

- il *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio; e
- il *periculum in mora*, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore.

La parte ha, inoltre, l'onere di fornire una garanzia per le spese e gli eventuali danni causati alla controparte dall'adozione della misura cautelare. Per ogni tipo di misura cautelare, poi, sono stabiliti specifici requisiti da soddisfare. Tra le misure cautelari, sono previsti: sequestri, nomina di un curatore di una società, avviso di *lis pendens*, divieto generale di disporre dei propri beni, ecc. Il giudice, inoltre, può disporre misure cautelari atipiche. Le misure cautelari sono generalmente concesse ed eseguite *inaudita altera parte*, sulla base dei soli fatti adottati dal ricorrente; il convenuto ne viene a conoscenza soltanto con la notificazione successiva all'adozione della misura cautelare. La parte che ha ottenuto una misura cautelare *ante causam* ha l'onere, a pena di decadenza, di dare avvio ad una procedura ordinaria entro 10 giorni (art. 207 del *Código procesal civil y comercial de la Nación*). È possibile impugnare le misure cautelari concesse; la proposizione del gravame, tuttavia, non ne sospende l'esecuzione.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

In Argentina non è previsto alcun istituto analogo all'ingiunzione di pagamento. Perciò, salvo che il credito non sia garantito da particolari diritti reali, il creditore dovrà ricorrere ad una procedura ordinaria al fine di ottenere un titolo esecutivo che gli consentirà di agire sui beni del debitore. È, tuttavia, prevista una speciale procedura per il recupero di un credito fondato su assegno o cambiale.

Procedimenti ordinari

L'Argentina è uno Stato federale e le regole che disciplinano il processo civile differiscono di Provincia in Provincia. Una causa relativa all'adempimento ad una obbligazione è generalmente di competenza delle Corti istituite in ciascuna Provincia. Innanzi ad esse vengono in rilievo normative

locali. L'organizzazione della giustizia nelle varie Province prevede tre gradi di giudizio, che si svolgono conformemente alle norme locali.

A livello federale, sono istituite le Corti distrettuali federali e le Corti di Appello federali, nonché, al vertice del potere giudiziario, la Corte Suprema Federale di Giustizia. Secondo quanto stabilito dal *Código procesal civil y comercial de la Nación* che si applica nelle Corti federali e nella città di Buenos Aires, prima di dare avvio ad una causa civile o commerciale è necessario esperire un tentativo di conciliazione. La procedura ordinaria inizia con un ricorso depositato presso la cancelleria del giudice di prima istanza competente e notificato alla controparte. Entro 15 giorni dalla ricezione del ricorso il convenuto può depositare la comparsa di risposta ed, eventualmente, formulare una domanda riconvenzionale. Il giudice può fissare un termine diverso se il convenuto è residente all'estero. L'attore può rispondere alla domanda riconvenzionale entro 15 giorni dalla notificazione della stessa. In seguito, si tiene l'udienza preliminare nella quale, in particolare, il giudice invita le parti a esperire un tentativo di conciliazione e, qualora non si giunga ad un accordo, decide sull'ammissibilità delle prove proposte dalle parti. Segue la fase di assunzione dei mezzi di prova, la quale può durare diversi anni, benché la legge stabilisca il termine, invero non perentorio, di 40 giorni. Entro il termine di 6 giorni dalla chiusura della fase di assunzione delle prove, le parti precisano le loro conclusioni e il giudice emette la sentenza. Avverso la sentenza di primo grado, le parti possono proporre appello entro 5 giorni dalla notifica con riserva dei motivi, che vanno redatti entro 10 giorni dalla data di ricezione del fascicolo da parte della Corte d'Appello federale. È poi previsto un terzo grado di giudizio di mera legittimità innanzi la Corte Suprema federale.

Ripartizione dell'onere della prova

Generalmente, è onere di ciascuna parte dimostrare i fatti posti a fondamento della propria domanda, ossia fornire tutte le prove che dimostrano l'esistenza del credito vantato. Tuttavia, la giurisprudenza recente, pur circoscritta all'ambito della responsabilità per colpa (medica), afferma che tale onere è allentato quando la prova può essere fornita più agevolmente dalle stesse controparti.

Da un punto di vista processuale, le parti sono sottoposte a rigide scadenze per l'assunzione delle prove. Infatti, è onere di ciascuna parte produrre, nel primo atto di causa, tutti i documenti di cui disponga e indicare tutte le prove costituenti (ad esempio, le testimonianze, le perizie, le richieste d'informazioni a enti pubblici e privati) di cui intende avvalersi nel corso del processo. La procedura argentina è regolata dal principio del contraddittorio. Tuttavia, il giudice può ordinare ad una parte o ad un terzo di esibire i documenti di cui sia in possesso. Se questi rifiuta, il giudice può da questo fatto desumere argomenti di prova contro la parte.

Spese processuali

Ai sensi dell'art. 68 c.p.c., le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente, salvo che il giudice non disponga la totale o parziale compensazione delle spese tra le parti (in caso di soccombenza reciproca, transazione, o qualora il debitore non sia in mora). Le spese processuali sono principalmente composte da:

- le spese vive di giustizia, nelle quali è compreso un contributo pari circa al 3% del valore della causa. La somma ripetibile non può, tuttavia, superare il 25% dell'importo aggiudicato in sentenza;
- gli onorari dei difensori e dei consulenti, che corrispondono alle tariffe stabilite dalla legge. L'importo degli onorari dei difensori è fissato dal giudice in funzione del valore della causa, la tipologia e la complessità dell'oggetto, la qualità del servizio reso e le condizioni economiche delle parti. In genere, nelle cause relative a crediti pecuniari, al difensore della

parte vittoriosa è assegnato un importo che va dall'11 al 20% del valore della causa, mentre all'avvocato della parte soccombente è assegnato un importo che va dal 7 al 17%. Il difensore ha diritto ad una somma ulteriore del 25-30% dell'importo dell'onorario così calcolato se il processo continua in grado d'appello.

Il patto di quota lite è ammesso se non supera il 40% della somma liquidata in sentenza. La stipulazione del predetto patto di quota lite non impedisce di ripetere le spese per l'onorario nei confronti della parte soccombente. Se il patto di cui sopra supera il 20% del valore della causa e la parte risulta soccombente, il difensore diviene debitore in solido delle spese processuali.

Esecutorietà della sentenza

La sentenza di primo grado non è immediatamente esecutiva. Una sentenza, infatti, diviene esecutiva soltanto al momento del suo passaggio in giudicato, ossia quando non siano più proponibili mezzi di impugnazione avverso tale sentenza.

Sospensione della provvisoria esecuzione

L'appello impedisce il passaggio in giudicato della sentenza e così che la stessa divenga esecutiva.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

Il giudice competente per l'esecuzione della sentenza è lo stesso giudice che l'ha emessa (art. 501 c.p.c.). La sentenza stabilisce il termine entro il quale la parte soccombente deve adempiere agli obblighi che essa impone. In caso di mancata spontanea ottemperanza alla condanna a pagare una somma liquida, il creditore può rivolgersi al giudice per ottenere l'ordine di pignoramento (*mandamiento de embargo*). Ai sensi dell'art. 531 c.p.c., il creditore potrà, quindi, rivolgersi all'ufficiale giudiziario, il quale intimerà al debitore di pagare e darà avvio ad un'attività di pignoramento sui beni mobili e immobili dello stesso. Il debitore esecutato potrà opporsi agli atti esecutivi entro 5 giorni dal loro compimento.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

L'Argentina ha sottoscritto numerose Convenzioni internazionali sul mutuo riconoscimento delle sentenze e la cooperazione giudiziaria. Al di fuori delle predette ipotesi, una sentenza straniera è riconosciuta sulla base della disciplina contenuta nel *Código procesal civil y comercial de la Nación*. Per ottenere il riconoscimento delle sentenze straniere, è necessario proporre una domanda al giudice competente, il quale, ai sensi dell'art. 517 c.p.c., valuterà la conformità della decisione a questi presupposti:

- la Corte che ha emesso la decisione ha giurisdizione secondo i principi del diritto argentino;
- la decisione è definitiva;
- il giudizio ha rispettato i principi del giusto processo ed, in particolare, il diritto di difesa del convenuto;
- la decisione è valida secondo il diritto del Paese in cui è stata emessa;
- la decisione non viola l'ordine pubblico argentino;
- la decisione non è contraria ad una precedente o simultanea decisione di una Corte argentina.

La reciprocità non è un presupposto per il riconoscimento di una sentenza straniera.

Per ottenere l'esecuzione di una sentenza straniera in Argentina, la parte interessata deve inviare una copia della sentenza al giudice di primo grado competente, i documenti necessari per provare che il convenuto ha goduto dei diritti di difesa e una dichiarazione del giudice che ha emesso la

sentenza che affermi che la sentenza è definitiva. Tutti questi documenti devono essere originali o copie autentiche, legalizzati presso il consolato argentino che ha giurisdizione nel Paese in cui sono stati emessi o dotati di apostilla. Nelle more del giudizio di delibazione, è possibile ottenere misure cautelari dalla Corte locale competente per territorio.

L'Argentina ha ratificato in data 14/03/1989 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica in Argentina soltanto al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa e a condizione che le controversie vertano in materia commerciale.

Azione revocatoria

L'art. 961 c.c. prevede una azione revocatoria ordinaria, che attiene a tutti gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio o in frode alle ragioni dei creditori. Per esercitare questa azione è necessario che:

- il debitore sia insolvente;
- al momento dell'atto il debitore fosse insolvente o lo sia diventato con tale atto;
- il credito, per il quale si intenta l'azione, sia precedente all'atto del debitore (art. 962 c.c.).

Se l'atto è a titolo oneroso, ai sensi dell'art 968 c.c. il creditore deve dimostrare, inoltre, l'intento fraudolento del debitore e la complicità del terzo. L'intento fraudolento del debitore è presunto qualora egli sia insolvente, mentre la complicità del terzo è presunta se quest'ultimo era a conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore. Se il terzo ha, a sua volta, alienato i beni ad un altro soggetto, quest'ultimo atto di alienazione può essere soggetto a revocatoria se è a titolo gratuito oppure, in caso di titolo oneroso, se l'ulteriore avente causa è anch'egli complice della frode (art. 970 c.c.). Se, invece, il soggetto cui il terzo ha alienato il bene era in buona fede, il terzo dovrà, comunque, indennizzare il creditore (art. 972 c.c.). I creditori possono, inoltre, impugnare le rinunce loro pregiudizievoli fatte dal debitore (art. 964 c.c.). L'azione revocatoria permette a chi la esperisce con successo di rendere inopponibili solamente nei suoi confronti gli atti pregiudizievoli del debitore e di poter avviare così un procedimento di esecuzione forzata su quei beni.

La legge argentina sul fallimento (*Ley de Concursos y Quiebras*) disciplina, invece, la revocatoria fallimentare. Gli atti soggetti a revocatoria fallimentare sono quelli compiuti in un periodo sospetto, che viene stabilito dal giudice e non può superare i 2 anni precedenti all'apertura della procedura fallimentare stessa. Alcuni atti compiuti dal fallito durante questo periodo di tempo sono inopponibili alla massa dei creditori, in particolare:

- in via automatica, gli atti a titolo gratuito, i pagamenti di debiti non scaduti e le costituzioni di diritti di garanzia su debiti preesistenti non scaduti (art. 118 LCQ);
- previa dimostrazione dell'insolvenza del debitore da parte del terzo con il quale il debitore ha stipulato l'atto, in tutti gli altri casi (art. 119 LCQ).

Riserva di proprietà

L'ordinamento giuridico argentino non prevede l'istituto della riserva di proprietà. Dunque, ai sensi dell'art. 2412 c.c., il passaggio della proprietà del bene venduto avviene al momento della conclusione del contratto di compravendita, a prescindere dal pagamento integrale del prezzo. Il venditore avrà di conseguenza soltanto un diritto di credito nei confronti dell'acquirente, senza poter vantare un alcun particolare diritto sul bene venduto.

Austria

Azione e prescrizione

Il termine di prescrizione per i crediti di denaro normalmente è fissato in 3 anni (§ 1486 Codice civile austriaco, *ABGB*), a decorrere dal momento in cui si sarebbe potuto far valere il credito medesimo e deve essere eccepito dalla parte interessata. Al contempo, eventuali (contro-)crediti che derivino da diritti di garanzia, in rapporto a beni mobili, di regola si prescrivono decorsi 2 anni dalla consegna (§ 933, comma 1, c.c.). Qualora, invece, si tratti di diritti connessi a beni immobili, il termine generale di prescrizione è fissato in 5 anni. Il diritto di proprietà è, invece, imprescrittibile. Le parti, tuttavia, possono convenzionalmente stabilire termini differenti di prescrizione o rinunciare ad essa (tranne nei casi che coinvolgono la garanzia). La prescrizione si interrompe con la proposizione di una domanda giudiziale, anche sommaria o cautelare, qualora vi sia un riconoscimento del debito.

Procedimenti cautelari

L'ordinamento austriaco regola i procedimenti cautelari nel regolamento sull'esecuzione (*Exekutionsordnung, EO*). Si possono distinguere due tipi di misure cautelari: il sequestro (*Sicherstellungsexekution, § 370 ss. EO*) e la concessione di misure temporanee (*Einstweiliger Verfügung, § 378 ss. EO*).

Il sequestro è previsto a garanzia di decreti non ancora esecutivi, di sentenze di Tribunali civili che non siano ancora passate in giudicato, e a tutela di ordini di pagamento prima dello scadere del termine fissato per l'adempimento. I presupposti per la concessione della misura sono:

- che si verta in materia di crediti pecuniari; e
- che il giudice ritenga che la successiva esecuzione della prestazione, già oggetto di accertamento giudiziale, verrebbe vanificata o troverebbe considerevoli ostacoli.

Qualora venga accertato che i requisiti per la concessione del sequestro non sussistevano, il creditore procedente dovrà rimborsare al debitore tutte le spese sostenute.

La concessione di misure temporanee garantisce una tutela dei diritti ancora prima dell'inizio o anche durante un processo in corso nonché durante un procedimento esecutivo. Di norma, avviene *inaudita altera parte* e serve a fornire sia una tutela che una regolamentazione provvisoria di rapporti giuridici controversi. I presupposti per la concessione delle misure sono:

- il *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio o la presunzione dell'esistenza di un rapporto giuridico che necessita di immediata regolamentazione; e
- il *periculum in mora*, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore. Per crediti di denaro serve un pericolo soggettivo (il pericolo di non adempimento deve entrare nella sfera d'influenza del debitore), altrimenti basta un pericolo concreto oggettivo.

Per l'accoglimento dell'istanza, in forma di decreto, viene effettuata dal giudice una valutazione circa la probabile sussistenza dei presupposti. Si specifica che, in materia di crediti pecuniari, non può essere concessa una misura temporanea se sussistono i requisiti per chiedere un sequestro. Contro una misura temporanea può essere proposta opposizione o ricorso. Se la misura temporanea è stata concessa senza fondamento, il creditore è responsabile per tutti i danni subiti dal debitore, anche se ha agito senza colpa (§ 390 *EO*).

Procedimenti sommari d'ingiunzione

Il Codice di procedura civile austriaco (ZPO) prevede, ai §§ 244-251, un procedimento d'ingiunzione limitato ai crediti pecuniari fino ad un importo massimo di € 30.000 e che va obbligatoriamente esperito per crediti di tale valore. Per crediti inferiori a un importo di € 10.000 è competente il *Bezirksgericht* (procura circondariale), per quelli compresi tra € 10.000 e € 30.000 è competente il *Landesgericht* (Tribunale), salvo che sussista una competenza propria del *Bezirksgericht*. Nei procedimenti davanti al *Bezirksgericht* la parte può stare in giudizio personalmente, senza l'assistenza di un avvocato. Il procedimento per ingiunzione non è esperibile in alcuni specifici casi, tra cui pretese relative a cambiali o assegni. Il deposito del ricorso avviene con la compilazione di un apposito modulo in via telematica. L'attore non deve indicare il titolo giuridico sul quale si fonda la pretesa né deve allegare documentazione comprovante l'esistenza del credito. Il giudice o il funzionario giudiziario rilascia il decreto ingiuntivo *inaudita altera parte* e il decreto viene notificato al debitore. Quest'ultimo viene così ingiunto a pagare, entro 14 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, l'importo richiesto e le spese del procedimento d'ingiunzione e viene altresì avvisato che, entro 4 settimane dalla notifica del medesimo, può proporre opposizione. In caso di opposizione tempestiva, il decreto ingiuntivo perde efficacia e viene introdotto un procedimento ordinario. In caso contrario, il decreto ingiuntivo diventa definitivo e costituisce titolo esecutivo. Se difettano i presupposti per il rilascio di un decreto ingiuntivo, viene introdotta d'ufficio la procedura ordinaria. Se il creditore ha ottenuto il decreto ingiuntivo dolosamente, viene punito con una multa (*Mutwillensstrafe*) (§ 245 c.p.c.).

Nelle ipotesi previste dal Regolamento CE n. 1896/2006, è competente in via esclusiva il *Bezirksgericht für Handelssachen* (procura circondariale competente in materia commerciale) di Vienna.

Procedimenti ordinari

Il procedimento ordinario ha inizio con un ricorso depositato presso il Tribunale competente. In linea generale, per le cause con un valore massimo di € 10.000, è competente il *Bezirksgericht*, mentre per cause di valore superiore è competente il *Landesgericht*, salvo esista una competenza specifica del *Bezirksgericht*. La causa è regolarmente promossa se non viene dichiarata immediatamente inammissibile per mancanza di presupposti o inottemperanza alla richiesta di integrazione (*Verbesserungsverfahren*).

Per i processi davanti al *Bezirksgericht* competente, il ricorso viene notificato d'ufficio dal Tribunale al convenuto insieme all'invito a comparire in udienza, che viene notificato anche all'attore. Se le parti sono rappresentate da avvocati, il Tribunale può disporre uno scambio di memorie.

Davanti al *Landesgericht*, invece, viene notificato al convenuto, insieme al ricorso, anche l'invito a depositare la comparsa di risposta entro 4 settimane. Se non viene depositata nessuna comparsa di risposta si ha l'interruzione del procedimento o, su istanza dell'attore, viene emessa una sentenza in contumacia. Fino a una settimana prima della prima udienza, le parti possono scambiarsi ulteriori memorie. L'udienza orale viene preceduta da un'udienza introduttiva (*Tagessatzung*), nella quale, dopo l'identificazione delle parti e la discussione delle eccezioni, vengono discussi gli elementi di fatto e di diritto e viene disposto un tentativo di conciliazione e, successivamente, viene fissato un calendario del procedimento. Durante l'udienza orale avviene l'assunzione delle prove. Quando il Tribunale ritiene la causa matura per la decisione, emette la sentenza immediatamente in forma orale ed entro 4 settimane fa seguire il deposito della sentenza scritta. La prassi, però, è che le sentenze vengono emesse soltanto in forma scritta, nonostante ciò dovrebbe avvenire solo in circostanze eccezionali secondo lo ZPO. Avverso tutte le sentenze di primo grado può essere proposto appello entro 4 settimane dalla notifica della sentenza. Se la sentenza è stata emessa in

forma orale alla presenza di entrambe le parti, la parte che intende procedere in appello deve comunicarlo immediatamente o, in ogni caso, non oltre 14 giorni dalla notifica in forma scritta. Contro la sentenza di secondo grado, è possibile esperire la *Revision* (ricorso) di fronte al *Obersten Gerichtshof* (*OHG* – Corte di Cassazione).

I procedimenti in primo grado davanti ai *Bezirksgerichten* hanno avuto, nel 2012, una durata media di circa 6 mesi, davanti ai *Ladesgerichten*, invece, una durata media di 12,2 mesi.

Ripartizione dell'onere della prova

È onere di ciascuna parte dimostrare tutti i fatti a fondamento della propria domanda, ossia fornire tutte le prove che dimostrino l'esistenza della pretesa fatta valere (ciò mediante documenti, testimoni, periti, sopralluoghi e interrogatori delle parti). In linea generale, tutte le fonti di cognizione possono essere ammesse come prove (§§ 226, comma 1, e 243, comma 2, c.p.c.). Di norma, l'attore deve provare i fatti che giustificano la sua pretesa e il convenuto i fatti che giustificano le sue difese ed eccezioni. L'attore deve anche provare la presenza dei presupposti processuali.

Spese processuali

In Austria vige il principio secondo cui le spese complessive sono a carico della parte soccombente. Fanno parte delle spese:

- *Gerichtskosten* (spese di Corte, costi degli esperti, ecc.);
- *Vertretungskosten* (onorari degli avvocati);
- *vorprozessuale Kosten* (costi pre-processuali, costi per la conservazione delle prove, ecc.)

In caso di soccombenza reciproca, viene determinata una percentuale di riparto di detti costi. Non è previsto un rimborso per i costi sostenuti dalla parte vittoriosa per sua colpa e cioè non giustificati. Se non vi è citazione in giudizio o il convenuto riconosce immediatamente la pretesa dell'attore, le spese del procedimento sono a carico dell'attore (§ 45 c.p.c.). La decisione sulle spese viene emessa con ordinanza, fa parte della decisione di merito e può essere impugnata mediante ricorso (*Kostenrekurs*). Qualora la fattispecie coinvolga, in qualità di attori, dei soggetti stranieri (ma non dell'Unione Europea oppure di Paesi che fanno parte della Convenzione di Lugano) che non hanno patrimonio nel territorio austriaco, o qualora siano prevedibili importanti spese di giudizio, il giudice, se il convenuto propone un'istanza apposita, può chiedere all'attore un'anticipo delle spese (§§ 56 ss. c.p.c.).

Esecutorietà della sentenza

Nell'ordinamento austriaco esistono titoli esecutivi giudiziali o stragiudiziali (accordi transattivi, decisioni di Tribunali arbitrali, atti notarili con forza esecutiva, ecc.). Le sentenze divengono esecutive solo con il passaggio in giudicato, salvo il sequestro. Per poter iniziare l'esecuzione, il creditore deve ottenere una espressa dichiarazione di esecutorietà (*Vollstreckbarkeitsbestätigung*) che viene emessa con una procedura di rilascio dall'autorità competente (*Titelbehörde im Titelverfahren*), che è il Tribunale per l'esecuzione.

Sospensione della provvisoria esecuzione

L'appello impedisce il passaggio in giudicato della sentenza. Lo stesso risultato può essere ottenuto con la proposizione di un reclamo, un'opposizione o un ricorso.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

Il procedimento di esecuzione consiste in due parti: il procedimento di assegnazione (*Bewilligungsverfahren*) e l'esecuzione (*Exekutionsvollzug*).

Per l'assegnazione è generalmente competente il Tribunale che dovrebbe poi dare avvio all'esecuzione. Il processo di esecuzione ha inizio con un'istanza da parte del creditore (§ 54 EO) che deve contenere l'indicazione delle parti, delle circostanze, della pretesa avanzata e del titolo esecutivo. Presupposto per il processo di esecuzione è, innanzitutto, la conferma di esecutorietà (*Vollstreckbarkeitsbestätigung*) emessa solo se la decisione è stata notificata regolarmente, se il termine di adempimento è scaduto e non vi è possibilità di esperire un procedimento che potrebbe ancora impedire l'esecutorietà.

L'esecuzione avviene d'ufficio ed è eseguita dall'ufficiale giudiziario, che ha a disposizione solo i mezzi esecutivi espressamente previsti dall'EO: pignoramento di cose mobili (*Fahrnisexekution*), esecuzione presso terzi (*Forderungsexekution*), iscrizione di ipoteca (*Pfandrechtsbegründung für Liegenschaften*), vendita all'incanto di beni immobili (*Zwangversteigerung ovn Liegenschaften*), gestione coattiva (*Zwangverwaltung*) e sfratto (*Räumungsexekution*). Per iniziare l'esecuzione non è necessario aspettare il passaggio in giudicato o la notifica dell'assegnazione dell'esecuzione.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere sono disciplinati dal Regolamento CE n. 44/2001 e da Convenzioni internazionali di cui l'Austria è parte contraente. Le condizioni per il riconoscimento e l'esecutorietà di titoli esecutivi stranieri ex §§ 79 ss. EO si applicano solo nei casi residuali.

Le sentenze straniere sono dichiarate eseguibili in Austria, solo se:

- esse sono esecutive nello stato di origine, anche se non passate in giudicato;
- vi è un accordo tra Paesi o un regolamento in merito al reciproco riconoscimento;
- l'autorità che ha emesso il provvedimento è competente a conoscere della causa;
- si è verificata una notifica a mani dell'atto introduttivo del giudizio.

In nessun caso una sentenza straniera può essere eseguita in Austria se:

- non è stato rispettato il principio del contraddittorio;
- la pretese oggetto dell'esecuzione violano l'ordine pubblico austriaco;
- per eseguire la decisione viene richiesto un comportamento illecito o non possibile in Austria.

L'Austria ha ratificato in data 02/05/1961 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, che è entrata in vigore nel suo territorio a far data dal 31/07/1961.

Azione revocatoria

Fine principale dell'azione revocatoria è la salvaguardia delle pretese del creditore contro gli atti di disposizione del proprio patrimonio compiuti dal debitore in pregiudizio del creditore. L'azione viene disciplinata dal c.d. regolamento di impugnazione (*Anfechtungsordnung, AnfO*) e dal c.d. regolamento fallimentare (*Konkursordnung, KO*). Si distinguono due tipi di revocatoria, ordinaria e fallimentare.

Con la revocatoria ordinaria possono essere revocati e dichiarati inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio del debitore quando concorrono le seguenti condizioni:

- conoscenza del pregiudizio: atti di disposizione compiuti nei 10 anni precedenti l'azione revocatoria, che il debitore ha compiuto con l'intenzione di arrecare un pregiudizio al creditore di cui il terzo avente causa era a conoscenza; atti di disposizione compiuti nei 2 anni precedenti l'azione revocatoria che hanno arrecato un pregiudizio al creditore di cui il terzo avente causa non poteva non essere a conoscenza; atti di disposizione a favore del coniuge o di parenti stretti;
- c.d. "sperpero del patrimonio": contratti di acquisto, di permuta e di fornitura sottoscritti nell'anno precedente l'esperimento dell'azione revocatoria e della cui natura eccezionale il terzo avente causa aveva contezza o avrebbe dovuto avere contezza; atti di disposizione gratuiti, compiuti nei 2 anni precedenti l'esperimento dell'azione revocatoria (ad eccezione di: obblighi legali, regali occasionali conformi agli usi, adempimento ad obblighi etici).

Quanto all'azione revocatoria fallimentare essa revoca gli atti di disposizione compiuti prima dell'apertura del fallimento e che pregiudicano il patrimonio del fallito (§ 27 KO). Il diritto all'azione revocatoria spetta al curatore fallimentare e può essere fatto valere anche contro gli eredi e altri successori. I termini per l'esercizio della revocatoria fallimentare sono i seguenti, a partire dall'apertura del fallimento:

- 10 anni precedenti in caso di conoscenza del pregiudizio (§ 28 Z 1 KO);
- 1 anno in caso di c.d. dissipazione del patrimonio (§ 28 Z 4 KO);
- 2 anni in caso di atti di disposizione gratuiti (§ 29 KO).

Sono, inoltre, revocabili anche le garanzie (p.e. diritti di pegno) oppure i pagamenti di un creditore, se disposti dopo l'insolvenza o dopo l'istanza di apertura del procedimento fallimentare oppure nei 60 giorni precedenti (§ 30 KO).

Riserva di proprietà

In Austria la riserva di proprietà non è espressamente regolata da una norma di legge, ma trova il suo fondamento nella prassi. Dal punto di vista formale tale istituto si basa sul § 1063 (*Kauf auf Borg/Kreditkauf*, vendita a credito) e sul § 449 del Codice civile tedesco, che funge da modello sia per la giurisprudenza che per la dottrina austriaca. Perché una vendita con riserva di proprietà sia validamente conclusa è necessario farne menzione nel contratto, o quantomeno nelle condizioni generali di contratto. Se in un contratto di vendita non è prevista la riserva di proprietà, questa non può essere inserita in un secondo momento, con una clausola apposta sull'avviso di consegna o sulla fattura. Una riserva di proprietà unilaterale è possibile solo qualora le parti adempiano contestualmente alle proprie prestazioni. In questo caso il venditore può prevedere la riserva di proprietà anche solo sull'avviso di consegna, senza necessità di una clausola contrattuale.

La riserva di proprietà può essere prevista solo per beni mobili e serve principalmente alla tutela nella vendita a credito: l'acquirente può usare la cosa, mentre il venditore rimane proprietario fino al pagamento dell'intero prezzo. Nella riserva di proprietà il passaggio di proprietà dipende dal verificarsi della condizione sospensiva del pagamento dell'intero prezzo di vendita: in caso di ritardo, il venditore può chiedere, con una comunicazione in forma libera, la risoluzione oppure l'adempimento del contratto. La riserva di proprietà garantisce sia l'interesse del venditore che quello dell'acquirente in quanto è opponibile ai creditori di entrambi (*Exszindierung bei Exekution*) e consente la sottrazione del bene dall'attivo in caso di fallimento. L'acquirente, come proprietario di un diritto, gode delle forme di tutela della proprietà con la limitazione che non può disporre liberamente del bene.

Belgio

Azione e prescrizione

L'art. 2262-bis del *Code civil* belga prevede che il periodo ordinario di prescrizione di un credito in materia civile e commerciale è di 10 anni; tuttavia, le parti possono stabilire contrattualmente un termine inferiore. Vi sono poi diversi termini di prescrizione breve stabiliti da leggi speciali (ad esempio, un'azione inerente ad un contratto d'assicurazione si prescrive in 3 anni, così come le azioni cambiarie). La prescrizione civile si interrompe con l'avvio di un'azione giudiziale (anche nelle forme peculiari del *commandement* o con una *saisie*), anche se proposta davanti ad un giudice incompetente (artt. 2244-2247 c.c.). L'interruzione della prescrizione avviene anche con il riconoscimento del debito da parte del debitore e se l'*interpellation* (ai sensi di quanto spiegato sopra) viene fatta ad un debitore in solido.

Procedimenti cautelari

È possibile ricorrere a procedure di tipo cautelare *ante causam*, ottenere la concessione di misure cautelari in corso di causa e sequestri conservativi (*saisies conservatoires*). I provvedimenti di sequestro conservativo sono emessi dal *Juge des saisies*, mentre le altre misure cautelari possono essere concesse dal presidente del *Tribunal de Première Instance* e del *Tribunal de commerce*, nelle materie di loro competenza (art. 584 del *Code judiciaire*). I presupposti per l'ottenimento della misura cautelare sono:

- la provvisorietà della misura richiesta, in quanto ogni misura cautelare è destinata a decadere. La durata viene valutata in concreto dal giudice; la durata prevista per i sequestri non può essere superiore a 3 anni (rinnovabili ai sensi degli artt. 1439 e 1493 del *Code judiciaire*);
- il *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio. Pur non essendo un requisito di legge, il giudice può tenerlo in ogni caso in considerazione nella concessione della misura. Per i sequestri conservativi, invece, è richiesto che il credito vantato sia certo, esigibile e liquido o di pronta liquidazione; e
- il *periculum in mora*, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore. Il pericolo dev'essere grave e fondato, ma non è richiesto che il pregiudizio sia irreparabile.

È possibile ottenere una misura cautelare notificando una citazione in giudizio, alla quale fa seguito, entro 2 giorni, un'udienza preliminare. Questo periodo può essere ridotto in caso di eccezionale urgenza ed è più lungo qualora il convenuto abbia residenza al di fuori del Belgio. Le misure cautelari possono essere concesse *inaudita altera parte* soltanto in casi di assoluta necessità. Sulla domanda il giudice deve pronunciarsi entro 8 giorni. Le misure cautelari sono provvisoriamente esecutive ed il giudice può imporre una sanzione pecuniaria (*astreinte*) qualora la parte soccombente non ottemperi al provvedimento. Il termine per impugnare l'ordinanza è di 1 mese. È possibile, inoltre, l'opposizione di terzo alla decisione. La proposizione del reclamo o l'opposizione di terzo non comportano la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

In Belgio la procedura di ingiunzione di pagamento è disciplinata dagli artt. 1338-1344 del *Code judiciaire*. È possibile ottenere il procedimento d'ingiunzione di pagamento soltanto se il debitore risiede o è domiciliato in Belgio (art. 1344 del *Code judiciaire*) e se il credito pecuniario non supera € 1.860. Prima di proporre una domanda scritta dinanzi al giudice, il creditore deve intimare il

pagamento al debitore, che ha la possibilità di adempiere entro 15 giorni. Il procedimento può essere promosso dinanzi al *Juge de paix* o al *Tribunal de police*, purché la domanda rientri nelle loro rispettive competenze. L'istanza deve essere fondata su documenti di provenienza del debitore, ma non necessariamente sul riconoscimento del debito. Se la domanda è rigettata, il ricorrente non può impugnare la decisione, ma deve promuovere un giudizio ordinario. Una volta che il giudice ha accolto completamente, o in parte, la domanda, la sua decisione equivale ad una sentenza pronunciata in contumacia (art. 1343 del *Code judiciaire*). Spetta al ricorrente notificare la decisione del giudice al debitore entro 1 anno, a pena di perdita di efficacia. Il debitore può impugnare, con un appello o un'opposizione, la decisione entro 1 mese dalla data di notifica della sentenza ai sensi dell'art. 1343, comma 3, *Code judiciaire*.

Infine, l'art. 735 del *Code judiciaire* prevede la possibilità che le cause di minore complessità siano decise già nella udienza di comparizione delle parti o in una udienza fissata a breve distanza. Perché la causa sia decisa in questo modo, è necessario che una delle parti ne faccia richiesta nell'atto introduttivo dell'istanza o nella comparsa di risposta; in caso di accordo tra le parti, la procedura deve essere senz'altro ammessa dal giudice. In alcuni casi previsti dalla legge, tra cui, in particolare, il recupero di crediti incontestati, la causa deve essere necessariamente trattata secondo la procedura dell'art. 735 del *Code judiciaire*, salvo diverso accordo delle parti.

Procedimenti ordinari

La lingua del processo è stabilita in funzione della regione linguistica in cui il processo si svolge. Le cause civili normalmente iniziano con un atto di citazione (*citation/dagvaarding*), il quale, in seguito alla fissazione dell'udienza preliminare, viene notificato al convenuto a mezzo di un ufficiale giudiziario (*huissier de justice/rechtsdeurwaarder*). La citazione deve contenere l'identità dell'attore e del convenuto, la domanda e le argomentazioni a sostegno di essa. Deve, inoltre, indicare il giudice competente e la data dell'udienza di comparizione, che è fissata con un minimo di 8 giorni dalla notificazione (termine ridotto in caso d'urgenza). È fissato un periodo più lungo se il convenuto ha residenza al di fuori del Belgio. Se le parti lo consentono, il procedimento può iniziare anche in forma di volontaria comparizione davanti al giudice ai sensi dell'art. 706 *Code Judiciaire*. L'attore deve comunicare al convenuto tutti i documenti rilevanti e i mezzi di prova negli 8 giorni successivi all'udienza preliminare. I termini non sono perentori. Dopo lo scambio di memorie, le parti chiedono congiuntamente di fissare il calendario delle udienze. Se non trovano un accordo, la parte più diligente può richiedere al giudice di fissare d'ufficio il calendario. In materia commerciale, la durata media delle cause varia tra i 9 e i 18 mesi in funzione della complessità della materia.

L'appello deve essere proposto entro 1 mese dalla notifica della decisione di primo grado. È possibile anche proporre appello incidentale. Il giudizio di appello si svolge con le medesime modalità del giudizio di primo grado. La durata media è di 2-3 anni.

In materia civile e commerciale, possono essere proposti ricorsi di fronte alla *Cour de Cassation*, quale giudice di legittimità contro le decisioni emesse in grado di appello. Il termine per il ricorso per cassazione è di 3 mesi dalla notifica della decisione contestata. Il giudice di rinvio non è, in teoria, vincolato dalla decisione della Corte di Cassazione e dovrà riesaminare la causa interamente, emettendo una nuova decisione. In media, un procedimento davanti alla Corte di Cassazione dura 1 anno.

Ripartizione dell'onere della prova

Secondo quanto previsto dall'ordinamento belga, chi fa valere una pretesa in giudizio deve provarne il fondamento. È, dunque, onere del creditore dimostrare i fatti costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa

altrui. Tuttavia, le parti sono soggette ad una sorta di *disclosure* debole, che comporta un dovere generico di collaborazione nel raccogliere le prove. Il giudice può ordinare alla parte che rifiuta di collaborare di esibire le prove scritte di cui sia in possesso.

In materia civile, è ammessa soltanto la prova scritta quando il valore dell'oggetto della lite eccede € 375 (art. 1341 c.c.), mentre in materia commerciale sono ammesse anche la prova testimoniale e le presunzioni semplici. Sono possibili anche forme di testimonianza scritta.

L'escussione delle testimonianze è condotta dal giudice, gli avvocati di parte non possono interrogare i testimoni della controparte (non vi è, dunque, *cross-examination*). Il giudice può, inoltre, dare incarico ad un consulente tecnico, d'ufficio o su richiesta delle parti, affinché rediga una perizia, che verrà comunicata alle parti e trasmessa al giudice.

Spese processuali

In genere, ogni sentenza impone alla parte soccombente di indennizzare l'altra parte (i) nell'intero per le spese processuali (spese di iscrizione a ruolo, notificazione, ecc.) e (ii) in via forfettaria per gli onorari degli avvocati, secondo una tabella contenuta nell'*Arrêté Royal* del 26/10/2007. La somma massima ripetibile per le spese processuali sostenute nei procedimenti davanti ad una Corte belga è (nel 2012) di € 33.000 (per cause complesse che coinvolgono una somma superiore a € 1.000.000). Inoltre, è da notare che tutte le sentenze di condanna a pagare una somma in denaro sono soggette ad una tassa di registrazione pari al 3% della somma portata dalla sentenza. Questa somma è pagata dalla parte soccombente, tuttavia, le autorità fiscali belghe possono richiederla alla parte vittoriosa in caso di insolvenza della parte soccombente.

Il patto di quota lite è vietato dall'art. 446-ter del *Code judiciaire*, che proibisce ogni patto sugli onorari legato esclusivamente al risultato della causa.

Esecutorietà della sentenza

Salvo nei casi in cui la legge prevede l'immediata esecutività della sentenza di primo grado, il carattere esecutivo o meno di tale sentenza è lasciato all'apprezzamento del giudice. L'art. 1398 del *Code judiciaire* prevede, tuttavia, la possibilità di ottenere dal giudice la provvisoria esecuzione di una sentenza impugnata, che può essere condizionata alla prestazione di una garanzia. La sentenza di secondo grado è immediatamente esecutiva e la proposizione del ricorso per cassazione non comporta la sospensione dell'esecutività della sentenza. Qualora il giudice di primo grado abbia stabilito la provvisoria esecuzione della sentenza, il giudice di appello non può in alcun caso, a pena di nullità, impedire o sospendere l'esecuzione delle sentenze (art. 1402 del *Code judiciaire*). Si rileva, tuttavia, che tale circostanza non impedisce al giudice di annullare la decisione se tale decisione è stata emessa in violazione dei diritti della difesa (Cass. 01/04/2004).

Sospensione della provvisoria esecuzione

Se la sentenza è esecutiva, l'appello non è immediatamente sospensivo dell'efficacia esecutiva. Si può procedere con l'esecuzione a rischio della parte che è risultata vittoriosa in primo grado. È possibile in ogni caso chiedere la provvisoria esecutorietà al giudice di seconde cure (art. 1401 del *Code judiciaire*). La decisione resa dal giudice di appello in materia di provvisoria esecutorietà è definitiva e contro la medesima può essere proposto solamente un ricorso per Cassazione (Cass. 27/11/2003).

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

Per dare avvio all'esecuzione, la parte interessata deve notificare la decisione alla parte soccombente. Salvo il caso di sequestro conservativo, la condanna al pagamento di una somma di denaro, oggetto di una decisione non passata in giudicato, non può essere eseguita se non dopo 1 mese dalla notifica della decisione, a meno che non ne sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria. In caso di mancata spontanea ottemperanza, è possibile ricorrere all'ufficiale giudiziario, dando avvio ad un'attività di pignoramento (*saisie-exécution*) sui beni mobili ed immobili del debitore. Ai sensi dell'art. 1497 del *Code judiciaire*, il sequestro conservativo si converte in pignoramento. Il giudice competente dell'esecuzione è il *Juge des saisies*. Il giudice può, inoltre, stabilire già nella sentenza una sanzione pecuniaria (*astreinte*), sia in forma di somma forfettaria sia in funzione dei giorni di ritardo nell'esecuzione (artt. 1385 bis-1385 quaterdecies del *Code judiciaire*), per il caso in cui la parte soccombente non si conformi spontaneamente alla sentenza.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere sono disciplinati dal Regolamento CE n. 44/2001 e da Convenzioni internazionali delle quali il Belgio è parte contraente (la lista completa è disponibile sul sito www.ipr.be).

Negli altri casi, si applicano gli artt. 23 e 25 del *Code de droit international privé (Loi du 16/07/2004)*. Una parte che intenda far riconoscere una sentenza straniera deve farne domanda al *Tribunal de Première Instance* oppure, in circostanze eccezionali, al *Tribunal de commerce*. La sentenza straniera è in principio riconosciuta *ipso iure*, ma è resa esecutiva mediante una dichiarazione di *exequatur*, per la quale non è prevista la revisione nel merito della sentenza. Il riconoscimento può essere rifiutato sulla base all'art. 25 del *Code de droit international privé*, in particolare per violazione del diritto di difesa e violazione dell'ordine pubblico. La parte contro cui viene chiesto il riconoscimento può proporre opposizione contro l'*exequatur* senza che ciò sospenda gli effetti della decisione. In genere, il decreto di *exequatur* è emesso in 2 settimane, mentre il relativo giudizio di opposizione può richiedere fino ad 1 anno. È da notare, infine, che anche il procedimento di *exequatur* è sottoposto all'imposta di registrazione del 3%.

Il Belgio ha ratificato in data 18/08/1975 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica in Belgio soltanto al riconoscimento e l'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa.

Azione revocatoria

L'art. 1167 c.c. permette al creditore di rendere inefficace nei suoi confronti ogni atto giuridico posto in essere dal debitore in pregiudizio ai suoi diritti. Secondo la giurisprudenza, l'azione revocatoria richiede come condizioni l'antiorità del credito nei confronti dell'atto di disposizione, il dolo del debitore, l'impoverimento del suo patrimonio e la complicità del terzo. Il creditore può agire solo nei confronti dell'autore dell'atto di disposizione e dei terzi complici (Cass. 13/12/2005). Il termine entro il quale la suddetta azione deve essere esperita è di 5 anni dal giorno in cui il creditore ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere le circostanze che gli avrebbero permesso di esercitarla.

In Belgio è prevista poi una revocatoria fallimentare, disciplinata dalla *Loi sur les faillites* dell'08/08/1997. Essa prevede che, in caso di fallimento del debitore, alcuni atti giuridici posti in essere durante un periodo di tempo precedente alla dichiarazione di fallimento (il c.d. periodo

sospetto) possano essere annullati a beneficio dei creditori. È il *Tribunal de commerce* a determinare la data d'inizio del periodo sospetto, nel massimo di 6 mesi dalla data della sentenza di fallimento. Gli atti giuridici compiuti durante il periodo sospetto sono inopponibili nel caso si tratti di:

- atti di disposizione compiuti dal fallito a titolo gratuito o a titolo oneroso in cui vi sia un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione;
- atti estintivi di debiti pecuniari non scaduti;
- pegni, anticresi e ipoteche per debiti preesistenti;
- atti di disposizione del debitore, se la controparte era a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore al momento del compimento dell'atto.

Riserva di proprietà

Le parti possono stabilire una clausola di riserva di proprietà che preveda che il trasferimento della proprietà del bene venduto passi all'acquirente non al momento della conclusione del contratto, ma al momento del pagamento integrale del prezzo.

Mediante l'esperimento di un'azione di rivendicazione innanzi al *Juge des saisies* (conformemente all'art. 1462 del *Code judiciaire*), il venditore, in caso di inadempimento, può rivendicare il bene venduto con clausola di riserva di proprietà nel rispetto delle seguenti condizioni (art. 101 della *Loi sur les faillites*):

- la clausola deve essere stata stabilita per iscritto;
- i beni si devono trovare presso il debitore;
- i beni non devono essere divenuti immobili per incorporazione o aver subito la confusione con altri beni mobili;
- l'azione di rivendicazione deve essere esperita, a pena di decadenza, prima della chiusura del processo verbale di verifica dei debiti (nel quadro di un fallimento del debitore).

Bosnia ed Erzegovina

Azione e prescrizione

La Bosnia ed Erzegovina è suddivisa in 3 entità territoriali (Federazione di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina e Distretto di Brčko), ciascuna dotata di un proprio ordinamento e di ampia autonomia legislativa. Di conseguenza, i termini di prescrizione non sono omogenei in tutto il territorio nazionale. In particolare, nella Federazione di Bosnia ed Erzegovina e nel Distretto di Brčko il termine di prescrizione dei crediti in materia civile è di 5 anni, mentre nella Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina è di 10 anni. In materia commerciale, invece, il termine di prescrizione è di 3 anni in tutto il territorio nazionale. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il credito diviene esigibile. Il termine di prescrizione si interrompe con un riconoscimento del debito o con l'introduzione di un giudizio. Una diffida ad adempiere inviata dal creditore al debitore non ha effetto interruttivo della prescrizione.

Procedimenti cautelari

Ai sensi della legge bosniaca, è possibile ottenere misure cautelari sia in corso di causa sia *ante causam*. In quest'ultimo caso, colui che invoca la tutela ha l'onere di dare avvio ad un procedimento ordinario entro 30 giorni dalla concessione della misura. In particolare, il giudice, al fine di tutelare un credito pecuniario, può vietare al debitore di disporre dei suoi beni, costituire un'ipoteca giudiziale o stabilire il sequestro dei beni del debitore, disponendo la custodia dei beni sequestrati presso il deposito della Corte o nominando un custode. Il creditore può, inoltre, ottenere misure cautelari anche *inaudita altera parte*, dimostrando l'urgenza della richiesta e l'inidoneità della tutela nei casi di previa instaurazione del contraddittorio. La Corte concede immediatamente la misura cautelare e fissa un'udienza entro i 3 giorni successivi, durante la quale il debitore può opporsi alla misura adottata. Al termine di tale udienza, la misura cautelare adottata *inaudita altera parte* può essere confermata, modificata o revocata. Il debitore può impugnare il provvedimento che concede le misure cautelari entro 8 giorni dalla notificazione.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

L'ordinamento bosniaco non prevede un procedimento speciale sommario per il recupero di crediti pecuniari analogo all'ingiunzione di pagamento. Il creditore che non dispone di un titolo esecutivo (la legge bosniaca prevede che sono tali, tra gli altri, una cambiale o un atto di costituzione di pegno o ipoteca annotato nell'apposito registro e autenticato da un notaio, ecc.) deve, dunque, dare avvio ad un procedimento ordinario per far valere il proprio diritto.

Procedimenti ordinari

Il procedimento ordinario si introduce con ricorso, depositato personalmente dall'attore o da un suo rappresentante presso la Corte competente. La Corte effettua un esame sulla ricevibilità e sulla presenza di tutti gli elementi formali necessari, in assenza dei quali ordina l'integrazione del ricorso. All'esito di questo esame preliminare, il giudice fissa un'udienza e notifica il ricorso al convenuto, il quale dispone di 30 giorni per depositare la propria comparsa di costituzione e risposta. Durante l'udienza preliminare, le parti possono allegare i fatti posti a fondamento della controversia e le prove; di fatto, questa udienza costituisce il primo e l'ultimo momento utile per produrre le prove, in quanto le parti, successivamente, incorrono in rigide preclusioni processuali. In via istruttoria, le parti possono, tra l'altro, produrre documenti e perizie e chiedere l'escussione di testimoni e lo svolgimento di indagini (considerate dall'ordinamento bosniaco mezzi di prova in sé). Nel corso

della prima udienza, inoltre, l'attore espone al giudice la controversia e formula le proprie richieste, mentre il convenuto può contestare la pretesa dell'attore e svolgere le proprie argomentazioni. Al termine della fase istruttoria, il giudice emette la sentenza, che viene notificata alle parti. Avverso una sentenza di primo grado è possibile proporre appello nel termine di 30 giorni dalla sua notifica (15 giorni in controversie relative a cambiali, assegni, rapporti di lavoro, possesso o cause di modesta entità, nonché in controversie commerciali nella Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina). La Corte d'Appello riesamina la vicenda in fatto e in diritto e può disporre il rigetto del gravame, il suo accoglimento o il rinvio della causa al giudice di primo grado. La sentenza di secondo grado è definitiva e può essere impugnata per motivi tassativamente previsti dalla legge, mediante rimedi straordinari. La durata di un procedimento di primo e secondo grado in Bosnia ed Erzegovina varia considerevolmente in funzione della complessità della causa, del comportamento delle parti e dell'urgenza del caso e può estendersi fino a 10 anni.

Ripartizione dell'onere della prova

Nell'ordinamento bosniaco, chi chiede l'esecuzione di un'obbligazione deve provarne il fondamento. È, dunque, onere del creditore dimostrare i fatti costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore provare i fatti estintivi, impeditivi e modificativi dello stesso. Il giudice decide sulla base dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti e valuta le prove alla luce del principio del libero convincimento. L'ordinamento bosniaco non contempla l'istituto della *disclosure*, ma la Corte, su istanza di parte, può ordinare alla controparte o ad un terzo l'esibizione dei documenti rilevanti per la causa. Soltanto in circostanze eccezionali, la Corte può ordinare d'ufficio l'esibizione di determinati documenti.

Spese processuali

L'importo delle spese delle Corti è determinato da una legge *ad hoc*, mentre gli onorari degli avvocati sono stabiliti dalle tariffe forensi emanate dall'Ordine degli avvocati della Federazione di Bosnia ed Erzegovina e della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina, in funzione della materia (civile o penale), del valore della causa e del tipo di attività svolta. Generalmente, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente.

Il patto di quota lite è consentito. Inoltre, gli avvocati e i clienti possono pattuire onorari superiori o inferiori a quanto stabilito dalle tariffe forensi, eventualmente parametrando il compenso all'esito della causa.

Esecutorietà della sentenza

La sentenza di primo grado non è immediatamente esecutiva, ma lo diviene soltanto quando:

- la sentenza passa in giudicato; e
- il termine per l'esecuzione spontanea da parte del debitore decorre inutilmente.

Di regola, i 2 termini coincidono e sono pari a 30 giorni dalla comunicazione; in particolari casi, tuttavia, può verificarsi che il termine per l'adempimento spontaneo sia maggiore, ragion per cui il creditore dovrà attendere il decorso del termine più lungo per dare inizio all'esecuzione.

Sospensione della provvisoria esecuzione

L'appello ha l'effetto di impedire che la sentenza di primo grado divenga esecutiva fino alla conclusione del relativo procedimento.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

Per dare avvio all'esecuzione, la parte interessata deve proporre un'istanza di esecuzione alla Corte competente. Tale istanza deve essere accompagnata da un titolo esecutivo, che può essere costituito da una sentenza, da un accordo transattivo omologato dal giudice o da un titolo stragiudiziale (ad esempio, una cambiale, fatture ed estratti di libri contabili in materia di pagamento di determinati servizi). La Corte emette una decisione in merito all'esecuzione, avverso la quale il debitore può proporre opposizione (o appello in caso di assegnazione dei beni del debitore) entro 8 giorni dalla notificazione. Di regola, la Corte decide in merito all'esecuzione entro 8 giorni e sull'opposizione entro 15 giorni. L'esecuzione di sentenze di condanna al pagamento di una somma pecuniaria avviene, generalmente, mediante il pignoramento dei beni mobili o immobili del debitore. Entro 15 giorni dal termine della procedura, la Corte, su istanza del creditore, decide sulle spese dell'esecuzione.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

La Bosnia ed Erzegovina è parte di numerosi Trattati internazionali sull'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale.

In difetto di Convenzioni internazionali in materia, il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza straniera sono ammessi dalla legge bosniaca qualora siano soddisfatti i seguenti presupposti:

- la sentenza non è contraria alla Costituzione della Bosnia ed Erzegovina;
- tra la Bosnia ed Erzegovina e il Paese nel quale la sentenza è stata emessa vige il principio di reciprocità nel riconoscimento delle decisioni;
- la controversia non è soggetto alla giurisdizione esclusiva del giudice bosniaco;
- la sentenza non è contraria ad altra sentenza pronunciata o riconosciuta da un giudice bosniaco;
- non pende un processo davanti ad un giudice bosniaco per il medesimo oggetto e fra le stesse parti;
- non sono stati violati i diritti di difesa del convenuto e, in particolare, la sua contumacia non è conseguenza di irregolarità nella fase introduttiva del giudizio.

La parte interessata ha l'onere di proporre una domanda di riconoscimento alla Corte competente, allegando la sentenza straniera e un certificato dell'autorità competente che ne attesti il passaggio in giudicato ai sensi della legge del luogo in cui è stata emessa.

In data 06/03/1992 è entrata in vigore in Bosnia ed Erzegovina la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica soltanto al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa e a condizione che le controversie vertano in materia commerciale.

Azione revocatoria

Ai sensi della legge bosniaca, gli atti a titolo oneroso posti in essere dal debitore in pregiudizio alle ragioni dei creditori possono essere impugnati nel termine di 1 anno dal loro compimento. Gli atti compiuti a titolo gratuito (ad esempio, donazioni, remissioni di debito) possono essere impugnati dai creditori entro 3 anni dal momento in cui il debitore li ha posti in essere. L'azione revocatoria consente a chi la esperisce con successo di rendere inopponibili nei suoi confronti gli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore, privandoli di efficacia e consentendo in tal modo di agire in via esecutiva sugli stessi.

L'ordinamento bosniaco disciplina, inoltre, un'azione revocatoria fallimentare, che permette di impugnare gli atti posti in essere dal fallito. In particolare, sono soggetti a revocatoria fallimentare:

- gli atti che hanno arrecato un pregiudizio alle ragioni dei creditori, compiuti nei 2 anni precedenti all'apertura della procedura concorsuale;
- gli atti con i quali il fallito ha favorito uno dei creditori, compiuti nei 2 anni precedenti all'apertura della procedura concorsuale;
- gli atti a titolo gratuito o quelli in cui il rapporto tra prestazione e controprestazione è squilibrato in favore del terzo, se compiuti nei 5 anni precedenti all'apertura della procedura concorsuale;
- gli atti con i quali il fallito ha inteso arrecare un pregiudizio alle ragioni dei creditori, compiuti nei 5 anni precedenti all'apertura della procedura concorsuale o anche successivamente, previa dimostrazione della mala fede del terzo avente causa.

L'azione revocatoria fallimentare deve essere esperita dal curatore fallimentare nei confronti dei terzi aventi causa dal debitore entro 30 giorni dalla richiesta avanzata dai creditori. Qualora il curatore fallimentare non dia avvio al procedimento entro tale termine, gli atti del fallito possono essere impugnati direttamente dai creditori.

Riserva di proprietà

La legge bosniaca rende opponibile la clausola di riserva di proprietà ai creditori dell'acquirente soltanto se (i) pattuita nella forma di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata e (ii) stipulata prima del fallimento o del pignoramento del bene. Qualora l'acquirente fallisca prima di aver corrisposto il prezzo di compravendita del bene, il curatore fallimentare può decidere di adempiere all'obbligazione del pagamento del prezzo oppure di riconsegnare il bene venduto al venditore, in quanto proprietario del bene.

Brasile

Azione e prescrizione

In Brasile la prescrizione è un istituto di diritto sostanziale e la sua disciplina è contenuta nel Capitolo V, Titolo IV del *Código Civil* (Lei n° 10.406 del 10/01/2002). Ai sensi dell'art. 205 c.c., il termine ordinario di prescrizione è di 10 anni. Il credito derivante da un contratto si prescrive, tuttavia, in 5 anni. Sono previsti, inoltre, termini abbreviati di prescrizione per specifici diritti: ad esempio, nei contratti dei consumatori la garanzia dei vizi del bene venduto si prescrive in 30 giorni se il bene è consumabile e in 60 giorni negli altri casi. Ai sensi dell'art. 206, comma 3, c.c., il diritto al risarcimento per danni extracontrattuali si prescrive in 3 anni dall'illecito, così come il credito relativo a diritti di garanzia. La prescrizione si interrompe con l'introduzione di un giudizio o con un riconoscimento di debito da parte del debitore. Una diffida stragiudiziale ad adempiere può valere come strumento di interruzione della prescrizione laddove venga data prova certa della sua ricezione da parte del debitore.

Procedimenti cautelari

Le misure cautelari previste dall'ordinamento brasiliano possono essere concesse sia *ante causam* che in corso in causa. A tal fine, l'art. 273 del Codice di procedura civile brasiliano prevede che colui che invoca la tutela dimostri l'esistenza de:

- il *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio;
- il *periculum in mora*, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio irreparabile (o quasi irreparabile); e
- l'abuso dei diritti di difesa o il manifesto intento del debitore di ritardare lo svolgimento del processo.

La relativa domanda può essere proposta al giudice competente per la causa di merito anche con l'atto di citazione. Laddove concessa, la misura cautelare può essere revocata o modificata con una decisione motivata in qualunque momento del processo, fino all'emissione della sentenza definitiva.

In caso di particolare urgenza, le misure cautelari possono essere disposte anche *ante causam*. Ai sensi degli articoli 806 e 808 c.p.c., la misura cautelare perde efficacia in difetto di esecuzione entro 30 giorni dalla sua emissione oppure in caso di estinzione del processo di merito.

Inoltre, l'ordinamento brasiliano prevede ulteriori misure urgenti, mutuata dagli ordinamenti di *common law*; quali gli ordini di *mandamus*, individuali o collettivi, e gli *habeas corpus*.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

L'art. 275 c.p.c. disciplina una procedura sommaria per cause di modesta entità (ossia di valore inferiore a 60 volte il salario minimo mensile, che, attualmente, è pari a circa BRL 670). Tale procedimento differisce dalla procedura ordinaria per il fatto che le parti hanno l'onere di indicare specificatamente tutti i mezzi di prova di cui intendono avvalersi con l'atto introduttivo. Inoltre, entro 30 giorni dall'inizio del processo, le parti devono esperire un tentativo di conciliazione durante un'udienza preliminare.

È previsto, inoltre, un procedimento speciale che consente il recupero di crediti in tempi abbreviati rispetto alla procedura ordinaria. La legge 9.079 del 1995 ha, infatti, introdotto nel Codice di

procedura civile brasiliano l'*Ação Monitória*, un procedimento monitorio direttamente ispirato a quello italiano, sia pur con rilevanti differenze. Ai sensi dell'art. 1102-bis c.p.c., con tale provvedimento è possibile ottenere il pagamento di una somma di denaro, la consegna di beni fungibili o di un bene mobile determinato, presentando al giudice prove documentali a fondamento della propria pretesa, quali, ad esempio, un ordine di acquisto o una fattura di vendita. Il giudice valuta l'autenticità del documento e il suo contenuto per decidere se emettere l'ingiunzione. Il debitore è tenuto ad opporsi o ad adempiere nei 15 giorni successivi alla notifica del provvedimento. In difetto di opposizione nei termini, l'ingiunzione diviene esecutiva; in caso di opposizione tempestiva, l'ingiunzione viene sospesa e il giudizio prosegue secondo le norme del procedimento ordinario (art. 1102-C, § 2 c.p.c.). In caso di rigetto dell'opposizione, il procedimento si converte in un giudizio esecutivo.

Procedimenti ordinari

Il Brasile è uno Stato federale, nel quale il potere giudiziario è suddiviso in Corti federali e in Corti statali. Le controversie in materia civile e commerciale di cui non sono parte enti o organismi federali sono di competenza delle Corti statali, suddivise tra Corti di primo grado e Corti di Appello. La procedura civile è disciplinata in maniera uniforme in tutto il territorio federale dal *Código de Processo Civil*.

Il processo ordinario si introduce con il deposito di un atto di citazione presso la cancelleria della Corte competente. L'atto di citazione deve contenere, tra l'altro, l'indicazione del *petitum*, della *causa petendi* e dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi; a seguito della notificazione dell'atto citazione, l'attore non può proporre domande nuove (art. 294 c.p.c.). L'art. 835 c.p.c., impone all'attore che sia cittadino straniero e privo di beni immobili in Brasile di prestare una cauzione pari al 20% del valore della causa. Il convenuto dispone di 15 giorni dalla notificazione dell'atto di citazione per depositare la propria comparsa di risposta, con la quale deve esporre tutte le sue difese, prendendo posizione sui fatti e sugli elementi di diritto della causa e proponendo eventuali domande riconvenzionali (art. 300 c.p.c.). Il giudice può fissare un'udienza preliminare, durante la quale ha luogo un tentativo di conciliazione. In caso di mancato accordo tra le parti, si svolge l'istruttoria, all'esito della quale il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissa un'udienza (che può essere omessa, tra l'altro, in caso di contumacia del convenuto). La sentenza è pronunciata durante tale udienza o nei 10 giorni successivi. La durata del procedimento di primo grado può variare, in funzione della complessità e dalle prove da assumere, da 1 a 5 anni.

La sentenza di primo grado può essere impugnata innanzi alla Corte d'Appello, laddove il gravame venga dichiarato ammissibile. Il giudizio di secondo grado riesamina la vicenda in fatto e in diritto. La pronuncia è adottata da un collegio di giudici, tra i quali è compreso un relatore che istruisce la causa e può adottare alcuni provvedimenti provvisori. La durata del giudizio d'appello varia sensibilmente tra gli Stati della Federazione. La Corte più celere è quella di Rio de Janeiro, che, mediamente, decide sull'impugnazione nell'arco di un anno; di fronte alla Corte d'Appello di San Paolo, invece la durata di un giudizio di impugnazione può durare fino a 8 anni. Le sentenze di secondo grado possono essere impugunate innanzi al *Superior Tribunal de Justiça* competente (5 in tutto il Paese) per questioni relative all'applicazione della legge federale.

Ripartizione dell'onere della prova

Ai sensi dell'art. 333 c.p.c., chi fa valere un diritto in giudizio deve provarne il fondamento mediante i mezzi di prova ammessi dalla legge. Dunque, è onere del creditore dimostrare i fatti costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore provarne i fatti estintivi, impeditivi o modificativi. In alcuni casi specificatamente previsti dalla legge (ad esempio, nei contratti dei consumatori), l'onere della prova può essere invertito in ragione delle possibilità, tecniche e/o

finanziarie di cui dispone una parte per poter fornire la prova di un determinato fatto. Non è necessario dimostrare fatti noti o non contestati. I mezzi di prova espressamente previsti nel Codice di procedura civile brasiliano sono: l'esame delle parti (e la confessione che ne può conseguire), le prove documentali e le testimonianze. Inoltre, il giudice può nominare un consulente con il compito di redigere una perizia nelle forme di un'ispezione, di un esame o di una valutazione. Ciascuna parte può chiedere l'escussione di testimoni, nel numero massimo di 10, che vengono interrogati dal giudice sulla base di domande predisposte dalle parti. Per poter essere validi ed esecutivi in Brasile, i documenti e gli atti conclusi all'estero devono essere sottoscritti di fronte ad un notaio e legalizzati presso un consolato brasiliano. Se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati, inoltre, da una traduzione sottoscritta da un interprete ufficiale e registrati presso l'ufficio competente. L'istituto della *disclosure* non è previsto dalla procedura brasiliana; il giudice, su domanda di parte, può comunque ordinare alla controparte o ad un terzo di esibire i documenti di cui sia in possesso e che siano comuni ad entrambe le parti (art. 360 c.p.c.). La parte, qualora non sussista una giusta causa per rifiutare, deve ottemperare all'ordine del giudice entro i 5 giorni successivi. Il giudice può desumere elementi di prova contro la parte che si rifiuta di dare seguito alla richiesta.

Spese processuali

La parte che intende promuovere un procedimento giudiziale o impugnare una sentenza ha l'onere di anticipare le spese del procedimento. Il relativo importo è stabilito dal giudice in funzione del valore della causa (in genere, la spesa è compresa tra l'1 e il 5% del valore della causa). Con la sentenza finale, le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente. Inoltre, il giudice assegna alla parte vittoriosa un'ulteriore somma, pari al 20% del valore della causa, a titolo di indennizzo per gli onorari degli avvocati. Nella prassi, i patti di quota lite sono molto frequenti.

Esecutorietà della sentenza

La sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva.

Sospensione della provvisoria esecuzione

Ai sensi dell'art. 520 c.p.c., l'appello sospende l'esecutorietà della sentenza di primo grado, salvo che il giudice di appello, su domanda di parte, non disponga altrimenti.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

Il debitore ha 15 giorni per ottemperare spontaneamente ad una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro. In difetto di ciò, il creditore può dare avvio al procedimento esecutivo, consegnando alla Corte competente una copia autentica della sentenza. Qualora l'esecuzione interessi soggetti terzi, la Corte comunica loro l'ordine di adempiere alla sentenza. Gli atti esecutivi variano in ragione dell'oggetto della decisione.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti stranieri

Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere sono disciplinati dalla Costituzione del Brasile (emendamento n. 45 del 2005) e dalla Risoluzione n. 9 del 2005 del *Superior Tribunal de Justiça*, salve specifiche disposizioni stabilite dalle Convenzioni internazionali. Il Brasile è parte di alcuni accordi in materia di mutuo riconoscimento delle sentenze, in particolare con la Spagna, l'Italia, la Francia e i Paesi dell'America latina. Al di fuori di tali ipotesi, il riconoscimento di una sentenza straniera in Brasile è soggetto ad un giudizio di delibazione, con il quale si verifica che:

- la decisione non sia contraria alla sovranità nazionale, al buon costume e all'ordine

- pubblico brasiliani;
- il giudice che ha emesso la decisione fosse competente sulla controversia;
- non siano stati violati i diritti di difesa delle parti, in particolare il diritto del convenuto contumace ad essere informato del processo;
- la decisione sia definitiva e non impugnabile secondo le norme dell'ordinamento in cui è stata emessa.

Per ottenere il riconoscimento della sentenza straniera, la parte interessata ha l'onere di proporre la relativa domanda al *Superior Tribunal de Justiça* di Brasilia, producendo la sentenza certificata dal consolato brasiliano del Paese in cui è stata emessa e una traduzione autentica della decisione in portoghese. Una volta riconosciuta, è possibile procedere alla sua esecuzione ad opera della Corte federale competente (di norma, la Corte del luogo in cui il convenuto è residente).

Il Brasile ha ratificato in data 07/06/2002 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, che è entrata in vigore nel suo territorio a far data dal 05/09/2002.

Azione revocatoria

In Brasile sono previste due azioni revocatorie. La revocatoria ordinaria è disciplinata dagli artt. 158-165 c.c. Ai fini del suo accoglimento, il creditore deve dimostrare, tra l'altro:

- in caso di atti a titolo gratuito, che il debitore fosse insolvente al momento della conclusione del negozio o lo sia divenuto in ragione della conclusione dell'atto;
- in caso di atti a titolo oneroso, che il terzo conoscesse o avrebbe dovuto conoscere l'insolvenza del debitore o, comunque, che l'insolvenza di quest'ultimo fosse generalmente nota;
- sia pendente un procedimento monitorio o un'esecuzione nei confronti del debitore che possa causare l'insolvenza del debitore.

L'azione si prescrive nel termine di 4 anni dal momento in cui l'atto è stato compiuto.

La revocatoria fallimentare, disciplinata dalla legge brasiliana n. 11.101 del 2005, permette di rendere privi di effetto nei confronti della massa dei creditori gli atti compiuti dal debitore in loro pregiudizio nei 3 anni precedenti la dichiarazione di fallimento. Ai sensi dell'art. 130 l. fall., a tal fine è necessario dimostrare la *participatio fraudis* del terzo. In difetto di ciò, possono essere revocati soltanto:

- i pagamenti di debiti non scaduti;
- i pagamenti di debiti con mezzi diversi da quelli originariamente concordati; e
- la costituzione di diritti di garanzia per debiti preesistenti non garantiti.

L'azione revocatoria fallimentare si prescrive nel termine di 1 anno dalla data di pubblicazione dei verbali di liquidazione della società.

Riserva di proprietà

L'istituto della riserva di proprietà (*reserva de domínio*) è disciplinato dagli artt. 521-528 c.c. Ai sensi dell'art. 522 c.c., la relativa clausola deve essere pattuita per iscritto e, per essere opponibile nei confronti dei terzi, deve essere trascritta nel relativo registro (in caso di immobili, ad esempio, deve essere trascritta nel registro del luogo in cui i beni sono situati). In caso d'insolvenza, dopo la costituzione in mora dell'acquirente mediante protesto o domanda giudiziale, il venditore può riottenere la cosa venduta (art. 525 c.c.).

Bulgaria

Azione e prescrizione

Il periodo ordinario di prescrizione di un credito in materia civile e commerciale è di 5 anni. È previsto un termine di 3 anni per i crediti da lavoro, l'azione di risarcimento per danni extracontrattuali, il pagamento di canoni, gli interessi e tutto ciò che deve essere corrisposto periodicamente. Inoltre, in materia commerciale sono previsti diversi termini brevi, tra cui, ad esempio, il termine di 1 anno per i diritti derivanti dal contratto di spedizione e trasporto. La prescrizione si interrompe con un riconoscimento di debito, l'introduzione di un giudizio, la proposizione di un'eccezione, la proposizione di una domanda di conciliazione o con l'avvio del procedimento esecutivo. Si noti in ogni caso che la prescrizione non viene interrotta qualora l'azione promossa, l'eccezione sollevata o la procedura conciliativa siano esperite senza successo.

Procedimenti cautelari

Il Codice di procedura civile bulgaro prevede la possibilità di dare avvio a procedure di tipo cautelare volte a tutelare il creditore, in particolare permettendogli di sequestrare i beni del debitore. Le misure cautelari possono essere concesse in corso di causa o, come spesso avviene nella pratica, *ante causam*. Se il creditore ottiene una misura cautelare *ante causam*, ha l'onere di dare avvio ad una procedura ordinaria entro il termine stabilito dal giudice, che non può essere superiore a 30 giorni, a pena di decadenza della misura. In ogni caso, le misure cautelari devono essere richieste al giudice competente mediante un ricorso che contenga, a pena di nullità, l'indicazione del tipo di misura richiesta e del valore della causa. Ai sensi dell'art. 391 c.p.c. i presupposti per ottenere una misura cautelare sono:

- il *fumus boni iuris*, ossia l'accertamento sommario della sussistenza del diritto vantato;
- il *periculum in mora*, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore; e
- la presentazione di prove documentali del credito vantato.

Il creditore può ottenere la concessione di queste misure *inaudita altera parte*; in questo caso il debitore viene a conoscenza della misura soltanto dopo che essa è divenuta esecutiva. Tuttavia, se la misura è richiesta in corso di causa, la relativa istanza è allegata al fascicolo e il debitore può, dunque, venirne a conoscenza. La concessione della misura cautelare può anche essere sottoposta ad una cauzione per il pregiudizio che la misura cautelare potrebbe provocare al debitore qualora la domanda di merito venga rigettata. L'importo della cauzione in genere corrisponde al 10% del valore della causa. I tipi di misure ottenibili non sono stabiliti dal legislatore, ma possono consistere, ad esempio, in: sequestri di beni mobili ed immobili, sequestri di conti correnti bancari, quote di società o cambiali del debitore, sospensione dei procedimenti di esecuzione, ecc. Ai sensi dell'art. 396 c.p.c., è possibile impugnare la decisione che concede una misura cautelare entro 7 giorni dalla concessione.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

L'ordinamento bulgaro prevede un procedimento sommario per il recupero dei crediti pecuniari, adottato sul modello del Regolamento CE n. 1896/2006. Per ottenere un decreto ingiuntivo, il creditore ha l'onere di rivolgersi al giudice competente (generalmente la Corte regionale di prima istanza del luogo in cui risiede il debitore), presentando un modulo standard elaborato dal Ministero della Giustizia e depositando contestualmente i mezzi di prova a fondamento del credito vantato. Non è necessario allegare prove scritte; tuttavia, se il creditore ha un credito fondato sui

documenti specificatamente elencati all'art. 417 c.p.c. (tra cui un atto pubblico, una cambiale, un assegno, ecc.) può ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Questa procedura può essere esperita soltanto nei confronti di un debitore che abbia domicilio o residenza in Bulgaria ed è soggetta ad una tassa pari al 2% del valore della causa. Se il debitore non si oppone all'ingiunzione di pagamento entro 2 settimane, il decreto diviene esecutivo e il creditore può dare avvio all'esecuzione sui beni del debitore. Qualora, invece, il debitore impugni il decreto ingiuntivo, il creditore ha l'onere, a pena di decadenza del decreto, di dare avvio ad una procedura ordinaria; l'instaurazione di questo giudizio, tuttavia, non sospende l'esecutività del decreto.

Procedimenti ordinari

La procedura ordinaria ha avvio con un atto di citazione notificato al convenuto a cura della cancelleria della Corte. Il giudice competente è la Corte distrettuale di prima istanza in composizione monocratica. A seguito alla notificazione della citazione, il convenuto ha l'onere di depositare una comparsa di risposta nella quale può esporre tutte le sue difese e proporre un'eventuale domanda riconvenzionale. Ha poi luogo un ulteriore scambio di memorie al termine del quale il giudice decide sulle questioni preliminari e sull'ammissione delle prove e fissa la prima udienza. Nel corso di tale udienza, il giudice esperisce un tentativo di conciliazione e procede all'assunzione delle prove. La sentenza di primo grado può essere impugnata innanzi alla Corte distrettuale di secondo grado, che procede ad una valutazione in fatto e in diritto. Una causa, esaminata in primo e secondo grado, dura in media 2 anni. Vi è, infine, un terzo grado di giudizio di mera legittimità innanzi alla Suprema Corte di Cassazione. In seguito alla riforma del Codice di procedura civile del 2008, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nel caso in cui sussistano determinati presupposti:

- il principio di diritto enunciato nella sentenza di secondo grado è in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Cassazione stessa; o
- la questione di diritto a fondamento della controversia è oggetto di decisioni contrastanti da parte di diverse Corti di Appello; o
- la questione di diritto è fondamentale per l'applicazione della legge e la sua evoluzione.

Sono stabiliti, inoltre, alcuni limiti di valore (di circa € 2.500 per le cause civili e di circa € 5.000 per le cause commerciali) all'impugnabilità delle sentenze di secondo grado innanzi alla Corte di Cassazione.

Ripartizione dell'onere della prova

Ai sensi del Codice di procedura civile bulgaro, è onere di ciascuna parte dimostrare i fatti a fondamento della propria domanda, mentre spetta al debitore provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa altrui. Nel corso del procedimento, ogni parte deve mettere a disposizione della controparte una copia dei documenti e delle prove rilevanti per il giudizio. Il diritto bulgaro non prevede l'istituto della *disclosure*; il giudice può, tuttavia, ordinare, d'ufficio o su istanza di parte, l'esibizione dei documenti rilevanti per la causa.

Spese processuali

Ai sensi della legge bulgara, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente. La parte vittoriosa può ripetere le spese sostenute a condizione di aver sollevato un'istanza *ad hoc* e aver dimostrato l'effettivo pagamento delle competenze agli avvocati. Quanto all'importo delle competenze, un'ordinanza del Consiglio dell'ordine degli avvocati fissa l'importo minimo per l'assistenza legale. La giurisprudenza costante tende a basare il calcolo delle spese legali liquidate su quest'importo, calcolando le competenze degli avvocati in un importo pari al triplo della tariffa minima.

Generalmente, la determinazione dell'onorario dell'avvocato è rimessa all'autonomia contrattuale; dunque, il patto di quota lite è consentito dalla legge bulgara. Esiste, tuttavia, una tariffa minima delle competenze degli avvocati, che non può essere derogata per non essere sanzionata dalla legge come forma di concorrenza sleale.

Esecutorietà della sentenza

Generalmente, la sentenza di primo grado diviene esecutiva soltanto nel momento in cui passa in giudicato, ossia se non è impugnata nei termini prescritti dalla legge bulgara. Tuttavia, in alcuni casi specifici, il giudice può dichiarare la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, in particolare:

- automaticamente, in materia di crediti da lavoro e alimenti;
- su domanda di parte, qualora la decisione del giudice accerti un credito basato su atti pubblici o su un riconoscimento del debito di controparte;
- su domanda di parte, dimostrando che il ritardo nell'esecuzione della sentenza può comportare un danno materiale e irreparabile alla parte vittoriosa o che l'esecuzione stessa, se differita, può divenire impossibile o considerevolmente difficile.

In questi casi, la Corte può ordinare alla parte interessata di prestare idonea garanzia. La provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado è inammissibile, nonostante la prestazione della garanzia suddetta da parte del richiedente, se l'esecuzione provoca alla controparte danni irreparabili o non quantificabili (salvo in materia di crediti da lavoro e alimenti). Inoltre, non è possibile ottenere la provvisoria esecutività di sentenze pronunciate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici. La sentenza di secondo grado, invece, è immediatamente esecutiva.

Sospensione della provvisoria esecuzione

Nei casi in cui è stata concessa la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, l'appello impedisce l'esecuzione. L'impugnazione della sentenza di secondo grado innanzi alla Corte di Cassazione non ne sospende l'esecuzione, salvo che colui che ha promosso il ricorso per cassazione depositi in garanzia – su un conto corrente bancario – una somma pari alla somma portata dalla sentenza.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

Per dare avvio all'esecuzione, ai sensi dell'art. 405 c.p.c., la parte interessata deve avanzare all'ufficiale giudiziario una richiesta scritta, allegando il titolo esecutivo che intende far valere. La Corte emette, dunque, un provvedimento di esecuzione, nel quale generalmente vengono indicati gli atti esecutivi e il nominativo dell'ufficiale giudiziario competente. Una copia di tale provvedimento deve essere notificata al debitore. L'ufficiale giudiziario ordina al debitore di adempiere spontaneamente alla decisione entro 2 settimane dalla notifica. In caso di mancata ottemperanza, è possibile ricorrere all'ufficiale giudiziario per dare avvio ad un'attività di pignoramento sui beni mobili ed immobili del debitore.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere sono disciplinati dal Regolamento CE n. 44/2001. La competenza è della Corte regionale del luogo in cui il convenuto ha la residenza o domicilio, se in Bulgaria, altrimenti è competente la Corte della città di Sofia. La Bulgaria, inoltre, è parte contraente di numerose Convenzioni internazionali in materia di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri. Al di fuori delle predette ipotesi, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato sono sottoposti ad un giudizio di *exequatur*

regolato dal Codice di diritto internazionale privato bulgaro. Per eseguire in Bulgaria una sentenza straniera, la parte interessata ha l'onere di richiederne il riconoscimento alla Corte della città di Sofia. La valutazione del giudice, che avviene senza revisione del merito della sentenza, consiste in particolare nella verifica dei seguenti presupposti:

- il giudice che ha emesso la decisione aveva giurisdizione;
- la decisione è stata pronunciata nel rispetto del diritto di difesa delle parti secondo i principi del diritto bulgaro;
- la decisione non ha il medesimo oggetto e non è stata pronunciata fra le stesse parti fra cui pende o è stata pronunciata un'altra decisione;
- la decisione non è contraria all'ordine pubblico bulgaro.

La Bulgaria ha ratificato in data 10/10/1961 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica in Bulgaria soltanto al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa o con i quali vige il principio di reciprocità nel riconoscimento delle decisioni.

Azione revocatoria

La legge bulgara prevede un'azione revocatoria ordinaria che permette al creditore di agire contro gli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore. L'azione revocatoria ha come conseguenza la possibilità per chi la esperisce con successo, e solo a suo favore, di rendere privi di efficacia nei suoi confronti gli atti compiuti dal debitore.

In Bulgaria esiste, inoltre, un'azione revocatoria fallimentare, la quale prevede due casi di invalidità degli atti di disposizione compiuti dal debitore insolvente, disciplinati rispettivamente agli artt. 646 e 647 della legge sul commercio bulgara. Ai sensi dell'articolo 646, devono essere considerati nulli i seguenti atti giuridici posti in essere dopo l'avvio della procedura concorsuale da parte della Corte:

- atti estintivi di debiti scaduti prima della data di inizio della procedura concorsuale;
- atti dispositivi di beni del debitore;
- atti costitutivi di diritti di garanzia sui beni del debitore.

Sono, altresì, nulli, se compiuti dopo la data in cui il giudice ha stabilito che il debitore si trovava in stato di insolvenza: (a) il pagamento di debiti, (b) gli atti di disposizione a titolo gratuito o nei quali vi sia un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione, (c) la costituzione di diritti di garanzia sui beni del debitore.

Inoltre, ai sensi dell'art. 647 della legge sul commercio bulgara, nel corso della procedura concorsuale possono essere dichiarati privi di effetto nei confronti della massa dei creditori i seguenti atti posti in essere dal debitore:

- atti a titolo gratuito a favore dei discendenti e dei collaterali fino al sesto grado compiuti nei 3 anni precedenti la procedura concorsuale;
- atti a titolo gratuito a favore di terzi compiuti nei 2 anni precedenti al procedimento di insolvenza;
- atti a titolo oneroso in cui vi sia stato un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione compiuti nei 2 anni precedenti al procedimento di insolvenza;
- dazioni in pagamento compiute nei 3 mesi precedenti al procedimento di insolvenza pregiudizievoli degli interessi dei creditori;
- costituzione di diritti di garanzia su debiti non garantiti prima del procedimento di insolvenza;

- atti dispositivi compiuti da una società nei due anni precedenti al procedimento di insolvenza a favore dei suoi azionisti, dei membri del consiglio di amministrazione o degli amministratori delegati.

Riserva di proprietà

Il diritto bulgaro prevede l'istituto della riserva di proprietà, consentendo alle parti di stabilire, in un contratto di compravendita, che il trasferimento della proprietà di un bene avvenga al momento del pagamento integrale del prezzo. Per essere valida ed efficace nei confronti dei terzi, la clausola deve avere data certa (ciò che avviene solo nel caso in cui il documento sia autenticato o riprodotto in un atto pubblico, in caso di morte o sopravvenuta impossibilità fisica delle parti o nel caso in cui si verifichi un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'antiorità della formazione del documento). Inoltre, se le parti della compravendita sono persone giuridiche, la clausola deve essere pattuita per iscritto.

Canada

Azione e prescrizione

Ogni Provincia e territorio del Canada stabilisce autonomamente i termini di prescrizione per l'esercizio dei diritti, che, generalmente, variano da 2 ai 6 anni. Nella Provincia dell'Ontario, ad esempio, il *Limitation Act* del 2002 prevede che il periodo ordinario di prescrizione è di 2 anni a far data dal giorno in cui la parte ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza della possibilità di azionare la propria pretesa. Le parti possono contrattualmente stabilire un termine di prescrizione superiore a quello legale o disporre la sospensione. L'interruzione si verifica con un riconoscimento di debito compiuto per iscritto dal debitore o con un pagamento parziale del debito, nonché con l'introduzione di un giudizio. Nella Provincia del Québec, anche una lettera di diffida del creditore è sufficiente ad interrompere la prescrizione.

Procedimenti cautelari

Le legislazioni delle Province e dei territori del Canada contemplano procedure cautelari di varia natura. In Ontario, ad esempio, ai sensi dell'art. 37.17 delle *Rules of Civil Procedure*, è possibile ottenere misure cautelari dimostrando il presupposto dell'urgenza. I provvedimenti, di regola, possono essere concessi anche *ante causam*, ma in questo caso è onere dell'attore instaurare un successivo procedimento ordinario. Le misure cautelari che possono essere concesse comprendono: sequestri giudiziari, sequestri conservativi¹, *Anton Piller orders* (ossia provvedimenti d'istruzione preventiva) e *Mareva injunctions* (ossia provvedimenti mediante il quale è possibile ottenere il sequestro di tutti i beni posseduti dal debitore su scala mondiale). Nel concedere queste misure, il giudice può imporre al creditore di prestare un'adeguata garanzia, in particolare nel caso in cui la misura sia emessa *inaudita altera parte*.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

L'ordinamento canadese non disciplina procedimenti di natura puramente monitoria. L'unico istituto che – pur non essendo assimilabile alla procedura per ingiunzione degli ordinamenti di *civil law* – consente di ottenere rapidamente una pronuncia di merito, senza la necessità di giungere al *trial*, è il c.d. *summary judgment*, previsto dalla legislazione di tutte le Province canadesi, ad eccezione del Québec. Per ottenere tale provvedimento, il creditore deve depositare un ricorso (*motion for summary judgment*), unitamente ad un *affidavit*, presso la Corte competente e notificarlo al convenuto. Il debitore può depositare una comparsa di costituzione con la quale esporre le proprie difese e, in particolare, dimostrare la necessità del *trial* per dirimere la controversia. In alcune Province, quali l'Ontario e la British Columbia, durante questo procedimento sommario il giudice può assumere prove, valutare la credibilità dei testimoni e risolvere questioni di fatto. Se il giudice, sulla base delle allegazioni delle parti, ritiene che i fatti posti a fondamento del diritto vantato non siano sostanzialmente controversi e che la questione possa essere risolta in base alla legge, pronuncia il *summary judgment* in favore del creditore. In Ontario, inoltre, è per prassi consentito emettere un *summary judgment* anche qualora il giudice ritenga che la prove siano dirimenti, salvo che non ritenga necessario dare corso al *trial* per ragioni di giustizia (cfr. *Combined Air Mechanical Services v. Flesch*, 2011 ONCA 764).

¹ I sequestri conservativi sono previsti dalle norme di tutte le Province canadesi, ad eccezione del Québec.

Procedimenti ordinari

Le regole procedurali adottate dalle Corti canadesi, pur essendo disciplinate da fonti normative provinciali, sono piuttosto omogenee. Generalmente, la procedura ordinaria inizia con un atto di citazione notificato al convenuto. Qualora non vi sia il tempo sufficiente per redigere un atto di citazione completo, l'attore può depositare un avviso di citazione (*notice of action*), ossia un atto più breve, che dovrà poi essere integrato dall'atto di citazione vero e proprio. Dopo aver introdotto il giudizio, l'attore ha la facoltà di modificare le proprie domande ed allegazioni fino al momento della costituzione del convenuto o, come nel caso della disciplina vigente in Ontario, entro 10 giorni successivi; per poter apportare modifiche ulteriori, è necessaria l'autorizzazione del giudice. Il convenuto ha l'onere di depositare una comparsa di risposta, con la quale può prendere posizione sui fatti dedotti dall'attore, esporre le proprie difese e proporre eventuali domande riconvenzionali. Il termine per il deposito della comparsa di risposta varia da Provincia in Provincia: in Ontario è di 20 giorni dalla notifica dell'atto di citazione, salvo che il convenuto non risieda al di fuori del Canada o degli Stati Uniti, nel qual caso il termine è di 40 giorni (*Ontario rule* 18.01). Il convenuto può anche limitarsi a comunicare la propria volontà di resistere alle domande dell'attore (*notice of intent to defend*), riservandosi di esporre le sue difese successivamente.

La sentenza di primo grado può essere impugnata innanzi alle Corti di grado superiore, conformemente alle norme in vigore in ciascuna Provincia. I termini per l'appello, generalmente, variano in funzione della natura dell'impugnazione e della Corte che ha emesso la sentenza. In alcune Province, l'impugnazione è subordinata ad un'autorizzazione (*leave*) della Corte competente, mentre in altre la parte interessata ha il diritto di impugnare la sentenza senza che vi sia un vaglio preventivo da parte del giudice. Le decisioni delle Corti di Appello possono essere a loro volta impugunate, su autorizzazione del giudice, innanzi alla Corte Suprema del Canada. Questo terzo grado di giudizio è ammesso, generalmente, per controversie relative a questioni di interesse generale o per quelle che, per motivi di diritto, meritino un riesame da parte della Corte Suprema.

Ripartizione dell'onere della prova

Ciascuna Provincia o territorio ha adottato un *Evidence Act*, che disciplina le modalità di acquisizione della prova nel processo civile. Generalmente, sono ammesse le prove rilevanti ai fini di causa e la cui efficacia probatoria sia maggiore del pregiudizio che la loro ammissione in giudizio potrebbe causare. Le perizie di parte sono ammesse soltanto: se (i) redatte da un esperto qualificato; (ii) rilevanti e necessarie; e (iii) ammissibili (cfr. *R. v. Mohan*, [1994] 2 S.C.R.9). Le legislazioni delle Province possono, inoltre, stabilire termini per la produzione di perizie scritte (ad esempio, in Ontario devono essere depositate entro 90 giorni dalla prima udienza) e limitazioni nelle modalità di svolgimento della consulenza. L'ordinamento canadese contempla l'istituto della *disclosure*. Ogni parte deve fornire alle altre parti una dichiarazione giurata che elenchi tutte le informazioni rilevanti a tal fine.

Spese processuali

Le spese processuali sono generalmente poste a carico della parte soccombente; il giudice, tuttavia, in considerazione delle circostanze del caso o del comportamento tenuto dalle parti durante il giudizio, può disporre diversamente. La parte vittoriosa, di regola, ottiene soltanto un rimborso parziale delle spese effettivamente sostenute (c.d. "*party-to-party*"), salvo che la parte soccombente abbia agito in mala fede, nel qual caso l'entità dell'importo liquidato è maggiore ("*substantial indemnity*"). La Corte può imporre all'attore di prestare un'idonea garanzia per le spese processuali, in particolare nei casi in cui risieda al di fuori della Provincia o sia incapiente.

Il patto di quota lite è ammesso dalla legge canadese, ancorché limitatamente ad alcune materie: non è consentito, tra l'altro, nel diritto penale e nel diritto di famiglia.

Esecutorietà della sentenza

La sentenza di primo grado è, di regola, immediatamente esecutiva. La disciplina, al riguardo, è prevista dalle leggi delle Province del Canada.

Sospensione della provvisoria esecuzione

L'appello sospende automaticamente l'esecuzione delle sentenze aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, salvo eccezioni. Viceversa, per ottenere la sospensione dell'esecuzione di sentenze di condanna aventi ad oggetto l'adempimento a un obbligo di fare o non fare, è necessario chiedere un apposito provvedimento del giudice competente.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

Qualora la parte soccombente non ottemperi spontaneamente alla sentenza, è possibile ottenerne l'esecuzione in via coattiva. Il creditore, anzitutto, è tenuto a individuare i beni del debitore da sottoporre ad esecuzione (*judgment debtor examination*) e ottenere un apposito provvedimento, denominato *writ of execution*, di cui sono previste diverse tipologie: le più comuni per l'esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro sono il *writ of seizure and sale* e il *writ of possession*. Qualora la Corte emetta un *writ of seizure and sale*, il creditore può rivolgersi all'ufficiale giudiziario del luogo in cui il debitore risiede o in cui sono situati i suoi beni, affinché proceda al pignoramento dei beni mobili del debitore e alla loro vendita all'incanto. Ai sensi della legislazione dell'Ontario, tale provvedimento conserva la sua efficacia per 6 anni, rinnovabili su istanza del creditore. Il *writ of possession*, invece, permette di pignorare i beni immobili del debitore entro 1 anno dalla sua concessione. Inoltre, le *Ontario Rules of Civil Procedure* consentono di effettuare un pignoramento presso terzi a seguito dell'emissione di un *garnishment order*. Deroghe alla suddetta disciplina sono previste dalle leggi dell'Alberta (*Civil Enforcement Act*) e della British Columbia (*Court Order Enforcement Act*).

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Il Canada è parte di 2 Convenzioni bilaterali sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere. Nel 1984, infatti, ha sottoscritto un accordo con il Regno Unito sul reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere e, nel 1996, una Convenzione con la Francia, non ancora completamente applicata.

In assenza di accordi internazionali, il riconoscimento di una sentenza straniera in Canada è subordinato ad un giudizio di delibazione, secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza delle Corti. In particolare, alla luce dei principi affermati nella sentenza *Beals v. Saldanha* (2003, 3 S.C.R. 416), per riconoscere in Canada una decisione emessa da un'autorità straniera è necessario che:

- la Corte che l'ha emessa avesse giurisdizione, ossia una "connessione reale e sostanziale" con l'oggetto del contendere;
- siano stati rispettati i principi del giusto processo;
- la sentenza non sia stata ottenuta con dolo; e che
- l'esecuzione della sentenza non violi l'ordine pubblico canadese.

La legislazione di ciascuna Provincia e territorio stabilisce la disciplina per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze emesse in un'altra Provincia o territorio.

Il Canada ha ratificato in data 12/05/1986 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica in Canada soltanto al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali relative alle controversie che, ai sensi della legge canadese, vertono in materia commerciale. Nessuna limitazione è prevista per la Provincia del Québec.

Azione revocatoria

Ogni legislazione provinciale o territoriale prevede un particolare tipo di azione revocatoria ordinaria, che (i) permette di reintegrare il bene nel patrimonio del debitore e (ii) attribuisce a tutti i creditori (non soltanto a colui che ha promosso l'azione) il diritto di avviare azioni esecutive nei confronti del terzo avente causa. A tale azione, di regola, sono soggetti gli atti compiuti dal debitore con l'intento di ostacolare, occultare o ritardare il pagamento di un credito (*fraudulent conveyances*). L'accoglimento della domanda revocatoria presuppone che il creditore dimostri:

- il trasferimento della proprietà di un bene mobile o immobile del debitore;
- la gratuità dell'atto o il significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione; e
- il dolo del debitore.

Al fine di accertare il dolo del debitore, la Corte è tenuta a verificare, in particolare, se:

- il debitore e il terzo avente causa siano affini o comunque condividano interessi comuni;
- la controprestazione sia palesemente inadeguata;
- la donazione sia priva di causa;
- il trasferimento sia avvenuto eccessivamente brevi rispetto alla prassi commerciale;
- il debitore, benché formalmente non più titolare del bene, disponga di fatto della cosa;
- una causa fosse pendente nei confronti del debitore prima del trasferimento del bene;
- il contratto contenga un patto di retrovendita o un accordo analogo; o
- il contratto contenga affermazioni false.

Nella maggior parte delle Province, inoltre, alcune leggi speciali prevedono un'ulteriore azione revocatoria, più simile a quella disciplinata negli ordinamenti di *civil law*, che consente al creditore che la esperisce di ottenere, esclusivamente in proprio favore, la declaratoria di inefficacia dell'atto pregiudizievole (*fraudulent preferences*). Qualora l'atto sia impugnato entro 60 giorni dal momento in cui è stato posto in essere, l'intento fraudolento è presunto. Tale azione permette, in caso di accoglimento della domanda, di promuovere azioni esecutive sul bene trasferito al terzo. Nell'ordinamento della Provincia del Québec, l'azione revocatoria ordinaria è disciplinata dall'art. 1631 c.c., con caratteristiche analoghe a quanto previsto negli altri ordinamenti di *civil law*.

Inoltre, il *Bankruptcy and Insolvency Act* disciplina a livello federale un'azione revocatoria fallimentare volta a tutelare i creditori del fallito. Tra gli atti posti in essere dal debitore fallito che il curatore fallimentare può impugnare sono compresi:

- i pagamenti compiuti per favorire uno dei creditori nei 3 mesi precedenti la dichiarazione di fallimento (c.d. *fraudulent preferences*); il termine è elevato ad 1 anno nel caso di creditori prossimi al fallito (ad esempio, familiari);
- gli atti compiuti dal debitore a titolo gratuito o nei quali vi sia un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione, compiuti nell'anno precedente all'inizio della procedura concorsuale (c.d. *transactions at undervalue*); il termine è elevato a 5 anni in caso di terzi aventi causa prossimi al fallito;
- le transazioni compiute con l'intento di favorire uno dei creditori, poste in essere nei 12 mesi precedenti all'inizio della procedura concorsuale. Nel caso di una transazione conclusa a favore di una persona prossima al fallito, l'intento fraudolento è presunto.

I medesimi rimedi possono essere esperiti anche nel caso in cui vengano conclusi accordi di ristrutturazione del debito ai sensi del *Companies' Creditors Arrangement Act*.

Riserva di proprietà

Ciascuna Provincia del Canada (ad eccezione del Québec) ha promulgato una legge, denominata *Personal Property Security Act*¹, che disciplina l'istituto della riserva di proprietà. Di conseguenza, le parti di un contratto di compravendita possono convenire che il trasferimento della proprietà del bene avvenga nel momento del pagamento integrale del prezzo da parte dell'acquirente. Affinché sia valida ed efficace, le parti hanno l'onere di stipulare la clausola e iscriverla negli appositi registri conformemente a quanto previsto dalle norme in vigore in ciascuna Provincia. In genere, la clausola di riserva di proprietà è opponibile nei confronti dei creditori dell'acquirente anche in caso di fallimento.

¹ *Personal Property Security Act* RSA 2000, c P-7 ('Alberta PPSA'); *Personal Property Security Act* RSBC 1996, c 359 ('British Columbia PPSA'); *Personal Property Security Act*, CCSM c P35 ('Manitoba PPSA'); *Personal Property Security Act* SNB 1993, c P-71 (New Brunswick PPSA); *Personal Property Security Act* SNL 1998, c.P-7.1 ('Newfoundland and Labrador PPSA'); *Personal Property Security Act* SNWT 1994, c 8 ('Northwest Territories PPSA'); *Personal Property Security Act* SNS 1995-96, c 13 ('Nova Scotia PPSA'); *Personal Property Security Act* SNWT 1994, c 8 ('Nunavut PPSA'); *Personal Property Security Act*, RSO 1990, c P-10 ('Ontario PPSA'); *Personal Property Security Act* RSPEI 1988, c P-3.1 ('Prince Edward Island PPSA'); *Personal Property Security Act* 1993, SS 1993, c P-62 ('Saskatchewan PPSA'); *Personal Property Security Act* RSY 2002, c 169 ('Yukon PPSA').

Cile

Azione e prescrizione

Il termine ordinario di prescrizione è di 5 anni (art. 2515 del Codice civile). Tuttavia, sono previsti termini di prescrizione abbreviati: ad esempio, 4 anni in materia di responsabilità extracontrattuale; 3 anni in materia di esecuzione; 2 anni per gli onorari dei professionisti e 6 mesi per le azioni relative alla tutela del consumatore. La prescrizione si interrompe con un riconoscimento di debito o con una domanda giudiziale.

Procedimenti cautelari

È possibile ricorrere a procedure di tipo cautelare sia *ante causam* sia in corso di causa. Il relativo procedimento, ad iniziativa di parte, si svolge in tempi molto brevi. I presupposti per ottenere la concessione di una misura cautelare sono:

- il *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio; e
- il *periculum in mora*, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore.

Tutte le misure cautelari sono in ogni caso provvisorie e devono essere revocate qualora venga meno il pericolo che le ha giustificate. Per comprovati motivi, il giudice può disporle anche *inaudita altera parte*, ma in questo caso la parte interessata ha l'onere, a pena di decadenza, di notificarle alla controparte entro 5 giorni o entro il diverso termine stabilito dal giudice.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

In Cile esiste una procedura sommaria che permette al creditore di recuperare il proprio credito in tempi più brevi rispetto a una procedura ordinaria. Per ottenere questo provvedimento, a fondamento del credito vi deve essere un riconoscimento di debito o un documento che lo comprovi, quale un atto pubblico, una sentenza, una cambiale o un pagherò cambiario debitamente eseguito e notificato al debitore innanzi ad un notaio, ecc. Il creditore ha l'onere di rivolgersi alla Corte competente, la quale nomina un ufficiale giudiziario che intima immediatamente al debitore il pagamento del debito con l'emissione di un "*requerimiento*". In caso di mancata spontanea ottemperanza, l'ufficiale giudiziario può procedere direttamente al pignoramento dei beni del debitore e alla loro vendita all'incanto.

Procedimenti ordinari

Le cause in materia civile e commerciale sono di competenza del Tribunale in composizione monocratica. Le cause hanno inizio con un atto di citazione scritto, notificato alla controparte. La procedura in primo grado è divisa in 4 fasi successive: la discussione, il tentativo di conciliazione, l'assunzione delle prove e la decisione. Nella prima fase, vi è uno scambio di 2 memorie tra le parti. Il convenuto ha la possibilità di formulare una domanda riconvenzionale. In questa fase le parti espongono i fatti costituenti le ragioni della domanda ed espongono tutte le difese e le eccezioni. Segue poi una udienza nella quale il giudice promuove un tentativo di conciliazione, proponendo un accordo sulla base degli elementi presentati dalle parti. Se l'accordo non è raggiunto, si procede all'assunzione delle prove e, in seguito, alla precisazione delle conclusioni delle parti. Quindi, il giudice pronuncia la sentenza, nel termine non perentorio di 60 giorni (art. 162 del Codice di procedura civile). La durata media del giudizio di primo grado varia da 1 a 3 anni, in funzione della

complessità della causa. L'appello deve essere proposto davanti alla Corte d'Appello competente per territorio e composta da un collegio di 3 giudici. Il termine per proporre appello è di 10 giorni (5 per le decisioni parziali) dalla notificazione della sentenza di primo grado (art. 189 c.p.c.). La valutazione della Corte d'Appello implica un riesame in fatto e in diritto della vicenda e la procedura è prevalentemente scritta, prevedendo una sola udienza orale. Il giudizio di secondo grado dura, in media, non meno di 1 anno.

Infine, la parte soccombente può impugnare la decisione della Corte d'Appello con il ricorso per cassazione. Il termine per il ricorso è di 15 giorni dalla data di notificazione della sentenza. Il Tribunale di Cassazione della Repubblica cilena è giudice di legittimità e può essere adito esclusivamente sulla base di uno dei motivi elencati dall'art. 768 c.p.c., ossia per incompetenza del giudice, per nullità della sentenza o del procedimento, o per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

Ripartizione dell'onere della prova

Ai sensi del Codice di procedura civile cileno, l'onere della prova è a carico della persona che intende far valere un diritto. Spetta, dunque, a ciascuna parte dimostrare tutti i fatti a fondamento della propria domanda, ossia fornire le prove che dimostrano l'esistenza della propria pretesa. Su domanda di parte, il giudice può ordinare l'esibizione di documenti rilevanti che sono in possesso della controparte o di un terzo. Se la parte o il terzo rifiutano senza giusta causa, il giudice può comminare una sanzione pecuniaria o, addirittura, disporre l'arresto. Se la parte rifiuta di ottemperare all'ordine del giudice, essa perde, inoltre, il diritto di presentare quel documento come prova a suo favore. Ai sensi dell'art. 341 c.p.c., i mezzi di prova ammessi sono le prove documentali, le testimonianze, l'esame delle parti, le ispezioni personali, le perizie e le presunzioni. La parte deve raccogliere e produrre tutta la documentazione di cui dispone, depositando l'originale o la copia autenticata degli atti pubblici. Le parti possono, inoltre, chiedere di assumere la testimonianza di non più di 6 persone e, qualora le circostanze lo richiedano, possono chiedere al giudice la nomina di un consulente tecnico.

Spese processuali

Le spese processuali in Cile si dividono in due categorie (art. 139 c.p.c.):

- le spese *procesaless*, ossia le spese dovute per lo svolgimento del processo, che sono generalmente ripetibili nei confronti della parte soccombente;
- le spese *personales*, ossia gli onorari degli avvocati; che possono essere rifiutati se conformi alle tariffe stabilite dal *Colegio Provincial de Abogados*.

L'art. 144 c.p.c. stabilisce che la parte soccombente è generalmente tenuta a indennizzare l'altra parte per le spese processuali. In caso di soccombenza reciproca o quando ricorrono giusti motivi, il giudice può compensare in tutto o in parte le spese fra le parti.

Esecutorietà della sentenza

Ai sensi dell'art. 174 c.p.c., la sentenza di primo grado non è immediatamente esecutiva. Le sentenze che non sono impugnabili divengono esecutive con la loro notificazione alla controparte; quelle impugnabili acquistano efficacia esecutiva decorso il termine per proporre l'appello. Fa eccezione la sentenza di esecuzione, la quale è immediatamente esecutiva anche laddove impugnata.

Sospensione della provvisoria esecuzione

Generalmente, l'appello impedisce che la sentenza di primo grado divenga esecutiva.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

Per dare avvio alla fase esecutiva, la parte interessata deve richiedere al cancelliere della Corte un certificato che dichiari che la decisione è definitiva, ossia che non sono esperibili mezzi di impugnazione avverso di essa. La fase esecutiva si svolge innanzi alla stessa Corte che ha emesso la sentenza, la quale indica l'importo esatto che il debitore deve corrispondere al creditore e nomina l'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario procederà, pertanto, al pignoramento dei beni del debitore e alla loro vendita all'incanto.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Per ottenere il riconoscimento della sentenza, è onere della parte proporre una domanda di *exequatur* alla Corte di Cassazione, unitamente ad una copia autentica della decisione. In difetto di regole specifiche stabilite da Trattati internazionali, il riconoscimento è subordinato ai seguenti presupposti:

- la decisione non è contraria all'ordine pubblico cileno;
- la Corte che ha emesso la decisione ha giurisdizione secondo i principi del diritto cileno;
- il procedimento ha rispettato i diritti di difesa del convenuto;
- la decisione è passata in giudicato.

Secondo il principio di reciprocità, inoltre, le sentenze straniere sono riconosciute se nel Paese in cui sono state emesse non ci sono ostacoli al riconoscimento di una sentenza cilena. Ottenuto il riconoscimento, l'esecuzione deve essere richiesta al Tribunale che sarebbe stato competente per il giudizio di primo grado se il processo si fosse svolto in Cile.

Il Cile ha ratificato in data 04/09/1975 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, che è entrata in vigore nel suo territorio a far data dal 03/12/1975.

Azione revocatoria

L'art. 2468 c.c. prevede una azione revocatoria ordinaria a tutela dei creditori. Questa permette ai creditori di rendere inopponibili nei loro confronti gli atti giuridici compiuti dal debitore che abbiano arrecato un pregiudizio ai loro diritti. I creditori devono dimostrare:

- in caso di atti a titolo oneroso o costituzione di diritti di garanzia, l'esistenza del pregiudizio per i creditori, la mala fede del debitore e la mala fede del terzo;
- in caso di atti a titolo gratuito, l'esistenza del pregiudizio e la mala fede del solo debitore.

Per mala fede si intende la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore. L'azione si prescrive in 1 anno dalla data in cui l'atto pregiudizievole è stato posto in essere.

In Cile è prevista, altresì, una revocatoria fallimentare, disciplinata agli artt. 74-77 del *Código de Comercio* (titolo IV "*De las Quiebras*"). Ai sensi dell'art. 74, sono inopponibili alla massa dei creditori gli atti a titolo gratuito posti in essere dal debitore in un periodo compreso tra i 10 giorni precedenti la data di cessazione dei pagamenti (stabilita dal giudice nel corso della procedura concorsuale) e la data di dichiarazione di fallimento. Sono, inoltre, inopponibili alla massa di creditori tutti i pagamenti di crediti non scaduti o le costituzioni di diritti di garanzia compiuti nello stesso periodo. Se questi atti sono stati compiuti a favore di un ascendente, discendente o affine

fino al quarto grado, il periodo sospetto ha inizio 120 giorni prima della data di cessazione dei pagamenti. Quanto agli atti a titolo oneroso, l'art. 75 stabilisce che si devono applicare le disposizioni previste per la revocatoria ordinaria, ma la mala fede del debitore è presunta per gli atti posti in essere nei 10 giorni precedenti la data di cessazione dei pagamenti.

Riserva di proprietà

Ai sensi dell'art. 155 del Codice del commercio cileno, la clausola di riserva della proprietà stabilita in un contratto di compravendita non impedisce il trasferimento della proprietà, ma permette al creditore di chiedere il risarcimento per responsabilità contrattuale sulla base della violazione di tale clausola. Tuttavia, il venditore ha il diritto di trattenere fisicamente i beni fino al pagamento integrale del prezzo, nel caso in cui sia stato stabilito contrattualmente il pagamento immediato del prezzo.

Cina

Azione e prescrizione

Il periodo ordinario di prescrizione è di 2 anni, salve diverse disposizioni di legge. In particolare, è previsto un termine abbreviato di 1 anno per le lesioni personali (salvo per danni da prodotto, per cui sono previsti i 2 anni ordinari), per beni di scarsa qualità (salvi i 2 anni in caso di fatti illeciti) e per mancato pagamento di canoni di locazione. Si prescrivono, invece, in 3 anni le controversie vertenti su danni ambientali e in 4 anni i diritti nascenti da compravendite internazionali (salvo nel caso di vendita di tecnologie che non vengano considerate importazioni o esportazioni, per le quali è previsto un termine di 2 anni). Il periodo di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il soggetto ha conosciuto o avrebbe potuto conoscere l'inadempimento o l'illecito, ma il diritto non deve essere sorto più di 20 anni prima del momento in cui si intenda farlo valere, salvo che – in casi eccezionali – la Corte reputi ammissibile la richiesta anche oltre i 20 anni. La prescrizione si interrompe con l'introduzione di un giudizio o con un riconoscimento di debito. Inoltre, il diritto cinese prevede che la costituzione in mora debitamente notificata al debitore da parte del creditore interrompa la prescrizione.

Procedimenti cautelari

È possibile ottenere misure cautelari volte a conservare la garanzia patrimoniale data dai beni del debitore nel corso di un procedimento giudiziale o prima di esso. Per ottenere una misura cautelare il creditore deve proporre un apposito ricorso di fronte alla Corte competente per il merito. La Corte giudica secondo una procedura abbreviata, e, in caso d'urgenza, deve emettere la sentenza entro 48 ore. Nel caso di misure cautelari *ante causam*, la parte interessata ha l'onere di prestare una garanzia per gli eventuali danni causati da una misura cautelare non necessaria. La parte che ha ottenuto la misura in suo favore ha, inoltre, l'onere di dare avvio ad una procedura ordinaria entro 30 giorni dall'emissione della misura, a pena di decadenza.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

Il Capitolo XVII del Codice di procedura civile della Repubblica popolare cinese prevede un particolare procedimento sommario per il recupero di un credito liquido ed esigibile. Ai sensi dell'art. 189 c.p.c., questa procedura può essere esperita soltanto se tra le due parti non siano pendenti altre liti relative al recupero di crediti e sia possibile notificare l'ingiunzione di pagamento al debitore. Per ottenere l'emanazione di questo provvedimento, il creditore deve proporre un ricorso alla Corte distrettuale competente, indicando l'importo esatto del credito, i fatti e le prove su cui si fonda la sua pretesa. La Corte valuta la ricevibilità del ricorso entro 5 giorni, dandone comunicazione al creditore, ed in seguito valuta la fondatezza della domanda dell'attore sulla base dei documenti presentati dallo stesso. Dunque, il giudice emette, *inaudita altera parte*, un'ingiunzione di pagamento entro 15 giorni. Ai sensi dell'art. 191 c.p.c., il debitore ha 15 giorni per adempiere oppure per depositare un'opposizione al decreto presso la stessa Corte. In quest'ultimo caso, il decreto ingiuntivo è automaticamente revocato e il creditore ha l'onere di dare avvio ad una procedura ordinaria per il recupero del proprio credito (art. 192 c.p.c.). Se, invece, il debitore non si oppone all'ingiunzione di pagamento nei termini stabiliti, il decreto diviene esecutivo e il creditore potrà dare avvio all'esecuzione sui beni del debitore.

Procedimenti ordinari

L'organizzazione della giustizia cinese si articola in 4 livelli di corti: vi sono le Corti distrettuali, le Corti intermedie, le Corti superiori e, al vertice, la Corte Suprema. La legge stabilisce la Corte competente in primo grado per ciascun tipo di controversia, distribuendo le cause tra le Corti distrettuali (innanzi alle quali si svolgono la maggior parte delle cause civili), le Corti intermedie e le Corti superiori. Quanto alle procedure esperibili, sono previsti un rito sommario e un rito ordinario. Una controversia di modesta entità e di semplice definizione può essere decisa dalla Corte distrettuale secondo un rito sommario, che permette di giungere alla decisione finale in 3 mesi. In tutti gli altri casi, si applica la procedura ordinaria stabilita nel Codice di procedura civile della Repubblica popolare cinese.

La procedura ordinaria ha inizio con un ricorso dell'attore alla Corte competente. Il ricorso deve contenere la domanda, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché i principali mezzi di prova di cui intende avvalersi. La Corte esamina il ricorso e i documenti depositati e valuta se ricevere o meno la causa. Se la causa è ritenuta ricevibile, il ricorso è notificato al convenuto il quale ha 30 giorni per depositare una comparsa di risposta in cui potrà proporre tutte le sue difese e i principali mezzi di prova di cui intende avvalersi. Segue poi un ulteriore scambio di memorie, nelle quali devono essere presentate le prove precostituite di cui si dispone, come, ad esempio, le testimonianze scritte, le perizie, la corrispondenza, ecc. Il procedimento prosegue con un'udienza, nella quale le parti espongono le proprie posizioni e vengono escuse le testimonianze. Generalmente, il giudice permette alle parti di presentare ulteriori prove anche durante o successivamente a quest'udienza. Il giudice dispone di ampi poteri nella conduzione del processo, che si caratterizza per una grande informalità.

La sentenza di primo grado può essere impugnata di fronte alla Corte di livello immediatamente superiore: ad esempio, una sentenza emessa dalla Corte distrettuale sarà soggetta a gravame innanzi alla Corte intermedia, mentre una sentenza di primo grado della Corte intermedia sarà impugnata innanzi alla Corte superiore. Ai sensi dell'art. 147 c.p.c., il termine per l'appello è di 15 giorni dalla notifica della sentenza (30 giorni se la parte soccombente risiede all'estero). Il giudizio di appello segue una procedura analoga a quella del primo grado e, di prassi, la sentenza pronunciata non costituisce oggetto di impugnazione. Al vertice del sistema giudiziario cinese, si colloca la Corte Suprema che pronuncia sentenze con efficacia di precedente vincolante per tutte le altre Corti cinesi.

Ripartizione dell'onere della prova

Ai sensi del Codice di procedura civile, l'onere della prova spetta a colui che fa valere la propria pretesa in giudizio. Dunque, è onere del creditore dimostrare tutti i fatti a fondamento del credito vantato, mentre spetta al debitore provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa altrui. Il diritto cinese non prevede l'istituto della *disclosure*, perciò non vige alcun obbligo per le parti di esibire le prove di cui dispongono alla controparte o al giudice. Tuttavia, il giudice, su domanda di parte, può ordinare alla controparte o ad un terzo, in possesso di documenti rilevanti per la causa, di esibirli.

Spese processuali

Generalmente, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente. In caso di soccombenza reciproca, tuttavia, il giudice può compensare le spese tra le parti. Nell'ordinamento cinese, le spese processuali non comprendono gli onorari degli avvocati, i quali sono perciò a carico di ciascuna parte. Cionondimeno, in una controversia relativa al recupero di un credito commerciale le parti possono convenire espressamente che gli onorari degli avvocati siano a carico della parte

soccombente; in difetto, ciascuna parte sarà tenuta a liquidare le competenze dei rispettivi difensori. La legge cinese non prevede alcun tipo di cauzione per gli eventuali costi sostenuti per la lite. In Cina sono ammessi accordi tra avvocati e clienti per parametrare gli onorari da corrispondere in funzione del valore dell'affare.

Esecutorietà della sentenza

La sentenza di primo grado non è immediatamente esecutiva; lo diviene al passaggio in giudicato se non viene impugnata nel termine di 15 giorni dalla notifica. La sentenza di secondo grado, invece, è immediatamente esecutiva.

Sospensione della provvisoria esecuzione

L'appello impedisce il passaggio in giudicato della sentenza e così che la stessa divenga esecutiva.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

La Corte stabilisce nella sentenza le modalità e il termine entro il quale la parte soccombente deve ottemperare alla sentenza. In caso di mancata spontanea ottemperanza alla pronuncia, la parte interessata, entro 2 anni, deve rivolgersi alla Corte dell'esecuzione del luogo in cui la parte soccombente ha la residenza o in cui si trovano i suoi beni. Entro 15 giorni, il giudice stabilisce le modalità con le quali l'esecuzione deve avere luogo e procede all'esecuzione. Ai sensi dell'art. 209 c.p.c., gli atti esecutivi sono di competenza dall'ufficiale giudiziario, ma la Corte distrettuale può, se le circostanze lo richiedono, istituire speciali organi incaricati dell'esecuzione. Per ottenere l'esecuzione della sentenza, è possibile dare avvio ad un'attività di pignoramento sui beni mobili o immobili del debitore. Generalmente questo procedimento dura alcune settimane.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Ai sensi dell'art. 265 c.p.c., le sentenze emesse in un altro Paese possono essere riconosciute ed eseguite nel territorio cinese se tra la Cina e questo Paese è in vigore un Trattato internazionale in materia (la Cina è parte di più di 30 Convenzioni internazionali in materia civile e commerciale) oppure sulla base del principio di reciprocità ossia se, nel Paese in cui è stata emessa la sentenza da riconoscere, non ci sono ostacoli al riconoscimento di una sentenza cinese. In questi casi, la parte interessata deve presentare, entro 2 anni dalla pronuncia della sentenza, una richiesta di riconoscimento alla Corte intermedia del luogo nel quale la parte soccombente risiede o nel quale si trovano i suoi beni. La Corte procede ad una delibazione della sentenza senza revisione nel merito, verificando in particolare i seguenti presupposti:

- la decisione è definitiva secondo la legge del Paese nel quale è stata emessa;
- la decisione deve essere eseguita nell'ambito di competenza della Corte;
- il giudice che l'ha pronunciata aveva competenza esclusiva secondo i principi dell'ordinamento del Paese in cui è stata emessa;
- l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto, se contumace, e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
- la decisione ottenuta non è fraudolenta;
- non è stata riconosciuta in Cina un'altra sentenza avente lo stesso oggetto;
- la decisione non è contraria all'ordine pubblico.

Qualora non viga né una Convenzione internazionale né il principio di reciprocità, la richiesta di riconoscimento proposta ad una Corte non può essere accolta; l'unico modo per poter ottenere il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza straniera è ricorrere alle vie diplomatiche, come

stabilisce l'art. 391 della comunicazione della Corte Suprema cinese sull'applicazione del Codice di procedura civile.

La Cina ha ratificato in data 22/01/1987 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica in Cina soltanto al riconoscimento e l'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa e a condizione che le controversie vertano in materia commerciale. La Convenzione si applica anche nelle regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao.

Azione revocatoria

Gli artt. 74 e 75 della legge sul contratto cinese prevedono un'azione revocatoria ordinaria, che permette al creditore di impugnare gli atti pregiudizievole posti in essere dal debitore. In particolare, il creditore può chiedere al giudice che vengano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti (i) di intenzionale rinuncia a diritti; (ii) dispositivi a titolo gratuito; (iii) nei quali vi sia una significativa sproporzione tra prestazione e controprestazione.

In Cina è, inoltre, prevista un'azione revocatoria fallimentare che permette di revocare gli atti posti in essere dal debitore in pregiudizio delle ragioni dei creditori. Sono soggetti a revocatoria fallimentare, se compiuti nell'anno precedente all'inizio della procedura fallimentare, i seguenti atti:

- gli atti di disposizione a titolo gratuito;
- gli atti di disposizione nei quali vi sia un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione;
- la costituzione di garanzie reali per debiti preesistenti e non garantiti;
- il pagamento di debiti non scaduti;
- la rinuncia del debitore a suoi diritti.

Inoltre, il giudice del fallimento può dichiarare privi di effetto alcuni pagamenti effettuati dal debitore in stato d'insolvenza (art. 2 della legge sul fallimento delle imprese). Questi atti sono revocabili se sono stati compiuti nei 6 mesi precedenti l'inizio della procedura fallimentare, salvo che comportino un beneficio per il debitore. Infine, sono nulli gli atti con i quali una società in difficoltà economiche abbia nascosto o trasferito la proprietà di certi beni con l'intento di sottrarli alla garanzia patrimoniale dei creditori, oppure abbia costituito o riconosciuto debiti non esistenti.

Riserva di proprietà

L'art. 134 della legge sul contratto ammette l'istituto della riserva di proprietà, permettendo alle parti di stabilire che la proprietà di un bene venduto passi all'acquirente solo al momento dell'integrale pagamento del prezzo. Tuttavia, questa clausola non pregiudica il diritto dei terzi che acquistino in buona fede la proprietà del bene ai sensi dell'art. 106 della legge sulla proprietà. La riserva di proprietà può essere opposta ai creditori dell'acquirente inadempiente anche in sede di fallimento, mediante richiesta al curatore fallimentare.

Croazia

Azione e prescrizione

Ai sensi della legge croata sulle obbligazioni (*zakon o obveznim odnosima, ZOO*), il termine ordinario di prescrizione per far valere un credito in materia civile è di 5 anni (art. 225 ZOO). In materia commerciale, invece, il termine di prescrizione è di 3 anni (sono commerciali i contratti stipulati tra operatori economici, art. 228 ZOO). In 3 anni si prescrivono anche i crediti relativi al canone di locazione e affitto (art. 229 ZOO), nonché quelli per risarcimento dei danni (art. 230 ZOO). Inoltre, si prescrivono in 1 anno: i crediti per l'erogazione dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua e altri servizi. La prescrizione si interrompe con un atto di riconoscimento del debito, diretto o indiretto (tra questi ultimi, ad esempio, sono compresi adempimenti parziali e atti di costituzione di diritti di garanzia). Inoltre, si ha interruzione della prescrizione quando viene promossa un'azione innanzi all'autorità competente. Una diffida ad adempiere inviata dal creditore al debitore non ha alcun effetto sulla prescrizione.

Procedimenti cautelari

Ai sensi della legge croata sull'esecuzione (*ovršni zakon, OZ*), è possibile ottenere delle misure a tutela del credito (*sredstva osiguranja*) *ante causam*, in corso di causa e anche dopo l'emissione del provvedimento giudiziale sull'esistenza del credito. Tali misure, disciplinate dagli artt. 290 ss. OZ, consentono di costituire dei diritti su beni di proprietà dei debitori per impedire che questi alienino il proprio patrimonio impedendo così di fatto il soddisfo del creditore che intende procedere con l'esecuzione forzata. Il codice di procedura civile croato, ossia la legge sul procedimento civile (*zakon o parničnom postupku, ZPP*), prevede, inoltre, agli artt. 272 ss., una procedura di c.d. conservazione delle prove (*osiguranje dokaza*), simile ad un accertamento tecnico preventivo che può essere chiesta *ante causam* o in corso di causa. Tale procedimento è esperibile quando sussiste il fondato timore che diventi impossibile o molto difficile assumere una determinata prova in futuro. Il procedimento viene avviato con il deposito di un ricorso al giudice, che viene poi notificato alla controparte. Il Tribunale può decidere di emettere il provvedimento anche *inaudita altera parte*. Con decreto il giudice decide sull'istanza di assunzione della prova e fissa l'udienza per l'assunzione della medesima. In casi urgenti è possibile iniziare ad assumere la prova anche prima che il decreto venga notificato alla controparte.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

La legge croata sull'esecuzione (artt. 278 ss. OZ) disciplina una particolare procedura sommaria per il recupero del credito che ha inizio con il deposito di un'istanza di esecuzione presso il notaio competente. Tale procedura è esperibile per crediti pecuniari basati su determinati documenti previsti dalla legge (c.d. *vjerodostojne isprave*, tra cui: fatture, cambiali e assegni protestati, estratti dalle scritture contabili, scritture private autenticate). Il notaio concede il c.d. *rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave*, ovvero un provvedimento con il quale ingiunge al debitore di pagare l'importo dovuto entro 8 giorni dalla notifica del provvedimento stesso. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, il creditore può dare avvio all'esecuzione. Entro lo stesso termine il debitore può proporre un'opposizione contro il provvedimento notarile (*prigovor*), indirizzandola al notaio che lo ha emesso. In tal caso il notaio trasmette l'opposizione al Tribunale competente, il quale dichiara inefficace il provvedimento e fissa un'udienza con la quale inizia il procedimento ordinario. Nel corso del procedimento ordinario, regolato dal ZPP, il creditore è tenuto a provare il fondamento del preteso credito, fornendo a tal fine le necessarie prove, senza

però dover presentare un nuovo atto introduttivo. Nel caso in cui il credito sia contestato o il debitore abbia la propria sede o residenza fuori dal territorio croato, la legge sul procedimento civile (artt. 445a ss. ZPP) prevede la possibilità per il creditore di proporre un'istanza di ingiunzione di pagamento innanzi al Tribunale competente. Se ricorrono tutti i presupposti di legge, il Tribunale emette il decreto ingiuntivo (*platni nalog*) avverso il quale il debitore può fare opposizione. La proposizione dell'opposizione comporta l'avvio di un procedimento ordinario, alla stregua di quanto accade per il procedimento innanzi al notaio.

Procedimenti ordinari

La procedura ordinaria ha inizio con il deposito presso il Tribunale competente di un ricorso (*tužba*), che viene successivamente notificato dal Tribunale al convenuto. Il Tribunale invita il convenuto a costituirsi in giudizio (entro un termine che varia dai 30 ai 45 giorni dalla notifica), depositando la propria comparsa di risposta e lo avvisa che, in caso di mancata costituzione entro tale termine e nel caso in cui sussistano determinati presupposti, potrà subito emettere la sentenza in contumacia (*presuda zbog ogluhe*). Generalmente, il procedimento si svolge in 3-5 udienze, di discussione e assunzione delle prove. All'udienza di discussione, il giudice fissa le eventuali successive udienze istruttorie, nel corso delle quali vengono escussi i testi, nominati i periti in caso di consulenze tecniche d'ufficio, ecc. Prima che la Corte trattenga la causa in decisione, le parti si scambiano almeno 1 o 2 memorie. Esaurita l'istruttoria, il giudice emette la sentenza. Solitamente la sentenza di primo grado viene emessa entro 2-4 anni dall'inizio del procedimento. La sentenza di primo grado può essere impugnata in materia civile entro 15 giorni dalla sua notifica e in materia commerciale entro 8 giorni (per cause di modesta entità ovvero fino a HRK 10.000 il termine è di 8 giorni) mediante il deposito del relativo atto presso il Tribunale che ha emesso la sentenza di primo grado; il Tribunale cura poi la trasmissione dell'atto alla Corte d'Appello. L'appellato ha solitamente 8 giorni di tempo, dalla notifica dell'impugnazione, per depositare la propria comparsa di costituzione e risposta. La valutazione della Corte di seconda istanza implica un riesame in fatto e in diritto della causa. Avverso la sentenza di secondo grado, le parti possono esperire solamente rimedi straordinari come la revisione e il ricorso per il rinnovo del processo (*prijedlog za ponavljanje postupka*). In particolare, oltre ai casi tassativamente previsti dal ZPP, la revisione può essere richiesta nelle cause di valore superiore a HRK 200.000 (HRK 500.000 per cause davanti ai Tribunali commerciali).

Ripartizione dell'onere della prova

Ai sensi della legge croata, ciascuna parte ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento delle proprie pretese. Dunque, spetta al creditore dimostrare i fatti costitutivi del diritto azionato, mentre è onere del debitore provare i fatti impeditivi, estintivi e modificativi dello stesso. Il Tribunale ammette in giudizio le prove rilevanti e procede all'assunzione delle prove costituende (ad esempio, testimonianze, esame delle parti, ecc.) nel corso del procedimento. Il processo croato è retto dal principio dispositivo e al giudice non è concesso introdurre *ex officio* mezzi di prova, tranne che in marginali ipotesi tassativamente previste. L'ordinamento croato non prevede l'istituto della *disclosure*.

Spese processuali

Le spese processuali comprendono le imposte del Tribunale (per poter validamente instaurare o proseguire il procedimento) e gli onorari degli avvocati, dei periti e degli interpreti. Tali spese dipendono in larga parte dal valore della causa e sono disciplinate dalla legge sulle imposte per i procedimenti giudiziari e dal tariffario forense. In Croazia è richiesto il pagamento dell'imposta sull'atto introduttivo del giudizio, oltre che dell'imposta sulla comparsa di costituzione che, tuttavia,

non può essere superiore a HRK 5.000 per ogni singolo atto. Durante il processo, ciascuna parte anticipa le proprie spese processuali. All'esito del giudizio, le spese vengono poste a carico della parte soccombente nella misura liquidata dal Tribunale. Il patto di quota lite è ammesso nella misura del 30% del valore della sentenza.

Esecutorietà della sentenza

La sentenza di primo grado non è immediatamente esecutiva, a meno che non passi in giudicato. In seguito al passaggio in giudicato della sentenza, il debitore ha un termine per adempiere spontaneamente, che corrisponde a 15 giorni in materia civile e a 8 giorni in materia commerciale (e per cause di modesta entità). Soltanto allo scadere di questo termine, il creditore può dare avvio all'esecuzione. Esistono, tuttavia, casi in cui è possibile ottenere la provvisoria esecutorietà; ad esempio, i provvedimenti dell'autorità fiscale, nonostante l'impugnazione, sono immediatamente esecutivi. La sentenza di secondo grado è immediatamente esecutiva.

Sospensione della provvisoria esecuzione

Poiché la sentenza di primo grado non è immediatamente esecutiva, l'appello ne impedisce l'esecuzione fino al termine del relativo procedimento di secondo grado, senza che sia necessaria un'apposita domanda.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

Per dare avvio all'esecuzione, la parte interessata ha l'onere di proporre una specifica domanda al Tribunale competente (*prijedlog za ovrhu*), allegando alla stessa il titolo. Il Tribunale emette un titolo esecutivo e ordina l'esecuzione forzata sui beni mobili ed immobili del debitore. La disciplina dell'esecuzione varia a seconda che l'esecuzione riguardi beni mobili o immobili del debitore. Recentemente è stato introdotto un ulteriore procedimento esecutivo, che consente al creditore di ricorrere all'agenzia di intermediazione finanziaria FINA per l'esecuzione di un pignoramento sui conti correnti bancari del debitore aperti in qualsiasi banca in Croazia, al fine del successivo trasferimento dell'ammontare vantato sul conto corrente del creditore. Per dare avvio a tale procedimento bisogna presentare a FINA il titolo esecutivo che si intende far valere.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

A seguito dell'entrata della Croazia nell'Unione Europea, avvenuta in data 01/07/2013, il riconoscimento delle sentenze emesse in uno Stato membro dell'Unione Europea è disciplinato dal Regolamento CE n. 44/2001. Fuori dalla predetta ipotesi, la legge croata sul diritto internazionale privato (*ZRSZ*) dispone che una sentenza straniera è riconosciuta in Croazia una volta accertata la sussistenza dei seguenti presupposti:

- nel corso del procedimento straniero sono stati rispettati i diritti di difesa del convenuto, in particolare laddove quest'ultimo non sia comparso in giudizio a causa di irregolarità procedurali;
- la controversia non doveva essere devoluta in via esclusiva al giudice croato;
- la decisione non è contraria ad una sentenza emessa sullo stesso caso da una Corte croata o ad una sentenza straniera riconosciuta in Croazia;
- la decisione non è contraria all'ordine pubblico e alla Costituzione croati;
- vige il principio di reciprocità tra la Croazia e il Paese nel quale la sentenza è stata emessa.

¹ Il Regolamento CE n. 44/2001 è stato modificato dal Regolamento UE n. 517/2013 del 13/05/2013 al fine di adeguare le sue disposizioni all'adesione della Croazia nell'Unione europea.

In data 08/10/1991 è entrata in vigore in Croazia la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione in Croazia si applica, in via non retroattiva, soltanto al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa e a condizione che le controversie vertano in materia commerciale.

Azione revocatoria

In Croazia sono previsti due tipi di azione revocatoria, ordinaria e fallimentare. L'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dalla legge sulle obbligazioni (ZOO), permette ad un creditore di impugnare gli atti compiuti in suo danno dal debitore. La revocatoria ordinaria può essere esperita contro gli atti a titolo oneroso entro il termine di 1 anno dal loro compimento e contro gli atti a titolo gratuito entro il termine di 3 anni. L'azione revocatoria ha come conseguenza di rendere inopponibili nei confronti di chi l'ha esperita gli atti pregiudizievoli, fino alla concorrenza del credito vantato.

La legge fallimentare (*stečajni zakon*) prevede, inoltre, la possibilità di esperire l'azione revocatoria fallimentare per mezzo della quale i creditori possono contestare la validità degli atti compiuti dal debitore prima dell'avvio della procedura concorsuale. Oggetto di revocatoria possono essere tutti gli atti che abbiano avuto l'effetto di alterare la *par condicio creditorum* nella ripartizione dell'attivo fallimentare tra i creditori o di favorire uno dei creditori rispetto ai restanti.

Riserva di proprietà

La riserva di proprietà (*kupoprodaja s pridržajem prava vlasništva*) è un istituto previsto dalla legge croata sulle obbligazioni (ZOO). Le parti possono stabilire di differire il trasferimento della proprietà del bene mobile al momento del pagamento integrale del prezzo. I rischi per il perimento della cosa, tuttavia, passano all'acquirente già al momento della consegna. Per poter essere valida ed efficace, la clausola deve essere esplicitamente pattuita nel contratto. La riserva di proprietà può essere opposta ai creditori dell'acquirente soltanto nel caso in cui sia inserita in un atto autentificato che abbia data anteriore al fallimento dell'acquirente o al pignoramento del bene. In sede di fallimento, qualora il venditore abbia pattuito con l'acquirente (debitore fallito) tale clausola in un contratto di compravendita stipulato in data anteriore al fallimento e il bene sia stato consegnato all'acquirente, il curatore fallimentare può scegliere se adempiere all'obbligazione di pagamento del prezzo oppure rifiutare tale adempimento; in questo caso il venditore diviene un creditore fallimentare.

Danimarca

Azione e prescrizione

Ai sensi della legge danese, il periodo ordinario di prescrizione è di 3 anni, salve diverse disposizioni di legge. Il termine comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Le parti possono estendere consensualmente il periodo di prescrizione fino a 10 anni e pattuire la sospensione del decorso dei termini. La prescrizione si interrompe con un riconoscimento, espresso o tacito, del debito o con l'introduzione di un giudizio.

Procedimenti cautelari

Il Codice di procedura danese prevede la possibilità di ottenere la concessione di misure cautelari, quali ordini di istruzione preventiva, provvedimenti inibitori o sequestri. A tal fine, la parte interessata ha l'onere di dimostrare il *periculum in mora*, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore. La parte deve, inoltre, provare che la misura richiesta è idonea ad evitare tale pregiudizio, e il suo aggravarsi. Il giudice può concedere misure cautelari anche *ante causam*; in questo caso, tuttavia, è onere del creditore dare successivamente avvio ad una procedura ordinaria, chiedendo la conferma della misura cautelare. Il termine per la proposizione della domanda è di 2 settimane nel caso di provvedimenti inibitori e di 1 settimana in caso di sequestro. Le misure cautelari possono essere richieste avanti al giudice danese anche in relazione a cause pendenti in Paesi stranieri, se i presupposti stabiliti dalla legge danese sono soddisfatti.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

In Danimarca non si applica il Regolamento CE n. 1896/2006 e non esiste un procedimento analogo di ingiunzione di pagamento. Tuttavia, la legge danese prevede una particolare procedura per il recupero di un credito. Dopo 10 giorni dalla data in cui il credito è divenuto esigibile, il creditore può inviare una diffida ad adempiere al debitore, imputando un importo di DKK 100 a titolo di costi per l'invio della diffida. Il creditore può ripetere tale azione per 3 volte, facendo decorrere 10 giorni da una diffida all'altra. Il creditore può, inoltre, dare incarico ad un terzo di porre in essere le azioni necessarie per il recupero del credito, ponendo a carico del debitore i relativi costi. Inoltre, se il credito è di valore inferiore a DKK 100.000, il creditore può inviare al debitore un formulario standard per crediti di modesta entità. Qualora il debitore non si opponga alla pretesa fatta valere, il creditore può procedere all'esecuzione del credito senza dare avvio ad un procedimento ordinario.

Procedimenti ordinari

Il procedimento ordinario ha inizio con un atto di citazione, che deve contenere la determinazione dell'oggetto della causa, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, l'indicazione dei mezzi di prova e una proposta di calendario in merito alla procedura da seguire, relativa, ad esempio, alla composizione della Corte, al numero di giudici, ecc. Il giudizio di primo grado è, di norma, di competenza del Tribunale distrettuale (*Byretterne*). Casi particolari, che, ad esempio, riguardano questioni di diritto d'interesse generale, possono essere trattati in prima istanza dal Tribunale regionale (*Landsretterne*). Sono, inoltre, previsti alcuni Tribunali speciali (in particolare in materia marittima, commerciale e lavoristica). L'atto di citazione è notificato al convenuto a mezzo di un ufficiale giudiziario, in mani proprie o di un suo familiare. Il convenuto dispone, generalmente, di 2 settimane per costituirsi in giudizio. Le parti possono procedere ad un

ulteriore scambio di repliche e controrepliche, nei termini stabiliti dal giudice (di norma pari a 3-4 settimane, ma prorogabili su richiesta di parte). Ai sensi del *Chapter 27* dell'*Administration of Justice Act* danese, il giudice può esperire un tentativo di conciliazione tra le parti. In caso di mancata composizione della controversia, segue un'udienza preliminare nel corso della quale le parti espongono le proprie argomentazioni in merito ai fatti e agli argomenti giuridici rilevanti per la controversia. Le parti possono modificare e precisare le domande, nonché presentare nuove prove, fino a 4 settimane prima dell'udienza di trattazione. Nella maggior parte dei casi, il giudice chiede che sia presentato nelle 2 settimane precedenti all'udienza un resoconto della lite, che deve specificare le questioni di diritto e i mezzi di prova, compresa la lista dei testimoni. Dopo aver esaurito l'istruttoria, il giudice è tenuto a pronunciare la sentenza entro 4 settimane dall'udienza di trattazione, la quale di norma si compone di una breve motivazione scritta e del dispositivo.

Le sentenze di primo grado emesse dai Tribunali distrettuali (ad eccezione di quelle contumaciali) possono essere oggetto di gravame innanzi ad uno dei due Tribunali regionali presenti in Danimarca. Le sentenze di valore inferiore a DKK 10.000, tuttavia, possono essere impugnate soltanto a seguito di una particolare autorizzazione dell'organo competente. Il termine per proporre appello è di 4 settimane dalla decisione di primo grado. Generalmente, la sentenza di secondo grado è definitiva e non ulteriormente impugnabile. Tuttavia, in eccezionali circostanze e per casi che concernono questioni di grande importanza o principi generali, l'organo competente può autorizzare la promozione del terzo grado di giudizio innanzi alla Corte Suprema (*Højesteret*). Il termine per proporre tale ricorso è di 8 settimane. La Corte Suprema, attraverso le sue decisioni, determina gli orientamenti giurisprudenziali delle Corti inferiori. La durata media di un processo in Danimarca varia da 6 a 12 mesi.

La Groenlandia e le isole Fær Øer hanno due ordinamenti separati rispetto alla Danimarca.

Ripartizione dell'onere della prova

Ai sensi della legge danese, chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Dunque, spetterà al creditore dimostrare i fatti costitutivi del suo diritto, mentre sarà onere del debitore dimostrare i fatti impeditivi, estintivi e modificativi della pretesa fatta valere. Il giudice è libero di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento. Generalmente, le prove sono assunte oralmente nel processo: le prove documentali devono essere lette, anche parzialmente, davanti al giudice nel corso della trattazione della controversia. Le testimonianze sono rese oralmente e verbalizzate, con la possibilità di una *cross-examination* delle parti e di domande dirette da parte del giudice. Anche i consulenti tecnici possono essere ascoltati in udienza, anche se generalmente presentano una perizia scritta e, se questa è ritenuta esaustiva, non sono chiamati a deporre oralmente. L'ordinamento danese non contempla l'istituto della *disclosure*. Sebbene, infatti, nelle prime fasi del giudizio ciascuna parte abbia l'onere di presentare in giudizio tutti i documenti su cui si fonda la propria domanda, questa previsione non giunge ad imporre alla parte di esibire anche i documenti per essa potenzialmente sfavorevoli. Il giudice, inoltre, può ordinare, su istanza di parte, l'esibizione dei documenti in possesso della controparte. La parte interessata deve specificare nella richiesta la rilevanza del documento per la controversia e dedurre il motivo per cui il documento dovrebbe essere in possesso della parte. In caso di mancata ottemperanza all'ordine, il giudice può trarre argomenti di prova sfavorevoli alla parte inadempiente.

Spese processuali

Le spese processuali variano considerevolmente in funzione del valore della causa, delle richieste istruttorie e dello svolgimento della procedura. L'importo delle spese ripetibili dalla parte risultata vittoriosa all'esito della causa è generalmente stabilito dal giudice, sulla base di un tariffario

emanato dai Tribunali regionali. La pronuncia relativa alle spese processuali può essere impugnata separatamente rispetto al resto della sentenza. La Corte può chiedere all'attore, se cittadino extracomunitario, di prestare una garanzia per le eventuali spese sostenute dal convenuto, se viene sollevata una specifica istanza.

Le competenze degli avvocati devono essere imputate al cliente in modo congruo ed equo; nel rispetto di tale principio, l'avvocato e il cliente sono liberi di concludere qualunque tipo di accordo che preveda un compenso superiore nel caso di vittoria nella lite, ma non è consentito che l'avvocato riceva una parte o una percentuale della somma liquidata dalla sentenza.

Esecutorietà della sentenza

Una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro non è immediatamente esecutiva. Essa può essere eseguita soltanto a seguito del passaggio in giudicato, dopo 14 giorni dalla sua pronuncia, salvo che sia stato proposto appello.

Sospensione della provvisoria esecuzione

L'appello impedisce il passaggio in giudicato della sentenza e, dunque, la sua esecutorietà.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

Per dare avvio alla fase esecutiva, il creditore ha l'onere di rivolgersi al giudice dell'esecuzione (*Fogedretten*), incardinato presso il Tribunale distrettuale (*Byretten*) del luogo di residenza del debitore. Il debitore è citato a comparire innanzi al giudice e, nel corso dell'udienza, ha l'obbligo di dichiarare il vero in merito ai beni che possiede, a pena di sanzioni penali (che includono persino l'arresto). Se il debitore dichiara di essere insolvente, il giudice dell'esecuzione rigetta la domanda del creditore, il quale potrà proporre una nuova domanda non prima di 6 mesi. Se, invece, il debitore possiede dei beni sui quali procedere all'esecuzione, l'ufficiale giudiziale può dare avvio al pignoramento dei beni mobili ed immobili del debitore in via coattiva.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Il riconoscimento e l'esecuzione in Danimarca di decisioni emesse in Paesi membri dell'Unione Europea sono disciplinati dal Regolamento CE n. 44/2001: benché inizialmente la Danimarca non partecipasse al Regolamento (con ciò mantenendosi la vigenza della Convenzione di Bruxelles del 1968), le disposizioni dello stesso sono oggi vincolanti anche in Danimarca, a seguito di un accordo del 2005 tra UE e Danimarca concluso sulla base della Decisione CE n. 325/2006. La Danimarca è, inoltre, parte di numerose Convenzioni internazionali in materia di riconoscimento di sentenza straniera, quali la Convenzione nordica sul riconoscimento delle sentenze civili del 1933, conclusa tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia, e la Convenzione di Lugano in materia civile e commerciale, applicabile alle sentenze emesse nei Paesi membri dell'EFTA (ad espressa eccezione del Liechtenstein). Fuori da queste ipotesi, le sentenze straniere non sono generalmente riconosciute in Danimarca.

La Danimarca ha ratificato in data 22/12/1972 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica in Danimarca soltanto al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa e a condizione che le controversie vertano in materia commerciale. La Convenzione si applica anche in Groenlandia e nelle isole Fær Øer.

Azione revocatoria

La legge fallimentare danese prevede un'azione revocatoria che consente di impugnare gli atti giuridici del debitore che pregiudicano la posizione dei creditori o di alcuni creditori a favore di altri.

La revocatoria agisce:

- in via automatica, in caso di atti a titolo gratuito o nei quali vi sia un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione, atti estintivi di debiti non scaduti, prestazione di garanzie su debiti preesistenti;
- previa dimostrazione della conoscenza del pregiudizio da parte dell'altro contraente, nel caso di atti pregiudizievoli o che favoriscono uno dei creditori.

L'azione revocatoria si prescrive, generalmente, nel termine di 3 mesi nei casi in cui opera in via automatica, mentre non è soggetta a limiti di tempo negli altri casi. Inoltre, sono previsti termini di prescrizione speciali, che variano da 6 a 24 mesi per gli atti di disposizione a favore di persone legate al fallito da particolari rapporti di famiglia o di natura economica.

Riserva di proprietà

L'ordinamento danese contempla l'istituto della riserva di proprietà. Dunque, le parti di un contratto di compravendita possono stabilire che il diritto di proprietà sul bene sia trasferito al momento del pagamento integrale del prezzo da parte dell'acquirente. Questa clausola è opponibile nei confronti dei creditori dell'acquirente anche in caso di fallimento, a condizione che sia stata iscritta negli appositi registri prima dell'avvio della procedura concorsuale.

Emirati Arabi Uniti

Azione e prescrizione

Ai sensi della legge federale n. 5 del 1985, il termine di prescrizione ordinario è di 15 anni, salva diversa disposizione di legge. In particolare, i diritti derivanti da attività commerciali si prescrivono nel termine più breve di 10 anni come stabilito dalla *UAE Commercial Transactions Law* (art. 95 *CTL UAE Federal Law* n. 18 del 1993). Sono previsti ulteriori termini di prescrizione più brevi: ad esempio, si prescrivono in 3 anni i diritti derivanti da contratti di assicurazione, da assegni o da responsabilità extracontrattuale; in 2 anni i diritti dei commercianti per il prezzo delle merci vendute ai consumatori, dei prestatori di lavoro per le retribuzioni e per altri oneri loro dovuti derivanti dal rapporto di lavoro subordinato. Negli Emirati Arabi Uniti la prescrizione dei diritti è interrotta solamente con la notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero cautelare o esecutivo. La costituzione in mora non ha alcun effetto sul decorso del tempo, ma costituisce semplicemente un onere da assolvere prima della proposizione dell'azione giudiziale.

Procedimenti cautelari

Sono previste diverse procedure cautelari a tutela dei diritti del creditore, tra le quali il sequestro conservativo, la detenzione del debitore e l'ordine di non lasciare il Paese.

Con il sequestro conservativo il creditore chiede – *ante causam* o in corso di causa – al giudice competente di autorizzare un sequestro sui beni mobili e immobili del debitore e ciò nel caso in cui ricorrano:

- il possesso da parte del creditore di un titolo esecutivo o di un riconoscimento di debito incondizionato e, comunque, la sussistenza di una pretesa di importo specificato;
- il rischio che il debitore possa fuggire dal Paese o nascondere i suoi beni ovvero la residenza all'estero del debitore stesso.

Nel caso in cui il credito sia di valore indefinito, il giudice potrà, comunque, emettere un provvedimento di sequestro stimando il valore del credito alla luce di quanto esposto dal ricorrente nell'istanza, che dovrà anche contenere l'indicazione dei beni del debitore da sottoporre a sequestro. Il giudice, effettuata una breve indagine, se ritiene che i documenti presentati siano rilevanti e sufficienti, emette il provvedimento. Entro 8 giorni dall'emissione del provvedimento, il creditore dovrà avviare un procedimento di merito, pena l'invalidità del sequestro, fatti salvi i casi in cui si tratti di beni mobili deperibili, per i quali il giudice potrà ordinare la vendita immediata. In caso di convalida del sequestro, si procederà alla vendita dei beni, con o senza incanto. Indipendentemente dallo stato dell'esecuzione – purché prima dell'ordinanza di vendita – il debitore potrà effettuare, presso la tesoreria del Tribunale, un'offerta di deposito di una somma pari a quella oggetto del sequestro, oltre alle spese di esecuzione. In caso di bene immobile, il debitore potrà chiedere al giudice di fissare un ammontare a soddisfacimento del credito che dovrà essere anch'esso depositato presso il Tribunale, con la conseguenza che il sequestro verrà trasferito dall'immobile alla somma depositata. L'offerta reale accompagnata da un formale atto di opposizione del debitore determina l'interruzione dell'esecuzione del provvedimento cautelare. Qualora il debito sia di ammontare indeterminato, il giudice potrà ordinare l'interruzione della procedura chiedendo il deposito di un ammontare stabilito discrezionalmente, e comunque maggiore rispetto a quello oggetto del giudizio.

In caso di illegittima interruzione dell'esecuzione, il debitore potrà essere condannato al pagamento di un ulteriore ammontare compreso tra AED 100 e AED 1.000, salvo prova del sofferto maggior danno da parte del creditore.

Una diversa misura cautelare è la detenzione del debitore. Su richiesta del creditore, il giudice dell'esecuzione potrà ordinare la detenzione del debitore nel caso in cui questi si rifiuti di dare esecuzione ad un ordine di pagamento, malgrado la conferma della sua possibilità di adempiere, o se vi sia il rischio che possa lasciare il Paese. Il giudice dell'esecuzione, condotte le indagini preliminari volte ad accertare la fondatezza della domanda, se ritiene, può accordare al debitore un periodo di tempo (non superiore a 6 mesi) per adempiere. L'esecuzione dell'ordine di arresto non comporta il soddisfacimento dei diritti sulla base dei quali l'ordine è stato emesso, non impedendo ogni altra esecuzione ammessa dalla legge. I casi in cui il giudice può emanare un mandato di arresto sono determinati e richiedono la prova che il debitore abbia agito con dolo contro il creditore o non abbia corrisposto ratei stabiliti dal giudice. Il debitore potrà essere sottoposto a detenzione per un periodo non superiore ad 1 mese, salvo specifiche eccezioni. Il creditore potrà ottenere un nuovo ordine di arresto del debitore trascorsi 90 giorni dal suo rilascio qualora il medesimo continui a non adempiere all'obbligo di pagamento malgrado risulti solvente.

Un'ulteriore misura cautelare ottenibile negli Emirati Arabi Uniti è il c.d. ordine restrittivo della libertà di viaggiare. Su richiesta del creditore, il giudice competente può emettere un ordine restrittivo della libertà di viaggiare del debitore se ritiene fondata la domanda; l'ordine comporta il sequestro del passaporto del debitore con l'emissione di un ordine restrittivo della libertà di circolare. Si fa luogo a tale provvedimento restrittivo solo ove esso appaia fondato e, nello specifico, ricorrano le seguenti condizioni: il credito sia esigibile o, comunque, conosciuto dal debitore, dovuto e non contestato; il credito sia di ammontare non inferiore ad AED 10.000 e il creditore abbia fornito un deposito cauzionale di valore pari al risarcimento del danno derivante dalle eventuali perdite subite dal debitore. Tale ordine resta in vigore fino a quando permane l'obbligazione di pagamento verso il creditore. L'ordine può essere revocato qualora il debitore fornisca idonea garanzia del pagamento e perde efficacia qualora il creditore non agisca in giudizio, iniziando un procedimento ordinario negli 8 giorni successivi all'emissione ovvero non cominci l'esecuzione del titolo nei 30 giorni dalla data dell'esecutorietà del medesimo.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

Il diritto emiratino conosce due tipi di procedimenti sommari: il decreto ingiuntivo e l'ordine di consegna.

Il decreto ingiuntivo può essere chiesto da chi è creditore di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili o da chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata. Il creditore, prima di proporre l'istanza al giudice, dovrà diffidare il debitore via raccomandata A/R, concedendogli un termine di 5 giorni per adempiere all'obbligazione. Nel caso in cui decorra inutilmente tale termine, il creditore può proporre il ricorso per ingiunzione di pagamento, fornendo prova scritta del diritto fatto valere. Il provvedimento di ingiunzione deve essere emesso dal giudice entro 3 giorni dalla richiesta del ricorrente e va notificato al debitore entro 30 giorni dall'emissione. Entro il medesimo termine il decreto dovrà essere posto in esecuzione; in mancanza, il provvedimento perderà la sua efficacia. Se il giudice non ritiene fondata la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, provvede a trasferire gli atti al giudice di merito competente il quale fisserà un'udienza in contraddittorio con il debitore. La decisione all'esito del giudizio non potrà essere impugnata da parte del creditore. Il debitore ingiunto può fare opposizione al decreto entro 15 giorni dalla data di ricevimento della notifica, proponendo atto di citazione e instaurando così un procedimento di merito. La proposizione dell'opposizione impedirà l'esecuzione del decreto. Il decreto ingiuntivo, anziché essere opposto, potrà, sempre entro 15

giorni dalla notifica, venire impugnato, restando inteso che le due ipotesi sono alternative tra loro; pertanto, il debitore che decide di ricorrere in appello non potrà proporre opposizione e viceversa.

L'ordine di consegna, invece, si ottiene presentando un ricorso alla cancelleria del giudice competente, sulla scorta di fondati motivi e prove scritte del diritto vantato. Il giorno seguente al deposito, il giudice, ove ritenga fondati i motivi e le prove addotte, emette il provvedimento. Per divenire esecutivo, il provvedimento deve essere approvato dal Presidente del Tribunale ovvero da diverse specifiche autorità competenti. Il provvedimento perde efficacia se non viene eseguito entro 30 giorni dall'emissione; ciò non preclude la possibilità per il ricorrente di reiterare la domanda. Il resistente può fare reclamo avverso il provvedimento davanti al medesimo giudice ovvero davanti al Presidente del Tribunale. Il reclamo contro l'ordinanza non comporta la sospensione della sua efficacia esecutiva, ma il giudice speciale può ordinarla ove il debitore fornisca idonea garanzia. La procedura del reclamo seguirà il suo corso senza interferire con il giudizio di merito e si concluderà con una sentenza soggetta ai normali mezzi di impugnazione.

Procedimenti ordinari

L'organizzazione della giustizia e la disciplina del processo civile sono disciplinate dalla legge federale n. 11 del 1992 per tutti gli Emirati, ad eccezione di Dubai e Ras al Khaimah. In ciascuno degli Emirati della Federazione sono presenti Corti di prima istanza, Corti di Appello ed una Corte di Cassazione. Il *Dubai International Financial Center*, invece, dispone di un sistema giudiziario e di una legislazione separata.

Prima di dare avvio ad una causa in materia commerciale, è obbligatorio rivolgersi ad un comitato di conciliazione, nominato dal Ministro della Giustizia, il quale esperisce un tentativo di conciliazione tra le parti. In caso di esito negativo, è possibile dare avvio ad una procedura ordinaria mediante il deposito di un ricorso (*plaint*) presso la cancelleria del giudice di prime cure, previo pagamento della tassa di registrazione pari al 4-5% del valore della causa (a Dubai la percentuale è del 7,5%). La lingua processuale è l'arabo e tutti i documenti depositati devono essere tradotti da un traduttore ufficiale autorizzato. Il ricorso viene poi notificato al convenuto a mezzo di ufficiale giudiziario, unitamente ai documenti allegati dall'attore. Il convenuto può depositare comparsa di risposta, alla quale l'attore può replicare. Generalmente, seguono, a intervalli di 2-4 settimane, ulteriori scambi di memorie fino a che il giudice non ritenga la causa matura per la decisione. Il numero di udienze varia in funzione della complessità della causa e delle circostanze del caso. L'intera procedura è, comunque, basata quasi esclusivamente sulle allegazioni scritte e sui documenti presentati dalle parti. L'escussione di testimonianze orali non avviene quasi mai in udienza, in quanto il giudice spesso affida ad un esperto il compito di ascoltare i testimoni e si basa poi sul verbale da questi redatto. Frequentemente, inoltre, il giudice nomina consulenti tecnici per le valutazioni di fatto, soprattutto in materie tecniche, finanziarie o contabili. Il giudice ha rilevanti poteri di direzione del processo. La durata media dei procedimenti di primo grado è di 1 anno dal ricorso (a Dubai la durata media è sensibilmente inferiore).

Le sentenze di primo grado possono essere impuginate con appello, salvo che ciò non sia escluso dalla legge o per accordo delle parti. Il termine per appellare le sentenze è di 30 giorni, salvo diversa previsione normativa. Le tasse di registrazione sono pari all'1,5% del valore della causa fino ad un massimo di AED 6.000. Il soggetto convenuto in appello ha facoltà di proporre appello incidentale fino alla data della prima udienza. In sede di appello si discute nuovamente il merito della causa, ma non potranno essere proposte domande nuove. La domanda originaria può essere ampliata e modificata in relazione al *quantum* a fronte di oneri finanziari, imposte e ulteriori spese sopravvenute alla proposizione della domanda di primo grado. Le decisioni della Corte d'Appello possono essere impuginate di fronte alla Corte di Cassazione se il valore della causa è superiore a AED 10.000 o quando la sentenza: sia affetta da vizio di interpretazione o da vizio procedurale; sia

stata pronunciata in contrasto con i principi di giurisdizione; sia stata emessa su prove che risultino in seguito destituite di ogni fondamento o risultate insufficienti o contraddittorie. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di 30 giorni dalla data di notifica della sentenza di appello o dalla prova della conoscenza della medesima. La tassa di registrazione è fissa ed è pari a AED 1.700.

Ripartizione dell'onere della prova

Ai sensi della legge emiratina, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre spetta a chi eccepisce l'infondatezza del medesimo diritto provare i fatti sui quali l'eccezione si fonda. La procedura negli Emirati Arabi Uniti non prevede l'istituto della *disclosure*, perciò le parti non hanno alcun obbligo di esibire i documenti di cui sono in possesso alla controparte. Ai sensi della legge federale n. 10 del 1992 relativa alla disciplina delle prove, il consulente tecnico nominato dal giudice può richiedere copia dei documenti alla/e parte/i, ma non ha alcun potere coercitivo.

Spese processuali

Negli Emirati Arabi Uniti vige il principio della soccombenza, sicché le spese di giudizio, inclusi gli onorari del difensore della parte vittoriosa, sono poste a carico della parte soccombente in giudizio. Se vi è più di un debitore soccombente, le spese andranno divise equamente o in base al grado di responsabilità accertata. Attualmente, il patto di quota lite negli Emirati Arabi non è disciplinato; di fatto tale vuoto normativo ha permesso che questo accordo tra difensore e assistito sia divenuto una pratica piuttosto diffusa.

Esecutorietà della sentenza

La sentenza di primo grado non è immediatamente esecutiva, mentre lo è la sentenza di appello. Va, inoltre, rilevato che, per quanto concerne i procedimenti sommari, in particolare l'*order of payment*, la proposizione dell'opposizione da parte del resistente impedisce l'esecuzione del decreto ottenuto dal creditore ricorrente.

Sospensione della provvisoria esecuzione

La proposizione del ricorso per cassazione non sospende l'efficacia esecutiva della sentenza di appello. Tuttavia, il ricorrente può proporre una domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva qualora dimostri che dalla mancata sospensione possa derivare un danno irreparabile. Il Presidente della Corte fisserà, quindi, un'udienza per discutere la domanda in contraddittorio tra le parti e ne darà notizia anche al Pubblico Ministero. In tal caso, la Corte potrà disporre che il ricorrente fornisca idonea garanzia mediante deposito cauzionale.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

Per iniziare la fase esecutiva, la parte interessata deve chiedere l'apposizione della formula esecutiva da parte del Tribunale competente. Ottenuta tale formula, il creditore notifica al debitore un atto di parte con cui intima a quest'ultimo di adempiere alla propria obbligazione. In caso di mancato pagamento entro i termini di legge, il creditore può dare avvio alla fase esecutiva mediante il pignoramento di beni mobili o immobili del debitore o mediante l'esperimento di diversi mezzi esecutivi previsti dalla legge (ad esempio, detenzione di breve durata o sequestro del passaporto del debitore).

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

In materia di cooperazione giudiziaria e di riconoscimento di sentenze straniere, gli Emirati Arabi Uniti hanno sottoscritto Convenzioni internazionali con diversi Paesi. La più importante è la Convenzione di Riyadh che prevede il mutuo riconoscimento delle sentenze emesse in Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar e Arabia Saudita mediante una procedura che non comporta la revisione nel merito della sentenza. La parte interessata ha infatti il solo onere di chiedere la registrazione della sentenza presentando una copia debitamente certificata e autenticata unitamente alla prova della sua esecutività. La competenza è della Corte di prima istanza e, per l'esecuzione successiva all'*exequatur* della decisione, della Corte dell'esecuzione. In alcuni casi previsti dalla Convenzione di Riyadh, è stata ammessa l'esecuzione di una sentenza straniera direttamente dalla Corte dell'esecuzione, senza necessità di un *exequatur*. Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze emesse in un Paese con il quale gli Emirati Arabi Uniti non abbiano sottoscritto accordi internazionali sono regolati dalle disposizioni del Codice di procedura civile. Innanzitutto è necessario verificare se tra gli Emirati Arabi Uniti e il Paese nel quale la decisione è stata emessa vige il principio di reciprocità. Inoltre, la sentenza deve rispettare i seguenti presupposti:

- la controversia non era di competenza delle Corti degli Emirati Arabi Uniti;
- la Corte che ha emesso la sentenza era competente secondo la legge di quel Paese;
- l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
- la decisione è definitiva e vincolante secondo la legge del Paese in cui è stata emessa;
- la decisione non è contraria ad una sentenza o ad una decisione emessa da una Corte degli Emirati Arabi Uniti;
- la decisione non è contraria all'ordine pubblico e al buon costume.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno ratificato in data 21/08/2006 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, che è entrata in vigore nel suo territorio a far data dal 19/11/2006.

Azione revocatoria

Negli Emirati Arabi Uniti è prevista un'azione revocatoria fallimentare dalla legge federale n. 18 del 1993. In tema di revocatoria fallimentare, la normativa individua alcuni atti specifici compiuti dal debitore durante lo stato di insolvenza e prima della dichiarazione di fallimento, soggetti all'azione revocatoria, tra cui: atti a titolo gratuito, atti estintivi di debiti pecuniari scaduti non effettuati con mezzi normali di pagamento, atti di adempimento effettuati mediante deposito cauzionale o trasferimento bancario (considerati come pagamenti in contante), concessione di ipoteca o altra garanzia sui beni del debitore. Qualunque altro atto potrà essere soggetto all'azione revocatoria nel solo caso in cui venga fornita la prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo. Sono, quindi, fatti salvi i diritti dei creditori pignorati o ipotecari che non conoscevano lo stato di insolvenza del debitore.

Riserva di proprietà

Il patto di riservato dominio nel diritto emiratino viene disciplinato specificamente con riferimento alla fattispecie della vendita a rate, contratto per il quale è prevista la forma scritta *ad substantiam* (artt. 114-163 *UAE Commercial Transaction law* n. 18 del 1993). Il contratto dovrà, dunque, essere redatto per iscritto, in duplice copia e dovrà indicare specificamente l'importo del prezzo, le modalità di vendita nonché i tempi e le condizioni pattuiti per il pagamento delle rate. Nel caso in cui l'acquirente non adempia all'obbligazione di pagamento anche di una sola rata del prezzo, il venditore potrà mettere in mora il debitore concedendogli 7 giorni per il pagamento di quanto dovuto, decorsi i quali il venditore potrà esigere l'intero importo; in caso di mancato pagamento, il

venditore potrà convenire in giudizio l'acquirente. Il rischio del perimento del bene si trasferirà all'acquirente al momento della consegna, ma il trasferimento del diritto di proprietà sul bene avverrà solo all'atto del pagamento dell'ultima rata con la consegna del certificato di proprietà. L'acquirente non potrà disporre del bene prima del pagamento dell'intero ammontare del prezzo e gli atti di disposizione compiuti dall'acquirente verso i terzi non risulteranno opponibili al venditore, salvo che il terzo provi la sua buona fede. La riserva di proprietà risulta opponibile al terzo qualora il suo credito sia sorto successivamente e il patto risulti da contratto con data certa anteriore all'inizio dell'esecuzione da parte del creditore.

La legge federale n. 18 del 1993 non disciplina la sorte del patto di riservato dominio in caso di fallimento del debitore. Pertanto, troveranno applicazione le regole generali in materia fallimentare secondo le quali la dichiarazione di fallimento non interrompe l'efficacia dei contratti in corso, salvo siano stati stipulati *intuitu personae*.

Estonia

Azione e prescrizione

Ai sensi del paragrafo 146 del Codice civile estone, il periodo ordinario di prescrizione di un credito derivante da un contratto è di 3 anni. Il periodo di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il credito diviene esigibile, salve diverse prescrizioni di legge. Sono previsti, tuttavia, numerosi termini speciali di prescrizione: ad esempio, le obbligazioni derivanti da un contratto di servizi si prescrivono in 5 anni, mentre quelle derivanti da un contratto di agenzia in 4 anni. Le azioni di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in 3 anni, mentre quelle relative a diritti reali su cosa altrui o in materia di famiglia si prescrivono in 30 anni. Il diritto di proprietà è imprescrittibile. La prescrizione si interrompe con una domanda giudiziale o con un riconoscimento del debito, mentre, invece, una diffida ad adempiere non ha alcun effetto sulla prescrizione (§ 158-160 c.c.).

Procedimenti cautelari

Ai sensi del paragrafo 377 del Codice di procedura civile estone, è possibile dare avvio a procedure cautelari *ante causam* o in corso di causa, qualora vi sia il pericolo che l'esecuzione di una futura decisione divenga difficile o impossibile a causa del ritardo nell'accertamento del diritto. Laddove il convenuto non sia residente in uno Stato membro dell'Unione Europea, il pericolo nel ritardo viene generalmente presunto, sicché è usuale la concessione della misura cautelare richiesta. Nel caso di procedure *ante causam*, l'attore deve giustificare nello specifico il motivo per il quale non ha fatto valere il suo credito con un procedimento ordinario. Il giudice, nel concedere la misura cautelare, stabilisce – a pena di decadenza della stessa – un termine non superiore ad 1 mese entro il quale l'attore deve dare avvio ad una procedura ordinaria. Le misure concesse possono consistere, ad esempio, in: sequestro dei beni del convenuto, divieto di porre in essere determinati atti, ingiunzioni restrittive, arresto del convenuto (§ 378 c.p.c.). Il giudice può, comunque, adottare misure cautelari atipiche. La scelta della specifica misura cautelare è dettata dal principio di proporzionalità, tenendo in considerazione il valore della causa. Nella maggior parte dei casi, la concessione della misura cautelare è subordinata alla prestazione di una cauzione, pari al 5% del valore della causa (ma è soggetta al limite minimo di € 32 e massimo di € 32.000).

Procedimenti sommari d'ingiunzione

I paragrafi 481-497 c.p.c. disciplinano un procedimento di ingiunzione di pagamento volto ad agevolare il recupero di crediti certi di modesta entità. Questo procedimento, infatti, non è esperibile per debiti di valore superiore a € 6.400 o qualora le obbligazioni accessorie siano superiori per valore all'obbligazione principale. Al fine di ottenere tale provvedimento, il creditore ha l'onere di proporre una domanda *ad hoc*, corredata di tutti gli elementi previsti dalla legge. La Corte decide sulla domanda entro 10 giorni lavorativi dalla sua proposizione, notificando al debitore una richiesta di pagamento che comprende il debito, gli interessi e le spese processuali. Il debitore può procedere con il pagamento dell'importo ivi specificato entro 15 giorni oppure, nello stesso termine, proporre opposizione, dando così avvio ad un giudizio ordinario. La domanda del creditore viene rigettata qualora il giudice ritenga che:

- questa procedura non possa essere applicata al caso in esame;
- i requisiti per la concessione non siano soddisfatti;
- la richiesta di pagamento non sia stata debitamente notificata;

o nei casi in cui:

- l'attore affermi che intende rinunciare all'azione in caso di contestazione della pretesa; o

- si verifichino altre circostanze che determinino la sospensione del procedimento.

Se, invece, il debitore non si oppone e non adempie alla propria obbligazione nel termine di 15 giorni, la Corte emette un provvedimento dotato di esecutività.

Inoltre, ai sensi del paragrafo 2, comma 1, punto 18 del Codice della procedura di esecuzione estone, un credito pecuniario derivante da un contratto stipulato nelle forme di un atto pubblico può essere immediatamente eseguito in via coattiva se esso è esigibile e se le parti hanno espressamente previsto questa possibilità nel contratto. Questa procedura è esperibile soltanto qualora il debitore, dopo la scadenza del credito, acconsenta in un atto pubblico ad essere soggetto all'immediata esecuzione forzata.

Procedimenti ordinari

La procedura ordinaria ha inizio con un ricorso depositato presso la Corte provinciale competente per territorio (foro del convenuto). Quest'atto è poi notificato al convenuto a mezzo di ufficiale giudiziario o mediante posta certificata. Il convenuto può depositare una memoria difensiva entro 14 giorni dalla notifica (28 se residente all'estero), cui segue la replica del ricorrente entro la prima udienza. Il giudice può, inoltre, disporre che il convenuto esponga le sue difese anche oralmente in udienza, se ciò favorisce la speditezza del procedimento. Dopo circa 30 giorni dalla notificazione dell'atto al convenuto, si tiene la prima udienza. L'attore può modificare la sua domanda soltanto con il consenso dell'altra parte o del giudice, che viene concessa sulla base di giustificati motivi o ai fini della speditezza del procedimento. Le parti, o un terzo che vi abbia interesse, possono appellare la sentenza di primo grado, iniziando così un procedimento innanzi la Corte circoscrizionale. La parte soccombente ha l'onere di notificare per iscritto alla controparte l'intenzione di proporre appello entro 10 giorni e di depositare l'appello presso la Corte che ha emesso la sentenza entro 20 giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa. L'appellato deposita la propria comparsa di risposta entro 10 giorni. La procedura d'appello è sostanzialmente analoga al primo grado. La sentenza di secondo grado può, a sua volta, essere impugnata con un ricorso per cassazione di fronte alla Corte suprema estone per violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale o procedurale. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di secondo grado.

Ripartizione dell'onere della prova

In via generale, chi intende far valere una pretesa in giudizio deve provarne il fondamento (§ 230 c.p.c.). Di conseguenza, è onere del creditore dimostrare i fatti costitutivi dell'esistenza del diritto di credito vantato, mentre spetta al debitore provare i fatti estintivi, impeditivi e modificativi dello stesso. Le parti possono stabilire tra di loro una diversa ripartizione dell'onere della prova e la necessità di provare determinati fatti con mezzi di prova particolari. Le parti non devono provare i fatti notori né i fatti non contestati. Le prove espressamente previste dal Codice di procedura civile sono la testimonianza (scritta ed orale), il giuramento, le prove documentali, le ispezioni e le perizie. Il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento. Su domanda di parte, il giudice può ordinare l'esibizione di documenti rilevanti che sono in possesso della controparte o di un terzo. Se la parte o il terzo rifiutano senza giusta causa, il giudice può comminare una sanzione pecuniaria. L'ordinamento estone non prevede l'istituto della *disclosure*.

Spese processuali

Oltre alle competenze degli avvocati, le parti devono sostenere ulteriori esborsi per instaurare e proseguire un procedimento; tali esborsi possono arrivare ad un massimo di € 10.500, in base al valore della causa. Il giudice può imporre alla parte che non è cittadina estone o comunitaria, né

residente in Estonia o in un Paese membro dell'Unione Europea o la cui solvibilità è incerta, di prestare una cauzione per coprire tali esborsi. Una congrua garanzia può essere richiesta, inoltre, per proporre ricorso per cassazione, per chiedere la revisione di una sentenza o per essere riammessi in un termine da cui si è decaduti. Le spese processuali sono generalmente poste a carico della parte soccombente. Nei casi in cui ciò sarebbe estremamente ingiusto o iniquo, tuttavia, la Corte può decidere di compensare, in tutto o in parte, le spese fra le parti.

In Estonia, alla luce del principio di libertà contrattuale, è ammesso il patto di quota lite.

Esecutorietà della sentenza

Le sentenze di primo grado non sono generalmente esecutive, e lo divengono in seguito al loro passaggio in giudicato. Tuttavia, anche prima che la sentenza divenga definitiva, il giudice può stabilire l'immediata esecutorietà della stessa:

- d'ufficio, quando, ad esempio, il convenuto ha riconosciuto la pretesa dell'attore, il processo si è svolto in contumacia o il giudizio è relativo al recupero del possesso di un bene; o
- su istanza di parte, qualora si dimostri che il ritardo nell'esecuzione della sentenza comporterebbe un danno significativo o renderebbe impossibile la successiva esecuzione (§ 244 c.p.c.).

La provvisoria esecutorietà può essere disposta nella stessa sentenza di primo grado o con un diverso provvedimento del giudice.

Sospensione della provvisoria esecuzione

Ai sensi del paragrafo 456 c.p.c., l'appello determina la sospensione dell'esecuzione della sentenza provvisoriamente esecutiva. Se l'appello concerne solo una parte della sentenza, è sospesa l'esecuzione dei soli capi impugnati. In caso di provvisoria esecutorietà della sentenza, la sospensione dell'esecuzione può essere concessa dalla Corte d'Appello o, in caso di impugnazione di un'ordinanza, dalla Corte provinciale, sulla base di una domanda motivata della parte.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

La parte interessata dispone di 10 anni per dare avvio alla fase esecutiva (§ 123 c.c.). A questo scopo, è necessario che la parte presenti un'istanza volta ad ottenere un titolo esecutivo. Il Codice del procedimento di esecuzione stabilisce una disciplina comune per l'esecuzione delle decisioni del giudice in materia civile, amministrativa o penale. La fase esecutiva prevede l'intervento di un ufficiale giudiziario indipendente, il quale, qualora vi siano tutte le condizioni per dare avvio all'esecuzione, notifica al debitore un avviso di esecuzione. Generalmente, l'ufficiale giudiziario procede poi al pignoramento dei beni del debitore, ossia dei depositi bancari, dei redditi, dei beni mobili e immobili, ecc. Ai sensi del paragrafo 52 del Codice del procedimento di esecuzione, l'ufficiale giudiziario vende all'incanto i beni e distribuisce il ricavato della vendita al creditore, fino alla concorrenza del credito da questi vantato.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze emesse in uno Stato membro dell'Unione Europea sono disciplinati dal Regolamento CE n. 44/2001. L'Estonia fa, inoltre, parte della Convenzione di Lugano del 2007 e ha sottoscritto alcuni accordi bilaterali sul mutuo riconoscimento delle sentenze e la cooperazione giudiziaria, in particolare con la Polonia, la Russia e l'Ucraina. Estonia, Lettonia e Lituania sono legate, poi, da un Trattato sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici, firmato a

Tallinn in data 11/11/1992, che si applica a tutte le sentenze emesse prima dell'entrata dell'Estonia nell'Unione Europea avvenuta il 01/05/2004. Al di fuori delle predette ipotesi, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse in altri Paesi sono regolati dai paragrafi 620 e ss. c.p.c., secondo i quali la decisione emessa da un giudice straniero può essere riconosciuta in Estonia soltanto a seguito di una dichiarazione di *exequatur* da parte della Corte della città di Tallinn (§ 377 c.p.c.). Il riconoscimento e la successiva esecuzione sono subordinati alla sussistenza di determinati presupposti, quali il rispetto dell'ordine pubblico estone e dei principi del giusto processo. È da notare che, nonostante il Codice di procedura civile non lo preveda, il principio di reciprocità è ritenuto ancora presupposto per l'esecuzione delle decisioni in Estonia.

L'Estonia ha ratificato in data 30/08/1993 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, che è entrata in vigore sul suo territorio a far data dal 28/11/1993.

Azione revocatoria

In Estonia sono previsti due tipi di azioni revocatorie: ordinaria e fallimentare. I paragrafi 187-197 del Codice del procedimento di esecuzione disciplinano l'azione revocatoria ordinaria. Essa permette al creditore, nel corso del procedimento di esecuzione, di recuperare i beni che il debitore ha alienato mediante atti a titolo gratuito, atti di divisione di comproprietà, costituzione di diritti di garanzia o atti di disposizione, pregiudizievoli nei confronti del creditore.

Il paragrafo 109 della legge fallimentare estone disciplina l'istituto della revocatoria fallimentare. Essa può essere richiesta dal curatore fallimentare entro 3 anni dalla dichiarazione di fallimento (§ 118 l. fall.) e, se esperita con successo, rende inefficaci nei confronti dei creditori gli atti del debitore:

- a titolo gratuito, o nei quali vi sia un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione, posti in essere nell'anno precedente alla nomina del curatore fallimentare (5 anni per gli atti compiuti a favore di una persona legata al creditore da particolari rapporti, ad esempio, di famiglia o di natura economica, a meno che non dimostri che questo atto non ha arrecato pregiudizio alle ragioni dei creditori);
- a titolo oneroso (i) posti in essere entro 1 anno dall'apertura del procedimento fallimentare se il terzo era a conoscenza del pregiudizio fatto al creditore, oppure (ii) posti in essere entro 3 anni dall'inizio della procedura concorsuale se il terzo era a conoscenza del pregiudizio e il debitore ha intenzionalmente danneggiato il creditore.

Riserva di proprietà

Il paragrafo 233 della legge sulle obbligazioni estone disciplina l'istituto della riserva di proprietà. Le parti che stipulano un contratto di compravendita di beni mobili possono stabilire che la proprietà passi all'acquirente al momento del pagamento integrale del prezzo. In caso di insolvenza dell'acquirente, il venditore ha a disposizione tutte le azioni spettanti al proprietario del bene. La riserva di proprietà può essere opposta ai creditori dell'acquirente anche nel corso di una procedura concorsuale (§ 49 l. fall.).

Finlandia

Azione e prescrizione

Ai sensi della legge sulla prescrizione dei crediti (n. 728 del 2003), il termine ordinario di prescrizione di un credito in materia civile e commerciale è di 3 anni, computati dal momento in cui il credito diviene esigibile. In materia di responsabilità extracontrattuale (ad eccezione di danni ambientali e lesioni personali), invece, il termine di prescrizione è di 10 anni dal verificarsi dell'illecito. I mezzi per interrompere la prescrizione si distinguono in mezzi "informali" e mezzi "formali". Ai sensi dell'art. 10 della legge sulla prescrizione dei crediti, i mezzi "informali" di interruzione della prescrizione sono:

- un accordo tra le parti;
- un riconoscimento di debito;
- una diffida del creditore, in forma di lettera, fax, e-mail o persino orale.

I mezzi "formali" di interruzione della prescrizione sono quelli che danno avvio ad un procedimento (ad esempio, una domanda giudiziale, anche nelle forme di un domanda di conciliazione nell'ambito delle controversie coi consumatori o nelle procedure concorsuali). La domanda può essere rivolta anche ad un giudice incompetente. È importante, tuttavia, che nell'atto interruttivo della prescrizione il debito sia scrupolosamente specificato. Per effetto dell'interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione, salvo il caso di decisione giudiziale o lodo arbitrale; in questo caso, infatti, il nuovo periodo di prescrizione è di 5 anni.

Procedimenti cautelari

In Finlandia è possibile ricorrere a procedure cautelari in corso di causa o *ante causam*. I presupposti per l'ottenimento delle misure cautelari sono:

- il *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio; e
- il *periculum in mora*, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore.

Le misure cautelari ottenibili sono il sequestro, un ordine del giudice che vieti al convenuto di porre in essere determinati atti o permetta all'attore di compiere determinati atti, la nomina di un curatore o qualunque altra misura che appaia necessaria. Se la misura cautelare è concessa *ante causam*, il ricorrente ha l'onere di dare corso alla misura cautelare e iniziare il procedimento ordinario entro 1 mese dalla decisione del giudice sulla misura. Su richiesta di parte, la Corte può concedere le misure cautelari *inaudita altera parte* in casi di particolare urgenza. Questo rimedio è, tuttavia, provvisorio e può essere revocato in caso di eccezioni sollevate dal convenuto.

Se ricorrono i presupposti, la misura cautelare è generalmente concessa ed eseguita 2 giorni dopo il deposito della richiesta. Il ricorrente è responsabile delle spese e dei danni causati alla controparte da una misura cautelare successivamente giudicata non necessaria e infondata. Per questo, per dare esecuzione ad una misura cautelare è necessario prestare una garanzia per eventuali spese e danni. La decisione di un giudice in merito ai provvedimenti cautelari può essere impugnata dinanzi al giudice di grado superiore, mediante un reclamo che non ne sospende l'esecuzione a meno che il giudice d'appello non decida altrimenti. Tuttavia, non può essere proposto reclamo contro provvedimenti cautelari provvisori.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

In Finlandia il procedimento d'ingiunzione di pagamento è stato sostituito da un altro procedimento sommario, largamente utilizzato, per il recupero di un credito non contestato. Si tratta di un procedimento con il quale il creditore può ottenere la condanna del debitore al pagamento di una somma di denaro, qualora egli non contesti la pretesa del creditore. Questo procedimento può essere applicato a tutti i crediti pecuniari, di qualsiasi entità, e non è necessario che il convenuto risieda in Finlandia. Il procedimento ha inizio con un ricorso depositato presso la Corte distrettuale. Il giudice invita il convenuto a rispondere (con tempestività) all'azione, per iscritto ed entro un termine specifico. Il termine è stabilito dal giudice ed è normalmente di 2-3 settimane. Se il convenuto non deposita la comparsa di risposta o le sue difese sono *prima facie* inconsistenti, il giudice potrà emettere una sentenza che sarà immediatamente esecutiva. Se, invece, il convenuto, adducendo motivi ragionevoli, contesta le pretese attoree, il giudice non può emettere la sentenza e la causa dovrà essere trattata secondo il rito ordinario.

Procedimenti ordinari

Ai sensi del Codice di procedura giudiziale finlandese (*Oikeudenkäymiskaari*), la procedura ordinaria civile si divide in due fasi: la fase preliminare e il dibattimento. Il processo civile inizia con un ricorso depositato presso la Corte distrettuale, poi notificato alla controparte. Il convenuto deve depositare la comparsa di risposta entro il termine stabilito dal giudice (in genere, inferiore ad 1 mese). La Corte può, d'ufficio o su istanza di parte, ordinare alle parti di depositare delle memorie scritte. In seguito, si tiene un'udienza preliminare, nella quale le parti precisano le proprie posizioni e individuano i mezzi di prova di cui chiedono l'assunzione in dibattimento. Durante e dopo questa udienza, il giudice può disporre lo scambio di ulteriori memorie. Successivamente si arriva al dibattimento, nel corso del quale le parti espongono i propri argomenti e presentano i mezzi di prova, comprese le testimonianze orali. La durata dei procedimenti varia, in funzione della complessità del caso, da 1 a 2 anni.

Le sentenze di primo grado possono essere impugnate innanzi alla Corte d'Appello competente. In seguito alla riforma del Codice di procedura giudiziale del 2011, vi sono limitazioni al potere di impugnare le sentenze in materia civile, in quanto è necessaria una previa autorizzazione del giudice, che viene, comunque, sempre concessa laddove emergano dubbi sulla correttezza della decisione di primo grado. La parte soccombente ha l'onere di depositare un documento nel quale esprime la sua intenzione di impugnare la sentenza di primo grado entro 7 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Il ricorso vero e proprio, deve essere poi depositato nei 30 giorni successivi. Il procedimento in grado di appello è principalmente scritto, in quanto si tiene un'udienza solo su richiesta di parte e al verificarsi di determinati presupposti. Vi è poi un terzo grado di giudizio di fronte alla Corte Suprema, che si svolge anch'esso sostanzialmente per iscritto. Tale ricorso è ammesso, su autorizzazione del giudice, solo per risolvere importanti questioni di diritto, per mantenere l'uniformità dell'interpretazione del diritto, per errori procedurali della sentenza di appello o per altri rilevanti motivi. Il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di secondo grado. In alcuni casi particolari, è ammesso il ricorso *per saltum* nei confronti delle sentenze di primo grado che in seguito alla riforma del 2011 non possono essere impugnate con l'appello.

Ripartizione dell'onere della prova

In genere, è onere di ciascuna parte provare tutti i fatti posti a fondamento della propria domanda. Dunque, il creditore deve dimostrare i fatti costitutivi del diritto vantato, mentre il debitore deve provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi. In alcuni casi eccezionali, il giudice può procedere d'ufficio. I fatti notori o non contestati non devono essere provati. Per quanto concerne i mezzi di

prova, quelli generalmente ammessi sono la prova documentale, la testimonianza, la perizia e l'ispezione. Come regola generale, tutte le prove devono essere presentate oralmente nel corso del processo, perciò le testimonianze sono esclusivamente orali (salvo casi eccezionali) e i consulenti tecnici espongono i risultati delle proprie perizie oralmente. L'ordinamento finlandese non prevede l'istituto della *disclosure*; dunque, non vige alcun obbligo di esibire documenti alla controparte. Tuttavia, il giudice, su richiesta di parte, può ordinare all'altra parte o ad un terzo di esibire determinati documenti, se rilevanti per la causa.

Spese processuali

Ai sensi del cap. 21(1) del Codice di procedura giudiziale finlandese, le spese processuali sono a carico della parte soccombente. La parte più consistente delle spese processuali è costituita dagli onorari degli avvocati. La Corte generalmente permette alla parte vittoriosa di ripetere le spese per gli onorari degli avvocati se il loro importo è ragionevole e ciò implica che spesso la somma liquidata dalla Corte non corrisponde all'effettivo ammontare degli onorari. In caso di reciproca soccombenza, la Corte può compensare le spese tra le parti. Il patto di quota lite è generalmente ammesso, ma il Codice deontologico degli avvocati finlandesi stabilisce che devono esserci specifiche ragioni per stipulare questo tipo di accordo.

Esecutorietà della sentenza

Una sentenza di primo grado è esecutiva nel momento in cui passa in giudicato, ossia qualora non sia stato proposto appello entro i termini prescritti dalla legge. Tuttavia, anche qualora l'appello sia stato proposto, le sentenze di condanna al pagamento di una somma di denaro sono in genere immediatamente esecutive, salvo che il debitore non presti una garanzia idonea all'attore, il contributo per l'esecuzione e le spese ad essa relative.

Sospensione della provvisoria esecuzione

Nel caso di sentenze immediatamente esecutive, è possibile ottenere la sospensione dell'esecuzione prestando idonea garanzia a copertura della domanda dell'attore, il contributo per l'esecuzione e le spese ad essa relative.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

Una sentenza può essere eseguita immediatamente dopo il suo passaggio in giudicato. Il creditore ha 5 anni per dare avvio alla fase esecutiva. La parte interessata ha l'onere di proporre una specifica istanza presso l'autorità locale competente per l'esecuzione, allegando il titolo esecutivo. Ai sensi del Codice dell'esecuzione del 2007, l'ufficiale giudiziario provvede al pignoramento dei beni del debitore nei limiti di quanto necessario a soddisfare il creditore. Qualora il credito non possa essere recuperato immediatamente, il creditore può chiedere che venga considerato "credito infruttifero" e che i beni del debitore vengano monitorati per 2 anni. Il debitore esecutato può impugnare gli atti esecutivi, proponendo reclamo entro 3 settimane.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere sono disciplinati dal Regolamento CE n. 44/2001 e da Convenzioni internazionali di cui la Finlandia è parte contraente. In particolare, si sottolinea la Convenzione del 1977 che regola il riconoscimento delle sentenze tra i Paesi nordici, tra cui Norvegia e Islanda. Fuori dalle ipotesi predette una sentenza straniera è riconosciuta in Finlandia sulla base di un nuovo giudizio della Corte distrettuale che può, in linea di principio,

vertere anche sul merito della causa; la sentenza straniera, infatti, ha il mero valore di prova nel processo.

La Finlandia ha ratificato in data 19/01/1962 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, che è entrata in vigore sul suo territorio a far data dal 19/04/1962.

Azione revocatoria

Gli artt. 84-91 del Codice dell'esecuzione finlandese disciplinano l'azione revocatoria ordinaria che il creditore può esperire innanzi la Corte competente prima di dare avvio alla fase esecutiva. Essa attiene ad ogni atto, accordo o misura compiuti dal debitore in pregiudizio delle ragioni del creditore e, per i presupposti e la determinazione del c.d. periodo sospetto, il Codice rinvia alla legge n. 758 del 1991.

La legge finlandese n. 758 del 1991 (*Laki takaisinsaannista konkurssipesään*) prevede la possibilità di esperire anche una revocatoria fallimentare nei confronti degli atti compiuti dal fallito prima dell'apertura della procedura concorsuale. Si distinguono due tipi di revocatoria fallimentare:

- su base soggettiva, esperibile nei confronti di tutti gli atti del debitore, dimostrando l'esistenza del dolo da parte del debitore e della mala fede del terzo;
- su base oggettiva, esperibile nei confronti di determinati atti pregiudizievoli nei confronti dei creditori, che siano stati posti in essere durante il periodo sospetto, ossia nei 3 mesi precedenti la data di inizio della procedura. In questo caso, non è necessario dimostrare il dolo del debitore.

Riserva di proprietà

L'articolo 13 della legge n. 758 del 1991 prevede la possibilità che le parti stabiliscano di differire il trasferimento della proprietà al momento del saldo integrale del prezzo da parte dell'acquirente. Prima del pagamento integrale del prezzo, l'acquirente può ottenere il possesso del bene, ma non può compiere atti dispositivi dello stesso senza il consenso del venditore. Per essere valida ed efficace, la clausola di riserva di proprietà deve essere contenuta nel contratto e deve specificare le facoltà concesse all'acquirente sul bene. Questo aspetto è particolarmente importante ai fini dell'opponibilità della clausola in sede di fallimento. Infatti, ai sensi del cap. 5(7) della legge fallimentare finlandese, la riserva di proprietà non è opponibile ai creditori se la clausola è stata pattuita in seguito alla consegna del bene all'acquirente. Inoltre, se la clausola prevede a favore dell'acquirente un diritto di disporre del bene, consegnarlo ad un terzo o alienarlo, il venditore non verrà considerato proprietario del bene, ed il bene verrà considerato parte del patrimonio dell'acquirente.

Francia

Azione e prescrizione

La legge n. 561 del 2008 prevede che il periodo ordinario di prescrizione di un credito in materia civile e commerciale è di 5 anni. Le parti possono, comunque, stabilire un termine diverso (salvo in casi inderogabili in cui si verte di salari, rendite, affitti, ecc.), ma non è possibile stabilire un termine inferiore ad 1 anno o superiore a 10 anni. Il diritto di proprietà è imprescrittibile. La prescrizione si interrompe con l'introduzione di un giudizio, anche sommario o cautelare, o con un riconoscimento di debito. Una messa in mora non interrompe la prescrizione, ma fa solo decorrere gli interessi di legge dal giorno della ricezione.

Procedimenti cautelari

Sono previste procedure di tipo cautelare *ante causam*, le c.d. *mesures conservatoires*: sequestri (*saisies conservatoires*), ipoteche giudiziali (*hypothèques judiciaires*), procedure di accertamento tecnico preventivo. Sono concesse da un giudice (*juge de l'exécution*) e sono volte a tutelare il creditore. I requisiti per l'ottenimento della misura cautelare sono:

- il *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio; e
- il *periculum in mora*, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore.

La misura cautelare viene usualmente concessa *inaudita altera parte*, ma la parte ha l'onere, a pena di decadenza, di:

- dare corso alla misura cautelare entro i 3 mesi successivi;
- dare avvio a una procedura ordinaria entro 1 mese dalla concessione della misura cautelare.

Il diritto francese prevede poi un'altra procedura sommaria (*procédure de référé*) anch'essa di competenza di un giudice particolare (*juge de référés*) il quale, in sostanza, può adottare qualsivoglia provvedimento ritenuto idoneo in casi di urgenza. Ai fini della sua concessione si richiede che:

- il diritto azionato non sia contestato; e/o
- vi sia il rischio di un pregiudizio per la parte istante.

Si tratta, ad esempio, di: (i) misure che appaiono necessarie per la conservazione di un bene fino alla decisione di una causa di merito (ad esempio, nomina di un amministratore giudiziario di una società); (ii) misure atte ad evitare un pregiudizio grave e irreparabile (ad esempio, divieto di pubblicazione di un giornale); (iii) in limitati casi, condanne di pagamento o condanne contenenti obblighi di fare a carico di una parte; (iv) il c.d. *référé probatoire*, relativo alla richiesta di esibizione di documenti *ante causam*. La procedura è del tutto indipendente da una procedura di merito, sicché conserva efficacia anche in difetto di proposizione di un giudizio ordinario. Un eventuale giudizio ordinario incompatibile con la misura adottata caducherà la stessa. I provvedimenti sono impugnabili davanti alla Corte d'Appello.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

In Francia esiste un procedimento d'ingiunzione di pagamento (*injonction de payer*) disciplinato dagli artt. 1405 ss. c.p.c. È possibile ottenere tale provvedimento solo nei confronti di un debitore

residente in Francia e la misura va chiesta alla Corte ove il convenuto/debitore è residente. Presupposti per l'emissione di tale provvedimento sono che il credito (i) derivi da contratto o da un obbligo contenuto in una legge e che l'importo richiesto sia certo; o che (ii) il credito sia portato da una cambiale o da un pagherò cambiario. Se la richiesta è d'importo inferiore a € 4.000 deve essere proposta alla c.d. *jurisdiction de proximité*; viceversa, è competente il *Tribunal de Grande Instance*; il *Président du Tribunal de Commerce* ha competenza in caso di emissione dell'ingiunzione sulla base di un titolo di credito. L'istanza dev'essere fondata su documenti che comprovino l'esistenza del credito (ordine, conferma d'ordine, documento di consegna, fattura). Se il giudice ritiene la sussistenza dei presupposti emette una *ordonnance portant injonction de payer*. In caso di mancata emissione, il creditore non può appellare, ma deve promuovere un giudizio ordinario. Entro 6 mesi l'ingiunzione deve essere notificata al debitore a pena di perdita di efficacia. Il debitore ha 1 mese di tempo per contestare la richiesta mediante opposizione innanzi al giudice che ha emesso l'ordinanza, nelle forme del deposito in cancelleria o di lettera raccomandata A/R, cui andranno allegati i documenti provanti le proprie contestazioni. Il Tribunale convoca la parti per tentare di conciliarle; ciò avviene in tempi rapidi, anche se non è previsto un termine massimo ma uno minimo di 8 giorni. In difetto di conciliazione, decide all'esito dell'udienza. Per l'intera procedura non è richiesta l'assistenza di legali.

Procedimenti ordinari

La procedura ordinaria inizia con un atto di citazione notificato a mezzo di ufficiale giudiziario (*huissier de justice*). Il procedimento ordinario innanzi al *Tribunal de Grande Instance* si avvia con una fase istruttoria (*mise en état*). Le parti cristallizzano le proprie posizioni in una memoria (*conclusions*) che si modifica progressivamente in relazione al contraddittorio. Successivamente si arriva al dibattimento, nel quale le parti presentano un fascicolo con una memoria riassuntiva e tutta la documentazione raccolta (*dossier de plédoire*). In tale sede possono essere anche escussi i testimoni; tuttavia, la tendenza in Francia è l'assunzione di testimonianze scritte (*attestations*). I termini del giudizio non sono quasi mai perentori, ed è frequente per le parti chiedere dilazioni e rinvii; in ogni caso, una durata verosimile del procedimento di primo grado è di 2-3 anni. La sentenza di primo grado deve essere notificata alla controparte entro 10 anni dall'emissione (salvo che non sia stata emessa in contumacia e in quel caso va notificata entro 6 mesi); dalla data della notifica, la parte notificata ha 1 mese (2 se si trova all'estero) per appellare la sentenza. In secondo grado, la Corte d'Appello (*Cour d'Appel*) riesamina la vicenda in fatto e in diritto e la procedura è sostanzialmente analoga al primo grado. Vi è poi un terzo grado di giudizio di sola legittimità presso la Corte di Cassazione (*Cour de Cassation*). Il ricorso per cassazione (c.d. *pourvoi*) va presentato entro 2 mesi dalla decisione d'appello ed usualmente viene presentato con riserva dei motivi che vanno, invece, redatti entro i 5 mesi successivi.

Ripartizione dell'onere della prova

Secondo quanto previsto dall'ordinamento francese, chi chiede l'esecuzione di un'obbligazione deve provarne il fondamento. In conseguenza, è onere di ciascuna parte dimostrare tutti i fatti a fondamento della propria domanda, ossia fornire tutte le prove che dimostrano l'esistenza della propria pretesa così come allegare i fatti estintivi e modificativi. Per richiedere giudizialmente la condanna del debitore al pagamento delle somme dovute è necessario raccogliere e produrre tutta la documentazione di cui si dispone (contratti, ordini, documenti di trasporto, fatture, scambi di corrispondenza, preventivi approvati, ecc.). La procedura francese è regolata dal principio del contraddittorio e non prevede l'istituto della *disclosure*, sicché alcun obbligo vige di esibire documenti alla controparte, fatti salvi i provvedimenti in corso di causa ed *ante causam* con i quali l'esibizione viene ordinata d'ufficio (artt. 138-142 c.p.c.); se la parte non ottempera all'ordine a essa rivolta, la Corte può stabilire una multa a suo carico. Le parti possono esibire delle perizie di parte o chiedere al giudice la nomina di un consulente tecnico.

Spese processuali

Le spese processuali in Francia si distinguono in due categorie:

- *dépens*, ossia le spese di lite, che includono, ad esempio, i costi della Corte, i costi degli esperti, i costi delle notifiche, i costi di traduzione; tali spese sono generalmente ripetibili nei confronti della parte soccombente;
- *frais irrépétibles* ossia gli onorari degli avvocati; non è escluso che le Corti possano porli a carico della parte soccombente, ma usualmente i Tribunali non liquidano importi considerevoli a questo titolo. In sostanza, la gran parte degli onorari è irripetibile.

Il patto di quota lite è vietato salvo che non riguardi solo una parte degli onorari; nel concreto, tali accordi non eccedono il 20% del credito da recuperare.

Esecutorietà della sentenza

La sentenza di primo grado non è immediatamente esecutiva, ma lo è unicamente su istanza della parte. La sentenza d'appello è immediatamente esecutiva. Anche prima del passaggio in giudicato della sentenza è possibile ottenere una provvisoria esecutorietà in via:

- automatica (c.d. *de plein droit*) nei casi di *ordonnances de référés*, di *mesures provisoires* o di ordinanze in corso di causa;
- discrezionale, su istanza di parte o d'ufficio, e su decisione del giudice a seconda della natura dell'affare.

In questi casi, è possibile che venga imposta una garanzia a favore della parte che ha ottenuto la provvisoria esecutorietà.

Sospensione della provvisoria esecuzione

Una volta che la decisione viene emessa, è possibile proporre appello, il quale è immediatamente sospensivo dell'efficacia esecutiva della sentenza. È possibile in ogni caso chiedere la provvisoria esecutorietà al giudice di seconde cure, che può discrezionalmente concederla.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

Per dare avvio all'esecuzione la parte interessata deve chiedere l'apposizione della formula esecutiva, informare la controparte e non deve, comunque, essere pendente alcun ricorso sospensivo dell'esecutorietà. Il creditore ha 10 anni per dare avvio alla fase esecutiva mediante notificazione della decisione munita di formula esecutiva; dal momento in cui il titolo esecutivo è stato notificato, il debitore esecutato ha 2 mesi per adempiere spontaneamente all'obbligo imposto dalla sentenza. In caso di mancata spontanea ottemperanza, è possibile ricorrere all'ufficiale giudiziario per dare avvio alla fase esecutiva, e iniziare così un'attività di pignoramento (c.d. *saisine*) sui beni mobili o immobili del debitore. Esiste uno specifico *juge de l'exécution* che è competente per ogni attività necessaria (opposizione, vendita, ecc.). È possibile che il giudice, già in sentenza, stabilisca una sorta di multa (c.d. *astreinte*) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della decisione.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere sono disciplinati dal Regolamento CE n. 44/2001 e da Convenzioni internazionali di cui la Francia è parte contraente. In particolare, la Francia ha sottoscritto numerose Convenzioni internazionali sul mutuo riconoscimento delle

sentenze e la cooperazione giudiziaria (ad esempio, Algeria, Argentina, Brasile, Bosnia ed Erzegovina, Canada, Cina, Egitto, Marocco, Stati Uniti d'America, Vietnam, ecc.).

Fuori dalle ipotesi predette, una sentenza straniera è riconosciuta in Francia sulla base di una verifica, da parte del *Tribunal de Grande Instance*, della sussistenza dei seguenti presupposti:

- la Corte che ha emesso la decisione ha giurisdizione secondo i principi del diritto francese;
- la decisione è stata resa sulla base della corretta legge applicabile;
- l'esecuzione non è contraria all'ordine pubblico francese;
- la decisione ottenuta non è fraudolenta.

In generale, le misure cautelari ottenute all'estero non hanno efficacia in Francia.

La Francia ha ratificato in data 26/06/1959 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica in Francia soltanto al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa.

Azione revocatoria

Esistono in Francia due azioni revocatorie. Quanto alla revocatoria fallimentare, essa riguarda i pagamenti ricevuti nel corso del c.d. periodo sospetto. Tale periodo viene stabilito discrezionalmente dal Tribunale all'apertura della procedura con la dichiarazione di insolvenza della società e non può superare i 18 mesi, salvi alcuni atti gratuiti per i quali il periodo di revocabilità si estende a 24 mesi. La revocatoria fallimentare agisce:

- in via automatica, in caso di transazioni a titolo gratuito o nelle quali vi sia un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione;
- previa dimostrazione della conoscenza dell'insolvenza da parte del percettore del pagamento, in tutti gli altri casi.

Quanto alla revocatoria ordinaria, essa attiene a tutte le alienazioni compiute dal debitore in pregiudizio del creditore, è disciplinata dall'art. 1167 c.c. e può essere chiesta (per effetto della legge n. 561 del 2008) entro 5 anni successivi alla data di conoscenza dell'atto pregiudizievole (post legge 2008). È onere di chi agisce dimostrare:

- l'esistenza del dolo; e
- la conoscenza del debitore del pregiudizio arrecato al creditore.

L'azione revocatoria ha come conseguenza la possibilità per chi la esperisce con successo (e solo a suo favore) di rendere inopponibili nei suoi confronti gli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore, così consentendo di agire su quei beni.

Riserva di proprietà

L'istituto della riserva di proprietà non è disciplinato dalla legge. Le parti possono stabilire di differire il trasferimento della proprietà al momento del saldo integrale del prezzo da parte dell'acquirente. La validità e l'efficacia della clausola di riserva della proprietà sono collegate alla possibilità di fornire prova dell'accordo delle parti. Si richiede, quindi, che la relativa clausola rivesta la forma scritta (essa deve però essere evidente nel testo, ad esempio deve essere redatta in maiuscolo) e che sia precedente alla consegna del bene. L'operatività della clausola è automatica nel caso di c.d. *publication* (ad esempio, *leasing*). In tutti gli altri casi, la clausola è opponibile nei confronti dei creditori dell'acquirente anche in sede di fallimento (se fatta valere entro 3 mesi dall'apertura della procedura concorsuale), ma non dei terzi di buona fede (nei confronti dei quali è possibile solo chiedere il prezzo o la frazione di prezzo che non è stata ancora pagata). L'azione di rivendicazione è soggetta ad un termine di 3 mesi dall'apertura del procedimento concorsuale.

Germania

Azione e prescrizione

In base al diritto tedesco, il termine di prescrizione per i crediti di denaro normalmente è fissato in 3 anni (§ 195 Codice civile tedesco, *BGB*), a decorrere dal termine dell'anno solare nel corso del quale il credito è sorto e la parte ne ha avuto conoscenza. La prescrizione deve essere eccepita dalla parte convenuta in giudizio.

Eventuali (contro-)pretese, che si fondino su diritti di garanzia, si prescrivono in 2 anni dalla consegna, se si tratta di beni mobili, e in 5 anni se si tratta di beni immobili, a patto che la denuncia del vizio sia stata tempestiva. Il diritto di proprietà, invece, è imprescrittibile. Le parti possono, comunque, stabilire un termine diverso nelle relazioni commerciali, purché non superiore a 30 anni. La prescrizione si interrompe con la proposizione di una domanda giudiziale, anche sommaria o cautelare, o con un riconoscimento o dichiarazione espressa del debito. Qualora vi siano state trattative tra le parti, la prescrizione non potrà compiersi prima di 3 mesi dalla conclusione delle suddette trattative.

Procedimenti cautelari

Il diritto tedesco conosce quali misure cautelari, sia *ante causam* sia in corso di causa, il sequestro (§§ 916 ss. Codice di procedura civile tedesco, *ZPO*) e la concessione (con decreto) di misure temporanee (§ 935 ss. *ZPO*).

Il sequestro è previsto a tutela di crediti di denaro, mentre le misure temporanee possono essere disposte con riguardo a prestazioni differenti. Le misure cautelari, in casi d'urgenza, possono essere concesse anche senza previa audizione della controparte – talvolta, tuttavia, viene richiesta apposita cauzione – e il provvedimento che le dispone può, pertanto, essere emesso anche il giorno stesso in cui è stata proposta la relativa domanda; in ogni caso, il provvedimento deve essere eseguito entro 1 mese dalla concessione. Le misure cautelari possono riguardare sia beni mobili che beni immobili. Per chiedere una misura cautelare, sono previsti quali requisiti sostanziali:

- il *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio; e
- il *periculum in mora*, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore.

Sulla richiesta decide il Tribunale con ordinanza oppure, nel caso di udienza in contraddittorio, con sentenza. La controparte può proporre ricorso avverso l'ordinanza che concede la misura; in merito al ricorso, a seguito di apposita udienza, verrà deciso con sentenza.

Qualora la misura sia concessa *ante causam*, il Tribunale, in taluni casi, può assegnare un termine perentorio entro cui provvedere all'introduzione di un giudizio ordinario.

Infine, è prevista anche la possibilità di esperire un accertamento tecnico preventivo (§ 485 *ZPO*), in modo da effettuare quegli accertamenti che potrebbero risultare non più possibili se si dovesse attendere il tempo necessario per raggiungere la fase istruttoria nell'ambito di un procedimento ordinario sul presupposto, quindi, del fondato pericolo di perdita degli elementi probatori.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

L'ordinamento tedesco conosce, tra i procedimenti sommari, il procedimento per ingiunzione, regolato ai §§ 688 ss. ZPO.

Mediante questo procedimento si può agire per chiedere il pagamento di un credito certo, sempreché detto pagamento non dipenda da una controprestazione ancora da eseguirsi. Il ricorso introduttivo deve essere proposto al Tribunale per le Ingiunzioni (*Mahngericht*) del luogo nel quale il ricorrente ha la propria sede; se il ricorrente è straniero, è competente il Tribunale di Berlino. La proposizione del ricorso avviene con la compilazione di apposito modulo informatico sul portale internet a ciò dedicato. In questa fase della procedura non è necessaria alcuna allegazione probatoria da parte del ricorrente a sostegno della pretesa fatta valere. Il decreto ingiuntivo viene rilasciato, generalmente, in pochi giorni; viene poi notificato al debitore ingiunto a cura del Tribunale. Dall'avvenuta notifica decorre, per il debitore, il termine perentorio di 2 settimane entro cui proporre opposizione al decreto. L'opposizione va proposta direttamente al Tribunale per le ingiunzioni e non necessita di essere motivata.

Qualora l'opposizione sia proposta, il decreto ingiuntivo viene meno e il ricorrente deve coltivare la propria pretesa in via ordinaria, presso il Tribunale competente.

Qualora il debitore non si sia opposto, invece, il Tribunale rilascia apposita decisione munita di formula esecutiva, la quale costituisce per il debitore titolo esecutivo provvisorio.

Qualora, entro il termine di 2 settimane dalla notifica del titolo esecutivo provvisorio, l'ingiunto presenti ricorso in opposizione rispetto alla decisione munita di formula esecutiva, il procedimento proseguirà nei termini e secondo le forme del rito ordinario.

Procedimenti ordinari

Il procedimento ordinario ha inizio col deposito dell'atto introduttivo presso il Tribunale competente. In base alle regole generali, per controversie di valore fino a € 5.000, è competente la Pretura (*Amtsgericht*); le controversie di valore superiore, invece, vengono decise dal Tribunale (*Landgericht*). È compito del Tribunale provvedere alla notifica dell'atto introduttivo della causa al convenuto, il quale potrà costituirsi in giudizio e replicare entro un termine appositamente fissato, e, comunque, non inferiore a 2 settimane. Spetta al giudice stabilire la modalità di prosecuzione del processo: potrà, infatti, disporre (i) la forma scritta, che comporta uno scambio di memorie tra le parti, oppure (ii) potrà fissare un'udienza c.d. di prima comparizione (*früher erster Termin*), nel corso della quale, di regola, è previsto un tentativo di conciliazione. Qualora il tentativo di conciliazione non avesse luogo o successo, seguirà la fase istruttoria, durante la quale possono essere escussi testimoni, depositate perizie di consulenti, ecc. La causa verrà trattenuta in decisione solo quando sarà matura per la decisione; fino ad allora potranno aversi vari scambi di memorie. Sarà, infine, emessa sentenza in primo grado, contro la quale può essere proposto appello nel termine perentorio di 1 mese, decorrente dalla notifica della sentenza medesima.

La durata del procedimento varia in ragione delle circostanze del singolo caso. Nel 2011, la durata media dei procedimenti in prima istanza innanzi alla Pretura è stata quantificata in 7 mesi; quella dei procedimenti innanzi al Tribunale in 13,5 mesi. I procedimenti che proseguono nel secondo grado di giudizio durano, in media, circa 20 mesi laddove la competenza sia del *Landgericht*; circa 30 mesi laddove la competenza sia dell'*Oberlandesgericht*.

Ripartizione dell'onere della prova

Generalmente, è onere di ciascuna parte dimostrare il fondamento della propria domanda, ossia fornire tutte le prove che dimostrino l'esistenza del proprio diritto, così come allegare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa avversa. Per ottenere la tutela giudiziale del proprio credito, è necessario raccogliere e produrre tutta la documentazione di cui si dispone (contratti, ordini, documenti di trasporto, fatture, scambi di corrispondenza, preventivi approvati, ecc.). La procedura tedesca è regolata dal principio del contraddittorio e non prevede l'istituto della *disclosure*, sicché non vi è alcun obbligo circa l'esibizione di documenti alla controparte. Le parti possono esibire perizie di parte o chiedere al giudice la nomina di un consulente tecnico.

Spese processuali

Le spese processuali in Germania si distinguono in due categorie:

- *Gerichtskosten*, ossia le spese della Corte, che includono, ad esempio, i costi per l'attività Corte, i costi degli esperti, i costi delle notifiche, i costi di traduzione;
- *Gebühren*, che sono, invece, gli onorari degli avvocati.

Ai sensi del § 91 ZPO, le spese processuali sono liquidate in ragione del grado di soccombenza. Se, ad esempio, chi ha agito in giudizio riesce a recuperare l'80% del proprio credito, deve sopportare il 20% dei costi. Solamente laddove si riscontri una percentuale di soccombenza pari o superiore al 90%, secondo la giurisprudenza prevalente, tutti i costi potranno essere interamente addebitati alla parte soccombente.

Esecutorietà della sentenza

La sentenza di primo grado diviene esecutiva quando diviene definitiva, ossia dopo la scadenza dei termini di impugnazione. Al di fuori di questo caso, anche prima del passaggio in giudicato della sentenza, è possibile ottenere una provvisoria esecutorietà in via:

- automatica, nei casi di concessione di misure cautelari o di ordinanze emesse in corso di causa;
- discrezionale, su istanza di parte o d'ufficio, e su decisione del giudice, in considerazione della natura della fattispecie.

In questi casi, è possibile che venga imposta la prestazione di una garanzia alla parte che ha ottenuto la provvisoria esecutorietà.

Sospensione della provvisoria esecuzione

In considerazione del fatto che, normalmente, l'esecuzione segue il passaggio in giudicato, i casi di sospensione dell'esecuzione si limitano a quelli in cui venga concessa la provvisoria esecutorietà al provvedimento; si tratta di casi residuali dati da provvedimenti discrezionali dei giudici incaricati, con possibile richiesta di versamento di una garanzia.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

Per dare avvio all'esecuzione, la parte interessata deve chiedere l'apposizione della formula esecutiva e informare la controparte. Il creditore ha 30 anni di tempo per dare avvio alla fase esecutiva mediante consegna della decisione munita di formula esecutiva all'ufficiale giudiziario, e iniziare così un'attività di pignoramento (c.d. *Pfändung*) sui beni mobili o immobili del debitore oppure un pignoramento presso terzi. Laddove l'esecuzione esperita non porti al recupero del

credito, il creditore potrà dare incarico all'ufficiale giudiziario (*Gerichtsvollzieher*), affinché questi ottenga una dichiarazione giurata (*Eidesstattliche Versicherung*) del debitore in merito al proprio patrimonio al fine di ricercare ulteriori beni da aggredire. In caso di false dichiarazioni, è prevista una pena detentiva minima di 1 anno. Qualora il debitore rifiuti di prestare una simile dichiarazione, potrà essere emesso un mandato d'arresto.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere sono disciplinati dal Regolamento CE n. 44/2001 e da Convenzioni internazionali di cui la Germania è parte contraente.

Fuori dalle ipotesi predette una sentenza straniera è riconosciuta in Germania sulla base di apposita verifica posta in essere da parte dell'*Amtsgericht* oppure del *Landgericht*. Il riconoscimento è negato se:

- facendo applicazione della legge tedesca, l'autorità giudiziaria cui appartiene il giudice straniero risulti incompetente;
- al convenuto, non costituitosi in giudizio, non sia stato regolarmente o tempestivamente notificato l'atto introduttivo del procedimento, sì che egli non abbia potuto difendersi;
- la sentenza risulti in contrasto con una decisione emessa in Germania o ivi riconosciuta, oppure il procedimento che vi ha dato origine sia in contrasto con un altro procedimento antecedente, ivi incardinato;
- il riconoscimento della sentenza porti ad un palese contrasto con i principi dell'ordinamento tedesco, ed, in particolare, con i diritti fondamentali riconosciuti da detto ordinamento;
- non risulti garantita la reciprocità.

In generale, le misure cautelari ottenute all'estero non hanno efficacia in Germania.

La Germania ha ratificato in data 30/06/1961 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica in Germania soltanto al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa.

Azione revocatoria

In Germania esistono due tipologie di azioni revocatorie. Quanto alla revocatoria fallimentare, essa riguarda i pagamenti ricevuti nel corso del c.d. periodo di revocabilità (*Anfechtungszeitraum*). Tale periodo può durare da 1 mese a 10 anni, a seconda della singola fattispecie, e viene stabilito dal Tribunale. La revocatoria fallimentare trova applicazione previa decisione in tal senso da parte del curatore fallimentare.

Quanto alla revocatoria ordinaria, essa ha per oggetto tutte le alienazioni compiute dal debitore in pregiudizio di un creditore dotato di un titolo esecutivo. È disciplinata dalla legge sulla revocatoria, c.d. *Anfechtungsgesetz*, e può essere esperita, a seconda del caso, in un periodo che va da 1 a 5 anni, a decorrere dal momento in cui può essere fatta valere la revocatoria. È onere di chi agisce dimostrare:

- l'esistenza del dolo; e
- la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato al creditore.

L'azione revocatoria ha come conseguenza la possibilità per chi la esperisce con successo (e solo a suo favore) di rendere inopponibili nei suoi confronti gli atti posti in essere in pregiudizio al

creditore; detti atti risulteranno, pertanto, privi di efficacia, e sarà così consentito agire in via esecutiva sui beni oggetto di disposizione.

Riserva di proprietà

L'istituto della riserva di proprietà è disciplinato dalla legge e trova applicazione piuttosto frequente. Le parti possono stabilire di differire il trasferimento della proprietà al momento del saldo integrale del prezzo da parte dell'acquirente. È consigliabile, per poter provare efficacemente la validità della riserva di proprietà, che la relativa clausola rivesta forma scritta (è consigliabile, inoltre, che sia evidente nel testo, ad esempio deve essere redatta in maiuscolo). La clausola è opponibile nei confronti dei creditori dell'acquirente anche in sede di fallimento, ma non lo è nei confronti dei terzi di buona fede.

Costituisce una particolarità del diritto tedesco la possibilità che possa essere pattuita una riserva di proprietà con ulteriore estensione temporale, c.d. *verlängerter Eigentumsvorbehalt*. Con detto accordo, si può prevedere che il riservato dominio venga mantenuto anche nei casi di lavorazione del bene, di sua incorporazione, ecc., cosicché la riserva di proprietà si estende al bene finale ottenuto.

Ghana

Azione e prescrizione

La prescrizione è regolata, in via generale, dal *Limitation Act 1972*, e da altre fonti normative per quanto riguarda casi particolari. Per le obbligazioni derivanti da contratto, il termine di prescrizione è di 6 anni. Nel caso in cui un soggetto sia incapace, la prescrizione decorre dal momento in cui l'incapacità cessa o dal momento della morte della persona. Il riconoscimento del debito da parte del debitore, effettuato per iscritto, interrompe la prescrizione e vincola il debitore ed i suoi eredi. Una messa in mora da parte del creditore, senza riconoscimento da parte del debitore, non è sufficiente a interrompere la prescrizione.

Procedimenti cautelari

In generale, i provvedimenti cautelari sono concessi con le stesse modalità di altri provvedimenti sommari e possono essere richiesti solo in corso di causa, allo scopo di preservare lo *status quo* fino alla fine del procedimento. Sono normalmente concessi sulla base di un *affidavit*, ossia di una dichiarazione giurata di parte, ma, ove la documentazione depositata dalle parti contraddica quanto dedotto nell'*affidavit*, è necessario assumere prove orali. Usualmente, la misura viene concessa in contraddittorio; tuttavia, in particolari circostanze di urgenza, può essere concessa *inaudita altera parte*, ma deve essere confermata in contraddittorio entro 10 giorni, a pena di decadenza. Di regola, i provvedimenti vengono concessi per un periodo di tempo limitato. Ove vi sia opposizione alla richiesta di concedere una misura cautelare, la Corte deve richiedere una garanzia per eventuali danni. La Corte può, discrezionalmente, condurre un'istruttoria prima di concedere il provvedimento richiesto.

Le misure cautelari che possono essere concesse comprendono, tra le altre, la vendita di beni deperibili, il sequestro, l'ispezione, il prelievo di campioni di materiali e l'ordine di arresto del convenuto contumace.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

L'ordinamento ghanese non prevede un istituto analogo all'ingiunzione di pagamento. Laddove, tuttavia, il credito vantato non sia contestato dal debitore, la Corte può concedere un provvedimento sommario di condanna (*summary judgment*). Il *Borrowers and Lenders Act (2008)* disciplina, inoltre, una procedura semplificata di condanna del debitore, che può essere introdotta laddove il credito sia sorto, tra l'altro, in virtù:

- di un contratto di mutuo assistito da garanzia;
- della concessione di una garanzia in favore del creditore.

In tali casi, laddove l'accordo sia stato concluso e registrato secondo le modalità prevista dalla legge, il creditore può dare immediato avvio all'esecuzione senza un previo provvedimento di accertamento e condanna delle Corti.

Procedimenti ordinari

Un procedimento ordinario ha inizio con il deposito di un *writ of summon*, redatto sulla base di moduli prestampati. Nel *writ*, l'attore deve descrivere il fondamento della propria pretesa in modo sintetico ma tale da consentire al convenuto la costituzione in giudizio. Presso la cancelleria della Corte deve essere depositata una copia del *writ* per ciascun convenuto che si intende convenire in

giudizio. Il convenuto, costituendosi, può avanzare domande riconvenzionali e opporre crediti in compensazione. Il giudice non può emettere sentenze di condanna per importi superiori a quelli chiesti dall'attore e, inoltre, ha il potere di emettere condanne in via equitativa, anche qualora la parte non ne abbia fatta espressa richiesta. Laddove il credito fatto valere in giudizio abbia ad oggetto un importo maggiore a GH¢ 4.500 e il convenuto stia per lasciare il paese, l'attore può ottenere nei suoi confronti, *inaudita altera parte*, un ordine d'arresto, principalmente per costringere il convenuto a costituire una garanzia che tuteli il creditore all'esito del procedimento. La Corte, comunque, ha l'onere di valutare se il convenuto abbia intenzione di rendersi irreperibile.

In via generale, tutte le decisioni e le sentenze delle Corti sono pubbliche, salvo vi siano particolari ragioni che giustifichino il contrario. La Corte è tenuta a pronunciare la sentenza entro 4 settimane dal momento in cui la causa è ritenuta matura per la decisione, all'esito dell'eventuale istruttoria. Nel caso tale termine non sia rispettato, il giudice deve informarne il Presidente della Corte entro 7 successivi, motivando le ragioni del ritardo e la data nella quale la Corte si impegna a pronunciare la sentenza.

La parte soccombente può proporre appello innanzi alla *High Court* entro 3 mesi dalla notifica della sentenza.

Ripartizione dell'onere della prova

In via generale, chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Il convenuto deve generalmente dare prova dell'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi rispetto a quelli allegati dall'attore per il rigetto delle richieste avanzate nei suoi confronti. La normativa che disciplina le prove in giudizio è l'*Evidence Act* del 1975. In base alle norme contenute in tale legge, un soggetto è legittimato a fornire prove sotto forma di *affidavit*, ma la Corte può disporre l'interrogatorio della parte. Le parti possono avvalersi di consulenti tecnici, il cui numero può essere limitato dalla Corte.

La Corte può ordinare a terzi di deporre quali testimoni o di depositare documenti. Tale ordine deve essere notificato personalmente al soggetto entro 12 settimane da quando è stato emesso, altrimenti perde la sua validità.

Spese processuali

In via generale, le spese processuali gravano sulla parte soccombente ma la Corte può porle a carico anche della parte vittoriosa. In particolari casi, la Corte può chiedere alle parti di prestare idonea garanzia per pagamenti di esborsi futuri.

Esecutorietà della sentenza

La sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva.

Sospensione della provvisoria esecuzione

La proposizione dell'appello non sospende automaticamente l'esecutorietà della sentenza di primo grado. Tuttavia, la parte appellante può proporre apposita domanda in merito.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

La materia è regolata dalle *High Court Procedure Rules*, dalle *Court Procedure Rules* e dalle *Civil Procedure Rules*. Dopo che una sentenza è stata emessa, il creditore può chiedere alla Corte un ordine di esecuzione. L'esecuzione ha luogo tramite ufficiale giudiziario. La fase esecutiva può consistere nel recupero di un bene di cui sia stata accertata la proprietà o nell'ottenimento di un importo pecuniario a soddisfazione di un credito mediante pignoramenti ed eventuali vendite giudiziarie.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Una sentenza emessa in un Paese straniero può essere riconosciuta e resa esecutiva in Ghana con due modalità. La prima fa applicazione di norme di *common law*. A tale fine, non è necessario che la sentenza sia immediatamente esecutiva, in quanto la sentenza vale solo quale prova del diritto ivi accertato. La procedura ha avvio con un *writ*, con il quale l'attore afferma che il credito portato dalla sentenza straniera è a lui tuttora dovuto. Nel caso ritenga che il convenuto non abbia reali prospettive di opporsi alla decisione, l'attore può chiedere un procedimento sommario di riconoscimento (*Order 14* delle *High Court Procedure Rules*). Il convenuto può difendersi eccependo, tra l'altro, che: (i) la sentenza è stata pronunciata da una Corte priva di giurisdizione; (ii) sono stati violati i suoi diritti di difesa; (iii) la sentenza straniera è contraria all'ordine pubblico ghanese.

La seconda modalità di esecuzione si fonda sul *Courts Act* del 1993 e fa applicazione del principio di reciprocità. Tale procedura si applica a sentenze anche non definitive che abbiano ad oggetto una condanna al pagamento di un credito, purché non a titolo di imposte o di sanzioni amministrative o di penali. Il creditore può adire, entro 6 anni dalla pronuncia della sentenza straniera, la *High Court*, sulla base dell'*Order 71* delle *Civil Procedure Rules*. Il riconoscimento è negato ove la sentenza sia già stata eseguita in un altro Paese o non sia eseguibile nel Paese ove è stata emessa. La sentenza diviene esecutiva a seguito di un procedimento di registrazione presso la Corte competente, che viene notificato alla controparte, affinché possa eventualmente proporre opposizione. Il debitore può opporsi alla registrazione contestando, tra l'altro, che: (i) la sentenza è stata pronunciata da una Corte priva di giurisdizione; (ii) sono stati violati i suoi diritti di difesa; (iii) la sentenza straniera è contraria all'ordine pubblico ghanese. La *High Court*, inoltre, può discrezionalmente rifiutare la registrazione nel caso in cui vi sia conflitto con un precedente giudicato, o, discrezionalmente, nel caso in cui sia proposto appello contro la sentenza di cui si chiede la registrazione.

Azione revocatoria

Le azioni revocatorie sono disciplinate da apposite leggi (in particolare l'*Order 45*), che consentono, tra l'altro, laddove il creditore abbia una garanzia che assista il credito, di ottenere un'ingiunzione simile a un sequestro conservativo, che impedisce che le proprietà del debitore (beni mobili, quote societarie o anche beni immobili) vengano alienate; ogni trasferimento non autorizzato è nullo. Le stesse regole valgono nel caso in cui il debitore sia soggetto a procedura fallimentare, in base all'*Insolvency Act* del 2006.

Riserva di proprietà

Il *Sale of Goods Act* (1962) prevede che il contratto di compravendita sia integralmente disciplinato dalla volontà delle parti e che la proprietà passi all'acquirente nel momento stabilito da queste; pertanto, la clausola di riserva di proprietà è perfettamente valida nell'ordinamento ghanese.

Grecia

Azione e prescrizione

Il Codice civile greco prevede che il periodo di prescrizione di un credito in materia civile e commerciale è di 5 anni, salvi diversi termini stabiliti per i diritti derivanti da determinati tipi di contratti (ad esempio, di trasporto). La prescrizione si interrompe solamente con una domanda giudiziale depositata presso la Corte e notificata al debitore. Una messa in mora non interrompe la prescrizione, ma fa solo decorrere gli interessi di legge.

Procedimenti cautelari

Sono previsti vari tipi di procedure cautelari: prestazione di cauzione, iscrizione provvisoria di ipoteca giudiziaria, sequestro conservativo, sequestro giudiziario, misure provvisorie, esecuzione provvisoria, apposizione di sigilli, rimozione di sigilli, inventario e consegna. Per ottenere una misura cautelare, la parte interessata ha l'onere di proporre una specifica domanda al giudice competente entro 1 anno dall'inadempimento o dalla risoluzione del contratto. Il giudice monocratico di primo grado è competente per disporre queste misure, salvo i casi di competenza del Giudice di Pace previsti dalla legge. Tuttavia, per l'adozione di misure cautelari, il giudice collegiale di primo grado investito della domanda principale ha una competenza concorrente con il giudice monocratico di primo grado.

I presupposti per l'ottenimento della misura cautelare sono:

- il *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio; e
- il *periculum in mora*, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore.

Le misure cautelari stabilite dal giudice sono immediatamente esecutive. Avverso le decisioni che stabiliscono misure conservative non è consentita impugnazione. Tuttavia, il giudice può decidere di revocare le misure concesse qualora vengano a mancare i presupposti per la loro emissione o emergano nuovi elementi successivamente.

La parte che ha ottenuto la decisione ha l'onere di dare avvio ad una procedura ordinaria, generalmente entro 30 giorni dall'emissione del decreto.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

In Grecia esiste un istituto di ingiunzione di pagamento che è previsto dagli artt. 624 e 634 Codice di procedura civile. Per ottenere l'ingiunzione di pagamento, il creditore deve rivolgersi al Giudice di Pace o al Tribunale di prima istanza del luogo di residenza del convenuto. La domanda deve essere depositata dalla parte, corredata di tutti i documenti che dimostrano il credito vantato ed il suo importo. È possibile ottenere il decreto dando prova che il credito è certo, liquido ed esigibile come, ad esempio, nel caso in cui il creditore disponga di un riconoscimento del debito.

Questo procedimento può essere intrapreso solo contro un convenuto che abbia residenza o sede legale in Grecia. Il procedimento si svolge in contraddittorio tra le parti, ma con forme semplificate rispetto al giudizio ordinario. L'udienza si tiene 10 giorni dopo la domanda del ricorrente e la decisione sulla misura provvisoria è emessa il giorno stesso o quello successivo. Il provvedimento del giudice ha valore di titolo esecutivo e la parte soccombente può proporre opposizione entro 15

giorni lavorativi (art. 633 c.p.c.). L'opposizione (chiamata *ανακοπή*) non sospende l'esecuzione di un'ingiunzione di pagamento. Il debitore, tuttavia, può proporre una domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento. In questo caso, il creditore ha diritto – qualora il debitore non si sia opposto alla misura o la domanda di sospensione sia stata rigettata – a notificare al debitore l'ingiunzione di pagamento una seconda volta. A seguito di questa seconda notifica, il debitore dispone di 10 giorni per proporre opposizione. Dopo la scadenza del secondo termine (10 giorni) senza che sia stata promossa alcuna azione, l'ingiunzione di pagamento diviene definitiva e assume il valore di *res iudicata*. La durata media di questo procedimento è di 3 mesi.

Esistono, inoltre, procedure semplificate per cause di valore inferiore a € 1.500, previste all'art. 466 c.p.c., per le quali non è prevista una possibilità di appello.

Procedimenti ordinari

La procedura ordinaria inizia con un atto di citazione di fronte al Giudice di Pace (se il valore della controversia non supera € 5.900) o al giudice monocratico (se il valore della controversia è tra € 5.900 e € 44.000) o collegiale di primo grado. La citazione deve essere notificata al convenuto a mezzo di un ufficiale giudiziario entro 60 giorni (90 giorni se il convenuto ha residenza all'estero) prima dell'udienza. Nell'atto di citazione, l'attore deve esporre tutti i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. È importante notare che l'attore è sottoposto ad una rigida preclusione processuale: dopo l'atto di citazione, infatti, non può allegare fatti nuovi. Nei procedimenti innanzi al Giudice di Pace o al giudice monocratico le parti hanno l'onere di depositare entro il giorno della prima udienza una memoria, e nei 3 giorni successivi all'udienza una memoria di replica. Nei procedimenti di fronte al giudice collegiale, i suddetti termini sono, rispettivamente, di 20 giorni e 15 giorni prima dell'udienza. Dopo l'udienza, il giudice emette la sentenza, che viene notificata su iniziativa della parte interessata.

Avverso la sentenza di primo grado, la parte soccombente può proporre appello entro 30 giorni (60 se risiede al di fuori della Grecia) dalla notifica della decisione oppure, in mancanza della notifica, entro 3 anni dalla pubblicazione della sentenza. La Corte d'Appello riesamina la vicenda in fatto e in diritto e la procedura è analoga a quella del giudizio di primo grado innanzi al giudice monocratico. Nel giudizio di appello, le parti non possono modificare le loro domande né proporre nuove domande o eccezioni; sono, tuttavia, ammessi nuovi mezzi di prova. La sentenza di secondo grado fa stato tra le parti ed è immediatamente esecutiva.

È previsto, infine, un terzo grado di giudizio di fronte alla Corte di Cassazione (*Άρειος Πάγος*). Il ricorso per cassazione è limitato a specifici motivi stabiliti dalla legge (violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, per motivi attinenti alla competenza e alla giurisdizione, o per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione) e la valutazione della Corte di Cassazione è di mera legittimità. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di 30 giorni (60 giorni se il ricorrente è residente all'estero) dalla notificazione della sentenza di appello e di 3 anni in caso di mancata notifica.

Ripartizione dell'onere della prova

È onere di ciascuna parte provare il fondamento della propria domanda. Il creditore dovrà, dunque, provare i fatti costitutivi del suo diritto di credito, mentre il debitore dovrà dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa altrui. I mezzi di prova ammessi comprendono, in particolare, il giuramento, la confessione, le prove documentali, le testimonianze e le perizie. Il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salva diversa disposizione di legge.

Spese processuali

In genere, le spese processuali, che comprendono le spese di lite (tra le quali gli onorari degli avvocati), sono poste a carico della parte soccombente. Tuttavia, il giudice può disporre la compensazione delle spese a carico di entrambe le parti in caso di reciproca soccombenza. La somma liquidata in sentenza per la rifusione delle spese è, generalmente, inferiore alle spese effettivamente sostenute.

Il patto di quota lite è ammesso a condizione che appaia ragionevole e non superi il 20% del valore della causa.

Esecutorietà della sentenza

In materia civile, la sentenza di primo grado non è immediatamente esecutiva, a meno che non venga dichiarata tale dal giudice sulla base della natura della lite. In materia commerciale, la sentenza è immediatamente esecutiva nella maggior parte dei casi. La sentenza di secondo grado è immediatamente esecutiva, così come un decreto ingiuntivo.

Sospensione della provvisoria esecuzione

Qualora sia stata dichiarata la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, è possibile chiedere la sospensione dell'esecutività mediante una specifica istanza alla Corte di prima istanza nelle forme di una procedura cautelare. Se tale istanza è accolta, la sentenza di primo grado non può essere eseguita fino alla decisione della Corte d'Appello.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

Per dare avvio all'esecuzione, la parte interessata deve chiedere una copia autentica dell'ordine esecutivo al Presidente della Corte che ha emesso la sentenza. In seguito, la parte interessata deve notificare questo documento alla controparte e attendere 3 giorni prima di procedere all'esecuzione della sentenza (art. 926 c.p.c.). Per dare corso all'esecuzione forzata della sentenza, è possibile, quindi, procedere al pignoramento dei beni del convenuto e alla loro successiva vendita, il cui ricavato è assegnato ai creditori. La parte interessata ha 20 anni per poter richiedere l'esecuzione della sentenza.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere sono disciplinati dal Regolamento CE n. 44/2001 e da Convenzioni internazionali di cui la Grecia è parte contraente (ad esempio, Convenzione di Washington del 1965).

Fuori dalle ipotesi predette una sentenza straniera può essere dichiarata esecutiva previo accertamento che:

- la sentenza è esecutiva nell'ordinamento giuridico in cui è stata emessa;
- la sua esecuzione non è contraria all'ordine pubblico greco;
- la sentenza è stata pronunciata nel rispetto del diritto di difesa del soccombente secondo i principi dell'ordinamento in cui è stata emessa;
- la decisione non è in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti da un giudice greco.

La Grecia ha ratificato in data 16/07/1962 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica in

Grecia soltanto al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa e a condizione che le controversie vertano in materia commerciale.

Azione revocatoria

In Grecia è prevista un'azione revocatoria fallimentare, che riguarda gli atti compiuti dal debitore durante il periodo che va dall'inizio dell'insolvenza del debitore alla data della dichiarazione di fallimento. Possono essere revocati, su domanda di un creditore o del curatore fallimentare, gli atti compiuti dal fallito in pregiudizio dei creditori, purché vi sia consapevolezza dell'insolvenza, del dolo o siano a titolo gratuito. Inoltre, possono essere dichiarati inefficaci gli atti compiuti nei 5 anni precedenti la dichiarazione di fallimento, qualora si dimostri il dolo del debitore e la mala fede del terzo.

L'art. 939 c.c. prevede, inoltre, una revocatoria ordinaria che permette al creditore che la esperisce con successo di rendere inopponibili nei suoi confronti gli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore. È onere di chi agisce dimostrare:

- la titolarità di un diritto di credito nei confronti del debitore;
- l'insolvenza del debitore;
- l'atto di disposizione da parte del debitore a favore di un terzo compiuto nei 5 anni precedenti;
- l'intento del debitore di arrecare un pregiudizio al creditore;
- la conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore da parte del terzo (presunta in caso di atti a titolo gratuito o qualora il terzo avente causa sia legato al debitore da un rapporto di parentela).

Riserva di proprietà

Ai sensi dell'art. 532 c.c., le parti possono stabilire di differire il trasferimento della proprietà al momento del saldo integrale del prezzo da parte dell'acquirente. Per essere valida ed efficace, la clausola non deve rispettare particolari forme, salvo l'accordo espresso delle parti in merito. Qualora l'acquirente non adempia al pagamento del prezzo, il venditore potrà, quindi, agire per ottenere la restituzione dei beni oggetto della compravendita. In caso di fallimento, il creditore titolare della riserva di proprietà concorre sul patrimonio del debitore al pari degli altri creditori, senza poter vantare particolari diritti sul bene.

India

Azione e prescrizione

Il *Limitation Act* del 1963 prevede che il periodo di prescrizione ordinario per crediti in materia civile e commerciale è di 3 anni. In casi eccezionali o laddove esigenze di giustizia lo rendano indispensabile, il giudice ha la facoltà di prorogare il termine. Inoltre, sono previsti diversi termini di prescrizione per particolari diritti, stabiliti dallo stesso *Limitation Act* o da leggi speciali. I diritti reali su cosa altrui, ad esempio, si prescrivono in 12 anni, mentre la maggior parte delle azioni di responsabilità extracontrattuale si prescrive in 1 anno. La prescrizione si interrompe con l'introduzione di un giudizio o con un riconoscimento del debito. Una lettera di diffida, invece, non ha alcun effetto sulla prescrizione.

Procedimenti cautelari

In India è possibile ottenere provvedimenti cautelari volti a conservare i beni oggetto della causa o a preservare la possibilità di esecuzione della sentenza. La Corte può chiedere al convenuto di fornire una garanzia, prestare una cauzione oppure può disporre un sequestro dei suoi beni, nominando un custode. Le misure cautelari, però, possono essere disposte soltanto in corso di causa, non essendo previste misure *ante causam*. La parte interessata deve farne domanda al giudice e dimostrare:

- il *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio;
- il *periculum in mora*, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio grave e irreparabile al creditore; e
- l'opportunità del provvedimento alla luce della ponderazione degli interessi delle parti coinvolte.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

L'*Order XXXVII* del Codice di procedura civile indiano del 1908 prevede una speciale procedura sommaria (*suit for recovery*) che permette al creditore di recuperare determinati tipi di crediti in tempi abbreviati. Questo provvedimento è emesso *inaudita altera parte*: il debitore potrà, dunque, proporre le proprie difese soltanto in seguito all'emissione del provvedimento, proponendo opposizione entro 10 giorni dalla sua notifica. La possibilità di opporsi, inoltre, è subordinata all'autorizzazione del giudice, il quale la concede nel caso in cui il debitore presenti determinate prove che, a giudizio della Corte, dimostrino la verosimile fondatezza dell'eccezione. Qualora non sia consentita l'opposizione, il creditore potrà immediatamente richiedere un decreto d'esecuzione. Questo provvedimento è concesso per il recupero di crediti che, in particolare:

- sono basati su cambiali tratte, pagherò cambiari o *hundies* (particolari titoli di credito previsti dalla legge indiana);
- sono pecuniari certi, liquidi ed esigibili;
- si basano su un contratto scritto o una fideiussione.

Inoltre, esiste una particolare procedura per il recupero di un credito per le banche, le istituzioni finanziarie e altri creditori garantiti, prevista nel *Recovery of Debts to Banks and Financial Institutions Act* del 1993 e nel *Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act* del 2002. Per questo tipo di procedimenti, sono competenti il Tribunale per il recupero dei crediti e il Tribunale d'Appello.

Procedimenti ordinari

L'India è uno Stato federale, ma l'organizzazione della giustizia è unitaria. Il sistema giurisdizionale indiano si compone di tre livelli: la Corte Suprema, con sede a Nuova Delhi; le *High Courts*, una in ciascuno Stato; e in prima istanza, le *District Courts* e le *Sessions Courts*.

Il procedimento ordinario ha inizio innanzi alla Corte di prima istanza competente con un ricorso che deve contenere il *petitum* e la *causa petendi*, ed essere accompagnato da un *affidavit* nel quale vengono esposti i fatti a fondamento della domanda. Esso deve essere notificato a mezzo di ufficiale giudiziario al convenuto, il quale, entro 30 giorni (90 giorni in casi particolari) dalla notificazione, deve depositare la comparsa di risposta, con la quale deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda. La Corte Suprema ha stabilito che questi termini non sono perentori in quanto la Corte può prorogarli per ragionevoli motivi¹. Dopo il deposito delle memorie delle parti, si procede alla *discovery* dei mezzi di prova e, quindi, all'istruzione della causa. Si passa poi all'assunzione delle prove e all'escussione delle testimonianze orali da parte del giudice o del *Court Commissioner*. È possibile, inoltre, depositare delle dichiarazioni scritte delle parti o dei testimoni sotto forma di *affidavit*. Le parti, infine, presentano oralmente le loro conclusioni e depositano una memoria finale. Il giudice pronuncia la sua decisione durante un'udienza pubblica indicandone sommariamente le motivazioni. Il relativo provvedimento viene depositato nei 15 giorni successivi.

La sentenza di primo grado può essere impugnata presso una *High Court* entro 30 giorni (90 giorni in casi particolari), salve diverse prescrizioni di legge². Il giudice di secondo grado riesamina la sentenza in fatto e in diritto. Vi è, poi, un terzo grado di giudizio, di mera legittimità, innanzi alla Corte Suprema. Quest'impugnazione è possibile soltanto a seguito di una speciale autorizzazione concessa, su istanza di parte, discrezionalmente dalla Corte Suprema che valuta se l'impugnazione si basa su rilevanti questioni di diritto o se è, comunque, opportuno un intervento in materia.

Ripartizione dell'onere della prova

Le regole relative ai mezzi di prova sono contenute nel Codice di procedura civile e nell'*Evidence Act* del 1872. L'art. 101 dell'*Evidence Act* stabilisce che è onere di ciascuna parte dimostrare il fondamento della propria domanda. Dunque, chi chiede l'esecuzione di un'obbligazione deve provarne l'esistenza, mentre spetterà al debitore dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa altrui. Valgono, comunque, le regole della *disclosure*. Il Codice di procedura civile, infatti, contiene numerose disposizioni volte a facilitare l'esibizione delle prove tra le parti prima e durante il procedimento civile. Inoltre, il giudice può ordinare l'esibizione dei documenti rilevanti per la controversia alle parti, le quali, in caso di mancata ottemperanza, possono rischiare di vedere rigettata la propria domanda o le proprie difese. L'ordine di esibizione può essere rivolto anche ad un terzo, il quale vi provvederà a pena di arresto o di pignoramento dei propri beni.

Spese processuali

L'art. 35 c.p.c. permette al giudice di ripartire le spese processuali discrezionalmente. Conformemente ai principi della legge inglese, di regola, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente. Quando viene disposta la rifusione delle spese a carico della parte soccombente, la relativa liquidazione è generalmente inferiore a quanto documentato, poiché le valutazioni del giudice sono basate su tabelle fisse stabilite da ciascuno Stato, spesso obsolete. In

¹ Vedi *Kailash v. Nanhku and ors* (2005) 4 SCC 480; *Salem Bar Association v. Union of India* (2005) 6 SCC 344.

² Nei casi stabiliti dalla legge in cui il giudizio di primo grado si è svolto innanzi ad una *High Court*, competente per l'appello è la *Division Bench* della stessa *High Court*.

alcuni casi recenti, la Corte Suprema ha posto a carico della parte soccombente una quota, stabilita arbitrariamente, delle spese processuali.

Il Codice deontologico dell'ordine degli avvocati indiani vieta di stipulare patti di quota lite. Tuttavia, è frequente che gli avvocati indiani chiedano un onorario più elevato in caso di successo.

Esecutorietà della sentenza

Ai sensi della legge indiana, le sentenze di primo grado divengono esecutive soltanto nel momento del loro passaggio in giudicato. Si precisa che la Corte competente, in eccezionali circostanze, può prorogare il termine per proporre impugnazione, rinviando l'inizio della fase esecutiva.

Sospensione della provvisoria esecuzione

La proposizione dell'impugnazione impedisce l'esecutorietà della sentenza di primo grado. Tuttavia, la *High Court* può stabilire la provvisoria esecutività della sentenza qualora ritenga discrezionalmente che ciò sia giustificato da esigenze di giustizia ed equità.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

L'*Order XXI* c.p.c. regola l'esecuzione delle sentenze in India. Per dare avvio all'esecuzione, la parte interessata deve introdurre una domanda di esecuzione di fronte alla Corte competente per territorio. Il giudice dell'esecuzione ha il potere di pignorare i beni del debitore e di ordinare la loro vendita all'incanto al fine di soddisfare le pretese del creditore. In alcuni casi, sono previsti anche l'arresto e la detenzione del debitore.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

L'India non è parte di alcun Trattato internazionale sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere. Tuttavia, l'art. 44A c.p.c. contiene alcune disposizioni relative all'esecuzione di sentenze emesse in Stati con i quali vi sia un rapporto di reciprocità. L'esistenza di questo rapporto è stabilita dal Governo indiano e, ad oggi, include pochi Paesi, principalmente membri del Commonwealth. Dunque, se i rapporti tra l'India e il Paese in questione sono retti dal principio di reciprocità, è possibile ottenere l'esecuzione della sentenza depositandone una copia autentica presso la Corte distrettuale e un certificato che ne attesti il carattere definitivo. L'esecuzione è subordinata ad un giudizio di delibazione, che valuta se:

- una sentenza definitiva sia stata emessa tra le stesse parti;
- la Corte che ha emesso la decisione abbia giurisdizione secondo i principi del diritto indiano (questo presupposto è presunto qualora la parte interessata produca una copia autentica della sentenza);
- la Corte abbia pronunciato sul merito della causa;
- la decisione sia stata resa sulla base della corretta legge applicabile;
- la decisione sia conforme ai principi del c.d. diritto naturale;
- la decisione non sia stata ottenuta con dolo;
- la sentenza non si fondi su principi che si pongono in contrasto con le leggi indiane vigenti.

Le Corti indiane, inoltre, possono rifiutare il riconoscimento delle decisioni contrarie all'ordine pubblico indiano. Le decisioni emesse negli Stati con i quali non vi sia un rapporto di reciprocità non possono essere rese esecutive in India.

L'India ha ratificato in data 13/07/1960 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica in India soltanto al

riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa e a condizione che le controversie vertano in materia commerciale.

Azione revocatoria

In India è prevista una revocatoria fallimentare che si applica con presupposti diversi nel caso in cui il debitore insolvente sia una persona fisica o una persona giuridica. Per quanto riguarda le società, il *Companies Act* prevede che determinati atti dispositivi compiuti nei 6 mesi precedenti l'inizio della procedura fallimentare possano essere dichiarati inopponibili alla massa dei creditori. A tal fine si richiede che l'atto:

- sia stato compiuto con l'intenzione di favorire uno dei creditori;
- sia atto volontario.

Inoltre, può essere dichiarato inefficace ogni atto di trasferimento della proprietà compiuto nell'anno precedente l'inizio della procedura fallimentare salvo che:

- sia stato compiuto nell'ordinario svolgimento dell'attività d'impresa; o
- sia stato compiuto a favore di un terzo in buona fede e a titolo oneroso.

Inoltre, la costituzione di un diritto di garanzia compiuta nei 12 mesi precedenti l'inizio della procedura può essere dichiarata nulla ed inefficace salvo che non si dimostri che la società sia rimasta solvibile subito dopo quest'atto. Infine, ogni atto dispositivo compiuto in seguito all'avvio della procedura concorsuale, se non disposto dalla Corte, è nullo. Tuttavia, dalla giurisprudenza delle Corti indiane emerge che le transazioni compiute in buona fede nell'ordinario svolgimento dell'attività sono generalmente considerate valide dal giudice.

Per quanto riguarda le persone fisiche, invece, il *Presidency Towns Insolvency Act* del 1909 (*PTIA*) e il *Provincial Insolvency Act* del 1920 (*PIA*) stabiliscono che è possibile rendere inefficace un atto dispositivo compiuto nei 2 anni antecedenti la data di dichiarazione di insolvenza, a meno che la Corte non lo convalidi. Sia il *PIA* sia il *PTIA* prevedono alcune eccezioni a suddetta regola generale, stabilendo che non siano revocabili, in particolare, i pagamenti e le consegne di beni al debitore, nonché, qualora gli atti siano stati compiuti prima dell'inizio della procedura concorsuale e in favore di terzi di buona fede, i pagamenti a favore di creditori e i trasferimenti di proprietà compiuti dal debitore a titolo oneroso.

Riserva di proprietà

In India, benché di regola la proprietà di un bene venga trasferita alla consegna, è abbastanza comune che le parti in un contratto di compravendita introducano una clausola di riserva di proprietà. In questo caso, la proprietà dei beni passa all'acquirente soltanto al momento del pagamento integrale del prezzo. Nel caso in cui sia soggetto a procedure concorsuali, l'acquirente del bene perde ogni potere sul bene oggetto della riserva di proprietà.

Inghilterra e Galles

Premessa

Inghilterra e Galles sono due Paesi di *common law* che condividono le medesime leggi e regole procedurali. Ogni riferimento alla legge inglese deve, dunque, intendersi effettuato anche alla legge gallesse. Con riferimento alle regole di procedura civile, il sistema inglese è stato oggetto, nel 1999, di una profonda e radicale riforma (la c.d. *Woolf Reform*, entrata in vigore il 26/04/1999) che ha introdotto, fra le altre cose, regole precise per l'amministrazione della procedura civile (le c.d. *Civil Procedure Rules*, di seguito indicate come "*CPR*") che costituiscono una sorta di codificazione, pressoché sul modello continentale, delle regole procedurali per la giustizia civile. In aggiunta a queste sono state introdotte le *Criminal Procedure Rules* per la giustizia penale che, tuttavia, non rilevano in questo contesto. È utile, inoltre, ricordare che, anche nella procedura civile, il grado di discrezionalità dei giudici nel sistema inglese è assai ampio, a differenza di quanto si verifica nei sistemi continentali di *civil law*.

Azione e prescrizione

Il *Limitation Act* del 1980 dispone che il periodo ordinario di prescrizione di un credito in materia civile, contrattuale e commerciale è di 6 anni, salvo eccezioni (ad esempio, un obbligo riveniente da un contratto concluso in forma solenne, c.d. *deed*, si prescrive nel termine di 12 anni). La prescrizione si interrompe con l'introduzione di un giudizio nelle forme previste dalle *CPR*.

Procedimenti cautelari

La legge inglese consente l'adozione di misure cautelari (*interim remedies*) sia antecedentemente che successivamente all'introduzione del giudizio di merito. Ai sensi della *CPR* 25, il provvedimento cautelare può essere concesso in caso di urgenza ("*the matter is urgent*") ovvero laddove l'interesse della giustizia lo richieda ("*it is otherwise desirable to do so in the interests of justice*").

La misura cautelare può essere concessa *inaudita altera parte*, nel qual caso il giudizio ordinario deve essere introdotto entro il termine stabilito dalla Corte.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

Il sistema inglese non contempla procedimenti di natura puramente monitoria. L'unico istituto che – pur non essendo assimilabile alla procedura per ingiunzione degli ordinamenti di *civil law* – consente di ottenere rapidamente una pronuncia di merito è il *summary judgment*, regolato dalla *CPR* 24. A tal fine, la Corte, a seconda del soggetto che avanza la richiesta, verifica se:

- l'attore non abbia ragionevoli possibilità di prevalere nel giudizio ("*that claimant has no real prospect of succeeding on the claim or issue*"); o
- il convenuto non abbia ragionevoli prospettive di difendersi con successo nel giudizio ("*that defendant has no real prospect of successfully defending the claim or issue*"); e
- non vi siano altre ragioni che giustificano la trattazione del caso con un procedimento ordinario.

Il procedimento sommario d'ingiunzione si basa solo su prove documentali.

Procedimenti ordinari

I procedimenti disciplinati dalle *CPR* variano in ragione della materia, del valore e della complessità del caso. Pur con alcune variabili – che qui non vengono considerate – i tre riti previsti si suddividono in:

- *small claims track*, per cause del valore inferiore a £ 5.000. Si caratterizzano per una procedura piuttosto informale, in cui la partecipazione dei difensori non è incoraggiata e le spese non possono essere rifuse in favore della parte vittoriosa. Le decisioni vengono adottate in base a criteri equitativi.
- *fast track*, per cause il cui valore oscilla fra £ 5.000 e £ 25.000 (salvo che non coinvolgano questioni particolarmente complesse, che richiedono un'attenzione particolare da parte della Corte). La Corte raccoglie tutte le prove offerte dalle parti prima del giudizio e, all'inizio del procedimento, fornisce indicazioni circa il suo svolgimento, che deve essere snello e terminare in un arco temporale massimo di 30 settimane;
- *multi track*, per cause di valore superiore a £ 25.000, oppure, se di valore inferiore, particolarmente complesse a giudizio della Corte. Si svolgono con procedure ordinarie e il rito non è soggetto a limitazioni o a semplificazioni.

La materia civile viene trattata da 2 Corti diverse:

- le *County Courts*, competenti per gli *small* e per i *fast track claims*, che assicurano decisioni rapide e spese processuali contenute. In caso di accordo tra le parti, tali Corti possono trattare anche *multi track cases*, nel limite di £ 50.000; e
- le *High Courts* per i *multi track cases*. La struttura delle *High Courts* si articola in 3 divisioni:
 - *Queen's Bench*, per la materia contrattuale ed extracontrattuale (con alcune sezioni specializzate, tra le quali è compresa quella in materia marittima – *Admiralty/Maritime Court*);
 - *Chancery*, per le materie che riguardano la proprietà immobiliare ed i *trust*;
 - *Family*, per il diritto di famiglia e le controversie relative a minori.

Il rito civile inglese si introduce con la *claim form* dell'attore, a cui il convenuto può replicare con una memoria di difesa. Le *CPR* incoraggiano meccanismi di mediazione pre-dibattimento anche nel corso del giudizio, che può essere interrotto laddove le parti stiano componendo bonariamente il contenzioso.

I sistemi inglese e gallese non prevedono un diritto automatico ad impugnare le sentenze. Una parte che voglia proporre appello deve osservare le procedure previste dalla *CPR* 52, rivolgendosi alla Corte d'Appello per chiedere il *leave to appeal*, ovvero la facoltà di impugnare la sentenza di primo grado. Il merito della domanda di *leave* viene esaminato da un giudice monocratico della Corte d'Appello, che ne valuta la fondatezza. Se la domanda viene accolta, la sentenza può essere impugnata e il rito si svolge di fronte alla Corte d'Appello in composizione collegiale (3 giudici).

Ripartizione dell'onere della prova

Nel diritto inglese, chi fa valere un diritto in giudizio deve provarne il fondamento. Di conseguenza, è onere dell'attore dimostrare tutti i fatti posti alla base della propria domanda e l'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi. La valutazione delle prove nel processo civile è effettuata in ossequio al principio del c.d. "equilibrio delle probabilità" (*balance of probabilities*), a differenza di quanto si verifica nel processo penale, laddove una prova può essere utilizzata solo se dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio ("*over every reasonable doubt*").

Spese processuali

La disciplina delle spese processuali è regolata per legge ex *CPR* 44-50. Le disposizioni al riguardo prevedono, in generale, che la parte soccombente è tenuta a rifondere le spese processuali della controparte (*CPR* 44). Per alcune tipologie di procedimenti (*small claims track*), tale regola non si applica.

La Corte, in ogni caso, è libera di decidere diversamente, valutando il comportamento delle parti durante il processo e, soprattutto, l'esito della controversia in relazione alle offerte transattive avanzate prima e/o durante il processo. Ad esempio, una parte che, nella fase pre-giudiziale, ha rifiutato un'offerta transattiva di £ 10.000 e ottenga dalla Corte un risarcimento di £ 8.000, non avrà verosimilmente diritto alla rifusione delle spese legali e potrebbe, addirittura, essere condannata a pagare quelle di controparte, pur risultando vittoriosa nel merito.

Nell'ordinamento inglese è generalmente ammesso stipulare "*conditional agreements*" in procedimenti contenziosi civili, ossia patti che prevedono il pagamento di un compenso inferiore a quello liquidabile secondo le tariffe in caso di soccombenza o, in alternativa, di un compenso maggiore in caso di esito positivo del contenzioso. Tuttavia, tale accordo non può essere parametrato in base al risarcimento liquidato giudizialmente, bensì in base alle tariffe applicabili, che non possono in ogni caso essere aumentate in misura superiore al 100%.

Esecutorietà della sentenza

Le sentenze di primo grado sono immediatamente esecutive, non essendo previsto dalla legge inglese un diritto automatico di impugnazione. Una parte che voglia proporre appello deve seguire, infatti, le procedure previste dalla *CPR* 52, ovvero rivolgersi alla Corte d'Appello chiedendo il *leave to appeal*, ovvero il permesso ad appellare la sentenza di primo grado.

Sospensione della provvisoria esecuzione

Il giudice competente a concedere il *leave to appeal*, necessario per impugnare la sentenza di primo grado, ha potere di decidere se sospendere o meno l'esecutività della sentenza.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

La parte che prevale all'esito del procedimento può chiedere alla Corte che ha emesso la sentenza di inviare alla parte soccombente un provvedimento esecutivo (*warrant of execution*), che ordina il pagamento della somma stabilita nella sentenza entro un termine variabile, che di solito è pari a 7 giorni. Nel caso in cui la parte non adempia, è possibile chiedere l'intervento degli ufficiali giudiziari per dare seguito all'esecuzione.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere sono disciplinati dal Regolamento CE n. 44/2001 e da Convenzioni internazionali di cui Inghilterra e Galles sono parti contraenti. In ambito Commonwealth, ai sensi dell'*Administration of Justice Act* del 1920, sono riconosciute nel Regno Unito, previo esperimento di una particolare procedura di registrazione di fronte alla Corte Suprema inglese, i *monetary judgments* (ovvero le sentenze che prevedono il pagamento di determinate somme di denaro a qualsiasi titolo) in alcuni Paesi (tra cui: Antigua, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Botswana, Isole Cayman, Cipro, Fiji, Gambia, Ghana, Guyana, Giamaica, Kenya, Lesotho, Malawi, Malesia, Mauritius, Nuova Zelanda, Nigeria, Seychelles, Sierra

Leone, Singapore, Sri Lanka, Swaziland, Tanzania, Tasmania, Trinidad e Tobago, Uganda, Zambia, Zimbabwe). In tutti gli altri casi, i provvedimenti stranieri possono essere riconosciuti in Inghilterra e Galles applicando i principi di *common law*. La parte interessata dovrà, dunque, introdurre un apposito procedimento e poi chiedere che la causa sia decisa secondo il rito sommario.

Il Regno Unito ha ratificato in data 24/09/1975 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica nel Regno Unito soltanto al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa. La Convenzione si applica anche nei territori di Gibilterra, Isola di Man, Bermuda, Isole Cayman, Guernsey e Jersey.

Azione revocatoria

Ai sensi dell'art. 127 della legge fallimentare (*Insolvency Act 1986 – IA86*), rubricato *avoidance of property dispositions*, è considerato invalido (a meno che non venga ratificato dalla Corte competente) ogni atto di disposizione compiuto dopo la dichiarazione di fallimento che implichi:

- il trasferimento di una proprietà del soggetto sottoposto a fallimento;
- un trasferimento di quote di una società;
- una modifica della compagine sociale.

Ai sensi dell'art. 238 della legge fallimentare, rubricato *transactions at an undervalue*, possono essere dichiarati invalidi - a meno che chi li ha posti in essere non riesca a dimostrare la sua buona fede al momento in cui sono stati compiuti - gli atti di disposizione:

- effettuati per un corrispettivo notevolmente inferiore a quello esigibile;
- posti in essere nei 2 anni precedenti l'apertura della procedura di fallimento;
- realizzati quando il fallito era già insolvente; o
- che hanno aggravato la situazione patrimoniale del debitore, impedendogli di onorare altri debiti.

Ai sensi dell'art. 423 della legge fallimentare, rubricato *transaction defrauding creditors*, possono essere dichiarati invalidi senza limiti di tempo anche gli atti di disposizione che, oltre a costituire *transactions at an undervalue*, sono stati conclusi con l'intenzione di creare un pregiudizio ai creditori. Il compimento di tali atti può dare luogo all'applicazione di sanzioni accessorie, anche di natura penale, nei confronti del soggetto responsabile.

Ai sensi dell'art. 239 della legge fallimentare, rubricato *preferences*, sono annullabili quelle transazioni:

- effettuate nei 6 mesi precedenti l'apertura della procedura fallimentare;
- poste in essere quando il fallito era consapevole di non poter probabilmente onorare tutti i suoi debiti;
- realizzate in violazione della *par condicio creditorum*.

Tali transazioni sono annullabili ad istanza della parte creditrice che ha subito il relativo pregiudizio economico.

Riserva di proprietà

La legge inglese riconosce la legittimità della clausola di riserva della proprietà. La validità delle pattuizioni intercorse al riguardo è soggetta, tuttavia, alle disposizioni di ordine pubblico che regolano l'apertura delle procedure concorsuali.

Irlanda

Azione e prescrizione

I termini di prescrizione sono regolati dallo *Statute of Limitation* del 1957. Le azioni di responsabilità contrattuale si prescrivono in 6 anni, mentre quelle relative a contratti stipulati per atto pubblico ("*under seal*") e le azioni possessorie si prescrivono in 12 anni. La prescrizione si interrompe con l'introduzione di un giudizio o con un riconoscimento di debito. È prassi diffusa inviare una lettera di diffida al debitore, sebbene ciò non abbia alcun effetto sulla sospensione del decorso del termine di prescrizione del diritto.

Procedimenti cautelari

La parte interessata a promuovere un procedimento cautelare ha l'onere di proporre un'apposita domanda al giudice competente e di dimostrare il presupposto dell'urgenza, che giustifica la concessione della misura. Se il giudice concede la misura cautelare, stabilisce contestualmente il suo termine di validità e fissa, prima della scadenza, un'udienza interlocutoria nella quale la parte interessata può chiedere al giudice la conferma della misura. Il convenuto deve essere posto a conoscenza dell'udienza interlocutoria. Le misure cautelari più comuni sono: il decreto *quia timet* (che impedisce il verificarsi di un pregiudizio imminente e irreparabile a colui che invoca la tutela); il *Mareva order* (un provvedimento analogo ad un sequestro conservativo) e l'*Anton Piller order* (che permette l'ispezione di luoghi e il sequestro di determinati beni della controparte).

Procedimenti sommari d'ingiunzione

L'ordinamento irlandese non contempla procedimenti di natura puramente monitoria. L'unico istituto che – pur non essendo assimilabile alla procedura per ingiunzione degli ordinamenti di *civil law* – consente di ottenere rapidamente una pronuncia di merito, qualora la controversia verta sul recupero di crediti liquidi, è il c.d. *judgment in default*, ossia un procedimento sommario esperibile in caso di contumacia del convenuto. A tal fine, il creditore deve dare avvio ad un procedimento ordinario e, in difetto di costituzione del convenuto, deve depositare i documenti di cui dispone presso la cancelleria della Corte, unitamente ad un *affidavit*. La decisione, dunque, viene assunta sulla base delle sole prove scritte. L'ordine così ottenuto costituisce un titolo esecutivo, che consente al creditore di procedere all'esecuzione. Tale procedura, tuttavia, è alquanto rara nella prassi, dato che il debitore si costituisce quasi sempre in giudizio per costringere il creditore a promuovere un giudizio ordinario.

Esistono, inoltre, procedure semplificate di recupero del credito per cause di valore inferiore a € 2.000, previste dall'*Order 53(A)* delle *District Court Rules*.

Procedimenti ordinari

La procedura ordinaria ha avvio con la notifica di un atto di citazione, che viene successivamente depositato presso la *District Court* (per cause di valore inferiore a € 6.350), la *Circuit Court* (per cause di valore inferiore a € 38.100) o la *High Court* (con competenza illimitata per valore). Il sistema giudiziario irlandese comprende anche Corti commerciali, con competenza su controversie particolarmente complesse (*Order 63(a)* delle *Rules of the Superior Court*). L'atto di citazione deve contenere, tra l'altro, l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda e le conclusioni di cui si chiede l'accoglimento. Il convenuto può costituirsi in giudizio e depositare una comparsa di risposta, cui fa seguito uno scambio di memorie, nelle quali le parti precisano ed integrano le

rispettive allegazioni. Nella successiva fase della *discovery*, ogni parte ha l'obbligo di comunicare alla controparte i documenti rilevanti di cui è in possesso e di cui intende avvalersi nel corso del giudizio. In seguito, ciascuna parte ha la facoltà di chiedere la fissazione dell'udienza di discussione, notificando un atto alla controparte. Solitamente, l'udienza viene fissata dopo 18 mesi. La procedura innanzi alle Corti commerciali si differenzia per i maggiori poteri di direzione del processo di cui dispone il giudice, il quale può imporre ingenti sanzioni pecuniarie alle parti che non rispettano i termini processuali. La procedura innanzi alle Corti commerciali dura generalmente 6 mesi.

L'appello di una sentenza di primo grado, se emessa da una *District Court*, è di competenza della *Circuit Court*; se emessa da una *Circuit Court*, della *High Court*; se emessa da una *High Court*, della *Supreme Court*. La parte soccombente ha 10 giorni dalla pronuncia della sentenza per proporre appello innanzi alla *Circuit Court*, mentre il termine per l'appello innanzi la *High Court* è di 21 giorni.

Ripartizione dell'onere della prova

In via generale, spetta alla parte che intende far valere in giudizio un diritto provarne il fondamento. È, dunque, onere del creditore dimostrare i fatti posti a fondamento della propria pretesa, mentre spetta al debitore provare i fatti estintivi, impeditivi e modificativi della pretesa altrui.

L'istituto della *disclosure* impone alle parti di esibire tutti i documenti e di rivelare tutte le informazioni che sono necessarie per risolvere la causa o per ridurre i costi. La *disclosure* si svolge generalmente su accordo delle parti; in mancanza di ciò, il giudice, su domanda di parte, può disporre un ordine espresso. Dal 2009, è possibile, inoltre, richiedere l'ispezione e il sequestro di computer o di altri strumenti informatici che contengono dati rilevanti per il processo.

Spese processuali

Generalmente, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente. Gli onorari degli avvocati sono stabiliti consensualmente dal cliente e dal professionista; tuttavia, in caso di rifusione delle spese a carico della parte soccombente, l'importo ripetibile non è costituito dagli esborsi effettivamente sostenuti, ma da un'indennità che copre "le spese necessarie e appropriate per la realizzazione della giustizia e la tutela dei diritti della parte" ("*party-to-party*").

Non è permesso stipulare un patto che parametri il compenso dell'avvocato in misura percentuale rispetto a quanto liquidato dal giudice in sentenza, ma è possibile prevedere che la corresponsione del compenso professionale venga subordinata all'esito positivo della controversia.

Esecutorietà della sentenza

La sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva, salvo che il giudice di primo grado disponga diversamente. Generalmente, è possibile dare avvio alla fase esecutiva senza ulteriori adempimenti, ma in alcuni casi può essere necessario ottenere una copia autentica della sentenza per promuovere determinati atti esecutivi (ad esempio, un sequestro).

Sospensione della provvisoria esecuzione

L'appello non sospende l'esecutorietà della sentenza, salvo che il giudice di appello disponga diversamente.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

Per promuovere la fase esecutiva, la parte interessata deve chiedere alla Corte competente (*District Court*) la concessione di provvedimenti che limitano la facoltà del debitore di disporre dei propri beni. In particolare, la *District Court* può disporre:

- un ordine di sequestro dei beni del debitore;
- un *Garnishee order*, che permette il sequestro dei beni presso terzi.

Il creditore può, inoltre, chiedere la registrazione di un'ipoteca giudiziale presso la *Property Registration Authority* sui beni immobili del debitore situati in Irlanda, oppure inviare un ordine di esecuzione all'ufficiale giudiziario locale (o al *County Registrar*), per ottenere il sequestro di altri beni del debitore.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti stranieri

Il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze emesse negli Stati membri dell'Unione Europea sono disciplinati dal Regolamento CE n. 44/2001. Pertanto, le decisioni formatesi in ambito UE trovano immediato riconoscimento anche in Irlanda, alle condizioni ivi previste. Tali decisioni sono dichiarate esecutive su istanza della parte interessata se esecutive nel Paese d'origine.

Fuori dai predetti casi, l'esecuzione delle sentenze straniere in Irlanda è subordinata all'accoglimento di una domanda di parte, da presentare nelle forme di un *affidavit* al *Master of the High Court*. La parte interessata deve produrre la sentenza emessa dal giudice straniero e una dichiarazione che attesti, conformemente alle norme del Paese d'origine, che la sentenza è esecutiva ed è stata regolarmente notificata al convenuto.

L'Irlanda ha ratificato in data 12/05/1981 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica in Irlanda soltanto al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa.

Azione revocatoria

In Irlanda, sono soggetti a revocatoria fallimentare, in particolare:

- gli atti del debitore posti in essere nei 6 mesi (o, a seconda dei casi, nei 2 anni) precedenti la liquidazione della società, volti a favorire un creditore in pregiudizio degli altri (*Section 286 Companies Act 1963*);
- gli atti di disposizione posti in essere durante la liquidazione della società che hanno avuto un effetto pregiudizievole nei confronti dei creditori (*Section 139 Companies Act 1963*);
- la costituzione di diritti di garanzia su debiti preesistenti posti in essere nei 12 mesi precedenti la procedura di liquidazione sociale (*Section 288 Companies Act 1963*).

È previsto, inoltre, un istituto analogo alla revocatoria ordinaria, disciplinato dalla *Section 74 Land and Conveyancing Reform Act 2009*, che consente ad un creditore o ad un terzo che vi abbia interesse di chiedere l'annullamento di ogni atto di trasferimento della proprietà, qualora dimostri:

- l'esistenza del pregiudizio; e
- il dolo da parte del debitore.

Riserva di proprietà

L'istituto della riserva di proprietà è previsto dalla *Section 19* del *Sale of Good Act 1893* e consente di differire il trasferimento della proprietà al momento del saldo integrale del prezzo da parte dell'acquirente. Pur non essendo previste particolari disposizioni sulla forma della clausola di riserva di proprietà, è opportuno che essa sia stipulata in modo adeguato al tipo di beni interessati. Alla luce dei principi di *common law*, è richiesto che tale clausola sia inserita nel testo del contratto, affinché il debitore sia a conoscenza della sua presenza. Gli eventuali atti di disposizione posti in essere dall'acquirente prima del saldo del prezzo di compravendita sono nulli, salvi alcuni casi in cui il terzo ha acquistato la proprietà del bene in buona fede. Durante una procedura concorsuale, l'opponibilità della riserva di proprietà nei confronti dei creditori del fallito dipende, essenzialmente, dalla possibilità di distinguere i beni in questione dagli altri in possesso al fallito.

Italia

Azione e prescrizione

Ai sensi dell'art. 2946 c.c., il termine ordinario di prescrizione per far valere un diritto in giudizio è di 10 anni. Sono previsti, inoltre, termini diversi, superiori o inferiori a quello ordinario: ad esempio, si prescrivono in:

- 20 anni, i diritti reali su cosa altrui;
- 5 anni, il diritto al risarcimento per illeciti extracontrattuali, i diritti relativi a pagamenti periodici, le indennità per cessazione del rapporto di lavoro, i diritti da rapporti sociali e l'azione di annullamento di un negozio (artt. 2947-2949 c.c.);
- 1 anno, i diritti del mediatore, i diritti derivanti dal contratto di spedizione e di trasporto, nonché alcuni diritti derivanti dal contratto di assicurazione (artt. 2950-2952 c.c.).

Alcuni diritti particolari sono sottoposti a prescrizioni presuntive, che variano da 6 mesi a 3 anni, allo scadere dei quali la legge stabilisce una presunzione di pagamento che può essere superata soltanto mediante giuramento, confessione giudiziale o, comunque, attraverso un'ammissione fatta in giudizio dal debitore (art. 2959 c.c.). Ai sensi dell'art. 2936 c.c., la disciplina sulla prescrizione non può essere derogata consensualmente dalle parti. La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si introduce un giudizio (di cognizione, conservativo o esecutivo), anche se il giudice adito è incompetente. Ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., "*la prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore*", benché la regola subisca alcune eccezioni, "*e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri*". Ai sensi dell'art. 2944 c.c., il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto può esser fatto valere, comporta l'interruzione della prescrizione.

Procedimenti cautelari

Il Codice di procedura civile prevede la possibilità di chiedere, al giudice competente a conoscere il merito della causa, l'emissione di provvedimenti cautelari volti ad anticipare gli effetti della sentenza o a conservare integra la situazione di fatto esistente. Tali provvedimenti possono essere concessi sia in corso di causa che *ante causam* e possono consistere in: sequestri (giudiziali e conservativi), atti di istruzione preventiva, inibitorie a fronte di denunce di nuova opera o di danno temuto e altre misure atipiche. Ai fini della loro concessione, è necessario dimostrare:

- il *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio; e
- il *periculum in mora*, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore.

Ai sensi dell'art. 669-octies c.p.c., laddove la misura cautelare sia stata concessa *ante causam*, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a 60 giorni per l'inizio del giudizio di merito. Nel caso in cui la parte interessata non provveda tempestivamente, la misura concessa perde efficacia. Fanno eccezione a tale disciplina i provvedimenti d'urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza, nonché i provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto; in tali ipotesi, comunque, ogni parte può iniziare il giudizio di merito. Generalmente, il giudice decide sulla domanda cautelare dopo aver convocato le parti in un'apposita udienza. Il provvedimento che concede una misura cautelare è immediatamente esecutivo. Nei casi in cui la convocazione della controparte potrebbe

pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il giudice può emanare una misura cautelare *inaudita altera parte*, fissando un'udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a 15 giorni per confermare, modificare o revocare la misura concessa (art. 669-sexies c.p.c.).

È possibile proporre reclamo contro il provvedimento del giudice nel termine di 15 giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. Il reclamo non sospende l'eventuale esecuzione della misura cautelare. Tuttavia, il giudice, su istanza di parte, può sospendere l'esecutività o subordinarla alla prestazione di una congrua cauzione nel caso in cui, per motivi sopravvenuti, il provvedimento arrechi grave danno (art. 669-terdecies c.p.c.).

Procedimenti sommari d'ingiunzione

L'istituto dell'ingiunzione di pagamento è disciplinato agli artt. 633-656 c.p.c. Per ottenere tale provvedimento, il creditore deve proporre ricorso innanzi al Giudice di Pace se il valore della causa non è superiore a € 5.000, o al Tribunale competente in ogni altro caso. A tal fine, la legge richiede che:

- il credito abbia ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile, una determinata quantità di cose fungibili o la consegna di una cosa mobile determinata;
- il credito si fondi su una prova scritta (ad esempio, scritture contabili, ordini, conferme d'ordine, documenti di consegna, fatture, ecc.).

Per ottenere un'ingiunzione di pagamento, il creditore ha l'onere di produrre documentazione comprovante l'esistenza del proprio diritto. Entro 30 giorni dal deposito del ricorso, il giudice, in caso di accoglimento della domanda, emette il decreto ingiuntivo, ordinando al debitore di pagare la somma entro 40 giorni dalla sua notificazione. Ai sensi dell'art. 642 c.p.c., il creditore può richiedere al giudice, con apposita istanza, di emettere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, nel caso in cui:

- il credito sia fondato su cambiale, assegno o certificato di liquidazione di borsa;
- il credito sia fondato su atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale;
- vi sia pericolo di grave pregiudizio nel ritardo;
- produca una documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere.

Qualora il ricorso del creditore venga rigettato, il creditore può, comunque, riproporre la domanda anche in via ordinaria. In caso di accoglimento, invece, l'intimato ha 40 giorni per opporsi al decreto ingiuntivo, dando luogo ad un ordinario giudizio di cognizione. Il termine è esteso a 50 o a 60 giorni laddove l'intimato risieda, rispettivamente, in uno degli altri Stati UE o al di fuori dell'UE. Qualora il debitore non si opponga tempestivamente, il decreto diviene definitivo e il creditore può, dunque, dare avvio all'esecuzione.

Laddove l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, il giudice, provvedendo in prima udienza, può concedere, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto (art. 648, comma 1, c.p.c.).

Procedimenti ordinari

La procedura ordinaria ha inizio con atto di citazione, notificato al convenuto e depositato presso la cancelleria competente entro i 10 giorni successivi¹. Di regola, il giudice competente a conoscere le

¹ Si precisa che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010: "*chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di*

controversie in materia civile e commerciale è il Giudice di Pace, per cause di valore non superiore a € 5.000, o il Tribunale territorialmente competente per cause di valore superiore. L'atto di citazione deve contenere, in particolare, la determinazione della cosa oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento delle conclusioni rassegnate e l'indicazione dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi. Ai sensi dell'art. 166 c.p.c., il convenuto può costituirsi almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione, depositando in cancelleria una comparsa di risposta. L'udienza fissata per la prima comparizione delle parti è volta, tra l'altro, a verificare la corretta instaurazione del contraddittorio e a consentire alle parti di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. Su istanza di parte, inoltre, il giudice concede termini per il deposito di tre ulteriori memorie (art. 183, comma 6, c.p.c.), cui fa seguito un'udienza di assunzione dei mezzi di prova. Durante la prima udienza e sino a quando è esaurita l'istruzione, il giudice formula alle parti, ove possibile, una proposta transattiva o conciliativa. Quando ritiene la causa matura per la decisione, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, all'esito di un ulteriore scambio di memorie, decide la controversia. La durata del giudizio di primo grado è compresa tra 3 e 7 anni.

L'impugnazione della sentenza di primo grado può essere proposta di fronte alla Corte d'Appello competente entro 30 giorni dalla sua notificazione o, in difetto, ai sensi dell'art. 327 c.p.c. attualmente in vigore, entro 6 mesi dalla sua pubblicazione, che coincide con il momento del suo deposito in cancelleria. In secondo grado, qualora l'appello non venga dichiarato inammissibile o improcedibile, la cognizione della Corte d'Appello è estesa al riesame in fatto e in diritto della vicenda e la procedura è soltanto in parte analoga al primo grado. Infatti, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., le parti non possono proporre domande nuove, né nuove eccezioni in senso stretto; non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che la parte non dimostri di non averli potuti produrre nel giudizio di primo grado per causa a sé non imputabile. Non è previsto il deposito di memorie di trattazione e istruzione. La durata media del processo di secondo grado è compresa tra 5 e 8 anni. Vi è poi un terzo grado di giudizio, di mera legittimità, di fronte alla Corte di Cassazione. Il ricorso per cassazione va promosso entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di appello o, in difetto, ai sensi dell'art. 327 c.p.c. attualmente in vigore, entro 6 mesi dalla sua pubblicazione, che coincide con il momento del suo deposito in cancelleria. L'impugnazione di fronte alla Corte di Cassazione è ammessa per i soli motivi tassativamente elencati all'art. 360 c.p.c. La durata media di un procedimento di cassazione è di 3-4 anni.

Ripartizione dell'onere della prova

Ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Spetta, dunque, al creditore dimostrare i fatti costitutivi del diritto azionato, mentre è onere del debitore provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa altrui. L'assunzione delle prove in giudizio è retta dal principio dispositivo e non è richiesta la prova dei fatti non contestati e di quelli notori. I mezzi di prova generalmente ammessi sono costituiti dalle prove documentali, le testimonianze, la confessione, il giuramento, le ispezioni e le perizie. La procedura civile italiana non contempla l'istituto della *disclosure*, per cui non sussiste alcun obbligo in capo alle parti di esibire documenti alla controparte. Tuttavia, il giudice, su istanza di parte, può ordinare ad una parte o ad un terzo di esibire i documenti in loro possesso di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo (artt. 210 e 213 c.p.c.). In caso di mancata ottemperanza, il giudice può desumere da questo fatto elementi di prova per la decisione.

pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione". L'esperimento del procedimento di mediazione, in tali materie, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Spese processuali

L'art. 91 c.p.c. stabilisce che il giudice, con la sentenza che definisce il giudizio, può condannare la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell'altra parte. Il giudice può, tuttavia, stabilire la compensazione totale o parziale delle spese in caso di soccombenza reciproca delle parti. Ai sensi dell'art. 96 c.p.c., inoltre, la parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave può essere condannata, a seguito di specifica richiesta, al risarcimento dei danni. Il giudice, su istanza del convenuto, può ordinare all'attore di prestare cauzione per il rimborso delle spese quando vi è fondato timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita, a pena di estinzione del processo (art. 98 c.p.c.).

In relazione alle pattuizioni inerenti i compensi professionali, la recente legge n. 247 del 2012 (recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) ha stabilito, all'art. 13, comma 3, che *"la pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione"*; al successivo comma 4, ha previsto che *"sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa"*.

Esecutorietà della sentenza

Ai sensi dell'art. 282 c.p.c., la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva; l'appello non comporta l'automatica sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato. Parimenti, la sentenza di secondo grado è esecutiva, ancorché soggetta a gravame di fronte alla Corte di Cassazione.

Sospensione della provvisoria esecuzione

Ai sensi dell'art. 283 c.p.c., il giudice di appello, su istanza di parte, può sospendere in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, eventualmente imponendo alla parte soccombente di prestare un'idonea cauzione. Il presupposto per ottenere la sospensione della provvisoria esecutorietà è l'esistenza di gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità d'insolvenza di una delle parti.

Ai sensi dell'art. 373 c.p.c. il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte, e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che venga prestata congrua cauzione.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

Per dare avvio alla fase esecutiva, la parte interessata ha l'onere di chiedere l'apposizione della formula esecutiva all'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento (art. 475 c.p.c.). Il creditore ha 10 anni per procedere all'esecuzione. Una volta munita della formula esecutiva, il provvedimento deve essere notificato personalmente al debitore unitamente o separatamente all'atto di precetto, che consiste in una intimazione all'adempimento spontaneo a quanto previsto dal provvedimento giudiziale. Il debitore può adempiere entro il termine indicato nel precetto, che, salvo deroghe concesse dall'autorità giudiziaria, non può essere inferiore a 10 giorni (art. 482 c.p.c.). In caso di mancata spontanea ottemperanza all'intimazione, il creditore può promuovere l'espropriazione forzata entro 90 giorni attraverso l'ufficiale giudiziario competente, il quale – di

norma – dà avvio ad un'attività di pignoramento dei beni mobili o immobili del debitore. Per tutti i tipi di esecuzione è competente in via esclusiva il Tribunale (art. 9 c.p.c.).

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti stranieri sono disciplinati dal Regolamento CE n. 44/2001 e da Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte contraente (la lista completa è disponibile sul sito www.esteri.it).

Fuori da tali ipotesi, vige quanto previsto dalla legge n. 218 del 31/05/1995, che all'art. 64 stabilisce che la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:

- il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
- l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
- le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
- è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;
- non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato;
- non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
- le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.

Ai sensi dell'art. 67 della legge n. 218 del 31/05/1995, in caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla Corte d'Appello del luogo di attuazione l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.

L'Italia ha ratificato in data 31/01/1969 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, che è entrata in vigore nel suo territorio a far data dal 01/05/1969.

Azione revocatoria

L'ordinamento italiano prevede due distinte azioni revocatorie. La revocatoria ordinaria è disciplinata dagli artt. 2901-2904 c.c. e permette al creditore di chiedere al giudice che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni. L'azione si prescrive in 5 anni dalla data di compimento dell'atto (art. 2903 c.c.). È onere di chi agisce dimostrare che:

- il debitore conosceva il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; e
- trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

L'azione revocatoria ha come conseguenza la possibilità per chi la esperisce con successo (e solo a suo favore) di rendere inopponibili nei suoi confronti gli atti pregiudizievoli e così di promuovere contro terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni oggetto di disposizione (art. 2902

c.c.). Sono salvi i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda revocatoria.

La revocatoria fallimentare permette di revocare gli atti compiuti dal fallito precedentemente alla dichiarazione del fallimento e di ricondurre i beni oggetto di questi atti nell'attivo fallimentare. In particolare, sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei 2 anni anteriori alla dichiarazione di fallimento:

- gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento a un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante (art. 64 l. fall.);
- i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente (art. 65 l. fall.).

Inoltre, ai sensi dell'art. 67 l. fall., sono revocati, salvo che l'altra parte non provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

- gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre 1/4 ciò che a lui è stato dato o promesso;
- gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
- i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro 6 mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti; sono, altresì, revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro 6 mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento;
- i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro 6 mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

La legge prevede che non sono soggetti a revocatoria determinati tipi di pagamenti effettuati dal fallito, tra i quali i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso, le rimesse effettuate in un conto corrente bancario e i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro dei dipendenti e collaboratori, nonché i pagamenti effettuati in esecuzione di un piano di risanamento idoneo o nell'ambito di un concordato preventivo. L'azione revocatoria fallimentare non può essere promossa decorsi 3 anni dalla dichiarazione di fallimento e, comunque, decorsi 5 anni dal compimento dell'atto (art. 69-bis l. fall.).

Riserva di proprietà

La riserva di proprietà è specificatamente disciplinata per legge. L'art. 1524 c.c. stabilisce che, nella vendita a rate con riserva della proprietà, l'acquirente acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata del prezzo. I rischi per il perimento della cosa, tuttavia, passano all'acquirente già al momento della consegna. La riserva di proprietà è opponibile ai creditori dell'acquirente laddove risulti da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. La riserva di proprietà relativa a beni iscritti in pubblici registri deve, inoltre, rispettare le norme previste in tema di trascrizione. Per poter essere opponibile ai creditori anche in caso di fallimento dell'acquirente, la clausola deve essere stipulata contestualmente o anteriormente alla vendita, altrimenti viene considerata nulla o, comunque, inefficace nei confronti del fallimento. Ai sensi

dell'art. 73 l. fall., inoltre, se l'acquirente è dichiarato fallito, il curatore fallimentare può subentrare nel contratto con l'autorizzazione dei creditori, pagando immediatamente il prezzo o prestando idonea cauzione. Qualora, invece, il curatore scelga di sciogliersi dal contratto, il venditore è tenuto a restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa.

Kenya

Azione e prescrizione

Ai sensi della *Section 4(1)(a)* del *Limitation of Actions Act*, un'azione che si basa su un contratto, come un'azione per recuperare un credito, deve essere promossa entro 6 anni dal momento in cui il pagamento è divenuto esigibile, a meno che il credito non sia assistito da una garanzia reale. In tal caso, l'azione si prescrive in 12 anni dal momento in cui il pagamento è divenuto esigibile. La prescrizione viene interrotta in caso di pagamento parziale o di riconoscimento del debito, purché quest'ultimo sia fatto per iscritto e debitamente sottoscritto. La prescrizione viene, altresì, interrotta dall'avvio di un procedimento giudiziale per il recupero del credito, mentre una semplice richiesta di pagamento non ha alcun effetto al riguardo. Il debitore può, comunque, rinunciare ad eccepire il decorso del termine di prescrizione.

Procedimenti cautelari

L'ordinamento keniota non consente di ottenere la concessione di procedimenti cautelari *ante causam*, ma soltanto nel corso di un giudizio di merito. Tra le misure che si possono richiedere è compreso sia l'arresto del debitore sia il sequestro delle sue proprietà. Il requisito per la concessione di tali misure è che il debitore intenda ostacolare il corso della procedura, non comparendo o ritardando il processo o l'esecuzione di qualsivoglia provvedimento nei suoi confronti; in sostanza, è necessario provare che il debitore abbia intenzione di allontanarsi dalla circoscrizione della Corte competente o di disporre dei propri beni in pregiudizio del creditore.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

Generalmente, colui che intende ottenere la soddisfazione di un proprio credito deve dare avvio a un procedimento ordinario. La legge, tuttavia, consente di promuovere, nel corso di un giudizio ordinario, una procedura sommaria per ottenere un ordine di pagamento nei confronti del debitore. A seguito della costituzione del debitore, qualora il giudice ravvisi una sostanziale fondatezza della pretesa dell'attore, la Corte, su istanza dell'attore, può emettere un provvedimento immediato di condanna. Un provvedimento sommario è sempre impugnabile.

Procedimenti ordinari

Ogni procedimento ha inizio con una lettera di messa in mora indirizzata al debitore, che deve contenere la richiesta di adempimento e un termine per adempiere. Nel caso in cui il destinatario non adempia spontaneamente alla richiesta, il processo ha inizio con un ricorso depositato presso la Corte con il quale vengono illustrati i motivi in fatto e in diritto e formulate le conclusioni; tale richiesta deve essere sostenuta da un *affidavit* da parte dell'attore, con il quale si conferma la veridicità di quanto allegato, e che va prodotta unitamente a un elenco dei testimoni che si intende escutere. Qualora il convenuto non si costituisca, è possibile ottenere una sentenza in contumacia. Qualora, invece, il convenuto si costituisca formulando le proprie difese, si procede ad uno scambio di repliche tra le parti, all'esito del quale si tiene un'udienza (c.d. *Pre-trial Conference*), durante la quale viene stabilito il calendario del procedimento e ha luogo un tentativo di conciliazione. Successivamente, si svolge il dibattimento (c.d. *Trial*) con le relazioni delle parti e l'escussione dei testimoni, anche in contraddittorio. Entro 60 giorni dal termine del dibattimento viene emessa la sentenza.

Entro i 14 giorni successivi (salvo che, per giusta causa, la Corte non conceda un termine più lungo), la sentenza può essere impugnata di fronte alla Corte d'Appello con una c.d. *Notice of Appeal* depositata innanzi alla Corte che ha emesso la sentenza e seguita da un c.d. *Record of Appeal* con il quale vengono illustrati i fondamenti in fatto e in diritto della richiesta. L'appellante viene sentito in un'udienza di prima comparizione, a seguito della quale, se l'appello non viene considerato inammissibile o infondato, viene dato termine all'appellato per replicare. Una volta esaurita tale fase, la Corte decide nel merito, confermando o riformando la sentenza di prime cure. La sentenza di secondo grado non è impugnabile.

Ripartizione dell'onere della prova

Ciascuna parte ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento del diritto che intende far valere in giudizio. Il creditore, dunque, deve dimostrare i fatti costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dello stesso. Per accelerare lo svolgimento del giudizio, l'ordinamento keniota impone alle parti di indicare immediatamente le prove che intendono utilizzare nel corso del procedimento. Le prove sono sostanzialmente di tre tipi: a) testimonianze, che spesso vengono rese in forma scritta; b) documenti, che usualmente vengono prodotti dagli autori degli stessi; c) oggetti e tutto ciò che può essere inteso come prova. Soggetti terzi, in qualità di esperti, possono essere sentiti nel corso della procedura come testimoni.

Spese processuali

Le spese processuali nell'ordinamento keniota si dividono in spese di lite e in competenze degli avvocati. Le spese di lite vengono onorate con un versamento al conto corrente della Corte; l'importo varia a seconda della Corte, della materia, delle istanze proposte nonché dei documenti sottoposti all'attenzione della Corte stessa. Le competenze dei legali, viceversa, sono calcolate sulla base del c.d. *Advocat Remuneration Order*. Benché il principio generale preveda che ciascuna parte sostiene le proprie spese, vi è una discrezionalità delle Corti nella ripartizione degli stessi, e, pertanto, generalmente le spese di lite e le competenze seguono la soccombenza. L'ordinamento keniota proibisce espressamente la stipulazione di un patto di quota lite.

Esecutorietà della sentenza

Una sentenza di primo grado diviene esecutiva solo dopo che ne viene chiesta l'esecutorietà.

Sospensione della provvisoria esecuzione

In pendenza dell'appello è possibile chiedere la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, qualora essa sia stata precedentemente dichiarata esecutiva.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

Per poter dare avvio all'esecuzione, la parte vittoriosa nel giudizio di primo grado deve ottenere un decreto di condanna. Tale decreto è un documento col quale vengono stabiliti i diritti delle parti all'esito del procedimento. Una parte può preparare una bozza di decreto e inviarla alla controparte per l'approvazione; se le parti raggiungono un'intesa, il decreto viene registrato dalla Corte e notificato al debitore per chiederne l'adempimento. In difetto di accordo, il decreto viene emesso direttamente dalla Corte. Se il debitore rimane inadempiente, il creditore può chiedere alla Corte di emettere un ordine di esecuzione. Tale richiesta può essere formulata oralmente, se il creditore chiede l'adempimento di un debito e il debitore risiede nella circoscrizione della Corte (circostanza che autorizza l'arresto del debitore). In tutti gli altri casi, la richiesta deve essere formulata per

iscritto. La fase esecutiva può essere esperita in vari modi, mediante pignoramenti mobiliari, immobiliari o presso terzi.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Il Kenya fa parte della Convenzione dell'Aia sul riconoscimento delle sentenze straniere in materia civile e commerciale. Sulla scorta di tale Convenzione, il Kenya ha adottato il c.d. *Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act* nei confronti dei Paesi rispetto ai quali vige il principio di reciprocità (ad esempio, Australia, Malawi, Seychelles, Tanzania, Uganda, Regno Unito). In relazione alle decisioni emesse in questi Paesi, il *Foreign Judgments Act* prevede quali di esse possano essere riconosciute (ad esempio, decisioni che condannano al pagamento di una somma di denaro) e quali no (ad esempio, condanne al pagamento di tasse o in conseguenza di fallimenti), ed in quali casi è possibile dare esecuzione a sentenze non definitive o a misure cautelari. Ai sensi del *Foreign Judgments Act*, un creditore deve chiedere il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza entro 6 anni dalla sua pronuncia. Al di fuori delle predette ipotesi, una sentenza straniera può essere riconosciuta ed eseguita secondo i principi di *common law*, dando avvio a un nuovo procedimento. In tal caso la sentenza deve:

- essere passata in giudicato;
- essere resa sul merito della causa;
- essere stata emessa da un giudice competente;
- contenere una condanna a una somma certa.

In data 10/02/1989, il Kenya ha ratificato la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica in Kenya soltanto al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa.

Azione revocatoria

L'ordinamento keniota non prevede alcuna azione revocatoria, né ordinaria né fallimentare.

Riserva di proprietà

L'istituto della riserva di proprietà non è disciplinato dall'ordinamento keniota.

Lettonia

Azione e prescrizione

Ai sensi dell'art. 1895 del Codice civile lettone, il periodo ordinario di prescrizione delle obbligazioni civili è di 10 anni. In materia commerciale, invece, i diritti contrattuali si prescrivono in 3 anni (art. 406 del Codice commerciale lettone). Sono previsti, tuttavia, termini abbreviati di prescrizione per determinati tipi di azioni civili:

- la risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta si prescrive in 6 mesi dalla data di conclusione del contratto (art. 1633 c.c.);
- l'azione per la riduzione del prezzo si prescrive in 1 anno (art. 1634 c.c.);
- la rescissione del contratto per eccessiva onerosità in 1 anno (art. 2046 c.c.).

La prescrizione si interrompe con l'introduzione di un giudizio, con un riconoscimento del debito o con la costituzione in mora del debitore.

Procedimenti cautelari

Il titolo 19 del Codice di procedura civile lettone disciplina un procedimento cautelare volto a tutelare il diritto vantato dal creditore. Il presupposto per l'ottenimento delle misure cautelari è il *periculum in mora*, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore o rendere la successiva esecuzione della sentenza difficile o impossibile. Il creditore può richiedere al giudice misure cautelari in corso di causa o *ante causam*, o, addirittura, prima che il credito divenga esigibile qualora ciò sia giustificato dal rischio che il debitore possa eliminare o alienare i suoi beni, modificare il suo luogo di residenza senza avvertire il creditore o compiere altri atti in mala fede, ossia con lo scopo di evitare di adempiere alla propria obbligazione.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

In Lettonia esistono alcuni procedimenti alternativi alla procedura ordinaria per il recupero di un credito. Innanzitutto, il titolo 50.1 del c.p.c. prevede una procedura per l'ingiunzione di pagamento di obbligazioni pecuniarie. Per la concessione di tale provvedimento, è necessario che il credito sia (i) liquido ed esigibile, (ii) basato su documenti. Il creditore si può rivolgere, dunque, al giudice competente il quale, qualora il debitore non si opponga, ordina l'esecuzione forzata del credito. Se, invece, il debitore contesta il diritto vantato dal creditore nel merito, il debitore ha l'onere di dare avvio ad una procedura ordinaria entro i 3 mesi successivi.

Inoltre, è previsto all'art. 30.3 del c.p.c. un procedimento abbreviato per cause di modesta entità, ossia il cui valore non supera i LVL 1.500. Questa procedura è quasi interamente scritta e ha una durata molto breve. La decisione emessa dal giudice non può essere oggetto di appello, ma soltanto di ricorso per cassazione.

Procedimenti ordinari

Il diritto processuale lettone disciplina, accanto a diversi procedimenti speciali previsti dalla legge, una procedura ordinaria, che ha inizio con il deposito di un ricorso presso la Corte di primo grado competente. La Corte adita procede a una valutazione preliminare sulla ricevibilità del ricorso e, qualora ritenga che esso presenti dei vizi, può rigettarlo o sospendere il procedimento per dare modo alle parti di procedere a una correzione. Qualora, invece, il ricorso sia esente da vizi, questo è notificato dalla cancelleria della Corte con i documenti offerti in comunicazione dall'attore. La

Corte stabilisce un termine, che di norma varia da 15 a 30 giorni, entro il quale il convenuto può depositare la propria comparsa di risposta, esponendo le sue difese e proponendo le eventuali domande riconvenzionali. La Corte stabilisce il calendario del processo, fissando, ove necessario, un'udienza preliminare. Al termine della fase dibattimentale, la Corte decide sulla controversia, pronunciando una sentenza definitiva o una sentenza sommaria, alla quale deve seguire, entro 14 giorni, la sentenza definitiva.

La parte soccombente può proporre appello entro 20 giorni dalla pronuncia della sentenza definitiva di fronte alla Corte che ha emesso la sentenza (art. 415 c.p.c.). La Corte di primo grado, dunque, valuta se (i) notificare l'appello alle controparti, chiedendo di depositare una memoria in merito; (ii) sospendere il procedimento al fine di correggere gli errori contenuti in sentenza; oppure (iii) rigettare l'istanza d'appello. Qualora l'istanza d'appello sia accolta, la Corte di primo grado la trasmette, unitamente ai documenti di causa, alla Corte d'Appello. Il convenuto dispone di 30 giorni per costituirsi. Il procedimento di secondo grado si svolge in modo sostanzialmente analogo al primo grado. La sentenza d'appello può, infine, essere, a sua volta, impugnata innanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorso per cassazione è subordinato, analogamente a quanto previsto per l'istanza di appello, ad un'autorizzazione preliminare della Corte di secondo grado, nonché ad una valutazione da parte del Senato della Corte di Cassazione, il quale può rigettare il ricorso o disporre l'avvio del procedimento.

Ripartizione dell'onere della prova

Ai sensi dell'art. 93, comma 1, c.p.c., ciascuna parte ha l'onere di provare i fatti a fondamento della propria pretesa. Spetta, dunque, al creditore dimostrare i fatti costitutivi del diritto vantato, mentre è onere del debitore provare i relativi fatti impeditivi, modificativi ed estintivi. Sono previste alcune presunzioni semplici, ad esempio di paternità ecc., delle quali può essere fornita prova contraria in conformità alle previsioni del Codice di procedura civile. Non è, inoltre, necessario provare in giudizio i fatti noti e i fatti già accertati nel corso di un altro giudizio civile la cui sentenza sia passata in giudicato. L'ordinamento lettone non prevede l'istituto della *disclosure*.

Spese processuali

Ai sensi dell'art. 33 c.p.c., le spese processuali si distinguono in:

- spese della Corte, ossia i contributi, le spese di cancelleria, i costi relativi alle attività processuali;
- spese per la conduzione della causa, ossia le competenze degli avvocati, le spese per partecipare alle udienze, i costi per l'ammissione delle prove.

La parte vittoriosa, generalmente, può ripetere integralmente nei confronti della controparte le spese della Corte sostenute. Qualora l'attore rinunci alla causa, le spese della Corte sono a suo carico.

Le spese per la conduzione della causa sono, invece, calcolate secondo i criteri stabiliti dall'art. 44 c.p.c. e spesso l'importo liquidato dal giudice è molto inferiore a quello effettivamente corrisposto. Le competenze degli avvocati sono calcolate in funzione del valore della causa: se esso è inferiore a LVL 1.500, la percentuale corrisponde al 15% del valore della causa (ma non deve essere inferiore a LVL 15); se il valore della causa è superiore, la percentuale è diminuita progressivamente, secondo scaglioni successivi. Ad esempio, per cause di valore superiore a LVL 500.000, il contributo sarà di LVL 6.125 più 0,6% del valore che supera gli LVL 500.000.

Le norme deontologiche degli avvocati lettoni non permettono di stipulare un patto di quota lite né di condizionare l'importo dovuto dal cliente all'esito della lite (artt. 1.1, 2.7 e 6.1 del Codice di condotta degli avvocati lettoni).

Esecutorietà della sentenza

Generalmente, le sentenze divengono esecutive nel momento in cui passano in giudicato, ossia quando è scaduto il termine per proporre appello. Tuttavia, sono immediatamente esecutive le decisioni in determinate materie, quali:

- crediti da lavoro;
- risarcimento per lesioni personali;
- controversie nelle quali il convenuto ha riconosciuto la domanda dell'attore;
- casi in cui un ritardo nell'esecuzione della sentenza, per eccezionali circostanze, potrebbe causare un pregiudizio al creditore o rendere impossibile la successiva esecuzione.

Sospensione della provvisoria esecuzione

L'appello impedisce di iniziare l'esecuzione contro la parte soccombente, tranne i casi in cui i provvedimenti del giudice, per specifiche materie, siano provvisoriamente esecutivi. In tal caso, sarà discrezione del giudice d'appello provvedere o meno in tal senso.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

Prima di dare avvio alla fase esecutiva, il giudice che ha emesso la sentenza notifica al debitore un ordine di esecuzione. In caso di mancata spontanea ottemperanza, il creditore ha l'onere di avanzare una domanda di esecuzione all'ufficiale giudiziario entro 10 giorni da quello del passaggio in giudicato della sentenza.

Nella domanda, il creditore deve indicare le misure che ritiene necessarie tra quelle stabilite nella sentenza o previste dall'art. 557 c.p.c., ossia:

- il pignoramento dei beni mobili, anche detenuti da terzi, e la loro vendita;
- il pignoramento di crediti dovuti al debitore dai terzi (salario, redditi, depositi in istituti di credito, ecc.);
- il pignoramento e la vendita dei beni immobili;
- il trasferimento della proprietà del bene oggetto di una controversia possessoria o l'esecuzione di altri obblighi di fare;
- lo sfratto di persone o la distruzione di beni;
- il reintegro nel possesso.

Ai sensi dell'art. 567 c.c., il creditore deve anticipare le spese relative all'esecuzione nella misura stabilita dalla sentenza; tali spese sono poste a carico del debitore in sede di esecuzione.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere sono disciplinati dal Regolamento CE n. 44/2001 e da Convenzioni internazionali di cui la Lettonia è parte contraente. La Lettonia ha, infatti, sottoscritto alcuni accordi internazionali sulla cooperazione giudiziaria che regolano, *inter alia*, la materia della giurisdizione nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di Corti straniere; la Lettonia ha stipulato tali Convenzioni con la Russia, l'Ucraina, la Bielorussia, l'Uzbekistan, il Kirghizistan e la Moldavia. Al di fuori di queste ipotesi, per ottenere il riconoscimento di una sentenza emessa in un altro Paese, la parte interessata ha l'onere di proporre una domanda alla Corte distrettuale competente sulla base del luogo di esecuzione della decisione,

o del luogo di residenza o della sede legale della parte avverso la quale si chiede l'esecuzione. Il giudice decide in composizione monocratica in camera di consiglio, basandosi, quindi, sulle sole istanze e documenti depositati dalle parti nei 10 giorni successivi alla domanda di riconoscimento. Ai sensi del titolo 77 del Codice di procedura civile lettone, il riconoscimento di una sentenza può essere rifiutato per i seguenti motivi:

- la Corte che l'ha emessa non era competente;
- la sentenza non è passata in giudicato;
- non sono stati rispettati i diritti di difesa del convenuto, in particolare l'atto introduttivo del giudizio non è stato portato a conoscenza del convenuto contumace;
- la decisione è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice lettone e passata in giudicato ovvero è pendente innanzi ad un giudice lettone una controversia vertente sullo stesso oggetto e tra le stesse parti;
- la decisione è contraria all'ordine pubblico;
- la controversia non è stata decisa in conformità alla legge applicabile.

La decisione di *exequatur* del giudice lettone può essere impugnata innanzi alla Corte regionale con un procedimento secondario. La sentenza della Corte di secondo grado può essere poi ulteriormente impugnata innanzi al Senato della Corte Suprema.

La Lettonia ha ratificato in data 14/04/1992 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, che è entrata in vigore nel suo territorio a far data dal 13/07/1992.

Azione revocatoria

La legge lettone non prevede alcuna azione revocatoria ordinaria a favore del creditore.

Il titolo 17 della legge sull'insolvenza prevede, viceversa, una forma di azione revocatoria fallimentare che può essere esperita da parte del curatore fallimentare. Possono essere soggetti a tale azione gli atti di disposizione che (i) abbiano comportato un pregiudizio per il patrimonio del debitore e (ii) siano stati posti in essere dopo la dichiarazione di insolvenza che ha efficacia con annotazione presso un apposito registro, o, in alcuni casi, anche prima di essa. In particolare, il curatore fallimentare ha l'obbligo di sentire il giudice competente per richiedere l'annullamento degli atti di donazione e di costituzione di diritti reali di garanzia compiuti dal fallito dopo la data di dichiarazione dell'insolvenza. Inoltre, il pagamento di debiti preesistenti compiuto nei 6 mesi precedenti la dichiarazione di insolvenza può essere revocato a determinate condizioni.

Riserva di proprietà

Nell'ordinamento lettone il trasferimento della proprietà dei beni mobili avviene solo al pagamento integrale del prezzo; prima, l'acquirente non diviene proprietario, salvo che il venditore non abbia concesso una proroga del termine per il pagamento, proroga che si presume qualora il venditore consegni i beni all'acquirente senza riserve. Il diritto di proprietà che il venditore conserva fino al pagamento integrale del prezzo può essere fatto valere anche nel corso del fallimento, non essendovi prescrizioni speciali che derogano alla disciplina generale. Questa disciplina non si applica ai beni immobili, il trasferimento della cui proprietà segue disposizioni specifiche ed è subordinato alla trascrizione nell'apposito registro.

Lituania

Azione e prescrizione

Ai sensi del Codice civile lituano, il periodo di prescrizione ordinario è di 10 anni. Il termine comincia a decorrere dalla data in cui il diritto può essere fatto valere, ossia quella in cui il soggetto ha avuto conoscenza (o avrebbe dovuto averla) dell'inadempimento o dell'illecito. Sono previsti, inoltre, termini abbreviati (che variano da 1 mese a 5 anni) per determinati diritti, stabiliti dallo stesso Codice civile (art. 1.125 c.c.) o da leggi speciali. Ai sensi dell'art. 1.130 c.c., la prescrizione si interrompe con l'introduzione di un giudizio, anche nelle forme di un'istanza di ammissione al passivo. Per ottenere questo effetto, è onere dell'attore coltivare il processo civile. Inoltre, si ha interruzione della prescrizione in caso di riconoscimento del debito, che può essere compiuto con varie modalità, quali, ad esempio, la richiesta di una proroga per l'adempimento o il pagamento parziale del debito. Una lettera di diffida al debitore non ha effetto sulla prescrizione.

Procedimenti cautelari

In Lituania è possibile dare avvio a procedure di tipo cautelare, anche *ante causam*, su domanda di parte, qualora vi sia il pericolo che un ritardo nell'accertamento del diritto possa impedire o rendere impossibile la successiva esecuzione della sentenza. Il giudice può, inoltre, disporre misure cautelari d'ufficio qualora sia in pericolo l'interesse pubblico. La decisione del giudice in merito alle misure richieste deve essere pronunciata entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta della parte. Le misure cautelari sono immediatamente esecutive e possono essere impugnate, senza che ciò sospenda la loro esecutorietà. Le misure cautelari, infatti, rimangono valide fino alla decisione sul merito della causa o fino alla loro revoca da parte del giudice dell'impugnazione. Qualora il giudice conceda misure cautelari *ante causam*, è onere della parte dare avvio al processo ordinario entro 14 giorni (30 se l'azione deve svolgersi innanzi ad un giudice straniero o in sede arbitrale).

Procedimenti sommari d'ingiunzione

Gli artt. 431-440 del Codice di procedura civile lituano disciplinano un procedimento per l'ingiunzione di pagamento (*Court order*). Questo provvedimento può essere emesso, su istanza del creditore, per il recupero di crediti pecuniari derivanti, ad esempio, da contratti, atti illeciti extracontrattuali, contratti di lavoro, ecc. Il giudice può negare la concessione qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- il creditore, in caso di contratti sinallagmatici, sia, a sua volta, inadempiente nei confronti del debitore;
- il creditore chieda l'adempimento parziale di un credito che non è possibile adempiere ratealmente;
- il debitore abbia residenza o sede legale all'estero;
- il debitore abbia residenza o luogo di lavoro sconosciuti.

Il creditore ha, inoltre, l'onere di versare un contributo pari ad un quarto del valore della causa, generalmente richiesto per l'avvio di un procedimento contenzioso, e, comunque, non inferiore a LTL 10, salvo che la legge o la Corte non esentino il creditore, integralmente o parzialmente, dal pagamento o lo differiscano. La Corte procede ad una valutazione dei presupposti formali dell'istanza del creditore, senza esame del merito della domanda, ed emette l'ingiunzione di pagamento immediatamente o, comunque, non più tardi del successivo giorno lavorativo. Con il medesimo provvedimento, la Corte può stabilire misure cautelari a tutela del creditore. In questo caso, una copia del decreto ingiuntivo è inviata il giorno stesso all'ufficiale preposto al registro

fondario (o ad altro pubblico ufficiale) per procedere all'esecuzione. Dall'emissione dell'ingiunzione, il debitore dispone di 20 giorni per adempiere all'obbligazione. Decorso infruttuosamente tale termine, il creditore potrà dare avvio alla fase esecutiva. Non è possibile abbreviare i tempi di esecuzione di un decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo non può essere oggetto di appello né di ricorso per cassazione. Il debitore ha, però, la possibilità di proporre opposizione entro 20 giorni dalla domanda del creditore, presentando le proprie difese innanzi al giudice competente. In questo caso, è onere del creditore dare avvio ad una procedura ordinaria entro 14 giorni dalla notifica dell'opposizione del debitore.

Ai sensi degli artt. 424-430 c.p.c., è prevista un'ulteriore procedura sommaria per il recupero di un credito basato su documenti (*documentary process*). Questo procedimento, che a differenza del precedente si svolge in contraddittorio, ha inizio con un atto di citazione redatto secondo la disciplina prevista per la procedura ordinaria. Qualora la Corte ritenga la causa matura per la decisione sulla base della sola documentazione prodotta dall'attore, emette una decisione preliminare. Entro 20 giorni dalla pronuncia di questo provvedimento, il debitore ha la possibilità di contestare la domanda dell'attore, il quale può, a sua volta, replicare. Dopo questo scambio di memorie, si svolge un'udienza all'esito della quale il giudice decide la controversia, confermando la decisione preliminare, modificandola o rigettando la domanda.

Procedimenti ordinari

La procedura ordinaria ha inizio con un ricorso depositato presso la Corte distrettuale (se il valore della causa è inferiore a LTL 150.000) o la Corte regionale competente. Il ricorso deve contenere la determinazione della cosa oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, l'indicazione dei mezzi di prova e i documenti che comprovano il pagamento dei contributi per l'iscrizione a ruolo della causa. Il giudice fissa la data (compresa tra i 14 ed i 30 giorni, ma prorogabile fino a 60 giorni su domanda del convenuto) entro la quale il convenuto deve depositare la comparsa di risposta. Entro la prima udienza, l'attore ha la possibilità di modificare la sua domanda ed il convenuto può proporle una riconvenzionale ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Il giudizio di primo grado dura in media dai 6 mesi ai 2 anni.

La sentenza di primo grado può essere impugnata entro 30 giorni (40 se la parte risiede all'estero), proponendo appello di fronte alla Corte regionale o la Corte d'Appello. La parte appellata dispone di 20 giorni per depositare la propria comparsa di risposta in appello. Nel giudizio di appello, non è possibile produrre nuove prove, salvo che la parte non dimostri che la Corte di primo grado ha illegittimamente rifiutato l'ammissione di prove o che la necessità di tali prove è sorta solamente nel corso del secondo grado di giudizio. La durata media del giudizio d'appello è di 1 anno. Vi è poi un terzo grado di giudizio, di sola legittimità, innanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorso per cassazione deve essere proposto entro 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza di secondo grado; al ricorso la controparte può rispondere entro 20 giorni. La giurisdizione della Corte di Cassazione è di mera legittimità. Il procedimento davanti alla Corte di Cassazione è prevalentemente scritto e dura in media 6 mesi.

Ripartizione dell'onere della prova

Ai sensi dell'art. 178 c.p.c., ciascuna parte ha l'onere di provare i fatti che allega. In conseguenza, al fine di richiedere giudizialmente la condanna, è necessario raccogliere tutta la documentazione rilevante di cui si dispone. Qualora una parte non disponga di documenti rilevanti in possesso della controparte o di un terzo, può chiedere al giudice di ordinarne l'esibizione. Ai sensi dell'art. 182 c.p.c., non è necessario provare in giudizio i fatti notori o non contestati. È da notare che non sono ammessi consulenti tecnici di parte. L'ordinamento lituano non contempla l'istituto della *disclosure*.

Spese processuali

In Lituania vige il principio secondo cui le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente. In caso di soccombenza reciproca, la Corte può decidere di compensare, in tutto o in parte, le spese fra le parti. Generalmente, la parte soccombente rifonde alla controparte anche le spese sostenute per le competenze degli avvocati. Tuttavia, il giudice stabilisce l'importo delle competenze sulla base di una tabella fornita dal Ministero della Giustizia, che spesso assegna una somma molto inferiore alle competenze effettivamente corrisposte. Se l'attore è residente all'estero, il Codice di procedura civile lituana permette al convenuto, in determinati casi, di chiedere la prestazione di una garanzia. È da notare che, qualora, le parti decidano di porre fine alla lite in via stragiudiziale, vengono loro rimborsate le spese processuali, da un minimo del 75% fino al 100%.

Ai sensi della legge lituana, un patto di quota lite è ammesso nella misura in cui non violi i principi di deontologia professionale degli avvocati.

Esecutorietà della sentenza

Ai sensi dell'art. 279 c.p.c., la sentenza di primo grado non è immediatamente esecutiva, salva la dichiarazione di provvisoria esecutività della stessa. La Corte, infatti, può disporre la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado qualora vi sia il pericolo che un ritardo nell'esecuzione della sentenza provochi un pregiudizio alla parte vittoriosa. La sentenza di primo grado diviene esecutiva, in ogni caso, a seguito del suo passaggio in giudicato, ossia allo scadere dei 30 giorni previsti per proporre appello. La sentenza di secondo grado, invece, è immediatamente esecutiva e la sua esecutorietà può essere sospesa soltanto con un provvedimento della Corte di Cassazione. La sentenza della Corte di Cassazione, infine, è immediatamente efficace (art. 362 c.p.c.).

Sospensione della provvisoria esecuzione

Ai sensi dell'art. 363 c.p.c., la Corte di Cassazione può disporre, su istanza di parte o d'ufficio, la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata. La richiesta di sospensione deve essere esaminata entro 3 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

Per dare avvio all'esecuzione, la parte interessata ha l'onere di proporre una specifica istanza scritta al giudice di primo grado competente. Il termine di prescrizione dell'azione esecutiva è di 10 anni. L'ordine di esecuzione rilasciato dal giudice è poi notificato (dal creditore, dal suo rappresentante o dalla Corte stessa) all'ufficiale giudiziario, il quale verifica entro 3 giorni (nel caso di esecuzione urgente, senza indugio) che nulla osti all'esecuzione. Fatte le opportune verifiche, l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad ottemperare spontaneamente alla sentenza nel termine di 10 giorni. In caso di mancata ottemperanza, l'ufficiale giudiziario dà avvio agli atti esecutivi, procedendo, ad esempio, al pignoramento dei beni mobili ed immobili del debitore. A questo fine, l'ufficiale giudiziario ha il potere di ricercare i beni del debitore, ad esempio, mediante richiesta alle banche nazionali, al registro dei beni immobili o dei veicoli. Qualora il patrimonio del debitore sia incapiente, l'ufficiale giudiziario può esaminare anche la situazione finanziaria del coniuge del debitore. I beni del debitore sono così venduti mediante pubblico incanto, il cui ricavato è assegnato al creditore.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere sono disciplinati dal Regolamento CE n. 44/2001 e da Convenzioni internazionali di cui la Lituania è parte contraente. In tutti gli altri casi, si applicano le norme stabilite agli artt. 809-817 c.p.c.

Il riconoscimento delle sentenze straniere è di competenza della Corte d'Appello. Per ottenere il riconoscimento di una decisione straniera, la parte interessata ha l'onere di presentare alla Corte, sempre in lingua lituana o con traduzione certificata:

- una domanda per il riconoscimento della decisione straniera;
- un documento ufficiale che attesta che la sentenza è esecutiva;
- le prove che l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto contumace;
- copie della domanda e dei documenti depositati nel numero corrispondente alle parti del procedimento, i quali possono essere anche tradotti in lingua inglese o in altra lingua intellegibile tra le parti.

Ogni sentenza e atto pubblico presentati innanzi alle Corti lituane devono essere legalizzati presso un ufficio consolare o mediante l'apposizione di una apostilla.

Ai sensi dell'art. 810 c.p.c., per poter essere riconosciuta, una decisione emessa in un altro Stato deve soddisfare i seguenti presupposti:

- la sentenza è definitiva ai sensi della legge dello Stato nel quale è stata emessa;
- la controversia non era di competenza esclusiva del giudice lituano, ai sensi della legge lituana o del diritto internazionale;
- la sentenza non è contraria all'ordine pubblico lituano;
- nel corso del giudizio non sono stati violati i diritti essenziali, in particolare al convenuto è stato debitamente notificato l'atto introduttivo del processo e, se incapace, è stato correttamente rappresentato in giudizio;
- la sentenza non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice lituano tra le stesse parti;
- la sentenza non ha deciso questioni inerenti alla capacità legale, alla legale rappresentanza o al diritto di famiglia di un cittadino lituano in modo contrario a quanto stabilito dal diritto internazionale privato, salvo che una Corte lituana abbia adottato la stessa decisione.

La mancanza di questi presupposti per il riconoscimento può essere eccepita dal convenuto, salvo le eccezioni relative alla giurisdizione esclusiva e all'ordine pubblico che possono essere sollevate d'ufficio.

La Lituania ha ratificato in data 14/03/1995 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica in Lituania soltanto al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi con i quali viga il principio di reciprocità nel riconoscimento delle decisioni.

Azione revocatoria

L'art. 6.66 c.c. disciplina un'azione revocatoria che permette al creditore di impugnare gli atti di disposizione compiuti dal debitore dimostrando:

- l'esistenza del pregiudizio nei confronti del creditore o di una preferenza a favore di uno dei creditori; e
- la conoscenza da parte del debitore di tale pregiudizio.

Se l'atto di disposizione è stato compiuto a titolo oneroso, è onere del creditore dimostrare anche la mala fede del terzo che ha stipulato l'atto con il debitore. La mala fede è presunta nei terzi che sono legati al creditore da uno dei rapporti elencati nell'art. 6.67 c.c. L'azione revocatoria si prescrive in 1 anno dalla conoscenza da parte del creditore della stipulazione dell'atto pregiudizievole e ha come conseguenza l'annullamento degli atti pregiudizievoli solo nei confronti di chi la esperisce con successo e solo nella misura necessaria per rimediare al pregiudizio arrecatogli; non ha effetto nei confronti dei diritti dei terzi di buona fede. Ai sensi dell'art. 20 della legge sul fallimento delle società lituane, nel corso di un procedimento di bancarotta fraudolenta, il curatore fallimentare deve verificare sistematicamente se i contratti conclusi dal fallito nei 5 anni precedenti all'avvio del suddetto procedimento sono soggetti ad azione revocatoria, ed impugnarli qualora essi abbiano aggravato le condizioni economiche del fallito.

Riserva di proprietà

L'istituto della riserva di proprietà è disciplinato all'art. 6.349 c.c. Dunque, le parti possono stabilire di differire il trasferimento della proprietà di un bene al momento del saldo integrale del prezzo da parte dell'acquirente. Tuttavia, se l'acquirente ha pagato più della metà del prezzo, il venditore non ha il diritto di riottenere il bene venduto, salva diversa pattuizione. In questo caso, infatti, il venditore potrà agire soltanto per ottenere l'adempimento del suo credito per la parte non ancora adempiuta dall'acquirente. La riserva di proprietà è opponibile nei confronti dei creditori dell'acquirente anche in sede di fallimento. Ai sensi dell'art. 1.50 c.c., inoltre, le clausole di riserva della proprietà stabilite all'estero sono considerate valide anche per l'ordinamento lituano; tuttavia, esse non possono pregiudicare i diritti dei terzi di buona fede. Nella prassi, la riserva di proprietà non è un istituto molto diffuso.

Malta

Azione e prescrizione

Il termine di prescrizione di un credito in materia civile e commerciale è di 5 anni (art. 2156 del Codice civile maltese). In materia di responsabilità extracontrattuale o di prestazione d'opera da parte di un professionista il termine di esercizio dell'azione è di 2 anni. Le parti, mediante atto pubblico, possono stabilire un termine diverso, che in ogni caso non può essere superiore a quello prescritto dalla legge. La prescrizione può essere interrotta con l'introduzione di un giudizio, anche nelle forme di un *protest* o di una *judicial letter* (atti giudiziari disciplinati nel titolo VII del terzo libro del Codice di procedura civile maltese, *Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili*), o con un riconoscimento di debito.

Procedimenti cautelari

Il c.p.c. prevede alcune misure conservative specifiche, che l'attore può chiedere per tutelare i propri diritti prima o durante il procedimento giudiziario. Tali provvedimenti sono emessi ed eseguiti sotto la responsabilità della persona che li chiede (art. 829 c.p.c.). In particolare, il creditore può chiedere, tra l'altro:

- *warrant of description*, con il quale si ottiene la descrizione dei beni del debitore;
- *warrant of seizure*, che sottopone i beni del debitore a sequestro per un valore equivalente alla somma richiesta dal creditore;
- *garnishee order*, mediante il quale si ottiene il sequestro presso terzi di somme di denaro o di beni mobili appartenenti al debitore o a lui spettanti;
- *warrant of prohibitory injunction*, che impedisce a una persona di iniziare o continuare a eseguire un'opera, demolire o ristrutturare un edificio o altra opera, entrare in locali o luoghi e compiere altri azioni che possano recare pregiudizio alla persona che chiede la misura.

Le istanze per ottenere tali provvedimenti sono avanzate sotto giuramento al giudice competente. L'istanza, laddove proposta *ante causam*, viene redatta su un modulo disponibile presso la cancelleria del Tribunale e notificata alla controparte, che può contestarla. La parte in favore della quale la misura è stata disposta ha l'onere di dare avvio alla procedura ordinaria entro 20 giorni dalla replica del convenuto o, in assenza, entro 60 giorni dall'emissione del provvedimento (art. 833A c.p.c.). Qualora l'attore non adempia a tale onere, la controparte può chiedere che la misura venga revocata, notificando un contro-*warrant*, cui l'attore può replicare nei 7 giorni successivi (art. 836 c.p.c.). La Corte decide la questione con urgenza in camera di consiglio o dopo aver sentito i procuratori delle parti.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

L'art. 167 c.p.c. disciplina un procedimento sommario, di competenza delle Corti superiori, che, pur differenziandosi dal ricorso per decreto d'ingiunzione, consente a determinate condizioni di recuperare un credito che sia certo, liquido ed esigibile. Per avvalersi di tale procedimento, il creditore deve proporre ricorso innanzi al giudice competente e rendere una dichiarazione giurata sull'esistenza del suo credito. Il debitore è tenuto a costituirsi in un periodo di tempo compreso tra i 15 ed i 30 giorni dalla data della notificazione. Se il convenuto non si costituisce o non contesta la pretesa dell'attore dal punto di vista formale o sostanziale, in modo sufficiente a dimostrare alla Corte di poter sostenere validamente la sua difesa, la Corte accoglie la domanda dell'attore. Qualora il convenuto dimostri di avere a disposizione mezzi di prova tali da poter difendere la sua

posizione, la Corte gli concede 20 giorni per esporre le proprie difese, decidendo nel merito all'esito di un procedimento ordinario (art. 170 c.p.c.).

L'art. 166A c.p.c. disciplina un ulteriore procedimento, che può essere promosso a fronte di un credito certo, liquido ed esigibile, di valore inferiore a € 23.293,73. Il creditore, in tale ipotesi, può agire proponendo una domanda in forma di *judicial letter*, che viene successivamente notificata al debitore. Laddove il debitore non si opponga entro i 30 giorni successivi, la *judicial letter* costituisce titolo esecutivo. Laddove, invece, il debitore proponga opposizione, il creditore deve dare avvio ad una procedura ordinaria per far valere la propria pretesa.

Procedimenti ordinari

Il sistema giudiziario maltese è suddiviso in varie Corti, la cui competenza è ripartita in funzione del valore della causa: la competenza ordinaria è del Tribunale superiore di primo grado (*First Hall of the Civil Court*), mentre il Tribunale dei Magistrati (*Court of Magistrates*) è competente per le cause di valore inferiore a € 11.646,87.

Il giudizio ordinario si promuove mediante ricorso, che viene redatto sotto giuramento, iscritto a ruolo e notificato alla controparte. Dalla data di notificazione, il convenuto ha 20 giorni per depositare le proprie difese. A seguito di tale fase introduttiva, si svolge la fase di trattazione e istruttoria, durante la quale, secondo un calendario stabilito dal giudice o da un suo ausiliario (art. 195 c.p.c.), vengono assunte le prove. Ogni parte ha il diritto di esaminare in contraddittorio i testimoni della controparte. In alternativa all'escussione orale dei testimoni, la parte può presentare degli *affidavit*, da depositare antecedentemente rispetto alla prima udienza. In seguito, il giudice ordina alle parti di produrre un'ulteriore memoria e una replica. La durata di un procedimento di primo grado è compresa tra 2 e 10 anni.

La parte soccombente può impugnare, anche in modo parziale, la sentenza di fronte alla Corte d'Appello entro 20 giorni dalla pronuncia della sentenza di primo grado. L'appello non può essere promosso laddove: (i) la parte soccombente abbia ammesso il suo debito o abbia prestato acquiescenza alla sentenza; (ii) il valore della causa non superi € 465,87; (iii) l'impugnazione verta esclusivamente su questioni di fatto (art. 228 c.p.c.). L'appello può essere proposto non solo dalle parti, ma anche da un terzo che vi abbia interesse (art. 240 c.p.c.). Le sentenze emesse dalle Corti di Appello non possono essere impuginate, ma è possibile chiedere la revisione della sentenza in circostanze eccezionali stabilite dall'art. 811 c.p.c. A Malta non è stata istituita una Corte di Cassazione.

Ripartizione dell'onere della prova

In generale, chi chiede l'adempimento a un'obbligazione deve provare il fondamento della propria richiesta. L'onere della prova dell'esistenza del credito è, dunque, a carico del creditore, mentre il debitore deve provare i fatti impeditivi, estintivi e modificativi della pretesa altrui. L'assunzione di un mezzo di prova è subordinata alla condizione che sia rilevante e sia "la migliore prova possibile", ossia il documento di maggior valore probatorio che sia possibile produrre (ad esempio, un certificato di nascita per dimostrare la propria età). Qualora il Tribunale ritenga che la prova offerta sia irrilevante o superflua, o che non sia la migliore, può respingerla.

L'attore è tenuto ad esibire i documenti di cui dispone e offrirli in comunicazione alla controparte (art. 156 c.p.c.); analogamente, il convenuto ha l'onere di allegare alla comparsa di risposta i documenti a suo favore (art. 158 c.p.c.). Il giudice, su domanda di parte, può ordinare l'esibizione di documenti in possesso delle parti o di un terzo (artt. 637-642 c.p.c.). L'istituto della *disclosure*, tuttavia, non è contemplato.

Spese processuali

In linea di principio, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente e vengono calcolate secondo le Tabelle di cui all'art. 1004 c.p.c. Gli onorari degli avvocati sono, invece, stabiliti in via contrattuale dal cliente e l'avvocato, benché ai sensi dell'art. 82 c.p.c., non possano eccedere le tariffe stabilite dal Codice di procedura civile (salvo il caso in cui la parte proceda per una porzione del proprio credito, nel qual caso l'avvocato può chiedere un compenso parametrato sulla base del suo intero). Il patto di quota lite è vietato dall'art. 83 c.p.c.

Esecutorietà della sentenza

La sentenza di primo grado non è immediatamente esecutiva, ma può essere eseguita soltanto quando diviene definitiva, ossia nel caso in cui non venga proposto appello nei 20 giorni successivi alla sua pubblicazione. Ogni sentenza definitiva che non è sottoposta a condizione sospensiva e che contiene una condanna a pagare una somma liquida, a consegnare una cosa specifica o a tenere un comportamento determinato, può essere resa esecutiva dopo 2 giorni dalla sua pubblicazione (art. 256 c.p.c.). In casi di particolare urgenza stabiliti dalla legge, tale termine può essere ridotto a 24 ore (art. 255 c.p.c.).

Fermo quanto precede, anche prima del passaggio in giudicato della sentenza è possibile ottenere una provvisoria esecutorietà:

- discrezionale, su domanda di parte, a seconda della natura della causa (art. 266 c.p.c.);
- automatica, nei casi di particolare urgenza stabiliti dall'art. 255 c.p.c., in cause che riguardano la vita o la libertà delle persone, e in caso di pronunce parziali (art. 267 c.p.c.).

Sospensione della provvisoria esecuzione

Qualora sia stata concessa la provvisoria esecutorietà della sentenza, l'appello non sospende automaticamente la sua esecuzione. Il giudice può, tuttavia, stabilire la sospensione della provvisoria esecutività qualora la parte soccombente presti un'idonea garanzia per il pagamento delle somme cui è stata condannata o degli eventuali danni che possano derivare alla controparte. La domanda di revisione di una sentenza di appello non è sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza, ma il giudice può concederla discrezionalmente (art. 823 c.p.c.).

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

Per dare avvio all'esecuzione, il creditore deve rivolgersi al giudice di primo grado competente. I provvedimenti di esecuzione normalmente applicati sono, tra l'altro:

- il mandato di sequestro (*warrant of seizure*);
- la vendita giudiziale mediante pubblico incanto;
- l'ordine di esecuzione nei confronti di terzi (*garnishee order*);
- l'ordine di sfratto da beni immobili;
- il mandato di sequestro di un'attività commerciale (*warrant of seizure of a commercial going concern*);
- il mandato di sequestro di navi in mare (*warrant of arrest of sea vessels*);
- il mandato di sequestro di aeromobili.

Ogni esecuzione ordinata dalle Corti viene, di norma, effettuata dal *Court Marshal*, ufficiale giudiziario che ha il potere di porre in essere gli atti esecutivi, coadiuvato eventualmente delle forze di polizia.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze emesse in uno Stato membro dell'Unione Europea sono regolati dal Regolamento CE n. 44/2001. Al di fuori di tali ipotesi, il riconoscimento è subordinato ad un giudizio di delibazione ai sensi dell'art. 826 c.p.c., previa dimostrazione che:

- l'esecuzione non sia contraria all'ordine pubblico;
- la decisione rispetti i principi di giustizia naturale;
- la decisione non sia stata adottata con dolo.

Una volta ottenuto il riconoscimento della sentenza, la parte interessata deve chiedere al giudice l'emissione degli specifici provvedimenti di esecuzione.

Malta ha ratificato in data 22/06/2000 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione a Malta si applica soltanto al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa.

Azione revocatoria

L'art. 1144 c.c. prevede una revocatoria ordinaria contro atti compiuti a titolo gratuito e oneroso dal debitore. Nel caso di atti a titolo gratuito, il creditore deve dimostrare l'esistenza del dolo del debitore; in caso di atti a titolo oneroso, il creditore deve provare il dolo del debitore e del terzo. L'azione revocatoria ha come conseguenza la possibilità per chi la esperisce di rendere inefficaci nei suoi confronti gli atti pregiudizievoli.

In ambito fallimentare, l'art. 303 del *Companies Act* stabilisce che tutti i trasferimenti di beni o attività e tutti gli addebiti nei confronti della società fallita effettuati nei 6 mesi precedenti sono nulli, qualora essi siano:

- atti a titolo gratuito o nei quali vi sia un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione;
- atti posti in essere con l'intento di favorire uno dei creditori, salvo che questi non dimostri di non aver avuto conoscenza dell'insolvenza del debitore; o
- atti posti in essere con intento di pregiudicare i creditori.

Qualora il fallito non sia una società, trova applicazione l'art. 485 del *Commercial Code*, che sottopone a revocatoria fallimentare:

- gli atti di trasferimento della proprietà e gli atti di rinuncia a diritti (ad esempio, rinuncia ad un'eredità) compiuti a titolo gratuito o in pregiudizio alle ragioni dei creditori;
- le obbligazioni assunte e i pagamenti effettuati dal fallito, qualora la controparte fosse a conoscenza dell'insolvenza.

Riserva di proprietà

L'art. 26H del *Commercial Code* disciplina l'istituto della riserva di proprietà. Per essere valida ed efficace, la clausola di riserva di proprietà deve essere pattuita per iscritto prima della consegna del bene venduto. La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del fallito anche in sede di fallimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'azione revocatoria.

Nigeria

Azione e prescrizione

La Nigeria è una Repubblica federale, suddivisa in 36 Stati con una propria autonomia legislativa. La disciplina della prescrizione rientra nella competenza riservata agli Stati, che stabiliscono i termini applicabili nei rispettivi territori. Generalmente, il termine è compreso tra 3 mesi e 6 anni dalla data in cui il diritto poteva essere fatto valere. Una parte può rinunciare alla prescrizione maturata a suo favore mediante una dichiarazione espressa o attraverso comportamenti concludenti. Nello Stato di Lagos, ad esempio, il termine di prescrizione ordinario in materia contrattuale ed extracontrattuale è di 6 anni; nondimeno, l'azione per ottenere il risarcimento di determinati danni (ad esempio, per condotta colposa, inadempimento a un obbligo, ecc.) si prescrive in 3 anni dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. La prescrizione si interrompe con l'introduzione di un giudizio e, in alcuni Stati, con un riconoscimento di debito, fatto per iscritto dal debitore, o con un pagamento parziale del debito.

Procedimenti cautelari

Le legislazioni statali consentono di ottenere provvedimenti analoghi a quelli comuni agli altri ordinamenti di *common law*, quali l'*Anton Piller order* e il *Mareva order*, che privano il debitore, in via preventiva o conservativa, della disponibilità dei propri beni. La parte che invoca la tutela può chiedere al giudice la loro concessione *ante causam*, simultaneamente all'avvio del processo ordinario o nel corso del giudizio. Le misure cautelari sono generalmente concesse su istanza di parte e, in casi urgenti, anche *inaudita altera parte*. I presupposti per la loro concessione sono la dimostrazione de:

- il *periculum in mora*, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio irreparabile al creditore; tale requisito deve derivare da circostanze oggettive e non dal comportamento del richiedente; e
- l'opportunità della misura cautelare rispetto all'interesse generale, sulla base di una valutazione discrezionale da parte del giudice incaricato.

Nello Stato di Lagos, in particolare, l'istanza deve contenere una richiesta di fissazione di udienza e deve specificare, nel relativo *affidavit*, gli interessi in pericolo e il pregiudizio che ne può derivare. In difetto di instaurazione del contraddittorio, le misure concesse *inaudita altera parte* decadono entro 7 giorni, salvo che non siano prorogate per ulteriori 7 giorni su domanda di parte o a seguito dell'udienza.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

Le legislazioni statali disciplinano provvedimenti sommari esperibili in controversie nelle quali i fatti sono sostanzialmente incontestati o in cui l'attore dispone di prove tali da far ritenere *prima facie* fondata la propria pretesa. Una caratteristica comune a tali procedure è l'obbligo del debitore di proporre impugnazione di fronte a un giudice diverso rispetto a quello che ha emesso il provvedimento.

La legge dello Stato di Lagos, in particolare, prevede una procedura sommaria per il recupero di un credito liquido nel suo ammontare. Il creditore, qualora ritenga che il debitore non possa sollevare eccezioni fondate, può avvalersi di tale procedura depositando un'apposita istanza, unitamente all'atto di citazione e ai documenti che comprovano la propria domanda. Il debitore ha l'onere di depositare una comparsa di risposta e i documenti che offre in comunicazione entro 42 giorni dalla

ricezione dell'istanza. Questo procedimento si svolge esclusivamente sulla base degli *affidavit* depositati dalle parti, senza assunzione di prove orali. Qualora il giudice, infatti, dopo aver analizzato la comparsa di risposta, ritenga che non vi siano rilevanti eccezioni sul merito, pronuncia la sua decisione a favore del creditore. Laddove, viceversa, la comparsa di risposta contenga difese che appaiono *prima facie* fondate, il giudice concede al debitore l'autorizzazione a svolgere ulteriori difese, dando avvio ad un giudizio ordinario.

Procedimenti ordinari

Il processo civile in Nigeria è disciplinato dalle leggi di ciascuno Stato federale. Generalmente, la procedura ordinaria ha inizio con un ricorso depositato presso la cancelleria della Corte e notificato al convenuto resistente. Il ricorso deve indicare, oltre al *petitum* e alla *causa petendi*, l'elenco delle prove documentali e dei testimoni, unitamente alle dichiarazioni scritte giurate della parte. Il convenuto ha 42 giorni dalla notifica dell'atto per depositare la comparsa di costituzione e una memoria difensiva che, a sua volta, deve indicare l'elenco delle prove documentali e dei testimoni, assieme alle dichiarazioni giurate. Il ricorrente può depositare un'eventuale memoria di replica entro 14 giorni. Al termine di questa fase preparatoria, ha luogo un'udienza preliminare, durante la quale si precisano le domande e si procede a ispezioni, interrogatori e allo scambio dei documenti rilevanti. Le parti, inoltre, possono rendere delle confessioni, sulla base delle quali il giudice può immediatamente emettere la sentenza. Questa fase, che generalmente dura 3 mesi, è volta a definire preliminarmente l'oggetto della controversia, consentendo alle parti di allegare tutte le domande ed eccezioni prima del dibattimento; tuttavia, non vi sono vere e proprie preclusioni in merito a nuove domande delle parti. In difetto di un accordo transattivo, si svolge il dibattimento, che può durare da 1 a 12 mesi in ragione del numero delle prove da assumere in udienza, dei documenti da presentare e dell'arretrato della Corte. Entro 90 giorni successivi alla conclusione di tale fase, la Corte pronuncia sentenza, avverso la quale è possibile proporre appello entro 3 mesi (14 giorni se si tratta di una sentenza parziale).

I giudizi di secondo grado vengono promossi di fronte alla Corte d'Appello competente, che procede ad un riesame in fatto e in diritto della vicenda. La disciplina del procedimento di secondo grado è stabilita a livello federale dal *Court of Appeal Act (Chapter 36 Laws of Nigeria)*. L'ultimo grado di giudizio è di fronte alla Corte Suprema, quale giudice di legittimità.

Lo Stato di Lagos prevede una procedura abbreviata per determinate controversie, quando (i) il valore della causa è pari o superiore a NGN 100.000.000; (ii) una delle parti è un investitore non residente in Nigeria; (iii) la controversia concerne il trasferimento di un'ipoteca. Questa procedura si caratterizza per i termini abbreviati rispetto al procedimento ordinario: ad esempio, la fase preparatoria ha una durata massima di 30 giorni e la sentenza deve essere emessa entro 60 giorni.

Ripartizione dell'onere della prova

In Nigeria, le parti hanno l'onere di dimostrare i fatti che pongono a fondamento delle rispettive domande. Le prove relative a fatti non allegati in giudizio sono ritenute inammissibili dal giudice. Le prove generalmente ammesse sono quelle documentali, le testimonianze e le perizie tecniche. Le testimonianze sono generalmente escusse oralmente nel corso di una *cross-examination* innanzi al giudice, ma la legislazione di alcuni Stati della Federazione nigeriana prevede la possibilità di produrre anche testimonianze scritte. La procedura in vigore nella maggior parte degli Stati prevede uno scambio delle prove documentali e degli elenchi dei testimoni e dei consulenti tecnici prima del dibattimento. Al di fuori di queste ipotesi, a carico delle parti non vi è un vero e proprio dovere di *disclosure* dei documenti. Tuttavia, il diritto nigeriano consente di notificare alla controparte richieste di "*interrogatories*" e "*requests for further and better particulars*" alle quali si deve

rispondere sotto giuramento o fornire precisazioni. Infine, il giudice, su istanza di parte, può ordinare l'esibizione di documenti rilevanti per la controversia in possesso della controparte.

Spese processuali

Le spese processuali, di regola, sono poste a carico della parte soccombente. Il giudice, comunque, ha il potere di compensare le spese tra le parti o di porle a carico della parte vittoriosa, soprattutto qualora voglia tentare di far conciliare le parti. La Corte, inoltre, può ordinare ad una delle parti la prestazione di un'adeguata garanzia qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che, in caso di soccombenza, non sia in grado di rifondere le spese processuali alla controparte.

Ai sensi dell'art. 50 della legge sulla condotta professionale del 2007, il cliente e l'avvocato possono stipulare un patto di quota lite in relazione a controversie civili.

Esecutorietà della sentenza

Le sentenze delle Corti nigeriane sono immediatamente esecutive sin dal momento della loro pronuncia, salvo eccezioni.

Sospensione della provvisoria esecuzione

L'appello non sospende automaticamente l'esecutorietà di una sentenza. La parte che intenda ottenere la sospensione dell'esecuzione ha l'onere di presentare, oltre all'appello, una specifica istanza. Nella prassi, l'appellante propone tale istanza frequentemente, in modo da impedire l'avvio della fase esecutiva. La richiesta di sospensione dell'esecuzione è decisa dalla Corte che ha emesso la sentenza, valutando i contrapposti interessi delle parti. La parte soccombente ha l'onere di dimostrare che vi siano circostanze speciali ed eccezionali che giustificano la sospensione del provvedimento, a pena del rigetto dell'istanza. Qualora conceda la sospensione dell'esecuzione, il giudice può condizionarla al deposito di una cauzione presso il cancelliere della Corte; tale somma è liquidata alla parte vittoriosa all'esito dell'appello.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

L'esecuzione delle sentenze è disciplinata, nei singoli Stati nigeriani, in base allo *Sheriff and Civil Process Act* del 2004. Generalmente, le sentenze che condannano una parte al pagamento di una somma di denaro sono eseguite mediante il pignoramento e la vendita dei beni mobili e immobili del debitore (*execution* in senso stretto). Tale risultato può essere ottenuto mediante la concessione di provvedimenti per l'esecuzione della sentenza, quali un *writ of sequestration*, un *writ of attachment*, oppure un *garnishee order* (provvedimento con effetti analoghi ad un pignoramento presso terzi). In caso di mancata ottemperanza spontanea ad un'obbligazione infungibile, il giudice può ordinare l'esecuzione sotto pena di sanzioni penali.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze straniere in Nigeria sono disciplinati da due diverse fonti:

- la legge sul reciproco riconoscimento delle sentenze del 1958 (la "1922 Ordinance", dalla data della sua prima promulgazione) per le decisioni emesse nel Regno Unito e nel Commonwealth;
- la legge sulla reciproca esecuzione delle sentenze straniere del 1960 (il "1960 Act") per gli altri Paesi, a condizione che sussista reciprocità nel riconoscimento dei giudicati.

A tal fine, è necessario chiedere il riconoscimento della sentenza entro 12 mesi dalla pronuncia, dimostrando che:

- la decisione è definitiva ed esecutiva;
- la decisione impone il pagamento di una somma liquida di denaro;
- i termini per dare esecuzione alla sentenza non sono prescritti;
- la Corte ha rispettato la scelta delle parti sulla legge applicabile al rapporto;
- la Corte che ha pronunciato la sentenza aveva giurisdizione a decidere;
- la decisione non è stata ottenuta con dolo;
- la decisione non è contraria all'ordine pubblico nigeriano.

Una volta riconosciuta e registrata, la sentenza straniera acquista lo stesso valore di una sentenza emessa in Nigeria.

La Nigeria ha ratificato in data 17/03/1970 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica in Nigeria soltanto al riconoscimento e l'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa e a condizione che le controversie vertano in materia commerciale.

Azione revocatoria

La legge nigeriana prevede un'azione revocatoria esperibile nei confronti di persone giuridiche che vengono soggette a procedure concorsuali. L'istituto è disciplinato dagli artt. 492-500 del *Companies and Allied Matters Act* del 2004 e riguarda gli atti di disposizione e di trasferimento di diritti o beni compiuti dal fallito.

Sono annullabili, ad esempio, gli atti di conferimento di beni in *trust* e gli atti costitutivi di diritti di garanzia compiuti nei 3 mesi precedenti l'inizio della procedura, salvo che non si dimostri la solvibilità della società a seguito del compimento di tali atti.

Il *Bankruptcy Act (Chapter B2 of the Laws of the Federation of Nigeria)* prevede disposizioni analoghe per le revocatorie promosse contro debitori persone fisiche. Tale azione è comunque molto rara nella prassi, dal momento che i creditori, a differenza di quanto avviene nella maggior parte degli ordinamenti, non possono far valere i propri crediti nel corso della procedura stessa, ma devono dotarsi in anticipo di una sentenza esecutiva che accerti l'esistenza del credito.

Riserva di proprietà

L'istituto della riserva di proprietà non è disciplinato dalla legge nigeriana. La *Sales of Goods Law (Chapter S2 Laws of Lagos State of Nigeria)* prevede espressamente la costituzione di un diritto sul bene (*lien*) oggetto della compravendita a favore del venditore nel caso in cui l'acquirente non adempia alle proprie obbligazioni; questo diritto sussiste però soltanto fino alla consegna, a seguito della quale il venditore perde ogni potere sul bene (artt. 40, 41 e 42). Nondimeno, le parti possono pattuire di differire il trasferimento della proprietà al momento del saldo integrale del prezzo da parte dell'acquirente. Tale clausola di riserva di proprietà trova pacificamente tutela nelle Corti. Nella prassi, è comune che le parti stabiliscano, in una vendita a rate, che il venditore conservi i documenti attestanti la proprietà del bene fino all'integrale pagamento del prezzo e che il possesso del bene venga trasferito al venditore in caso di insolvenza dell'acquirente. La riserva di proprietà è opponibile ai creditori dell'acquirente anche nel corso di procedure concorsuali.

Paesi Bassi

Azione e prescrizione

Nei Paesi Bassi, il termine di prescrizione ordinario è di 20 anni, salve diverse disposizioni di legge. Ai sensi dell'art. 3:307 del Codice civile olandese (*Burgerlijk Wetboek, BW*), le obbligazioni contrattuali in materia civile o commerciale si prescrivono in 5 anni. La prescrizione si interrompe con l'introduzione di un giudizio o con una domanda di arbitrato (art. 3:316 *BW*), nonché con il riconoscimento del debito da parte del debitore (art. 3:318 *BW*). Inoltre, ex art. 3:317 *BW*, la prescrizione si interrompe mediante una lettera di costituzione in mora (*schriftelijke aanmaning*), con la quale il creditore intima formalmente per iscritto al debitore l'adempimento del debito.

Procedimenti cautelari

Il Codice di procedura civile olandese (*Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, WvBR*) prevede che il giudice possa adottare diversi tipi di provvedimenti con finalità cautelare. Si può trattare, ad esempio, di misure che impongono alla controparte di adempiere a obbligazioni contrattuali, ingiunzioni in caso di violazione della proprietà intellettuale o anche ingiunzioni di pagamento provvisorie. La parte che ne fa domanda deve dimostrare l'urgenza della misura. La misura cautelare può essere concessa nel corso di un procedimento ordinario o sommario. Le Corti possono concedere ingiunzioni di pagamento provvisorie qualora il credito sia incontestato o facilmente accertabile. In genere queste misure sono concesse in 2 settimane.

Un altro tipo di misura cautelare è il sequestro conservativo che può essere richiesto al giudice *ante causam* o in corso di causa. Per ottenere questo provvedimento, il ricorrente deve dimostrare la sussistenza de:

- il *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio; e
- il *periculum in mora*, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio irreparabile al creditore.

Nonostante una recente riforma volta a tutelare il diritto di difesa del debitore, questo provvedimento è facilmente ottenibile dal creditore, il quale non è tenuto ad allegare mezzi di prova a sostegno della sua pretesa. Generalmente, il sequestro è concesso *inaudita altera parte*. Quando il Presidente della Corte distrettuale concede il sequestro *ante causam*, stabilisce la data entro la quale il creditore deve dare avvio alla procedura ordinaria. Il debitore può impugnare il provvedimento che concede il sequestro dando avvio ad un procedimento *ad hoc*. Soltanto in questo procedimento sommario il Presidente della Corte valuta effettivamente il *fumus boni iuris* della pretesa dell'attore. Se il giudice ritiene che manchi il fondamento della pretesa o se il debitore fornisce le opportune garanzie (normalmente una garanzia bancaria) per il pagamento del debito, il sequestro viene revocato.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

Nei Paesi Bassi, salva l'applicazione del Regolamento CE n. 1896/2006, non esiste un procedimento analogo di ingiunzione di pagamento. Per ottenere l'adempimento del proprio credito, il creditore dovrà, dunque, iniziare una procedura ordinaria, che si svolge, comunque, in tempi brevi, oppure una procedura sommaria di cui agli artt. 139 - 142 *WvBR*. Tale procedura sommaria è prevista in caso di contumacia del convenuto. L'attore notifica l'atto di citazione con la relativa intimazione a presentarsi alla prima udienza, fissata generalmente entro 2 - 3 settimane. Se il convenuto compare

all'udienza, può difendersi nel merito della controversia e il processo si svolgerà nelle forme di un procedimento ordinario. Qualora, viceversa, il convenuto non depositi alcuna comparsa di risposta e non si costituisca, il giudice può decidere la causa nel corso della prima udienza. Tuttavia, per la natura sommaria di tale procedimento, le cause vertenti su crediti pecuniari sono raramente decise in questo modo, salvo si fondino su fatti non contestati o prove altamente evidenti. Questo procedimento sommario dura generalmente dalle 4 alle 6 settimane.

Procedimenti ordinari

L'organizzazione della giustizia olandese prevede che le cause civili e commerciali siano di competenza delle Corti locali, per liti di valore inferiore a € 25.000 o in materie specifiche, oppure delle Corti distrettuali, salvo gli specifici casi in cui è competente a giudicare in primo grado la Corte d'Appello.

La procedura ordinaria inizia con un atto di citazione notificato al convenuto a mezzo di ufficiale giudiziario oppure, in alcuni casi stabiliti dalla legge, con un ricorso proposto alla Corte. Il procedimento iniziato con l'atto di citazione, di gran lunga il più comune in materia commerciale, prevede nella fase iniziale uno scambio di memorie tra le parti, le quali devono esporre i fatti e gli elementi di diritto e presentare i mezzi di prova, in particolare i documenti di cui intendono avvalersi. Il convenuto può così proporre tutte le sue difese nonché domande riconvenzionali. Il termine per il deposito di tali memorie è stabilito dal giudice e generalmente è di 6 settimane. Il giudice, poi, fissa un'udienza di prima comparizione delle parti, nella quale richiede alle parti i chiarimenti necessari ed esperisce un tentativo di conciliazione. Se ritiene la causa matura per la decisione, può pronunciare immediatamente la sentenza. Nelle cause più complesse, il giudice generalmente ordina un ulteriore scambio di memorie prima o dopo l'udienza di comparizione delle parti. L'attore ha così la possibilità di proporre una memoria di replica e il convenuto una controreplica. Dopo questo scambio di memorie, ciascuna delle parti può chiedere la fissazione di un'udienza nella quale le parti possono discutere oralmente le proprie argomentazioni. È importante sottolineare che in questa udienza le parti si limitano a proporre le conclusioni e non vengono escussi testimoni. Al termine della fase scritta e dell'eventuale udienza, il giudice emette la sentenza, che può consistere in una sentenza definitiva o non definitiva. Nel caso in cui venga pronunciata una sentenza non definitiva, le parti hanno la possibilità di presentare ulteriori prove a sostegno della propria posizione, tra le quali le testimonianze orali. La durata del giudizio di primo grado varia in media da 6 mesi a 2 anni.

La sentenza non definitiva di primo grado può essere impugnata, congiuntamente con la sentenza definitiva, innanzi alla Corte d'Appello entro 3 mesi dalla data della pronuncia definitiva. La sentenza non definitiva può essere oggetto di appello separato, d'ufficio o su domanda di parte, soltanto se tale facoltà viene espressamente indicata nella sentenza stessa; il termine per l'appello delle sentenze non definitive è sempre di 3 mesi. Vi è poi un terzo grado di giudizio, di mera legittimità, di fronte alla Corte Suprema. Non vi sono requisiti specifici stabiliti dalla legge che limitano il ricorso, ma è in corso di adozione una riforma legislativa per permettere alla Corte di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi e ridurre così il crescente numero di cause pendenti davanti alla stessa.

Ripartizione dell'onere della prova

Secondo quanto previsto dalla legge olandese, ciascuna parte deve dimostrare il fondamento delle proprie domande. Di conseguenza, è onere del creditore dimostrare i fatti costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa altrui. Tuttavia, in determinate circostanze, l'onere della prova può essere diversamente distribuito, in base a norme giuridiche specifiche o ai principi di ragionevolezza e di imparzialità. Le parti stesse

possono convenire determinate modifiche sulla ripartizione dell'onere della prova, ad esempio in materia di contabilità bancaria. L'ordinamento contempla, come mezzi di prova: le ispezioni, le perizie, le prove documentali e le testimonianze, anche delle parti; vige, comunque, il principio di libertà della prova. La Corte, in alcune circostanze, può ordinare l'esibizione di documenti rilevanti per la causa ad una delle parti ex art. 22 *WvBR* e, in caso di mancata ottemperanza dell'ordine, il giudice può desumere elementi di prova da tale comportamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 162 *WvBR*, il giudice, d'ufficio o su domanda di parte, può imporre ad una parte di esibire i libri e i registri che è obbligata a tenere per legge (ad esempio, i libri contabili). L'art. 843A *WvBR* permette ad una parte che vi abbia un legittimo interesse di chiedere alla controparte copia di determinati documenti relativi ad un rapporto giuridico di cui è parte. La richiesta può essere proposta in giudizio o anche al di fuori e deve essere accolta, a meno che non si verifichino le seguenti circostanze:

- la persona possiede i documenti con un obbligo di riservatezza legato alla sua posizione amministrativa o professionale;
- vi sono serie ragioni per opporsi all'esibizione dei documenti;
- vi è ragione di credere che la controversia possa essere correttamente risolta anche senza l'esibizione dei documenti in questione.

Spese processuali

Le spese processuali nei Paesi Bassi consistono principalmente nei corrispettivi e negli anticipi per gli avvocati e i procuratori e in altri esborsi (*griffierechten*), sostenuti, ad esempio, per avvalersi di testimoni, esperti e ufficiali giudiziari. Le spese processuali variano in funzione del valore della causa e della natura giuridica dell'attore. Per cause di valore superiore a € 25.000, la legge stabilisce l'obbligo di essere rappresentati da un avvocato iscritto all'Albo locale. Le spese sono poste a carico della parte soccombente nella misura della rifusione integrale delle spese di lite e, per le competenze degli avvocati, di un'indennità basata su criteri fissi che tengono conto dei gradi di giudizio e del valore della causa. Tuttavia, questa indennità generalmente copre soltanto una parte delle spese effettivamente sostenute. Fanno eccezione le cause relative ai diritti di proprietà intellettuale nelle quali le spese sono integralmente ripetibili in ottemperanza agli obblighi internazionali imposti dall'Accordo TRIPs. Il patto di quota lite e altri accordi analoghi tra il cliente e il suo avvocato sono vietati.

Esecutorietà della sentenza

La sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva in seguito alla sua notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario.

Sospensione della provvisoria esecuzione

In linea di principio, l'appello e il ricorso per cassazione sospendono l'esecuzione della decisione. Tuttavia, nella prassi, le Corti, su domanda di parte, possono stabilire che la provvisoria esecutività permanga nonostante l'appello. Soltanto in casi eccezionali, ossia un errore grave della Corte o il grave rischio che la parte vittoriosa non possa restituire la somma da corrispondersi ai sensi della sentenza, il giudice per le misure provvisoriale o la Corte d'Appello stessa possono provvisoriamente sospendere l'esecutorietà della sentenza o ordinare alla parte di prestare un'idonea garanzia per la restituzione della somma.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

Il creditore che ha ottenuto una sentenza a suo favore ha l'onere di notificarla alla controparte unitamente all'ordine di ottemperarvi entro 2 giorni dalla notifica. In caso di mancata spontanea

ottemperanza entro il termine previsto, il creditore ha 20 anni per dare avvio alla fase esecutiva. Ai sensi del Libro II del *WvBR*, il creditore deve consegnare all'ufficiale giudiziario la copia autentica della sentenza da eseguire (che costituisce titolo esecutivo). Gli atti esecutivi che l'ufficiale giudiziario può compiere sono: il pignoramento dei beni del debitore o di un terzo e, per l'adempimento a obblighi di fare, una sanzione pecuniaria per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione e, come ultimo rimedio, l'arresto del debitore. Ai sensi dell'art. 438 *WvBR* il debitore può contestare l'esecuzione proponendo opposizione davanti alla Corte distrettuale.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere sono disciplinati dal Regolamento CE n. 44/2001 e da Convenzioni internazionali di cui i Paesi Bassi sono parte contraente. Al di fuori delle predette ipotesi, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere sono regolati dall'art. 431 *WvBR*, che vieta l'esecuzione di una sentenza straniera e che stabilisce che la causa decisa all'estero deve essere sottoposta ad un nuovo giudizio sul merito. Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza hanno interpretato questo articolo come un divieto relativo alla mera esecuzione e non al riconoscimento delle sentenze straniere. Perciò è possibile che una sentenza straniera venga riconosciuta nei Paesi Bassi sulla base dei seguenti presupposti:

- il giudice che ha emesso la decisione ha giurisdizione in materia;
- il giudizio si è svolto secondo i principi del giusto processo;
- la decisione non viola l'ordine pubblico olandese;
- la decisione è definitiva.

Se questi presupposti sono soddisfatti, il giudice non procede ad una revisione nel merito della causa ed emette una sentenza che incorpora la decisione straniera.

I Paesi Bassi hanno ratificato in data 24/04/1964 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica nei Paesi Bassi soltanto al riconoscimento e l'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa. La Convenzione si applica anche nelle Antille Olandesi.

Azione revocatoria

Il Codice civile olandese prevede la possibilità di esperire una azione revocatoria ordinaria, che permette ai creditori di chiedere la dichiarazione di nullità degli atti compiuti dal debitore, qualora:

- il terzo era a conoscenza della domanda di fallimento pendente nei confronti del debitore;
o
- si tratta dell'adempimento a un debito compiuto per favorire indebitamente uno dei creditori.

La legge olandese sul fallimento prevede, inoltre, l'istituto dell'azione revocatoria fallimentare. Il curatore fallimentare può chiedere che vengano dichiarati nulli gli atti compiuti dal fallito se:

- i creditori hanno subito un pregiudizio dal compimento di questi atti;
- il fallito e la sua controparte erano a conoscenza del pregiudizio ai creditori al momento del compimento.

La conoscenza del pregiudizio da parte del terzo è presunta nel caso di atti a titolo gratuito. Inoltre, se l'atto di disposizione è stato compiuto nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento, la conoscenza del pregiudizio dei creditori da parte del fallito e del terzo è presunta qualora si tratti di:

- atti a titolo gratuito o atti a titolo oneroso nei quali vi sia un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione;
- pagamento o costituzione di garanzie su un debito non scaduto;

- atti compiuti con soggetti legati al fallito da particolari rapporti.

Riserva di proprietà

L'art. 3:92 *BW* prevede l'istituto della riserva di proprietà. La clausola di riserva della proprietà può essere introdotta nel contratto di compravendita di un bene mobile non registrato, anche nelle condizioni generali di vendita. Le parti possono, quindi, stabilire che il trasferimento della proprietà sia differito al momento del pagamento integrale del prezzo o all'adempimento della controprestazione da parte dell'acquirente. Questa clausola deve essere stipulata per iscritto e la sua efficacia è subordinata al fatto che il bene non abbia subito incorporazione, specificazione, accessione, ecc. Nei Paesi Bassi sono diffusi due tipi di riserva della proprietà:

- la riserva di proprietà semplice (*eigendomsvoorbehoud*), che garantisce il venditore soltanto in relazione al pagamento integrale del prezzo del bene;
- la riserva di proprietà "estesa" (*uitgebreid eigendomsvoorbehoud*), che permette al venditore di rivendicare il bene anche in caso di inadempimento ad altre obbligazioni dell'acquirente nei suoi confronti. L'art. 3:92 *BW* stabilisce che la riserva di proprietà può essere utilizzata per garantire il pagamento del prezzo o l'adempimento della controprestazione nonché il pagamento di (i) prestazioni di servizi e attività accessorie derivanti dallo stesso contratto e (ii) risarcimenti per inadempimento contrattuale. La clausola di riserva di proprietà volta a garantire pretese diverse da queste è nulla.

In caso di inadempimento dell'acquirente, il venditore può agire in rivendica del bene oggetto della clausola. Sono salvi i diritti dei terzi che abbiano acquistato in buona fede il bene dall'acquirente. Inoltre, in caso di fallimento, il bene oggetto del patto di riserva di proprietà non forma oggetto dell'attivo fallimentare. Tuttavia, prima di rivendicare il bene, il venditore deve concedere al curatore fallimentare un termine ragionevole per valutare se adempiere all'obbligo del pagamento del prezzo e far così rientrare il bene nell'attivo fallimentare.

Polonia

Azione e prescrizione

Ai sensi del Codice civile polacco, il termine di prescrizione per i crediti pecuniari in materia civile è di 10 anni, ma sono previsti anche termini abbreviati: 3 anni per i diritti sorti nell'esercizio di attività commerciali, 2 anni per i diritti derivanti da un contratto di vendita o di fornitura e 6 mesi per il contratto di comodato. Il diritto di proprietà è imprescrittibile. È nullo ogni patto diretto a limitare o estendere il termine di prescrizione. La prescrizione si interrompe con l'introduzione di un giudizio, con un riconoscimento di debito o con l'avvio di un procedimento di mediazione. Per effetto dell'interruzione inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.

Procedimenti cautelari

Nell'ordinamento polacco è possibile ricorrere a procedure di tipo cautelare *ante causam* o in corso di causa. Esse sono volte a tutelare il creditore dal pericolo che un ritardo nell'accertamento del diritto possa compromettere la successiva esecuzione della sentenza e, per questo, sono concesse con celerità dal giudice, in genere entro 1 settimana dalla proposizione del ricorso. Le misure cautelari *ante causam* sono, generalmente, disposte *inaudita altera parte*, potendo il debitore esporre le proprie difese soltanto in sede di impugnazione del provvedimento che dispone la misura cautelare. Le misure cautelari concesse in corso di causa, invece, si basano sugli elementi presentati da entrambe le parti nel corso del giudizio. Per ottenere questi provvedimenti, la parte deve dimostrare:

- il *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio; e
- il *periculum in mora*, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore.

Nel concedere la misura richiesta *ante causam*, il giudice stabilisce un termine, non superiore a 2 settimane, entro il quale il creditore deve dare avvio ad una procedura ordinaria, a pena di decadenza della misura cautelare.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

In Polonia esistono due procedure per ottenere un'ingiunzione di pagamento: la *postepowanie nakazowe* e la *postepowanie upominawcze*.

Il primo tipo di procedimento è proposto su istanza di parte nel caso in cui sussistano i seguenti presupposti:

- un'obbligazione di dare, ossia il pagamento di una somma di denaro o la consegna di un oggetto determinato;
- uno specifico mezzo di prova: un documento ufficiale, un riconoscimento di debito, una cambiale, un assegno bancario o una nota di pegno.

Se i documenti comprovano l'esistenza del credito, la Corte può emettere l'ingiunzione di pagamento *inaudita altera parte*. Il debitore, dunque, viene a conoscenza del procedimento soltanto con la notifica dell'ingiunzione. Il provvedimento emesso dal giudice è immediatamente esecutivo. Il debitore ha 2 settimane per adempiere all'obbligazione o impugnare il decreto. Nel caso in cui si proponga opposizione, si dà avvio ad un procedimento ordinario; tale procedimento inizia con una prima udienza nel corso della quale le parti non possono allegare nuovi fatti né

nuove domande, salvo che dimostrino di non averle potute proporre in precedenza per cause a loro non imputabili. Al termine di tale udienza, il giudice stabilisce se confermare o revocare il provvedimento. Se, invece, non viene impugnato, il decreto diviene definitivo e fa stato fra le parti.

Qualora non siano soddisfatti i presupposti per avvalersi della *postepowanie nakazowe*, il giudice può emanare il secondo tipo di provvedimenti d'ingiunzione (*postepowanie upominawcze*). A tal fine, infatti, non sono necessari specifici mezzi di prova, ma è sufficiente che il giudice ritenga *prima facie* fondati i fatti allegati dall'attore. Anche in questo caso, la prima fase si svolge su impulso del creditore, mentre il debitore viene coinvolto soltanto dopo la notifica del decreto. Il provvedimento emesso dal giudice, tuttavia, non costituisce un titolo immediatamente esecutivo. Il debitore dispone di 2 settimane per proporre opposizione, dando in questo modo avvio ad una procedura ordinaria. La durata media di questi procedimenti varia da 2 a 3 mesi.

Procedimenti ordinari

La procedura ordinaria ha inizio con il deposito di un ricorso presso la cancelleria della Corte di primo grado competente (distrettuale o regionale, a seconda del valore della causa). Dopo la verifica degli elementi formali dell'atto, il giudice fissa un'udienza e ordina la notificazione dell'atto al convenuto. Il convenuto può depositare una comparsa di risposta entro la prima udienza di comparizione. Se le circostanze o la complessità della causa lo richiedono, il giudice può ordinare alle parti di depositare ulteriori memorie preliminari. Nel corso della prima udienza il giudice esperisce un tentativo di conciliazione tra le parti. In caso di mancata conciliazione, l'udienza prosegue con l'esposizione delle domande ed eccezioni delle parti, ciascuna delle quali prende posizione sui fatti allegati dalla controparte e deduce i mezzi di prova di cui dispone. Dopo la riforma del 2012, le parti hanno l'onere di esibire nei primi atti di causa tutte le prove di cui dispongono. Per proporre nuove domande e nuove eccezioni, successivamente alla proposizione dei primi atti di causa, è necessaria l'autorizzazione del giudice; la valutazione del giudice è discrezionale, salvo che la parte provi (i) di non averle potute produrre per causa a essa non imputabile e (ii) che l'assunzione tardiva non provoca un ritardo nello svolgimento del processo. Al termine della fase di assunzione delle prove, le parti precisano le rispettive conclusioni. La sentenza è emessa al termine dell'udienza, ma nei casi più complessi la sua pronuncia può essere posticipata di 2-3 settimane. La sentenza è pronunciata oralmente, salvo che una parte richieda la redazione delle motivazioni per iscritto entro 1 settimana. La durata media del giudizio di primo grado varia da 7 a 9 mesi.

La parte soccombente può proporre appello entro 2 settimane dalla notifica della sentenza innanzi alla Corte regionale o alla Corte d'Appello, a seconda che il giudizio di primo grado si sia svolto innanzi la Corte distrettuale o la Corte regionale. L'appellato ha, a sua volta, 2 settimane per depositare una replica all'appello proposto. La Corte d'Appello riesamina la vicenda in fatto e in diritto. Non possono proporsi domande nuove né nuove eccezioni, mentre sono ammessi nuovi mezzi di prova se la parte dimostra di non averli potuti produrre o proporre nel giudizio di primo grado. Il giudice d'appello emette una sentenza di merito che definisce la controversia, salvi i casi di rinvio al giudice di prime cure. La durata media del grado d'appello è di 3 mesi innanzi alla Corte regionale e di 4-5 mesi innanzi alla Corte d'Appello. La sentenza di secondo grado può essere impugnata, infine, con un ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ammette tale ricorso soltanto in casi di rilevanti questioni di diritto, ossia quando la questione sia stata decisa in senso difforme da diverse Corti di Appello e quando il ricorso appaia manifestamente fondato o il procedimento sia invalido.

Ripartizione dell'onere della prova

Ai sensi del Codice di procedura civile polacco, le parti devono provare i fatti a fondamento delle rispettive domande. Il presupposto di ammissibilità delle prove è la loro rilevanza. Non è necessario dimostrare i fatti notori ed i fatti non contestati. I mezzi di prova previsti nel diritto polacco sono le prove documentali, la testimonianza, la perizia, l'ispezione personale e, come *extrema ratio*, l'esame delle parti. La procedura polacca è retta dal principio del contraddittorio e non prevede l'istituto della *disclosure*. Il giudice, su istanza di parte, può ordinare l'esibizione di documenti in possesso di una parte o di un terzo se sono rilevanti per la causa e la loro esibizione non risulta troppo onerosa per la parte. Il richiedente deve, tuttavia, indicare specificatamente i documenti richiesti. Se il terzo non vi ottempera, il giudice può condannarlo a pagare una sanzione pecuniaria; se è la parte a non ottemperarvi, il giudice può, da questo fatto, desumere argomenti di prova.

Spese processuali

In Polonia, le spese processuali si compongono delle spese della Corte, dei contributi (pari, nelle controversie aventi ad oggetto somme di denaro, al 5% del valore della causa) e degli onorari degli avvocati. La regola generale, stabilita dall'art. 98 c.p.c., è che la parte soccombente deve rimborsare all'altra parte, su richiesta di quest'ultima, le spese processuali. Inoltre, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., in caso di soccombenza reciproca, le spese vengono divise tra le parti o reciprocamente compensate. Tuttavia, nonostante questa sia la regola applicata nella maggior parte dei casi, la Corte può discrezionalmente ripartire le spese processuali e determinare l'importo da assegnare alla parte vittoriosa a titolo di rifusione delle spese per gli onorari degli avvocati. Un apposito regolamento del Ministero della Giustizia stabilisce gli importi minimi che la parte soccombente deve rimborsare a titolo di onorari. Su istanza del convenuto, la Corte può ordinare all'attore di prestare un'idonea cauzione, in particolare se egli non risiede in Polonia o in un Paese membro dell'Unione Europea.

Il patto di quota lite non è espressamente vietato, ma è generalmente considerato contrario al Codice deontologico degli avvocati.

Esecutorietà della sentenza

Generalmente, la sentenza di primo grado non è immediatamente esecutiva, ma lo diviene soltanto a seguito del suo passaggio in giudicato. Il giudice, tuttavia, può dichiarare la provvisoria esecutorietà della sentenza, in particolare qualora il convenuto ha riconosciuto la pretesa fatta valere in giudizio o sia rimasto contumace. Inoltre, è immediatamente esecutiva l'ingiunzione di pagamento emessa a seguito di un procedimento di *postępowanie nakazowe*.

Sospensione della provvisoria esecuzione

In difetto di provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, la parte soccombente può differire l'inizio dell'esecuzione a suo carico promuovendo l'appello. Qualora, invece, il giudice abbia stabilito la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, l'impugnazione non sospende automaticamente la suddetta esecutorietà salva apposita revoca con provvedimento del giudice di secondo grado. In difetto di tale revoca, la sentenza provvisoriamente esecutiva rimane tale fino alla conclusione del giudizio d'appello. La Corte di Cassazione può statuire la sospensione dell'esecutorietà della sentenza d'appello. Infine, in circostanze eccezionali, il giudice, su domanda di parte, può sospendere l'esecuzione di una sentenza contumaciale qualora ritenga che siano stati violati i diritti di difesa del convenuto.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

Per dare avvio all'esecuzione, la parte interessata deve chiedere l'emissione di una dichiarazione di esecutorietà (*klauzula wykonalności*) alla Corte di primo grado che ha emesso la sentenza. Il creditore ha 10 anni per dare avvio all'esecuzione, proponendo un'apposita domanda, unitamente alla dichiarazione di esecutorietà, all'autorità competente. Nella domanda è necessario specificare i provvedimenti richiesti e le modalità con cui si chiede venga condotta l'esecuzione. Generalmente, l'ufficiale giudiziario procede ad un pignoramento presso terzi (ad esempio, banche, enti previdenziali o fiscali, ecc.) oppure al pignoramento dei beni mobili o immobili del debitore, così da procedere poi alla vendita all'incanto. Qualora il creditore non sia a conoscenza dei beni del debitore, può chiedere all'autorità di effettuare le opportune ricerche.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze emesse in Paesi membri dell'Unione Europea sono disciplinati dal Regolamento CE n. 44/2001. In assenza di Convenzioni internazionali in materia, il riconoscimento delle altre sentenze straniere è regolato dal libro terzo del Codice di procedura civile polacco. Esso prevede che il riconoscimento delle sentenze è automatico, fatti salvi pochi casi specifici. Tuttavia, per poter poi ottenere l'esecuzione della sentenza, la parte interessata ha l'onere di chiedere al giudice competente (la Corte di primo grado per le sentenze emesse in uno Stato membro dell'UE e la Corte regionale per le altre), una dichiarazione di *exequatur*, allegando alla domanda una copia ufficiale della decisione, un documento che confermi la sua esecutorietà e una traduzione certificata in polacco. Se la sentenza è esecutiva nel Paese in cui è stata emessa, può venire richiesto di apporvi la formula esecutiva. La decisione straniera viene eseguita soltanto dopo che la decisione di *exequatur* è divenuta definitiva.

La Polonia ha ratificato in data 03/10/1961 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica in Polonia soltanto al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa e laddove le controversie vertano in materia commerciale.

Azione revocatoria

Nell'ordinamento polacco è prevista un'azione revocatoria ordinaria, disciplinata agli artt. 527-534 c.c. L'azione revocatoria permette a chi la esperisce con successo di rendere inefficaci nei suoi confronti gli atti compiuti dal debitore per lui pregiudizievoli. Il termine entro il quale è possibile esperire tale azione è di 5 anni dalla data in cui il debitore ha posto in essere l'atto pregiudizievole. È onere di chi agisce dimostrare:

- l'esistenza del dolo da parte del debitore (che è presunto nelle donazioni);
- per gli atti a titolo oneroso, la conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore da parte del terzo.

La legge fallimentare polacca prevede, inoltre, un'azione revocatoria fallimentare che consente al curatore fallimentare di impugnare determinati atti posti in essere dal fallito e, se esperita con successo, reintegrare all'attivo fallimentare i beni oggetto di tali atti. In particolare, sono soggetti a revocatoria fallimentare:

- gli atti di disposizione di beni, compiuti dal fallito nell'anno precedente all'avvio della procedura concorsuale, a titolo gratuito o nei quali vi sia un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione;
- la costituzione di garanzia e il pagamento di debiti non scaduti, compiuti nei 2 mesi precedenti all'avvio della procedura concorsuale;

- gli atti a titolo oneroso, compiuti nei 6 mesi precedenti all'avvio della procedura concorsuale, nei quali il terzo avente causa sia un soggetto legato al fallito da particolari rapporti di famiglia o da interessi economici.

Riserva di proprietà

L'art. 589 c.c. disciplina l'istituto della vendita con riserva di proprietà. Le parti possono, infatti, differire il trasferimento della proprietà al momento del pagamento integrale del prezzo da parte dell'acquirente. La riserva di proprietà è opponibile ai creditori dell'acquirente se risulta da un atto scritto. Per poter essere opponibile ai creditori dell'acquirente anche in sede di fallimento, la riserva deve avere data certa ed essere autenticata da un pubblico ufficiale. Sono, comunque, fatti salvi i diritti dei terzi di buona fede. Nella pratica, la riserva di proprietà è poco diffusa.

Portogallo

Azione e prescrizione

Ai sensi del Codice civile portoghese, il termine di prescrizione ordinario è di 20 anni (art. 309 c.c.). È nullo ogni accordo tra le parti diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione (art. 300 c.c.). Sono previsti, inoltre, termini di prescrizione più brevi per particolari categorie di diritti: ad esempio, si prescrivono in 5 anni i diritti agli interessi legali o convenzionali e in 2 anni i crediti commerciali (art. 317 c.c.). La prescrizione si interrompe con la notifica di un atto di citazione o di qualunque altro atto nel quale è resa evidente l'intenzione di esercitare il diritto, anche in caso di incompetenza del giudice (art. 323 c.c.). La prescrizione si interrompe, inoltre, con l'avvio di un procedimento arbitrale o con un riconoscimento del debito, fatto per iscritto o per comportamenti concludenti.

Procedimenti cautelari

Ai sensi dell'art. 381 del Codice di procedura civile portoghese, sono previste procedure di tipo cautelare volte a evitare il pericolo che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio alla parte interessata. Le misure cautelari possono essere tipiche o atipiche. Le misure tipiche possono consistere in: restituzione provvisoria del possesso, sospensione di deliberazioni societarie, disposizioni provvisorie in materia di alimenti, provvedimenti provvisori di condanna pecuniaria all'esito di perizie sommarie, sequestro di beni, denuncia di nuova opera. Gli artt. 381 c.p.c. e seguenti disciplinano, invece, l'istituto della misura cautelare atipica. I presupposti per ottenere le misure cautelari sono:

- il *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio; e
- il *periculum in mora*, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore.

Il giudice competente valuta la proporzionalità e l'adeguatezza della misura richiesta a tutelare il diritto che si presume a rischio. Le misure cautelari possono essere richieste in corso di causa o *ante causam*, ma in quest'ultimo caso la parte ha l'onere di dare avvio ad una procedura ordinaria entro 30 giorni dalla notifica della misura cautelare (art. 389 c.p.c.). È possibile che in casi urgenti la misura venga concessa *inaudita altera parte*, con una procedura abbreviata: in tal caso, la misura cautelare deve essere disposta entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza (art. 382 c.p.c.) e la procedura ordinaria deve essere promossa entro 10 giorni dalla notifica al debitore (art. 389 c.p.c.). È possibile proporre impugnazione contro la decisione di che dispone le misure cautelari. Tale impugnazione non sospende l'esecutività della misura stessa, salvo nei casi previsti dalla legge. Le misure cautelari sono emesse in media in 3 - 6 mesi dalla proposizione dell'istanza.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

In Portogallo esiste un procedimento di ingiunzione di pagamento che permette al creditore di ottenere un titolo esecutivo per far valere il proprio credito (v. D.L. 269/1998). Per ottenere una ingiunzione di pagamento è sufficiente disporre di documenti unilaterali che attestino il credito, quali fatture, ecc. È possibile ottenere tale provvedimento depositando un ricorso, redatto sulla base di un apposito modulo approvato dal Ministro della Giustizia, presso la cancelleria del Tribunale competente. Entro 5 giorni dal deposito, il cancelliere ingiunge al convenuto, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di versare al ricorrente entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione l'importo richiesto (oltre alle spese processuali); entro il medesimo

termine, il convenuto può proporre opposizione all'ingiunzione. Se il convenuto non si oppone, viene apposta la formula esecutiva al decreto e può, dunque, darsi avvio alla fase esecutiva secondo il rito abbreviato ex D.L. n. 274/97. Se, invece, il debitore si oppone all'esecuzione, viene dato avvio ad una procedura ordinaria.

È importante notare che, qualora il creditore disponga di documenti sottoscritti dal debitore (ad esempio, fatture firmate dal debitore, dichiarazioni sottoscritte di riconoscimento del debito, ecc.), è possibile dare avviso direttamente alla procedura esecutiva. Ai sensi dell'art. 46 c.p.c., infatti, tali documenti costituiscono titoli esecutivi.

Il Codice di procedura civile prevede, inoltre, due procedure sommarie per cause di modesta entità:

- 1) il *processo sumário* (per cause di valore compreso tra € 2.500 e 5.000), regolato ai sensi degli artt. 783 s.s. c.p.c. Se la pretesa si basa su fatti non contestati, l'attore può dare avvio al procedimento notificando alla controparte un atto di citazione nel quale espone la propria pretesa e i fatti a fondamento della medesima. Il convenuto può costituirsi entro 20 giorni dalla notifica, sollevando eccezioni e proponendo domande riconvenzionali. In seguito, l'attore dispone, rispettivamente, di 10 e 20 giorni per controreplicare. La fase in contraddittorio non può superare i 30 giorni (art. 788 c.p.c.). Al termine della fase scritta si tiene un'unica udienza di trattazione (rinviabile una sola volta), fissata entro 30 giorni dalla proposizione della domanda attorea. In casi di particolare complessità, viene fissata una ulteriore udienza, c.d. udienza preliminare. L'art. 789 c.p.c. stabilisce limiti alla prova testimoniale. La decisione viene emessa dal giudice in udienza;
- 2) il *processo sumaríssimo* (per cause di valore inferiore a € 2.000), regolato ai sensi degli artt. 793 s.s. c.p.c. Alla stregua del precedente, anche tale procedimento viene avviato con atto di citazione e il convenuto può costituirsi depositando la comparsa entro 15 giorni dalla notifica della citazione. Ai sensi dell'art. 795 c.p.c., il giudice può decidere immediatamente la questione sulla base delle memorie delle parti oppure fissare un'udienza entro i successivi 30 giorni. Nel corso di tale udienza, dopo una breve assunzione delle prove orali, il giudice emette la sentenza.

Procedimenti ordinari

La procedura ordinaria viene avviata con un ricorso depositato nella cancelleria del *Tribunais de 1.^a instância* e notificato alla controparte. Il convenuto può costituirsi entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, sollevando eccezioni e proponendo domande riconvenzionali. Vi è, dunque, uno scambio di memorie, con le quali le parti cristallizzano le loro posizioni. Successivamente, salvo i casi particolari stabiliti all'art. 508B c.p.c., il giudice procede ad un tentativo di conciliazione. In casi di particolare complessità, si tiene un'udienza preliminare al fine di giungere al *saneamento do processo* per rettificare eventuali vizi formali nel giudizio. Si procede, dunque, all'istruzione del processo e all'assunzione dei mezzi di prova. Tutti gli atti processuali devono obbligatoriamente essere in lingua portoghese. La sentenza di primo grado può essere impugnata entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. In secondo grado, la valutazione della Corte d'Appello (*Relações*) è in fatto e in diritto e si svolge secondo le modalità disciplinate agli artt. 691-720 c.p.c. In Portogallo esiste la possibilità di adire una Corte di terza istanza, il *Supremo Tribunal de Justiça*, di mera legittimità. La durata dei processi in Portogallo usualmente varia da 1 a 3 anni.

Ripartizione dell'onere della prova

In base al diritto portoghese, incombe alla parte che intende far valere un diritto provarne in giudizio il fondamento. Dunque, è onere del creditore dimostrare i fatti costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa altrui. Il giudice valuta liberamente le prove e decide sulla base del proprio prudente

apprezzamento in relazione a ciascun fatto. Gli specifici mezzi di prova che possono essere presentati sono: le prove documentali, l'interrogatorio delle parti, la testimonianza scritta e orale (sono stabiliti limiti al numero di testimonianze ammissibili), le ispezioni e le perizie. La procedura portoghese è regolata dal principio del contraddittorio e non prevede l'istituto della *disclosure*. Il giudice, su domanda di parte, può ordinare l'esibizione di documenti in possesso della controparte o di un terzo. Se la controparte rifiuta, il giudice può da questo fatto desumere argomenti di prova contro la parte e, eventualmente, disporre l'inversione dell'onere della prova.

Spese processuali

Le spese di un procedimento giudiziario sono costituite dalle imposte e dai compensi dell'avvocato. Esse sono disciplinate, oltre che dal Codice di procedura civile portoghese, dal *Regulamento das custas processuais* e variano in maniera significativa in funzione del valore della causa. All'esito della controversia, le spese sostenute dalle parti sono poste di norma a carico del soccombente. Tuttavia, ai sensi dell'art. 450 c.p.c., il giudice può, in determinate circostanze, disporre la compensazione delle spese tra le parti (ad esempio, quando la decisione è fondata su punti di diritto controversi, quando sia stata dichiarata la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio o l'estinzione del processo). In Portogallo il patto di quota lite è vietato dalla legge.

Esecutorietà della sentenza

La sentenza di primo grado non è immediatamente esecutiva, ma lo diventa solo in caso di passaggio in giudicato, ossia dopo 10, 15 o 30 giorni (a seconda del tipo di procedura) dalla pubblicazione, in mancanza di proposizione dell'appello.

Sospensione della provvisoria esecuzione

L'appello impedisce il passaggio in giudicato della sentenza e così che la stessa divenga esecutiva. A carico dell'appellante può essere posto l'obbligo di fornire una garanzia.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

Per dare avvio all'esecuzione, la parte interessata ha l'onere di proporre un'apposita istanza (*Requerimento executivo*) al Tribunale competente per l'esecuzione, anche in via telematica. Il giudice nomina, dunque, un *agente de execução* il quale, al fine di dare esecuzione ad una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, procede al pignoramento dei beni mobili ed immobili del debitore. Il debitore può impugnare gli atti esecutivi soltanto per i motivi tassativamente previsti dall'art. 811 c.p.c.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere sono disciplinati dal Regolamento CE n. 44/2001 e da Convenzioni internazionali di cui il Portogallo è parte contraente. Al di fuori delle predette ipotesi, una sentenza straniera è riconosciuta in Portogallo tramite una procedura di *exequatur*. A tal fine, il giudice è tenuto a verificare che:

- i documenti presentati siano autentici;
- la decisione finale sia stata emessa secondo la legge del Paese di emissione;
- la causa non rientri nella competenza esclusiva delle Corti portoghesi e sia stata giudicata da un Tribunale competente secondo il diritto internazionale;
- la decisione non abbia il medesimo oggetto di altra sentenza pronunciata da altro giudice e non penda un processo innanzi ad altro giudice per il medesimo oggetto e fra le stesse parti;

- i diritti di difesa del convenuto e i principi del giusto processo siano stati rispettati;
- la decisione non sia contraria all'ordine pubblico portoghese.

Il Portogallo ha ratificato in data 18/10/1994 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica in Portogallo soltanto al riconoscimento e l'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa.

Azione revocatoria

Esistono in Portogallo due azioni revocatorie: la revocatoria ordinaria e quella fallimentare. La revocatoria ordinaria viene disciplinata agli artt. 610-618 c.c. Il creditore può impugnare gli atti compiuti dal debitore che abbiano comportato una diminuzione della garanzia patrimoniale del credito, qualora vi siano i seguenti presupposti:

- il credito sia anteriore all'atto di disposizione o, se posteriore, sia stato compiuto intenzionalmente in pregiudizio del futuro creditore;
- l'atto di disposizione abbia reso impossibile o estremamente difficile la soddisfazione del credito.

È onere del creditore provare l'ammontare del credito, mentre spetta al debitore dimostrare di disporre di un patrimonio tale da garantire, comunque, il pagamento del debito (art. 611 c.c.). In caso di atti a titolo oneroso è necessaria, inoltre, la sussistenza della mala fede, sia in capo al debitore che al terzo ai sensi dell'art. 612 c.c., ossia è richiesto che entrambi conoscessero il pregiudizio causato al creditore. Il creditore che esperisce l'azione con successo ha diritto alla restituzione dei beni a concorrenza del credito nonché al compimento sui beni medesimi di tutti gli atti conservativi della garanzia patrimoniale necessari. L'azione revocatoria deve essere esperita entro 5 anni dalla data in cui l'atto di disposizione è stato posto in essere.

La legge portoghese sul fallimento (D.L. n. 53 del 2004) disciplina la revocatoria fallimentare. Il curatore fallimentare può impugnare gli atti a titolo oneroso posti in essere dal fallito nei 2 anni precedenti all'inizio della procedura fallimentare, qualora sia possibile dimostrare:

- l'esistenza del pregiudizio nei confronti dei creditori;
- la mala fede del terzo, ossia la sua conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, del pregiudizio nei confronti dei creditori o dell'inizio della procedura fallimentare.

La mala fede è presunta in determinate categorie di persone legate al fallito da particolari rapporti. Sono poi revocabili, senza alcun presupposto: gli atti a titolo gratuito compiuti nei 2 anni precedenti l'inizio della procedura fallimentare; la costituzione di diritti di garanzia su crediti preesistenti compiuta nei 6 mesi precedenti; la costituzione di diritti di garanzia su nuovi debiti compiuta nei 60 giorni precedenti; il pagamento di debiti non ancora dovuti nei 6 mesi precedenti; il pagamento dei prestiti dei soci compiuto nell'anno precedente l'inizio della procedura fallimentare.

Riserva di proprietà

L'art. 409 c.c. prevede la possibilità che le parti stabiliscano di differire il trasferimento della proprietà al momento dell'adempimento totale o parziale delle obbligazioni dell'acquirente o al verificarsi di qualsiasi altro evento. Dunque, il trasferimento della proprietà può essere subordinato al pagamento integrale del prezzo da parte dell'acquirente. Nel caso di beni immobili o di beni mobili registrati, la clausola è efficace nei confronti dei terzi soltanto se trascritta nel relativo registro. In caso di procedura concorsuale, la riserva di proprietà non tutela efficacemente il creditore in quanto ha effetto soltanto sul grado del credito vantato.

Qatar

Azione e prescrizione

Ai sensi della legge n. 13/1990 (*Commercial and Civil Procedure Code of Qatar*), il termine ordinario di prescrizione di un diritto è di 15 anni, salva diversa disposizione di legge. In taluni casi, sono previsti termini abbreviati; ad esempio, in materia giuslavoristica (2 anni) e assicurativa (1 anno).

In Qatar, la prescrizione dei diritti è interrotta solamente dalla notificazione dell'atto con il quale si instaura un giudizio (ordinario, speciale o esecutivo). La costituzione in mora non ha alcun effetto sul decorso del termine, ma costituisce soltanto un onere da assolvere prima della proposizione dell'azione giudiziale.

Procedimenti cautelari

Le più rilevanti misure cautelari previste dall'ordinamento qatarino sono: il sequestro conservativo, la detenzione del debitore e il divieto di allontanarsi dal Paese.

Il sequestro conservativo può avere ad oggetto i beni mobili e immobili del debitore e viene concesso previa dimostrazione de:

- il *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio; e
- il *periculum in mora*, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore; in particolare, le Corti qatarine ritengono sussistente tale requisito qualora il debitore possa fuggire od occultare suoi beni ovvero quando non risieda nel Paese.

Qualora il debitore rifiuti di dare esecuzione ad un ordine di pagamento o sia in procinto di lasciare il Paese, il giudice competente, su richiesta del creditore, può emettere un provvedimento di detenzione, con il quale, verificata la fondatezza del credito, può anche accordare al debitore un periodo di tempo (non superiore a 6 mesi) per provvedere all'adempimento. L'esecuzione del provvedimento di detenzione non comporta la risoluzione o la caducazione dei diritti sulla base dei quali il provvedimento è stato emesso, né impedisce ogni altra esecuzione in base alla legge. I casi in cui il giudice può emanare un provvedimento di detenzione del debitore sono, tuttavia, specificatamente indicati dalla legge e richiedono la prova che il debitore abbia agito con dolo ai danni del creditore.

Il giudice competente per il merito della causa o il presidente della Corte possono, infine, emettere un ordine restrittivo della libertà del debitore di lasciare il Paese. In tale caso, il giudice, dopo aver verificato la situazione patrimoniale del debitore (stimando sommariamente il debito qualora non sia di preciso ammontare) e la fondatezza della domanda, può emettere un ordine restrittivo, con il quale ordina il sequestro del passaporto del debitore e ne dà notizia a tutti i porti e gli aeroporti del Paese.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

Il codice di procedura qatarino non contempla procedimenti sommari, in quanto tutte le controversie vengono trattate con giudizio ordinario, in tutti e tre i gradi di giudizio. Si tratta di un grosso limite del sistema e da più parti si chiede una riforma, anche alla luce delle più moderne normative adottate negli altri Stati dell'area del Golfo.

È, comunque, possibile ottenere un *interim payment*, previa dimostrazione del *fumus boni iuris* della domanda. L'ordine del Tribunale deve essere seguito da un procedimento formale ordinario.

Procedimenti ordinari

I procedimenti in materia civile si svolgono lungo tre gradi di giudizio: i primi due, di merito, e il terzo (di fronte alla Corte di Cassazione) di legittimità. Le Corti ordinarie sono suddivise in sezioni specializzate, tra le quali assumono particolare rilievo, quella competente in materia giuslavoristica e quella in materia di titoli di credito.

Ripartizione dell'onere della prova

La legge qatarina impone a colui che intende far valere un diritto in giudizio di provare il fondamento della propria domanda. In conseguenza, è onere di ciascuna parte dimostrare tutti i fatti posti a fondamento delle proprie domande e l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi. L'istituto della *disclosure* non è disciplinato, per cui le parti non hanno alcun obbligo di esibire alla controparte i documenti di cui sono in possesso.

Spese processuali

Il codice di procedura qatarino non contempla l'istituto della condanna alle spese. La competenza a decidere in materia spetta sempre al giudice, che liquida le spese con ampia discrezionalità. Nella pratica, la percentuale degli onorari del difensore di controparte liquidati a carico del soccombente è molto spesso irrisoria rispetto alla somma effettivamente quantificata nella nota spese. Nel caso di più condebitori, le spese possono essere divise in egual misura o in base al grado di responsabilità accertata.

Esecutorietà della sentenza

La sentenza di primo grado non è immediatamente esecutiva, mentre lo è quella di appello.

Sospensione della provvisoria esecuzione

La proposizione del ricorso per cassazione non sospende l'efficacia esecutiva della sentenza di appello. Tuttavia, il ricorrente può proporre una domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva qualora dimostri che dalla mancata sospensione possa derivargli un danno irreparabile. In tal caso, la Corte può disporre che il ricorrente fornisca idonea garanzia mediante deposito cauzionale.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

Per iniziare la fase esecutiva, la parte interessata deve chiedere l'apposizione della formula esecutiva alla Corte competente. Eseguito tale adempimento, il creditore notifica al debitore un atto di parte con cui intima a quest'ultimo di adempiere alla propria obbligazione. In caso di mancato pagamento entro i termini di legge, il creditore può dare avvio alla fase esecutiva mediante il pignoramento di beni mobili o immobili del debitore o avvalendosi degli strumenti previsti dalla legge (ad esempio, la detenzione di breve durata o il sequestro del passaporto del debitore).

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Il Qatar è parte della Convenzione di Riyadh, che prevede il mutuo riconoscimento delle sentenze emesse in Bahrain, Kuwait, Oman, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. Tali sentenze sono riconosciute in Qatar senza revisione nel merito della causa. La parte interessata ha l'onere di

chiedere la registrazione della sentenza presentando una copia debitamente certificata e autenticata unitamente alla prova della sua esecutività. La competenza è della Corte di prima istanza e, successivamente, della Corte dell'esecuzione. In alcuni casi previsti dalla Convenzione di Riyadh, è stata ammessa l'esecuzione di una sentenza straniera direttamente da parte della Corte dell'esecuzione.

In assenza di Trattati internazionali in materia, il riconoscimento delle sentenze emesse in un altro Stato è regolato dalle disposizioni del Codice di procedura civile.

In data 30/03/2003 è entrata in vigore in Qatar la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.

Azione revocatoria

In caso di fallimento del debitore, l'azione revocatoria è esperibile contro alcuni atti compiuti dal debitore durante lo stato di insolvenza, tra i quali: quelli compiuti atti a titolo gratuito, quelli estintivi di debiti pecuniari scaduti effettuati con mezzi anomali di pagamento e gli atti costitutivi di garanzie sui beni del debitore. Qualunque altro atto può essere oggetto di revocatoria soltanto nel caso in cui venga fornita la prova della conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del terzo, salvi i diritti dei terzi di buona fede.

Riserva di proprietà

Il patto di riserva di proprietà nel diritto qatarino viene disciplinato specificamente con riferimento alla fattispecie della vendita a rate o del pagamento posticipato rispetto alla consegna (art. 430 c.c.).

Quando il prezzo di vendita del bene oggetto del patto di riservato dominio non viene saldato, il venditore può decidere di (i) riacquistarne il possesso o (ii) trattenere tutte le rate pagate (salvo che una Corte non ritenga di ridurre, in modo equitativo, il corrispettivo ricevuto).

Repubblica Ceca

Azione e prescrizione

Secondo quanto previsto dalla normativa ceca in materia, il termine di prescrizione ordinario è di 3 anni in materia civile e di 4 anni in materia commerciale. Tuttavia, sono previsti ulteriori termini di prescrizione speciali, espressamente disciplinati dalla legge. Il termine di prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (ossia dal momento in cui il credito diviene esigibile). La prescrizione si interrompe con la presentazione di una domanda giudiziale o con un riconoscimento del debito.

Procedimenti cautelari

Il Codice di procedura civile ceco prevede la possibilità di ottenere misure cautelari *ante causam* o in corso di causa. La parte interessata deve richiedere la misura cautelare al giudice competente per la domanda di merito e ha l'onere di provare il pericolo che un ritardo nell'accertamento del diritto possa ostacolare la successiva esecuzione della sentenza o di dimostrare che è necessario regolare provvisoriamente i rapporti tra le parti. Il giudice decide in merito alla domanda entro 7 giorni dalla presentazione della stessa. Nelle cause commerciali, la concessione della misura cautelare è condizionata al versamento di una cauzione di CZK 50.000. Le misure cautelari decadono nei casi in cui:

- colui che invoca la tutela non presenti la domanda di avvio del procedimento ordinario entro i termini stabiliti dal Tribunale;
- la domanda venga respinta nel procedimento di merito;
- vi sia inerzia successiva all'accoglimento della domanda;
- le misure siano stabilite per un periodo di tempo determinato.

Il Tribunale revoca le misure cautelari laddove i motivi che le hanno determinate siano venuti meno. La controparte può impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare; il reclamo deve essere proposto al giudice che l'ha disposta, ma su di esso decide il Tribunale di grado superiore. Generalmente, non è possibile ottenere misure cautelari nel corso di procedimenti pendenti in un altro Paese, salve le disposizioni del Regolamento CE n. 44/2001.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

Nella Repubblica Ceca esistono due tipi di ingiunzione di pagamento: la procedura di ingiunzione di pagamento e la procedura di ingiunzione di pagamento su cambiali o assegni.

La prima può essere ottenuta per il pagamento di un credito pecuniario, la cui esistenza sia dimostrata dal creditore. Tutti i mezzi utili a stabilire i fatti sono ammissibili come prova, pur prediligendosi le prove documentali. La competenza a emanare il decreto d'ingiunzione è del Tribunale distrettuale, il quale valuta discrezionalmente la domanda del creditore. Il Tribunale, inoltre, può emettere un'ordinanza d'ingiunzione di pagamento, verificati i presupposti, anche in mancanza di una precisa richiesta ed *inaudita altera parte*. La notificazione dell'ingiunzione di pagamento deve essere eseguita a mani del debitore. Questo procedimento non può essere esperito nei confronti di un convenuto che risiede all'estero. Laddove il giudice non intenda accogliere la domanda, convoca un'udienza; laddove, invece, la domanda venga accolta, il debitore può presentare opposizione entro 15 giorni dalla notifica.

Il procedimento d'ingiunzione di pagamento su cambiali o assegni è volto ad accertare l'esistenza di un diritto che discende dal rispettivo titolo di credito, senza alcuna limitazione d'importo. La competenza a emanare questo provvedimento spetta al Tribunale regionale, il quale, laddove siano soddisfatte le condizioni di forma, è tenuto ad emetterlo applicando una procedura accelerata. Ai sensi dell'art. 175 c.p.c., questa ordinanza d'ingiunzione di pagamento su cambiali o assegni può essere emessa soltanto su domanda del richiedente, corredata dell'originale della cambiale o dell'assegno e di qualsiasi altro documento necessario per comprovare il diritto. L'ingiunzione può essere notificata anche a convenuti residenti all'estero. Nei casi in cui la domanda di ingiunzione di pagamento su cambiali o assegni non venga accolta, il giudice fissa un'udienza. L'eventuale opposizione non comporta l'immediata sospensione dell'esecutorietà del provvedimento.

Entrambi i provvedimenti, se non impugnati, hanno l'efficacia di un provvedimento definitivo.

Procedimenti ordinari

Alla procedura ordinaria viene dato avvio con un atto di citazione. Se si tratta di una causa civile, il giudice competente è la Corte distrettuale in composizione monocratica, mentre le cause in materia commerciale sono di competenza delle Corti regionali. L'inizio del procedimento è subordinato al pagamento delle spese processuali da parte dell'attore. Il calendario del processo è stabilito d'ufficio dal giudice; tuttavia, ciascuna parte può chiedere al Presidente del Tribunale di ridurre i termini per giustificati motivi. Il giudice può ordinare al convenuto di depositare le sue memorie difensive entro un termine stabilito (non inferiore a 30 giorni). Successivamente, si tiene la fase orale del procedimento, che consiste in un'eventuale udienza preliminare e in un'unica udienza di trattazione. In quest'ultima, le parti sono tenute a proporre tutte le domande e le eccezioni, nonché a presentare tutti i mezzi di prova di cui dispongono. Il giudice, esaurita la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti, pronuncia la sentenza o fissa un termine, non superiore a 3 giorni, per emettere la sentenza. La sentenza deve essere notificata alla controparte entro 30 giorni, salvo che il giudice stabilisca un termine diverso.

La parte soccombente può impugnare la sentenza di primo grado proponendo appello entro 15 giorni dalla notifica della sentenza. Il giudice competente per l'appello di una sentenza emessa dalla Corte distrettuale è la Corte regionale, mentre l'appello di una sentenza emessa dalla Corte regionale sarà proposto davanti alla Corte superiore. Il giudice di appello deve riesaminare la causa soltanto nei limiti indicati dai motivi specifici di impugnazione. Nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo nei casi previsti dalla legge. La durata media di un processo civile è di 2 anni.

È possibile proporre ricorso per cassazione per motivi di legittimità di fronte alla Corte Suprema della Repubblica Ceca.

Ripartizione dell'onere della prova

Ai sensi dell'art. 120 c.p.c., incombe sulla parte che intende far valere un diritto provarne in giudizio il fondamento. È, dunque, onere del creditore dimostrare i fatti costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore provare fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa altrui. In alcuni casi la Corte può porre a fondamento della propria decisione mezzi di prova diversi da quelli proposti dalle parti, stabilendoli d'ufficio ove li ritenga necessari. Le prove ammesse in giudizio sono, generalmente, la testimonianza (esclusivamente orale), la perizia (scritta o orale), l'esame delle parti e la prova documentale.

Spese processuali

Ai sensi dell'art. 142 c.p.c., il giudice, nella sentenza, può stabilire che la parte soccombente indennizzi la parte vittoriosa per le spese processuali cui sia incorsa. Il giudice può disporre la compensazione delle spese tra le parti, in caso di accoglimento soltanto parziale della domanda. A seguito di una recente riforma, il creditore ha l'onere di notificare al debitore una costituzione in mora prima di dare avvio alla procedura ordinaria. In difetto di costituzione in mora, il creditore non potrà ripetere le spese processuali in caso di vittoria.

Esecutorietà della sentenza

Per essere esecutiva, una sentenza deve essere passata in giudicato. Una volta che la sentenza è passata in giudicato, il debitore dispone di un termine di 3 giorni per provvedere all'adempimento spontaneo, salvo diversa indicazione del giudice (art. 160 c.p.c.). La sentenza va notificata alla controparte e, laddove non impugnata, diviene eseguibile 15 giorni dopo la notifica stessa. Anche prima del passaggio in giudicato della sentenza, su domanda di parte, il giudice può stabilire la provvisoria esecutorietà del provvedimento qualora vi sia il rischio che il ritardo nell'esecuzione della decisione provochi un danno al creditore o renda difficile la successiva esecuzione della sentenza (art. 162 c.p.c.).

Sospensione della provvisoria esecuzione

La proposizione tempestiva dell'appello impedisce che la sentenza divenga esecutiva. A tal fine, è, tuttavia, necessario che l'appello venga ritenuto ammissibile ai sensi di legge.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

Se la parte soccombente non adempie spontaneamente alla sentenza, è necessario avanzare una richiesta ad un ufficiale giudiziario che, entro 15 giorni, deve chiedere alla Corte di essere espressamente incaricato dell'esecuzione. La decisione della Corte in merito alla nomina dell'ufficiale giudiziario avviene entro 15 giorni dalla richiesta. È possibile proporre ricorso per contestare le sole circostanze materiali dell'esecuzione. L'ufficiale giudiziario darà, dunque, avvio agli atti esecutivi, quali il pignoramento di beni, conti correnti, ecc. Il debitore verrà a conoscenza dell'avvio della fase esecutiva soltanto nel momento del compimento del primo atto dell'esecuzione. L'azione esecutiva si prescrive in 10 anni.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere sono disciplinati dal Regolamento CE n. 44/2001 e dalle Convenzioni internazionali di cui la Repubblica Ceca è parte contraente. Al di fuori dalle ipotesi predette, una sentenza straniera è riconosciuta in Repubblica Ceca secondo quanto previsto dalla *Legge sul diritto internazionale privato (Zákon o mezinárodním právu soukromém)*, che pone il principio di reciprocità come condizione di riconoscimento. Tale presupposto, tuttavia, non è richiesto per le decisioni contro persone fisiche o giuridiche straniere. Per ottenere l'esecuzione di una decisione straniera (salvo che in materia di diritto di proprietà, laddove la legge stabilisca diversi presupposti), la parte interessata ha l'onere di richiederla al giudice ceco, il quale deve accertare che:

- la decisione è definitiva e confermata da una dichiarazione dell'autorità che l'ha emessa;
- la decisione è esecutiva;
- la decisione è stata riconosciuta in Repubblica Ceca.

Ogni decisione di cui si richiede l'esecuzione in Repubblica Ceca deve essere tradotta ufficialmente in lingua ceca.

In data 01/01/1993 è entrata in vigore in Repubblica Ceca la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica in Repubblica Ceca soltanto al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa o con i quali vige il principio di reciprocità nel riconoscimento delle decisioni.

Azione revocatoria

In Repubblica Ceca sono previste due tipologie di azioni revocatorie. L'azione revocatoria ordinaria va promossa entro 3 anni dal compimento dell'atto. Il suo accoglimento presuppone la dimostrazione, da parte del creditore, che il debitore ha posto in essere il negozio per rendere più difficile l'adempimento delle proprie obbligazioni o per pregiudicare i creditori.

La revocatoria fallimentare può essere esperita dal curatore in favore di tutti i creditori del fallito, nei confronti di atti che comportano una diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore.

Riserva di proprietà

L'articolo 601 c.c. prevede l'istituto della vendita con riserva di proprietà. Le parti possono, dunque, stabilire di differire il trasferimento della proprietà al momento del pagamento integrale del prezzo. La relativa clausola deve avere forma scritta.

Romania

Azione e prescrizione

Secondo quanto previsto dal Codice civile romeno, il termine ordinario di prescrizione per crediti in materia civile e commerciale è di 3 anni dalla data in cui il debito è divenuto esigibile. I diritti reali su cosa altrui si prescrivono in 10 anni; la proprietà è imprescrittibile. Le parti possono derogare pattiziamente ai termini previsti per legge (di regola stabilendo un termine temporale minimo di 1 anno o massimo di 10 anni), salvo i casi in cui ciò sia vietato per legge, come, ad esempio, laddove si verta in materia di diritti indisponibili, diritti derivanti da un contratto di assicurazione o diritti dei consumatori. Le parti possono, inoltre, stabilire, entro certi limiti, la disciplina in materia di sospensione e interruzione dei termini di prescrizione. Ai sensi dell'art. 2537 c.c., la prescrizione si interrompe, tra l'altro, con un riconoscimento di debito o dando avvio ad un procedimento ordinario o arbitrale. L'art. 2540 c.c. stabilisce, inoltre, che la costituzione in mora (*punere în întârziere*) interrompe la prescrizione, purché essa sia seguita, entro 6 mesi, da una domanda giudiziale. Tuttavia, per poter beneficiare di tale effetto interruttivo, è necessario che la pretesa non sia dichiarata rigettata, annullata, cancellata o improduttiva di effetti nella sentenza definitiva.

Procedimenti cautelari

L'ordinamento romeno consente di promuovere procedimenti di natura cautelare, quali diverse tipologie di sequestri. I sequestri conservativi e presso terzi sono concessi soltanto in corso di causa proponendo istanza innanzi al Presidente della Corte durante il procedimento ordinario o quello di esecuzione, mentre i sequestri giudiziari possono essere oggetto anche di provvedimenti *ante causam*. Per ottenere la concessione di tali misure, il creditore deve dimostrare la sussistenza de:

- il *fumus boni iuris*, ossia della verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio; e
- il *periculum in mora*, ossia del pericolo che un ritardo nell'accertamento del diritto provochi un pregiudizio al creditore.

La decisione circa la concessione della misura cautelare viene presa in camera di consiglio, generalmente entro 2 giorni dalla proposizione dell'istanza. Nel caso in cui la Corte decida di concedere la misura cautelare, può chiedere al ricorrente il deposito di un'adeguata garanzia. La misura cautelare è immediatamente esecutiva e può essere impugnata entro 5 giorni dalla notifica alle parti. La misura viene concessa laddove:

- sia urgente;
- sia provvisoria;
- non vi sia ancora stato un accertamento definitivo sul merito della controversia.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

La legge romena prevede diverse procedure sommarie, tra le quali sono compresi anche procedimenti per ingiunzione di pagamento. In particolare, l'ordinanza governativa n. 5/2001 ha stabilito una procedura speciale sostanzialmente analoga al decreto ingiuntivo. Mediante questo procedimento, è possibile agire per il recupero di un credito che derivi da una prestazione d'opera o di servizi e che sia certo, liquido ed esigibile, a condizione che vi sia stato un riconoscimento di debito e il creditore disponga di prove documentali (contratti, fatture, ecc.). Inoltre, attraverso l'ordinanza governativa n. 119/2007, è stato introdotto nell'ordinamento romeno un ulteriore procedimento d'ingiunzione di pagamento volto al combattere i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali. Per la concessione di tale provvedimento, è necessario che il credito (i) sia

certo, liquido ed esigibile e (ii) derivi da un contratto commerciale tra due società o tra una società e un ente pubblico. Il giudice è tenuto ad emettere tale provvedimento entro 90 giorni dalla proposizione dell'istanza.

Procedimenti ordinari

Nel febbraio 2013 è entrato in vigore il nuovo Codice di procedura civile romeno (legge n. 134/2010) che ha apportato sostanziali cambiamenti nel diritto processuale, con l'obiettivo di ridurre la durata media dei procedimenti. Prima di dare avvio ad una procedura, è onere dell'attore esperire un tentativo di conciliazione, comunicando all'altra parte le proprie istanze e gli elementi di prova su cui fonda la propria pretesa. Il tentativo di conciliazione deve avere luogo non prima di 15 giorni dalla comunicazione, ma non più tardi di 3 mesi dalla stessa. In caso di mancata conciliazione, l'attore deve dare avvio al procedimento ordinario (mediante la notifica di un atto di citazione alla controparte), entro 15 giorni (5 in casi urgenti). Competente a decidere la controversia è la Corte locale (*judectoria*) in caso di controversie di valore inferiore a RON 500.000, o il *Tribunale* negli altri casi. Il convenuto deve depositare la comparsa di costituzione e risposta entro 5 giorni; in difetto di ciò, decade dal diritto di esibire prove a proprio favore. Il giudice stabilisce in prima udienza il calendario dell'istruttoria, modificabile in seguito solo per giustificati motivi.

Le sentenze di primo grado possono essere impugnate innanzi alla Corte d'Appello (o davanti al *Tribunale* se emesse dalle Corti locali) entro un termine che varia, in relazione al tipo di procedimento, da 5 a 30 giorni dalla notifica. In secondo grado, la valutazione della Corte d'Appello è in fatto e in diritto. Le decisioni emesse dal *Tribunale* in sede d'appello sono soggette ad un'ulteriore impugnazione, di fronte alle Corti di Appello, di regola entro 15 giorni dalla notifica. Infine, il ricorso per cassazione è concesso soltanto per motivi tassativamente previsti dalla legge e non comporta la sospensione automatica dell'esecuzione della sentenza di appello. Questo grado di giudizio si svolge innanzi alla Alta Corte di Cassazione e Giustizia. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova ad eccezione delle prove documentali; il procedimento, generalmente, si svolge in un'unica udienza.

Ripartizione dell'onere della prova

La legge romena prevede che ciascuna parte ha l'onere di dimostrare tutti i fatti a fondamento della propria domanda. Le prove devono essere richieste nei modi previsti dalla legge e, per poter essere ammesse in giudizio, devono essere rilevanti per la risoluzione della controversia. Il Codice di procedura civile prevede 5 tipi di prove: la prova documentale, la testimonianza, l'interrogatorio delle parti, la perizia e l'ispezione. Nella prassi, i mezzi di prova a cui si fa maggiormente ricorso sono le prove documentali, le perizie e le testimonianze. Le parti possono presentare delle perizie di parte o chiedere al giudice la nomina di un consulente tecnico. Il giudice valuta i mezzi di prova secondo il suo prudente apprezzamento e, su domanda di parte, può ordinare ad una parte o ad un terzo l'esibizione di documenti rilevanti. L'ordine di esibizione deve essere obbligatoriamente concesso dal giudice se (i) si tratta di documenti firmati da entrambe le parti, (ii) la parte che ne ha il possesso ha fatto riferimento al documento in questione nel corso del processo o (iii) è la legge stessa a prevederlo. Se la parte rifiuta di ottemperare all'ordine, il giudice può desumere da questo comportamento elementi di prova a sfavore.

Spese processuali

Le spese processuali si compongono principalmente dei contributi per l'avvio del processo (*taxe de timbru* e *timbrul judiciar*), delle competenze degli avvocati e dei costi degli esperti e degli interpreti.

L'ammontare dei contributi da versare è calcolato in funzione del valore della causa. Di regola, su domanda della parte vittoriosa, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente.

Sono previste limitazioni agli accordi tra cliente e avvocato relativamente agli onorari di assistenza e consulenza; il pagamento non può essere condizionato all'esito positivo della lite, mentre è consentito pattuire un compenso complementare ad un importo calcolato su base oraria o forfettaria.

Esecutorietà della sentenza

La sentenza di primo grado non è immediatamente esecutiva, a meno che non passi in giudicato. La sentenza di secondo grado, al contrario, è immediatamente esecutiva.

Sospensione della provvisoria esecuzione

L'appello impedisce il passaggio in giudicato della sentenza e così che la stessa divenga esecutiva.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

Per ottenere l'esecuzione di una decisione giudiziale, la parte interessata deve rivolgersi all'ufficiale giudiziario, proponendo una domanda di esecuzione e producendo, entro 3 giorni dalla relativa registrazione, i documenti richiesti per legge. L'ufficiale giudiziario chiede l'autorizzazione della Corte competente all'esecuzione e, qualora il giudice la conceda, notifica alla parte soccombente la decisione. In caso di mancata spontanea ottemperanza della parte soccombente, l'ufficiale giudiziario procede al pignoramento dei beni mobili ed immobili del debitore o ad un pignoramento presso terzi. Gli atti esecutivi possono essere impugnati, dal debitore o da un terzo, solo se viziati da irregolarità formali e, pendente l'impugnazione, può essere richiesta la sospensione dell'esecuzione a seguito della prestazione di una cauzione.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere sono disciplinati dal Regolamento CE n. 44/2001 e dalle Convenzioni internazionali di cui la Romania è parte contraente. Negli altri casi, la procedura è regolata dalla legge n. 105/1992 sul diritto internazionale privato. Per concedere il riconoscimento e l'esecuzione di tali decisioni, il giudice romeno concede un *exequatur* previa verifica che:

- la decisione sia definitiva ed esecutiva nel Paese in cui è stata emessa;
- viga il principio di reciprocità tra la Romania e il Paese in questione;
- la decisione non sia stata ottenuta con dolo;
- la decisione non violi l'ordine pubblico romeno;
- la decisione non sia contraria ad una decisione precedentemente resa da una Corte romena;
- la decisione non sia stata emessa da più di 3 anni, salva diversa disposizione di legge.

La Romania ha ratificato in data 13/09/1961 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica in Romania soltanto al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa o con i quali viga il principio di reciprocità nel riconoscimento delle decisioni, a condizione che le controversie vertano in materia commerciale.

Azione revocatoria

L'azione revocatoria ordinaria è disciplinata dal c.c. agli artt. 1562-1565. Un creditore può chiedere che vengano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore in frode ai suoi diritti. Gli atti a titolo oneroso sono impugnabili soltanto se il creditore dimostra che il terzo con il quale il debitore ha stipulato l'atto era a conoscenza dell'insolvenza del debitore. L'azione revocatoria può essere esperita entro 1 anno da quando il creditore ha conosciuto o avrebbe potuto conoscere il pregiudizio derivante dall'atto del debitore. L'azione revocatoria permette a chi la esperisce con successo di rendere inopponibili nei suoi confronti (e nei confronti degli altri creditori intervenuti nel processo) gli atti pregiudizievoli, e di poter così procedere all'esecuzione forzata. Il terzo acquirente può, tuttavia, trattenere i beni oggetto di revocatoria pagando ai creditori una somma pari al pregiudizio arrecato loro dall'atto pregiudizievole.

La legge romana sull'insolvenza (n. 85/2006) prevede, inoltre, una revocatoria fallimentare, disposta su domanda del curatore fallimentare o di un creditore. Essa permette di rendere inopponibili alla massa dei creditori gli atti di disposizione compiuti dal fallito in pregiudizio delle ragioni dei creditori nei 3 anni precedenti l'apertura della procedura concorsuale, ossia:

- gli atti di disposizione nei quali vi sia un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione, compiuti nei 3 anni precedenti;
- i trasferimenti di proprietà, compiuti nei 120 giorni precedenti all'apertura del procedimento, volti a soddisfare debiti pregressi se la somma ottenuta dal creditore supera il valore di mercato del bene ceduto;
- gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti nei 3 anni precedenti;
- gli accordi conclusi nei 3 anni precedenti in frode o in pregiudizio ai creditori.

Inoltre, il curatore fallimentare può impugnare ogni atto compiuto nei 3 anni precedenti l'apertura delle procedure concorsuali, avente ad oggetto beni sociali, concluso da una società fallita (o un'altra società che controlla almeno il 20% del suo capitale) con l'amministratore, una società affiliata o un socio.

Riserva di proprietà

In Romania, l'istituto della riserva di proprietà è largamente diffuso nella pratica. Ai sensi dell'art. 1684 c.c., le parti possono stabilire di differire il trasferimento della proprietà al momento del pagamento integrale del prezzo, anche se il bene sia già stato consegnato all'acquirente. Tuttavia, questa clausola è opponibile ai terzi soltanto se siano state rispettate le forme di pubblicità previste dalla legge per il determinato tipo di bene oggetto del contratto. Ai sensi della legge n. 85/2006, la clausola di riserva della proprietà è opponibile nei confronti dei creditori dell'acquirente anche in caso di fallimento, a condizione che i beni possano essere liberamente rimossi e restituiti al venditore.

Russia

Azione e prescrizione

L'art. 196 del Codice civile russo stabilisce che il termine ordinario di prescrizione dei diritti è di 3 anni. Sono, tuttavia, previsti alcuni termini abbreviati: ad esempio, l'azione di annullamento di un contratto si prescrive in 1 anno, così come le azioni relative a contratti di trasporto marittimo; le azioni in materia di società si prescrivono in 2 mesi. Generalmente, il periodo di prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui la parte ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza dell'inadempimento o dell'illecito, salvo che specifiche disposizioni di legge non prevedano diversamente. È nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione. Ai sensi dell'art. 203 c.c., la prescrizione si interrompe con una domanda giudiziale o un riconoscimento di debito da parte del debitore.

Procedimenti cautelari

Gli artt. 139-146 c.c. prevedono che le *Arbitrazh Courts* e le Corti di generale giurisdizione possono concedere misure cautelari volte a tutelare il creditore. Tuttavia, le Corti di generale giurisdizione possono concedere tali misure soltanto in corso di causa, mentre, ai sensi dell'art. 99 del Codice di procedura in vigore per le *Arbitrazh Courts*, in controversie in materia commerciale possono essere emesse anche *ante causam*. In particolare, le misure cautelari previste possono avere ad oggetto, tra l'altro:

- sequestri di somme di denaro o di altri beni del debitore;
- inibitorie al debitore o a terzi dal compiere atti dispositivi sui beni oggetto di controversia;
- ordini di compiere determinati atti al fine di conservare beni deperibili o evitare danni agli stessi;
- sospensione di atti esecutivi.

Generalmente, la concessione di misure cautelari è subordinata alla prestazione di un'adeguata garanzia da parte del creditore. Nel concedere le misure cautelari, il giudice fissa un termine, non superiore a 15 giorni, entro il quale la parte interessata deve dare avvio ad una procedura ordinaria.

Misure cautelari *ante causam* possono essere concesse, inoltre, in connessione ad una controversia oggetto di un arbitrato commerciale internazionale e, qualora sia in vigore un accordo internazionale in materia, in relazione ad una lite pendente presso un Tribunale straniero.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

L'ordinamento russo non prevede alcun tipo di provvedimento analogo all'ingiunzione di pagamento previsto dalla legge italiana.

Procedimenti ordinari

L'organizzazione della giustizia civile russa si distingue in due livelli: *Arbitrazh Courts*, competenti in materia commerciale (ossia per controversie tra società, imprese e in altri casi previsti dalla legge) e Corti di generale giurisdizione, con competenza in tutte le altre materie.

Il procedimento innanzi alle *Arbitrazh Courts*, così come innanzi alle Corti di generale giurisdizione, ha inizio con il deposito di un atto di citazione, che può avvenire nella cancelleria della Corte competente o (dal 2010 e soltanto per le *Arbitrazh Courts*) in via telematica. L'atto deve contenere,

oltre all'indicazione dell'ufficio giudiziario, delle generalità dell'attore e del convenuto, la determinazione della cosa oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché l'indicazione del valore della causa e dei documenti offerti in comunicazione. Il ricorso viene dichiarato ammissibile dalla Corte e successivamente notificato al convenuto a cura della cancelleria, unitamente ad un decreto con il quale il giudice stabilisce gli adempimenti ai quali le parti devono ottemperare per dare corso al giudizio (ad esempio, esibire le prove, le argomentazioni, ecc). Nel termine stabilito dal giudice, il convenuto può depositare una comparsa di costituzione e risposta, nella quale può sollevare eccezioni alla domanda attorea, offrire prove a sostegno delle proprie argomentazioni, e proporre domande riconvenzionali. La procedura ordinaria, generalmente, si articola in una fase istruttoria e in una fase dibattimentale, nel corso della quale vengono assunte le prove rilevanti per la controversia. Le parti hanno la facoltà di modificare il *petitum* o la *causa petendi* (ma non entrambi) nel corso del procedimento, fino alla pronuncia della sentenza di merito. La durata media di un giudizio di primo grado è di circa 1 mese.

La sentenza di primo grado può essere impugnata entro 1 mese innanzi la Corte di secondo grado, se emessa da una Corte di generale giurisdizione, ovvero presso una *Arbitrazh Court* d'Appello, se emessa da una *Arbitrazh Court*. La valutazione compiuta dal giudice di secondo grado è in fatto e in diritto. Le parti possono impugnare i capi della sentenza di primo grado nei casi tassativamente stabiliti dalla legge, tra i quali è compresa la violazione di norme processuali o sostanziali. Nel corso del procedimento di secondo grado non possono essere avanzate nuove domande. Il procedimento di gravame dura in media 2 mesi.

La sentenza di secondo grado può essere impugnata innanzi alla Corte di Cassazione, che, quale giudice di legittimità, non riesamina la causa nel merito. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza. È previsto, infine, un quarto grado di giudizio, di competenza delle *Suprema Arbitrazh Court* della Federazione Russa per le controversie in materia commerciale, e del Presidio della Corte Suprema della Federazione Russa nelle altre materie. Tali Corti possono procedere alla revisione della sentenza in casi estremamente limitati, ad esempio, per violazione di diritti umani o di libertà fondamentali. Il procedimento si caratterizza per un previo vaglio di ammissibilità della causa da parte dei giudici, compiuto senza darne conoscenza alle parti; soltanto qualora la causa sia ritenuta suscettibile di revisione, viene instaurato il contraddittorio.

La durata media di un processo civile complessivamente varia da 1 mese a 3 anni, mentre nelle *Arbitrazh Courts* la durata dei procedimenti è sensibilmente inferiore.

Ripartizione dell'onere della prova

Secondo quanto dispone la legge russa, ciascuna parte ha l'onere di provare i fatti a fondamento del diritto che intende far valere in giudizio. Il creditore, dunque, deve dimostrare i fatti costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa altrui. I mezzi di prova ammessi sono, tra gli altri, le prove documentali, le testimonianze, l'interrogatorio delle parti e la perizia. Tutti i documenti presentati in giudizio devono essere prodotti in originale o in copie autentiche e, se in lingua straniera, tradotti e certificati da un notaio. Le testimonianze sono esclusivamente orali. Il giudice può ordinare, con un apposito provvedimento, perizie tecniche, che sono assunte in forma scritta e, ove necessario, mediante audizione del perito. La procedura civile russa non prevede l'istituto della *disclosure*, per cui non vige alcun obbligo di esibire documenti alla controparte. Tuttavia, il giudice può ordinare l'esibizione di specifici documenti su istanza di parte. In circostanze specifiche, il giudice può procedere d'ufficio.

Spese processuali

Generalmente, le spese processuali sono a carico della parte soccombente. La parte vittoriosa può, dunque, ripetere le spese di lite e le competenze del proprio avvocato, se l'importo dell'onorario è considerato dal giudice ragionevole. Il giudice può, tuttavia, disporre la compensazione delle spese a carico di entrambe le parti, in particolare qualora vi sia una soccombenza reciproca o nel caso in cui una parte, abusando dei propri diritti processuali, abbia provocato un ritardo ingiustificato nella conclusione del processo. La legittimità di un patto di quota lite è molto controversa. Ai sensi dell'art. 16.3 del Codice deontologico degli avvocati, il professionista e il cliente possono stipulare un accordo con il quale il pagamento delle competenze è condizionato all'esito di una controversia, qualora essa verta su diritti reali. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte Costituzionale della Federazione Russa è orientata ad escludere in via generale la validità di patto di quota lite in quanto in contrasto con i principi generali del diritto russo.

Esecutorietà della sentenza

Ai sensi dell'art. 210 del Codice di procedura civile russo e dell'art. 181.1 del Codice di procedura delle *Arbitrazh Courts*, la sentenza di primo grado in materia civile o commerciale non è immediatamente esecutiva, ma lo diviene soltanto dopo il suo passaggio in giudicato, ossia dopo 1 mese (salvo specifiche disposizioni di legge) dalla sua pronuncia, in difetto di proposizione di appello. Il giudice che ha emesso la decisione, su istanza della parte vittoriosa, può, comunque, disporre la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado qualora vi sia il pericolo che un ritardo provochi un grave pregiudizio alla parte o ne renda impossibile l'esecuzione per la sussistenza di circostanze eccezionali (art. 212.1 c.p.c. e art. 182.3 del Codice di procedura delle *Arbitrazh Courts*). Ai sensi dell'art. 209.1 c.p.c. e dell'art. 180.1 del Codice di procedura delle *Arbitrazh Courts*, le sentenze di secondo grado sono immediatamente esecutive. Le sentenze emesse dalla *Suprema Arbitrazh Court* della Federazione Russa in materia commerciale e dalla Corte specializzata in materia di diritti di proprietà intellettuale, inoltre, sono immediatamente esecutive.

Sospensione della provvisoria esecuzione

In difetto di norme che prevedono l'esecutorietà automatica della sentenza di primo grado, la parte soccombente può differire l'inizio dell'esecuzione a suo carico promuovendo l'impugnazione. Resta salva la possibilità per il creditore di chiedere al giudice di primo grado la concessione della provvisoria esecuzione della sentenza nelle more del giudizio di appello.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

La legge concede alla parte soccombente 7 giorni di tempo per adempiere spontaneamente alla sentenza, decorsi i quali, per dare avvio all'esecuzione, la parte interessata deve chiedere, mediante un'apposita istanza, l'apposizione della formula esecutiva al giudice competente per la domanda di merito. Ottenuto dal giudice il provvedimento che autorizza l'esecuzione, il creditore può ricorrere all'ufficiale giudiziario per dare avvio alla fase esecutiva mediante il pignoramento di beni mobili o immobili del debitore. È possibile, inoltre, procedere ad un pignoramento presso terzi.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

La Russia ha sottoscritto numerose Convenzioni internazionali sul mutuo riconoscimento delle sentenze e sulla cooperazione giudiziaria, e circa 40 accordi bilaterali nella stessa materia. Al di fuori dei casi in cui si applicano le disposizioni particolari stabilite dai Trattati, il riconoscimento e

l'esecuzione delle decisioni straniere sono regolati dal Codice di procedura dell'*Arbitrazh*. La parte interessata deve chiedere il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza entro 3 anni dal suo passaggio in giudicato. La competenza in materia è suddivisa tra le Corti di generale giurisdizione e le *Arbitrazh Courts* federali, in funzione della materia oggetto della controversia. Il giudizio di delibazione, svolto senza revisione del merito del processo, verifica, tra l'altro, se:

- la decisione è definitiva secondo la legge del Paese in cui è stata emessa;
- nel relativo giudizio, sono stati rispettati i diritti di difesa delle parti;
- il giudice russo non aveva giurisdizione esclusiva;
- la decisione verte su una controversia, devoluta alla cognizione di un giudice russo, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti;
- la decisione non è contraria all'ordine pubblico russo.

In assenza di un Trattato internazionale tra la Russia e il Paese nel quale è stata emessa la decisione, il riconoscimento è subordinato al principio di reciprocità ed è particolarmente complicato da ottenere.

La Russia ha ratificato in data 24/08/1960 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica in Russia soltanto al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi con i quali vige il principio di reciprocità nel riconoscimento delle decisioni.

Azione revocatoria

L'ordinamento giuridico russo prevede una revocatoria fallimentare, che può essere esperita dal curatore fallimentare in determinate circostanze. In particolare, possono essere resi inopponibili alla massa dei creditori:

- gli atti di disposizione compiuti nei 6 mesi precedenti all'inizio delle procedure d'insolvenza, qualora da essi consegua un trattamento privilegiato nei confronti di uno dei creditori;
- gli atti nei quali l'altra parte sia legata al debitore da particolari rapporti (ad esempio, parentela), qualora tali atti siano pregiudizievoli per i creditori;
- gli atti che, in generale, hanno reso insolvente il debitore.

Inoltre, ai sensi dell'art. 61.2.2 della legge fallimentare russa, sono soggetti a revocatoria gli atti compiuti nei 3 anni precedenti all'avvio della procedura concorsuale, qualora il debitore abbia agito con l'intenzione di pregiudicare i diritti dei creditori e il terzo avente causa fosse consapevole dell'intenzione del debitore.

Riserva di proprietà

L'art. 491 c.c. prevede che le parti in un contratto di compravendita di beni possono stabilire di differire il trasferimento della proprietà al momento del pagamento integrale del suo prezzo. In questo caso, l'acquirente non ha il diritto di alienare o di disporre del bene prima del saldo del prezzo, salvo che la legge o il contratto non stabiliscano altrimenti. Qualora il pagamento integrale del prezzo non venga effettuato, il venditore potrà rivendicare la proprietà del bene. La clausola è opponibile nei confronti dei creditori dell'acquirente anche in caso di fallimento, salvo che l'atto con cui la riserva di proprietà è stata costituita sia soggetto a revocatoria. L'istituto della riserva di proprietà è, tuttavia, poco diffuso nella pratica.

Serbia

Azione e prescrizione

Ai sensi della legge sulle obbligazioni (*Zakon o obligacionim odnosima, ZOO*), il termine ordinario di prescrizione per i crediti derivanti da contratti in materia civile è di 10 anni, mentre per quelli derivanti da contratti in materia commerciale è di 3 anni. Nel caso in cui le parti di un contratto di compravendita siano di diversi Paesi membri della Convenzione sul termine di prescrizione nella vendita internazionale di beni del 1974, il periodo di prescrizione è di 4 anni. Vi sono, inoltre, diversi termini di prescrizione per determinati diritti: ad esempio, il diritto al risarcimento dei danni si prescrive in 3 anni dalla conoscenza del fatto e in 5 dal verificarsi dell'evento. La prescrizione si interrompe con l'introduzione di un giudizio nei confronti del debitore. Il riconoscimento del debito per iscritto equivale ad una rinuncia da parte del debitore alla prescrizione. Una lettera di diffida non ha alcun effetto sulla prescrizione, mentre può costituire prova del tentativo di risoluzione stragiudiziale della vertenza.

Procedimenti cautelari

Ai sensi della legge sull'esecuzione e le garanzie (*Zakon o izvršenju i obezbeđenju, ZIO*) è possibile dare avvio a procedimenti cautelari in corso di causa, *ante causam* e persino in seguito alla conclusione della controversia. Esistono due diverse forme di azioni cautelari: le une a tutela di un credito pecuniario, le altre a tutela di altri diritti. Nel caso di un credito pecuniario, è possibile tutelare le ragioni del creditore procedendo, in particolare, ad un sequestro a fini cautelari dei beni che potrebbero essere oggetto della futura eventuale fase esecutiva. Per ottenere la concessione di tali misure, il creditore deve dimostrare la sussistenza dei seguenti presupposti:

- il *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio o la presunzione dell'esistenza di un rapporto giuridico che necessita di immediata regolamentazione; e
- il *periculum in mora*, ossia del pericolo che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore.

In particolare, per ottenere un procedimento cautelare è necessaria la sussistenza del rischio che il debitore possa danneggiare, occultare, alienare o, comunque, disporre dei beni in modo da pregiudicare od ostacolare il diritto del creditore ad ottenere la soddisfazione del proprio credito.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

L'ordinamento serbo prevede una procedura sommaria per il recupero dei crediti basati su prove documentali, tra cui le fatture emesse da società locali. Generalmente, tale procedura permette di recuperare velocemente il proprio credito, mediante un procedimento che dura in media dai 30 ai 45 giorni. La decisione del giudice costituisce titolo esecutivo. Il debitore può proporre opposizione al provvedimento del giudice, dando così avvio ad una procedura ordinaria. Nel caso in cui, invece, una delle parti sia un soggetto straniero, non è possibile avvalersi di tale procedimento sommario, bensì è necessario avviare un procedimento ordinario per il recupero del proprio credito.

Procedimenti ordinari

La procedura ordinaria ha inizio con un ricorso che deve contenere l'indicazione della Corte adita, delle parti e della loro residenza, la determinazione della cosa oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché l'indicazione dei

mezzi di prova di cui la parte intende avvalersi. A seguito del deposito del ricorso, la Corte compie un esame preliminare della domanda e, verificati tutti i requisiti di legge, notifica l'atto al convenuto entro 15 giorni. Il convenuto entro 30 giorni dalla notifica dell'atto, può presentare la propria comparsa di risposta. Generalmente, la prima udienza è fissata entro 45 - 60 giorni dalla notifica dell'atto. Le parti possono depositare memorie entro 15 giorni prima dell'udienza. Nel corso della prima udienza, le parti possono proporre alla Corte tutte le proprie domande, argomentazioni, eccezioni, prove e altro materiale probatorio. Al termine di tale udienza, le parti incorrono in rigorose preclusioni processuali: infatti, dopo la prima udienza, non possono più allegare nuove domande ed eccezioni, né proporre nuovi mezzi istruttori. La Corte, inoltre, fissa il calendario del procedimento, determinando le udienze necessarie per l'assunzione delle prove. Le successive udienze, infatti, hanno la sola funzione di assumere le prove costituenti. Al termine della fase istruttoria, il giudice emette la sentenza direttamente in udienza oppure, nei casi più complessi, entro i successivi 8 giorni. Il giudizio di primo grado dura in media 2 - 3 anni.

Avverso la sentenza di primo grado è possibile proporre appello nel termine di 15 giorni dalla sua notifica (8 nel caso di procedimenti in materia commerciale). L'appello è ammesso soltanto in caso di:

- grave violazione delle norme di procedura civile (ad esempio, non vi è stato rispetto del contraddittorio, la Corte non era competente, la parte non ha potuto utilizzare la propria lingua nel processo, ecc.);
- erronea o incompleta determinazione dei fatti di causa;
- erronea applicazione della legge (ad esempio, il giudice non ha applicato le norme necessarie o ha applicato le norme errate).

La durata media della procedura di secondo grado è di 6 - 12 mesi e anche tale Corte compie una valutazione in fatto e in diritto, analogamente a quanto avviene nel procedimento di prima istanza. Contro la sentenza di secondo grado, le parti possono esperire solamente rimedi straordinari come la revisione per la tutela della legittimità innanzi alla Corte suprema (*Vrhovni sud*) e ciò soltanto qualora la fattispecie presenti una serie di requisiti tra cui, ad esempio, il valore della causa.

Ripartizione dell'onere della prova

In Serbia, chi chiede l'esecuzione di un'obbligazione deve provarne il fondamento. Di conseguenza, è onere di ciascuna parte dimostrare tutti i fatti a fondamento della propria domanda, ossia fornire tutte le prove che dimostrano l'esistenza della propria pretesa così come allegare i fatti impeditivi, estintivi e modificativi. In alcuni casi eccezionali la legge stabilisce che determinati fatti si debbano presumere; in tali ipotesi si ha, pertanto, l'inversione dell'onere della prova che grava sulla parte che afferma che i fatti si siano svolti diversamente da quanto stabilito dalla presunzione. I mezzi di prova comunemente utilizzati sono le prove documentali, le testimonianze, le ispezioni e le perizie tecniche. L'ordinamento serbo non prevede l'istituto della *disclosure*.

Spese processuali

Le spese processuali comprendono principalmente le spese della Corte, i compensi dell'avvocato e dei consulenti tecnici e variano in base al valore della causa. Al termine del procedimento, le spese sono poste a carico della parte soccombente. Il giudice, nella sentenza, determina l'importo delle spese ripetibili e degli onorari che spettano al legale, in base alle tariffe forensi in vigore. In caso di soccombenza reciproca, la Corte può compensare le spese di lite tra le parti o ripartirle *pro quota*. In Serbia è lecito il patto di quota lite; tale percentuale non può però superare il 30%. Trattasi, comunque, di accordi non riconosciuti dalle Corti che liquidano l'ammontare delle spese e degli onorari esclusivamente sulla base delle tariffe forensi.

Esecutorietà della sentenza

La sentenza di primo grado non è immediatamente esecutiva, a meno che non passi in giudicato. La sentenza di secondo grado, al contrario, è immediatamente esecutiva.

Sospensione della provvisoria esecuzione

L'appello impedisce il passaggio in giudicato della sentenza e così che la stessa divenga esecutiva.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

Qualora la parte soccombente non adempia spontaneamente alla sentenza, il creditore può dare avvio alla fase esecutiva. Generalmente l'esecuzione coattiva delle sentenze di condanna al pagamento di una somma di denaro avviene mediante il pignoramento e la vendita dei beni mobili ed immobili del debitore, anche presso terzi (ad esempio, banche, istituti di credito, ecc.). Il debitore non può opporsi all'esecuzione, salvo che non provi di aver già adempiuto al proprio debito o che la decisione su cui si basa l'esecuzione sia, ad esempio, annullabile o non più valida.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Una sentenza straniera può essere eseguita in Serbia solo a seguito del suo riconoscimento mediante un apposito giudizio di delibazione. Tale procedimento è avviato dalla parte interessata proponendo una domanda di riconoscimento e di esecuzione al giudice competente per l'esecuzione. Solo qualora il convenuto contesti il riconoscimento della sentenza, la procedura viene trasferita al giudice di primo grado che decide in via ordinaria. Nel corso di tale procedimento la Corte non procede ad un riesame del merito della controversia, ma ad una verifica della sussistenza dei seguenti presupposti:

- la decisione è definitiva e passata in giudicato;
- tra la Serbia e il Paese nel quale è stata emessa vige il principio di reciprocità;
- la decisione non è contraria all'ordine pubblico serbo;
- le Corti serbe non hanno giurisdizione esclusiva sulla controversia;
- il convenuto ha potuto godere dei diritti della difesa (ad esempio, non vi sono state irregolarità formali nell'instaurazione del contraddittorio, ecc.);
- la decisione non è contraria ad altra sentenza definitiva sul medesimo oggetto e tra le stesse parti;
- non pende un processo per il medesimo oggetto e tra le stesse parti davanti ad un giudice serbo.

In data 27/04/1992 è entrata in vigore in Serbia la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica, in via non retroattiva, soltanto al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa e a condizione che le controversie vertano in materia commerciale.

Azione revocatoria

In Serbia esistono due tipi di azione revocatoria, ordinaria e fallimentare. L'azione revocatoria ordinaria è disciplinata dalla legge sulle obbligazioni (ZOO) e consente al creditore di impugnare, in determinate circostanze, gli atti di disposizione pregiudizievoli compiuti in suo danno dal debitore. In particolare, gli atti a titolo oneroso posti in essere dal debitore possono essere impugnati nel termine di 1 anno dal loro compimento, nel caso in cui tali atti siano stati posti in essere:

- in pregiudizio alle ragioni del creditore; e

- a favore di un terzo che conosceva o avrebbe dovuto conoscere tale pregiudizio.

Possono, invece, essere impugnati entro 3 anni dal loro compimento:

- gli atti compiuti a titolo gratuito (ad esempio, donazioni, remissioni di debito);
- gli atti posti in essere dal debitore a favore del coniuge o di parenti prossimi.

L'azione revocatoria ha come conseguenza di rendere inopponibili nei confronti di chi l'ha esperita gli atti pregiudizievoli, fino alla concorrenza del credito vantato.

L'ordinamento serbo prevede, inoltre, la possibilità di esperire un'azione revocatoria fallimentare, disciplinata dalla legge fallimentare (*Zakon o stečajnom postupku*), per mezzo della quale i creditori possono contestare la validità degli atti compiuti dal debitore prima dell'avvio della procedura concorsuale. Oggetto di revocatoria possono essere tutti gli atti che abbiano avuto l'effetto di alterare la *par condicio creditorum* nella ripartizione dell'attivo fallimentare tra i creditori o di favorire uno dei creditori rispetto ai restanti. Inoltre, ai sensi della legge fallimentare, ogni atto esecutivo sui beni del fallito compiuto nei 60 giorni precedenti all'avvio della procedura concorsuale è automaticamente interrotto e il relativo creditore diviene un creditore chirografario del fallimento. Infine, un diritto di garanzia non ha alcun effetto se è stato costituito nell'anno precedente all'apertura del fallimento e mentre il debitore era insolvente.

Riserva di proprietà

La riserva di proprietà (*prodaja sa zadržavanjem prava svojine*) è un istituto previsto dalla legge serba sulle obbligazioni (*ZOO*). Le parti possono stabilire di differire il trasferimento della proprietà del bene mobile al momento del pagamento integrale del prezzo. I rischi per il perimento della cosa, tuttavia, passano all'acquirente già al momento della consegna. Per poter essere valida ed efficace, la clausola deve essere esplicitamente pattuita nel contratto. La riserva di proprietà può essere opposta ai creditori dell'acquirente soltanto nel caso in cui sia inserita in un atto autenticato che abbia data anteriore al fallimento dell'acquirente o al pignoramento del bene.

Slovacchia

Azione e prescrizione

Il termine di prescrizione (*premlčanie*) dei crediti in materia civile è generalmente di 3 anni (legge n. 40 del 1964, Codice civile), mentre in materia commerciale (tra imprenditori, con un ente pubblico o negli altri casi previsti dalla legge) è di 4 anni, salve diverse previsioni normative (legge n. 513 del 1991, Codice commerciale). Il termine comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (ossia dal momento in cui il credito diviene esigibile). La prescrizione si interrompe con l'introduzione di un giudizio. L'intimazione ad adempiere è molto diffusa nella prassi, ma ha un mero valore informativo e non ha effetto sul termine di prescrizione.

Procedimenti cautelari

In Slovacchia è possibile ricorrere a procedimenti di tipo cautelare, *ante causam* o in corso di causa. Le misure cautelari sono concesse dal giudice su domanda di parte qualora vi sia la necessità di regolare provvisoriamente i rapporti tra le parti o vi sia il pericolo che un ritardo nell'accertamento del diritto ostacoli la successiva esecuzione della sentenza definitiva. I presupposti per la concessione della misura cautelare sono:

- il *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio; e
- il *periculum in mora*, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

L'ordinamento slovacco prevede un procedimento di ingiunzione di pagamento (*platobný rozkaz*) che mira a facilitare il recupero di un credito pecuniario. Non è possibile esperire questo procedimento nei confronti di un debitore la cui residenza sia sconosciuta o all'estero. Per ottenere questo provvedimento, il creditore deposita un ricorso presso la Corte competente utilizzando un formulario standard disponibile sul sito del Ministero della Giustizia, pagando la relativa imposta. Il giudice emette il provvedimento *inaudita altera parte* entro 10 giorni dal deposito. Il provvedimento del giudice viene notificato a mani del debitore, il quale ha 15 giorni per proporre opposizione. Qualora il debitore non si opponga, l'ingiunzione diviene definitiva e acquista il valore di titolo esecutivo. Generalmente, se il debitore si oppone o l'ingiunzione di pagamento non è debitamente notificata, l'ingiunzione perde efficacia e viene fissata un'udienza innanzi al giudice, con cui si inizia una procedura ordinaria. Nella prassi, il tempo necessario per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento varia tra alcune settimane a qualche mese.

È inoltre prevista la possibilità di iscrivere ipoteche in via stragiudiziale, sulla base di atti notarili.

Procedimenti ordinari

Ai sensi della legge n. 99 del 1963 (Codice di procedura civile), l'azione civile ha inizio con un ricorso depositato presso la cancelleria della Corte e notificato alla controparte. Innanzitutto la Corte esamina l'ammissibilità dell'istanza presentata da parte attrice, verificando la sussistenza di tutti gli elementi formali necessari; nel caso in cui sussistano i requisiti richiesti, fissa un'udienza. Le parti, tuttavia, possono decidere di rinunciare a tale udienza, consentendo che la Corte decida sulla base dei soli documenti presentati. Il giudice verifica la regolarità del contraddittorio e, se necessario, ordina l'integrazione della domanda dell'attore. Inoltre ordina il pagamento delle spese

di lite e predisporre la causa per il dibattimento. In seguito alla prima udienza, le parti espongono le proprie domande ed eccezioni. Segue la fase di istruzione probatoria, al termine della quale non è più possibile presentare o proporre nuovi mezzi di prova. Il giudice, dunque, emette la decisione. La durata media del processo varia da alcuni mesi ad alcuni anni. Avverso la sentenza di primo grado è possibile proporre appello nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento del giudice alle parti. La decisione di secondo grado è impugnabile innanzi alla Corte di Cassazione nei soli limitati casi previsti dalla legge.

Ripartizione dell'onere della prova

Generalmente, l'onere della prova è posto a carico dell'attore. Ciò significa che chi fa valere un diritto deve provarne il fondamento. In conseguenza, è onere del creditore dimostrare i fatti costitutivi del diritto vantato, mentre spetta al debitore provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa altrui. La parte ha l'onere di presentare in giudizio le prove di cui dispone e chiedere al giudice l'ammissione delle prove costituende. La decisione sull'ammissibilità delle prove è del giudice, il quale può, inoltre, assumere mezzi di prova d'ufficio. Non è necessario fornire la prova dei fatti non contestati e dei fatti notori. I mezzi di prova generalmente ammessi sono le prove documentali, le perizie, le testimonianze, le ispezioni e l'interrogatorio delle parti. Il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento.

Spese processuali

In Slovacchia le spese processuali (*trovy konania*) sono costituite da ogni esborso sostenuto dalle parti e includono principalmente le imposte della Corte (*súdny poplatok*) e le competenze legali (*trovy právneho zastúpenia*). Generalmente, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente, salvo che la Corte stabilisca la reciproca compensazione delle medesime tra le parti. Il contributo per l'avvio del procedimento è generalmente pari al 6% del valore della causa, con il limite massimo di € 16.596,50 per controversie civili e € 33.193,50 per controversie commerciali. Sono previsti contributi speciali in alcune materie (ad esempio, diritto della concorrenza, della proprietà industriale, ecc.). Le competenze degli avvocati sono rimesse a favore della parte vittoriosa nella misura stabilita dalla legge, la quale, tuttavia, non fissa un tetto massimo. L'importo dipende generalmente dal valore della causa, salvo casi specifici. La legislazione slovacca prevede la possibilità che l'avvocato e il cliente stipolino diverse forme di quantificazione delle competenze, tra le quali è senz'altro ammesso il patto di quota lite. Tale percentuale, tuttavia, non può essere superiore al 20%.

Esecutorietà della sentenza

È esecutiva la sentenza soltanto al passaggio della stessa in giudicato, quando cioè la sentenza è stata notificata e non è possibile proporre appello nei confronti della stessa, in quanto:

- il termine concesso dalla legge per l'impugnazione è spirato;
- pur in pendenza del termine, le parti hanno rinunciato al diritto di appellare;
- è stata emessa una sentenza di secondo grado che ha confermato i contenuti di quella di primo grado.

Una volta che la sentenza è passata in giudicato, in caso di mancata spontanea ottemperanza della parte soccombente, essa può essere dichiarata esecutiva.

Sospensione della provvisoria esecuzione

La proposizione tempestiva dell'appello impedisce che la sentenza divenga esecutiva. In casi eccezionali, è comunque possibile avvalersi di ulteriori rimedi contro decisioni esecutive. La Corte competente può, infatti, concedere la sospensione dell'esecuzione se sono soddisfatte le condizioni previste per legge.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

In caso di mancata spontanea ottemperanza della parte soccombente, la parte vittoriosa può rivolgersi all'ufficiale giudiziario (*exekútor*) per dare avvio alla fase esecutiva. Ai sensi della legge n. 233 del 1995 sulla procedura di esecuzione, l'ufficiale giudiziario presenta la domanda d'esecuzione alla Corte e con essa i documenti rilevanti (tra cui il titolo esecutivo) per procedere all'esecuzione. La Corte verifica la sussistenza dei presupposti e, in caso positivo, delega l'ufficiale giudiziario a compiere gli atti esecutivi. Dopo aver ricevuto l'autorizzazione della Corte, l'ufficiale giudiziario notifica il provvedimento del giudice al debitore, invitandolo ad adempiere o ad opporsi all'esecuzione nel termine di 14 giorni dalla notifica. Se il debitore si oppone, l'ufficiale giudiziario sottopone l'opposizione alla Corte, la quale decide entro 60 giorni. Se, invece, non si oppone, l'ufficiale giudiziario emette l'ordine di esecuzione (*exekučný príkaz*) e dà avvio al pignoramento dei beni del debitore per l'importo necessario, dando comunicazione al creditore dell'avvio dell'esecuzione. A seguito dell'emissione dell'ordine di esecuzione, questa può essere interrotta o sospesa solo in limitati casi espressamente previsti dalla legge.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere sono disciplinati dal Regolamento CE n. 44/2001 e da Convenzioni internazionali di cui la Slovacchia è parte contraente. Al di fuori delle predette ipotesi, il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza straniera sono disciplinati dalla legge n. 97 del 1963 sul diritto internazionale privato e processuale. Un provvedimento straniero è, dunque, immediatamente riconosciuto in Slovacchia, salvo, in particolare, che:

- la decisione non sia contraria a norme inderogabili di ordine pubblico;
- la decisione non sia vincolante o esecutiva nel Paese d'origine;
- la decisione non verta sul merito della controversia.

Una volta riconosciuta, la sentenza straniera è eseguita secondo la stessa disciplina prevista per una sentenza emessa da una Corte slovacca.

In data 01/01/1993 è entrata in vigore in Slovacchia la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica in Slovacchia soltanto al riconoscimento e l'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa o con i quali viga il principio di reciprocità nel riconoscimento delle decisioni.

Azione revocatoria

L'ordinamento slovacco prevede un'azione revocatoria ordinaria, che consente al creditore, in determinate circostanze, di impugnare gli atti di disposizione pregiudizievoli compiuti dal debitore nei 3 anni precedenti. L'azione può essere esperita nei confronti dell'avente causa del debitore e permette, a chi la esperisce con successo, di rendere privi di effetto nei suoi confronti gli atti di disposizione su quei beni.

Esiste, inoltre, un'azione revocatoria fallimentare, che comporta conseguenze simili all'azione revocatoria ordinaria. Ai sensi della legge n. 7 del 2005, possono essere soggetti a revocatoria (i) gli atti a titolo gratuito o nei quali vi sia un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione; (ii) gli atti con cui si preferiscono alcuni dei creditori rispetto agli altri; (iii) gli atti compiuti a detrimento di alcuni creditori, e (iv) tutti gli atti compiuti dopo la dichiarazione di fallimento. Questa azione può essere esperita dal curatore fallimentare nei confronti degli atti posti in essere nell'anno precedente l'avvio della procedura concorsuale.

Riserva di proprietà

L'art. 601 c.c. disciplina l'istituto della riserva di proprietà in materia civile, mentre in materia commerciale esso è previsto all'art. 445 del Codice commerciale. Per poter essere valida ed efficace, la clausola di riserva della proprietà deve essere stipulata per iscritto, separatamente rispetto al contratto di compravendita. La riserva di proprietà è opponibile ai creditori dell'acquirente anche in caso di fallimento. In ogni caso, la riserva di proprietà è poco diffusa nella pratica.

Slovenia

Azione e prescrizione

La legge slovena sulle obbligazioni (Ur. L. RS n. 97/2007, OZ) prevede che il termine ordinario di prescrizione di un credito in materia civile e commerciale è di 5 anni. La legge prevede anche termini di prescrizione più brevi in alcuni particolari casi: ad esempio, si prescrivono in 3 anni i diritti agli interessi legali, ai crediti da contratti di locazione nonché i diritti derivanti da contratti commerciali (stipulati tra operatori economici). Inoltre, si prescrivono nel termine di 10 anni i diritti riconosciuti da sentenze passate in giudicato. Il solo invio di una diffida ad adempiere al debitore non interrompe la prescrizione, mentre un riconoscimento del debito fatto per iscritto o per comportamenti concludenti (pagamento parziale del dovuto) determina tale effetto. Allo stesso modo, la prescrizione si interrompe con il deposito di un ricorso o altro atto giudiziario innanzi al Tribunale competente.

Procedimenti cautelari

Ai sensi della legge sulle misure di esecuzione e sulle garanzie (*Zakon o izvršbi in zavarovanju, ZIZ*), è possibile ricorrere a procedure di tipo cautelare *ante causam* o in corso di causa, sia per crediti pecuniari che per crediti non pecuniari. I presupposti per l'ottenimento delle misure cautelari sono:

- il *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio; e
- il *periculum in mora*, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore.

Nel caso di crediti pecuniari, il giudice può autorizzare il pignoramento del conto corrente bancario di controparte, il pignoramento dello stipendio del debitore (fino a 2/3 dello stesso), il sequestro di beni mobili o immobili del debitore, ecc. Le misure previste per crediti non pecuniari consistono, invece, tra le altre, nel divieto per il debitore di disporre di un bene mobile o immobile (in caso di immobili, è necessaria una registrazione presso il competente ufficio). Il debitore può opporsi alla decisione sulle misure provvisorie dinanzi al Tribunale che l'ha emessa. Il medesimo Tribunale è competente a decidere in merito all'opposizione.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

La legge slovena (*ZIZ*) prevede un istituto di ingiunzione di pagamento che si applica ai crediti in denaro comprovati da documenti autentici (originali o copie autenticate di fatture, assegni, registri contabili, ecc.) ed è esperibile anche in via telematica. Successivamente al deposito del ricorso, il creditore deve corrispondere l'imposta giudiziale liquidata. Dopo circa 7-10 giorni dal pagamento di tale imposta, il Tribunale emette il decreto ingiuntivo (*sklep o izvršbi*), contro il quale il debitore può proporre opposizione. Nel caso in cui il Tribunale ritenga l'opposizione fondata, viene dato avvio ad una procedura ordinaria (legge sulla procedura civile, Ur. L. RS, n. 73/2007, *ZPP*). In caso contrario, qualora l'opposizione non sia motivata in fatto e in diritto e manchi di adeguata documentazione probatoria, il Tribunale la dichiarerà infondata, disponendone il rigetto (che l'opponente potrà impugnare innanzi al Tribunale di seconda istanza). Il decreto ingiuntivo passa in giudicato e diviene esecutivo ove il debitore non proponga opposizione entro il termine di 8 giorni dalla notifica (o 3 giorni per crediti fondati su assegni) ovvero in caso di rigetto della stessa.

Nel caso in cui il debitore e il creditore abbiano stipulato un contratto innanzi ad un notaio e si tratti di un contratto commerciale, è possibile procedere immediatamente con l'esecuzione contro

la parte inadempiente (diverso è il caso dell'esecuzione immobiliare, per procedere con la quale è necessario essere in possesso di un titolo esecutivo giudiziale).

Procedimenti ordinari

La procedura ordinaria inizia con il deposito da parte dell'attore del ricorso presso il competente Tribunale. In seguito al deposito, il Tribunale comunica l'avvenuto avvio del giudizio al convenuto, intimando allo stesso il pagamento della relativa tassa. A seguito di tale pagamento, il Tribunale trasmette allo stesso il ricorso di parte attrice. Entro 30 giorni dalla notifica di tale atto, il convenuto deve depositare la propria comparsa di costituzione e risposta. Ha poi inizio una prima fase, scritta, nel corso della quale le parti scambiano le proprie memorie; segue la fissazione dell'udienza di conciliazione e dell'ulteriore udienza dibattimentale, che si terrà nel solo caso in cui le parti non si siano precedentemente conciliate. La fissazione di tali udienze avviene solitamente entro 1 anno dal deposito del ricorso. All'udienza dibattimentale, il giudice fissa le eventuali successive udienze istruttorie, nel corso delle quali vengono escussi i testi, nominati i periti in caso di consulenze tecniche d'ufficio, ecc. Esaurita l'istruttoria, il giudice emette la sentenza. Solitamente la sentenza di primo grado viene emessa entro 2 anni dall'inizio del procedimento, nel corso del quale usualmente vengono depositate 4 memorie e si svolgono, mediamente, 2-3 udienze.

La sentenza di primo grado può essere impugnata entro 15 giorni dalla sua notifica innanzi al Tribunale superiore (*Višje sodišče*). Alla stregua di quanto accade nel corso del primo grado, il Tribunale superiore notifica alla controparte l'impugnazione e quest'ultima avrà 15 giorni di tempo per depositare la propria comparsa di costituzione e risposta. La valutazione del Tribunale implica un riesame in fatto e in diritto della vicenda e solitamente decide la causa senza fissare alcuna udienza. Il Tribunale superiore, nell'emettere la sentenza, può: rigettare l'impugnazione, rinviare la causa ad un Tribunale di prima istanza o decidere esso stesso la causa nel merito.

Contro la sentenza di secondo grado, le parti possono esperire solamente rimedi straordinari come la revisione e l'impugnazione straordinaria per vizi di legittimità, innanzi alla Corte suprema (*Vrhovno sodišče*), e ciò al sussistere di certi requisiti tra cui, ad esempio, il valore della causa (in particolare, per cause di natura commerciale, il valore deve essere superiore a €200.000).

Ripartizione dell'onere della prova

Secondo la legge slovena, colui che fa valere un diritto deve provarne il fondamento. Di conseguenza, è onere dell'attore dimostrare tutti i fatti alla base della propria domanda, mentre spetta al convenuto dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa altrui. Nelle cause relative al risarcimento dei danni, si ha inversione dell'onere della prova; risponde cioè del danno il soggetto che lo ha causato, a meno che non provi che tale danno non è a lui imputabile. I mezzi di prova generalmente ammessi sono: le prove documentali, le testimonianze e le perizie. Il *ZPP* regola la disciplina del deposito dei documenti nel corso dell'istruzione probatoria, prevedendo, tra l'altro, che il giudice, su istanza di parte, può ordinare ad una parte o ad un terzo di esibire i documenti in loro possesso di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo. In caso di mancata ottemperanza, il giudice può desumere da questo fatto elementi di prova per la decisione. L'ordinamento sloveno non prevede l'istituto della *disclosure*.

Spese processuali

I costi di un procedimento giudiziario sono costituiti dalle spese di giustizia e dagli onorari dell'avvocato, che variano in base al valore della causa. Mentre la legge sulle tasse giudiziali (Ur. L. RS, n. 37/2008, *ZST-1*) stabilisce i parametri per computare le spese di giustizia, la legge sulle tariffe forensi (Ur. L. RS, n. 67/2008, *ZOdvt*) regola gli onorari degli avvocati. All'esito della controversia,

gli esborsi sostenuti dalle parti sono posti a carico della parte soccombente. In Slovenia è lecito il patto di quota lite; la percentuale sull'importo liquidato all'esito della causa riconosciuta all'avvocato non può, tuttavia, superare il 15%.

Esecutorietà della sentenza

Di regola, per il diritto sloveno la sentenza di primo grado non è immediatamente esecutiva, a meno che non passi in giudicato. Esistono, tuttavia, casi in cui è possibile ottenere la provvisoria esecutorietà; ad esempio, i provvedimenti dell'autorità fiscale, nonostante l'impugnazione, sono immediatamente esecutivi e così pure, in presenza di specifici presupposti, i provvedimenti emessi dal Tribunale a difesa del possesso. È immediatamente esecutiva la sentenza di secondo grado.

Sospensione della provvisoria esecuzione

Il soggetto contro cui vengono eseguiti i provvedimenti immediatamente esecutivi, può proporre istanza avanti al Tribunale competente chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento fino al suo passaggio in giudicato; tuttavia, il Tribunale può autorizzare tale sospensione nel solo caso in cui vi acconsenta il creditore.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

Per iniziare la fase esecutiva, la parte interessata deve chiedere l'apposizione della formula esecutiva, cui segue il deposito presso il Tribunale competente (Tribunale di residenza del debitore) di un'apposita istanza di esecuzione (*predlog za izvršbo*) nella quale deve indicare gli estremi delle parti, il titolo esecutivo sul quale si fonda la pretesa, l'obbligazione del debitore, il mezzo e l'oggetto dell'esecuzione. Ottenuto dal giudice il provvedimento che autorizza l'esecuzione, il creditore può ricorrere all'ufficiale giudiziario per dare avvio alla fase esecutiva mediante il pignoramento di beni mobili o immobili del debitore. Il debitore può proporre opposizione all'esecuzione entro 8 giorni dalla notifica del provvedimento del giudice dell'esecuzione. Contro il provvedimento del Tribunale che decide in merito all'opposizione è possibile proporre reclamo.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere sono disciplinati dal Regolamento CE n. 44/2001 e dalle Convenzioni internazionali di cui la Slovenia è parte contraente. Al di fuori delle predette ipotesi, la legge slovena sul diritto internazionale privato (Ur. L. RS, n. 56/1999, *ZMZPP*) dispone che una sentenza straniera è riconosciuta in Slovenia sulla base della verifica dei seguenti presupposti:

- il Tribunale che ha emesso la decisione ha giurisdizione secondo i principi del diritto sloveno;
- la decisione è passata in giudicato nel Paese in cui è stata emessa;
- la decisione non è contraria all'ordine pubblico sloveno;
- sussiste il principio di reciprocità nel riconoscimento delle decisioni.

In data 25/06/1991 è entrata in vigore in Slovenia la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. La Slovenia ha, tuttavia, formulato alcune riserve sull'applicazione in via retroattiva della Convenzione.

Azione revocatoria

In Slovenia esistono due tipi di azione revocatoria, ordinaria e fallimentare. L'azione revocatoria ordinaria (*izpodbojna tožba*) è disciplinata dalla legge slovena sulle obbligazioni (*OZ*) e consente al

creditore di impugnare, in determinate circostanze, gli atti di disposizione pregiudizievoli compiuti in suo danno dal debitore. Gli atti a titolo oneroso posti in essere dal debitore possono essere impugnati nel termine di 1 anno dal loro compimento, nel caso in cui tali atti siano stati posti in essere:

- in pregiudizio alle ragioni del creditore; e
- a favore di un terzo che conosceva o avrebbe dovuto conoscere tale pregiudizio.

Possono, invece, essere impugnati entro 3 anni dal loro compimento:

- gli atti compiuti a titolo gratuito (ad esempio, donazioni, remissioni di debito);
- gli atti posti in essere dal debitore a favore del coniuge o di parenti prossimi.

Nel caso in cui il terzo non abbia corrisposto al debitore il prezzo per gli atti compiuti, si ritiene provato che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato al debitore. L'azione revocatoria ha come conseguenza di rendere inopponibili nei confronti di chi l'ha esperita gli atti pregiudizievoli, fino alla concorrenza del credito vantato.

L'ordinamento sloveno prevede, inoltre, la possibilità di esperire un'azione revocatoria fallimentare, disciplinata dalla legge sui procedimenti concorsuali entro 6 mesi dalla pubblicazione dell'inizio della procedura fallimentare. Gli atti di disposizione del fallito possono essere impugnati dal curatore fallimentare o dai creditori, nel caso in cui:

- siano stati posti in essere durante il c.d. periodo sospetto, ossia 12 mesi prima dell'inizio della procedura fallimentare;
- abbiano comportato una riduzione del patrimonio del fallito;
- abbiano comportato un trattamento differenziato e favorevole a uno dei creditori;
- il soggetto a favore del quale gli atti sono stati eseguiti (terzo avente causa) era a conoscenza dello stato di insolvenza del fallito.

Riserva di proprietà

L'istituto della riserva di proprietà (*prodaja z lastninskim pridržkom*) è disciplinato dalla legge slovena sulle obbligazioni (OZ) ed è relativo ai soli beni mobili. Le parti possono stabilire di differire il trasferimento della proprietà al momento del saldo integrale del prezzo da parte dell'acquirente. I rischi per il perimento della cosa, tuttavia, passano all'acquirente già al momento della consegna. La clausola di riserva della proprietà è valida ed efficace se riveste la forma scritta. La clausola è opponibile ai creditori dell'acquirente nel solo caso in cui la sottoscrizione del contratto da parte dell'acquirente sia stata autenticata dal notaio prima della dichiarazione del fallimento dell'acquirente. In caso di procedimento concorsuale, la riserva di proprietà non tutela efficacemente il creditore, in quanto ha effetto soltanto sul grado del credito vantato e va dichiarata entro 3 mesi dall'apertura del procedimento.

Spagna

Azione e prescrizione

L'art. 1964 del Codice civile spagnolo stabilisce che il periodo ordinario di prescrizione di un credito in materia civile e commerciale è di 15 anni. Vi sono poi numerosi termini di prescrizione diversi stabiliti da specifiche disposizioni del Codice civile o da leggi speciali. Ad esempio, un'azione di responsabilità extracontrattuale si prescrive in 1 anno, mentre i diritti derivanti da contratti di prestazione d'opera intellettuale e d'agenzia si prescrivono in 3 anni (art. 1967 c.c.). Ai sensi dell'art. 1973 c.c., la prescrizione si interrompe con l'introduzione di un giudizio o con un riconoscimento di debito. Inoltre, è possibile interrompere la prescrizione mediante una *reclamación* (costituzione in mora), che consiste in una richiesta stragiudiziale di adempiere all'obbligazione. La *reclamación* può essere compiuta in qualsiasi forma, ma la sua efficacia è legata alla possibilità di fornirne poi la prova in giudizio. Per questo, generalmente la *reclamación* avviene mediante il c.d. *buropax*, modalità di invio simile ad una raccomandata, oppure rivolgendosi ad un notaio. Infine, la prescrizione si interrompe con la richiesta di *conciliación*, istituto di risoluzione alternativa delle controversie molto diffuso in Spagna.

Procedimenti cautelari

Il Codice di procedura civile spagnolo (*Ley de Enjuiciamiento Civil, LEC*) prevede molti tipi di misure cautelari: sequestri, trascrizioni in pubblici registri, ordini di cessazione di una attività, sospensione dell'efficacia delle decisioni delle società, ecc. Le misure cautelari sono normalmente concesse in corso di causa, ma, in circostanze eccezionali, possono essere richieste anche *ante causam*. In questo caso, è onere della parte interessata dare avvio ad una procedura ordinaria entro 20 giorni dalla concessione della misura. Prima di adottare le misure cautelari, generalmente le parti sono convocate per un'udienza dinanzi al giudice, durante la quale possono esporre le proprie argomentazioni e produrre prove che ritengono rilevanti per l'eventuale concessione o per il diniego dei provvedimenti cautelari. Tuttavia, in casi di particolare urgenza o quando vi sia il rischio che l'udienza possa comprometterne il buon esito, il giudice può disporre le misure cautelari *inaudita altera parte* e dare la possibilità al convenuto di esporre le proprie difese soltanto dopo la loro adozione. I presupposti per la concessione delle misure cautelari sono:

- il *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio; e
- il *periculum in mora*, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio grave ed irreparabile al creditore.

La dottrina, inoltre, ritiene che il giudice debba valutare anche la proporzionalità della misura richiesta. Il giudice può poi ordinare alla parte interessata di prestare una garanzia a copertura degli eventuali danni causati dalla misura cautelare alla controparte.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

In Spagna esiste un provvedimento di ingiunzione di pagamento che permette al creditore di recuperare un credito di qualunque ammontare, dotandosi in breve tempo di un titolo esecutivo. Il creditore deve rivolgersi al Tribunale di prima istanza del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o, se questi sono sconosciuti, a quello del luogo in cui l'obbligazione deve essere adempiuta. Le parti non possono derogare alle regole sulla competenza. Per ottenere tale provvedimento, il creditore deve depositare una domanda allegando i documenti che comprovino l'esistenza del credito (ad esempio, una fattura, un documento di consegna o un altro documento

comunemente usato nella pratica commerciale). Ai sensi dell'art. 812 *LEC*, deve trattarsi di un debito certo, liquido ed esigibile. Se il giudice ritiene fondata la pretesa, ordina al debitore di pagare o di opporsi entro 20 giorni. In questo caso, il debitore può, dunque, proporre tutte le difese di cui dispone e il procedimento continuerà nelle forme di un processo ordinario. Se, invece, il debitore non si oppone e non adempie all'obbligazione, il giudice emette un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.

Procedimenti ordinari

In materia civile, l'organizzazione della giustizia prevede tre livelli di corti: in prima istanza, il Giudice di Pace (*Juzgado de Paz*) – giudice non togato competente per cause di valore inferiore a € 90 (art. 47 *LEC*) – e il Giudice di primo grado (*Juzgado de Primera Instancia*); in seconda istanza, il Tribunale provinciale (*Audiencia Provincial*), ed, infine, il Tribunale supremo (*Tribunal Supremo*). A partire dal 2005, sono state, inoltre, create delle Corti specializzate in materia commerciale, che giudicano sulle controversie relative a diritti di proprietà intellettuale, fallimenti e diritto della concorrenza. La procedura ordinaria ha avvio con un atto di citazione (*demanda*), che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda e l'indicazione specifica del provvedimento richiesto al giudice (*suplico*). Il cancelliere, prima di registrare la domanda, esamina la validità formale dell'atto di citazione e la competenza del giudice. Egli procede poi alla notificazione dell'atto di citazione al convenuto, il quale ha 20 giorni per depositare una comparsa di risposta. Il convenuto può riconoscere la pretesa dell'attore (in questo caso, viene immediatamente emessa la sentenza), contestare i fatti allegati dall'attore o proporre una domanda riconvenzionale. In quest'ultimo caso, l'attore ha 20 giorni per replicare. Quindi si svolge l'*audiencia previa*, nel corso della quale il giudice esperisce un tentativo di conciliazione e richiede alle parti di precisare o modificare le proprie domande ed eccezioni, nonché di indicare i mezzi di prova di cui esse intendano avvalersi. In quest'udienza preliminare, la Corte decide sulle eccezioni di rito, ammette le prove e fissa il calendario del processo. Successivamente, si giunge alla fase dibattimentale, nel corso della quale si espone la controversia (*vista*), si assumono le prove e le parti presentano oralmente le proprie conclusioni (*diligencias finales*) (art. 433 *LEC*). Il giudice emette poi la sentenza. La durata media di un procedimento ordinario di primo grado è di 14 mesi. Per le controversie di valore inferiore a € 6.000 è previsto un altro rito, caratterizzato dall'oralità. A seguito del ricorso dell'attore, il giudice cita direttamente in udienza le parti, le quali possono esporre tutte le domande e proporre le proprie difese oralmente. In questo rito, il convenuto può proporre domande riconvenzionali solo in casi particolari e il giudice deve emettere la sentenza entro 30 giorni. È prevista, inoltre, una procedura abbreviata, chiamata *verbal*, per le materie previste all'art. 250 *LEC*.

Le sentenze di primo grado possono essere impugnate innanzi al Tribunale provinciale. Dall'entrata in vigore della legge n. 37 del 2011, la parte ha l'onere di proporre l'impugnazione entro 20 giorni dalla notifica della sentenza. Ai sensi dell'art. 456 *LEC* la decisione del giudice d'appello investe sia profili di fatto che di diritto e richiede in media dai 6 mesi ai 2 anni.

Vi è poi un terzo grado di giudizio di mera legittimità innanzi al Tribunale supremo. I motivi che consentono di ricorrere per cassazione sono espressamente previsti dalla legge e questa impugnazione non è ammessa per cause di valore inferiore a € 600. In casi eccezionali, è possibile proporre un ricorso per cassazione davanti ai Tribunali superiori (*Tribunales Superiores de Justicia*) di determinate Comunità autonome, quale, ad esempio, il *Tribunal de Justicia del País Vasco*.

Ripartizione dell'onere della prova

La procedura spagnola è regolata dal principio del contraddittorio e, dunque, le parti devono allegare le prove dei fatti che intendono far valere in giudizio. L'attore ha l'onere di provare tutti i

fatti a fondamento della propria domanda, mentre spetta al convenuto dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa altrui. In particolare, ciò significa che chi chiede l'esecuzione di un'obbligazione deve provarne l'esistenza, mentre il debitore ha l'onere di provare l'estinzione dell'obbligazione. La prova di un'obbligazione può essere data con la confessione, l'ispezione, la perizia, la prova testimoniale e la presunzione. L'art. 328 LEC prevede che il giudice, su richiesta di parte, possa ordinare ad una parte o ad un terzo l'esibizione di documenti che siano assolutamente rilevanti per la controversia.

Spese processuali

Ai sensi dell'art. 394 LEC, le spese processuali sono generalmente poste a carico della parte soccombente. In caso di reciproca soccombenza, il giudice può stabilire la compensazione delle spese tra le parti. Le spese processuali comprendono le spese di lite, i compensi degli avvocati¹ e degli esperti, i quali sono stabiliti in funzione del tipo di procedimento e del valore della causa. Nonostante una crescente richiesta da parte dei clienti, il patto di quota lite è ammesso in Spagna soltanto per una parte del compenso dell'avvocato. L'accordo tra il cliente e l'avvocato deve sempre contenere una somma fissa, la quale può essere eventualmente aumentata in caso di successo.

Esecutorietà della sentenza

Il giudice, su istanza di parte, può dichiarare provvisoriamente esecutive le sentenze di primo grado, con cauzione o senza (artt. 524-537 LEC). In questo caso, l'esecuzione può essere richiesta in qualunque momento successivo alla notificazione della sentenza.

Sospensione della provvisoria esecuzione

L'appello non sospende in automatico le sentenze alle quali sia stata concessa la provvisoria esecutorietà; tuttavia il giudice d'appello può disporre la sospensione, valutate le circostanze del caso.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

Ai sensi dell'art. 518 LEC, la parte interessata ha 5 anni a partire dalla pronuncia della sentenza per dare avvio alla fase esecutiva. Per ottenere l'esecuzione, la parte interessata deve rivolgersi al giudice di primo grado che ha emesso la sentenza da eseguire. In seguito all'autorizzazione all'esecuzione, si potrà, quindi, dare avvio al pignoramento dei beni mobili ed immobili del debitore. Il debitore potrà opporsi all'esecuzione entro 10 giorni dalla notificazione, ma la proposizione dell'opposizione non sospende l'esecuzione (art. 556 LEC).

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere sono disciplinati dal Regolamento CE n. 44/2001 e dalle Convenzioni internazionali di cui la Spagna è parte contraente. Al di fuori delle predette ipotesi, le sentenze straniere possono essere riconosciute ai sensi degli artt. 951-958 LEC del 1881 sulla base del principio di reciprocità e soltanto qualora soddisfino i seguenti presupposti:

- la decisione non è stata resa in contumacia;
- l'obbligazione oggetto della sentenza di condanna deve essere lecita secondo i principi del

¹ Si segnala che in Spagna sono presenti due figure professionali che assistono il cliente nel corso di una controversia legale: il *procurador*, al quale è conferita mediante atto notarile la rappresentanza legale del cliente e la cui presenza è obbligatoria (salvo in cause di modesta entità), e l'avvocato, che difende gli interessi del cliente.

- diritto spagnolo;
- la decisione è stata pronunciata in conformità con il diritto del Paese in cui è stata emessa e con il diritto spagnolo.

La Spagna ha ratificato in data 12/05/1977 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, che è entrata in vigore nel suo territorio a far data dal 10/08/1977.

Azione revocatoria

L'art. 1111 c.c. prevede un'azione revocatoria ordinaria (*acción revocatoria o pauliana*) volta a tutelare la garanzia patrimoniale dei creditori. I creditori possono, dunque, impugnare tutti gli atti compiuti dal debitore pregiudizievoli ai loro diritti. Il presupposto fondamentale per esperire la revocatoria ordinaria è il dolo del debitore. Ai sensi dell'art. 1297 c.c., gli atti di alienazione o a titolo gratuito compiuti da un debitore contro il quale sia stata pronunciata una sentenza di condanna in qualunque istanza o sui beni del quale sia stato ordinato il pignoramento si presumono pregiudizievoli nei confronti dei creditori. L'annullamento degli atti del debitore può essere chiesto entro 4 anni, salvi i diritti dei terzi che abbiano acquistato i beni oggetto degli atti invalidi a titolo oneroso e in buona fede. L'art. 1294 c.c. stabilisce che questa azione è sussidiaria, essa cioè può essere esperita soltanto se non esistono altri mezzi legali per ottenere la riparazione del pregiudizio.

La *Ley Concursal* (n. 22 del 2003) prevede poi un'azione revocatoria fallimentare, esperibile contro tutti gli atti compiuti dal debitore fallito nei 2 anni precedenti l'inizio della procedura fallimentare. Gli atti compiuti dal fallito in questo periodo di tempo sono dichiarati inopponibili alla massa dei creditori, a prescindere dall'esistenza del dolo del debitore. Alcuni atti, tuttavia, non possono mai essere dichiarati inefficaci, ossia:

- gli atti compiuti nell'ordinario svolgimento dell'attività che non presentano profili di eccezionalità;
- gli atti soggetti alle disposizioni di leggi speciali che regolano i sistemi di pagamento, liquidazione e rimozione di titoli azionari o derivati;
- le garanzie o le cauzioni prestate per cause in materia di diritto pubblico e in favore del Fondo per la garanzia dei salari.

In tutti gli altri casi, è possibile dichiarare inefficaci tutti gli atti del debitore dimostrando il pregiudizio subito dai creditori. Per alcuni tipi di atti, quali, ad esempio, la costituzione di garanzie per debiti preesistenti, i pagamenti di debiti non scaduti o gli atti di disposizione a favore di persone legate al fallito da particolari rapporti, il pregiudizio è presunto.

Riserva di proprietà

L'istituto della riserva di proprietà è stato stabilito espressamente nell'ordinamento spagnolo soltanto con una legge di recepimento di una direttiva comunitaria del 2004 (*Ley n. 3 del 2004*, art. 10). Nella vendita di cose mobili, le parti possono convenire che il trasferimento della proprietà del bene avvenga al momento del pagamento integrale del prezzo. Se la clausola è registrata nei modi stabiliti dalla legge, essa è opponibile nei confronti dei creditori dell'acquirente anche in sede di fallimento.

Stati Uniti d'America

Azione e prescrizione

In linea di principio, la disciplina dell'istituto della prescrizione (*statute of limitations*) rientra nella competenza legislativa dei singoli Stati della Federazione; di conseguenza, i termini per l'esercizio dei diritti differiscono sensibilmente tra le varie giurisdizioni. A titolo esemplificativo, nello Stato di New York (cfr. *N.Y. C.P.L.R.* art. 2) i diritti in materia contrattuale si prescrivono, di regola, dopo 6 anni dall'inadempimento, mentre in ambito extracontrattuale decorsi 3 anni dall'illecito; le eccezioni a tali regole generali, tuttavia, sono numerose ed anche le modalità di determinazione del *dies a quo* per il computo dei relativi termini variano a seconda delle fattispecie.

Procedimenti cautelari

Le *Federal Rules of Civil Procedure (FRCP)*, adottate dalla maggior parte degli Stati della Federazione, disciplinano i presupposti per la concessione, tra l'altro, di *preliminary injunctions* (provvedimenti cautelari che anticipano gli effetti della decisione sul merito della causa) e di *temporary restraining orders* (provvedimenti temporanei che impongono o vietano il compimento di determinati atti in attesa della decisione sulla *preliminary injunction*). Ai sensi dell'art. 65 *FRCP*, la Corte adita concede il provvedimento richiesto laddove accerti, tra l'altro, che:

- il soggetto che invoca la tutela ha una ragionevole possibilità di prevalere nel giudizio di merito;
- il danno conseguente alla mancata concessione del provvedimento richiesto è irreparabile e comunque superiore a quello che può essere arrecato a controparte in caso di adozione della misura; e
- il provvedimento, qualora concesso, non sia contrario a interessi di carattere pubblico.

La *preliminary injunction* può essere emessa soltanto dopo che (i) la parte interessata abbia versato una cauzione a garanzia del risarcimento delle spese e dei danni che l'esecuzione della misura provvisoria potrebbe comportare e che (ii) controparte sia stata posta in condizione di difendersi. Laddove concessa, la *preliminary injunction* può essere revocata con la sentenza finale di merito; altrimenti, diviene definitiva all'esito del giudizio a cognizione piena.

A differenza della *preliminary injunction*, il *temporary restraining order* può essere concesso anche *inaudita altera parte*, a condizione che:

- le dichiarazioni giurate o i documenti prodotti comprovino che un ritardo nell'adozione del provvedimento richiesto determini un pregiudizio irreparabile; e
- il procuratore della parte interessata attesti per iscritto di aver effettuato dei tentativi di portare a conoscenza la propria domanda a controparte, illustrando le ragioni per le quali la previa instaurazione del contraddittorio è suscettibile di pregiudicare l'effettività della misura invocata.

Il *temporary restraining order* ha una validità temporale molto limitata (di regola non più di 14 giorni) a meno che la Corte, per comprovati motivi, estenda la sua durata o la controparte acconsenta ad un prolungamento dei termini della sua efficacia.

Il *temporary restraining order*, analogamente alla *preliminary injunction*, può essere concesso soltanto previo versamento di una cauzione, il cui importo viene determinato dalla Corte competente in proporzione alle spese e ai danni che il soggetto passivo del provvedimento potrebbe subire in caso di successiva revoca della misura.

In termini più generali, il potere delle Corti statunitensi di concedere provvedimenti di natura cautelare trova il proprio fondamento nella giurisprudenza della Corte Suprema, che, attraverso varie pronunce - tra le quali *O'Shea v. Littleton*, 414 U.S. 488 (1974) e *Los Angeles v. Lyons* 461 US 95 (1983) - ha affermato che i presupposti per la loro emissione sono:

- la probabilità che il soggetto che invoca la tutela subisca un danno irreparabile, grave e immediato; e
- l'inidoneità degli altri rimedi previsti dall'ordinamento giuridico ad evitare il pregiudizio paventato.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

L'ordinamento statunitense non contempla procedimenti di natura puramente monitoria. L'unico istituto che – pur non essendo assimilabile alla procedura per ingiunzione degli ordinamenti di *civil law* – consente di ottenere rapidamente una pronuncia di merito, senza la necessità di dare corso al *trial*, è il c.d. *summary judgment*¹. A tale fine, la parte interessata, ai sensi della *Rule 56 FRCP*, deve avanzare un'apposita istanza (*motion for summary judgment*), precisando la domanda o l'eccezione (o le parti di esse) per la quale chiede una trattazione sommaria. La decisione viene assunta entro il termine stabilito dalla Corte o, in difetto, entro 30 giorni dalla conclusione della fase della *discovery*. Per ottenere un *summary judgment* è necessario, in particolare, che i fatti posti a fondamento del diritto fatto valere non siano sostanzialmente controversi e che colui che invoca la tutela abbia titolo, in base ai principi di legge applicabili, alla concessione del provvedimento.

È possibile opporsi alla concessione del *summary judgment* eccependo, tra l'altro, che le prove prodotte *ex adverso* sono inammissibili o che sussistono impedimenti oggettivi per offrire in comunicazione documenti che dimostrano l'infondatezza della pretesa altrui. La Corte può rigettare o differire la concessione del provvedimento, permettere un'integrazione dell'istruttoria, nonché adottare altri tipi di provvedimenti, ove ritenuto necessario.

Qualora la domanda sia sfornita di prova in relazione ad alcuni elementi, il giudice può concedere un *summary judgment* soltanto parziale. Qualora rigetti l'istanza, il giudice può definire, con apposito provvedimento, quali sono i fatti considerati non contestati e disporre la prosecuzione del procedimento nelle forme ordinarie, al fine di accertare, con cognizione piena, gli altri elementi rilevanti per la decisione. Qualora il giudice, viceversa, ritenga che gli elementi rilevanti per decidere non siano controversi, concede il *summary judgment*, mettendo a verbale le ragioni a fondamento della sua decisione.

Procedimenti ordinari

L'organizzazione della giustizia negli Stati Uniti si articola in Corti statali, soggette alla legislazione dei singoli Stati della Federazione, e in Corti federali. Le controversie in materia di recupero del credito sono generalmente di competenza delle Corti statali, salvo il caso in cui la pretesa di pagamento sia superiore a \$ 75.000 o avanzata contro soggetti residenti in Stati diversi o all'estero. Ai sensi delle *FRCP (Rule 3 e seguenti)*, l'azione civile si promuove depositando un atto introduttivo (c.d. *complaint*) presso la Corte ritenuta competente a decidere la controversia. Il *complaint* - che deve contenere, tra l'altro, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni - viene notificato al convenuto unitamente al c.d. *summons*, ovvero un ordine di comparizione, munito del timbro dell'ufficio e della sottoscrizione del cancelliere competente, nel quale sono riportate le generalità delle parti, le informazioni relative all'udienza ed alle scadenze per il caso di mancata costituzione nei termini previsti.

¹ L'istituto è molto applicato nella prassi. Nello Stato di New York, ad esempio, sono stati richiesti 5.600 *summary judgments* nei primi 9 anni dalla sua introduzione.

Ai sensi della *Rule 12* delle *FRCP*, il convenuto può notificare all'attore una comparsa di risposta (*answer*) entro 21 giorni dalla ricezione del *summons* e del *complaint* (ma in alcuni casi, come, ad esempio, laddove il convenuto risieda all'estero, il termine è esteso fino a 90 giorni), prendendo posizione sui fatti allegati dall'attore e proponendo eccezioni o domande riconvenzionali. La procedura si articola successivamente, in particolare, nelle fasi della *discovery*, durante la quale le parti esibiscono gli elementi di prova di cui dispongono, e del *trial*, che si svolge innanzi ad un giudice monocratico nonché, nei casi previsti dalla legge, di fronte ad una giuria popolare, la cui cognizione è limitata all'accertamento degli elementi di fatto rilevanti per la decisione.

Il procedimento di appello di fronte alle Corti di Appello federali è disciplinato dalle *Federal Rules of Appellate Procedure*, promulgate dalla Corte Suprema.

La giurisdizione della Corte Suprema, posta al vertice del sistema giudiziario federale e attualmente composta da 9 membri, è, a seconda dei casi, obbligatoria o facoltativa; in particolare:

- è obbligatoria:
 - come giudice di unica istanza, in controversie specificamente previste dalla legge (come, ad esempio, quelle in cui sono parti ambasciatori, consoli o rappresentanti di uno Stato estero, oltre a quelle in cui è parte uno Stato);
 - come giudice di impugnazione, laddove un giudice federale ritenga che una legge statale sia in contrasto con la costituzione ovvero con una legge o un trattato federale, nonché laddove un giudice statale ponga dubbi di costituzionalità di un trattato o di una legge federale ovvero dichiari compatibile una legge statale con la Costituzione, una legge o un trattato federale;
- è, invece, facoltativa qualora una parte in causa, attraverso un *writ of certiorari*, chieda, tra l'altro, di dirimere un contrasto giurisprudenziale o di adottare un orientamento interpretativo su una questione nuova, di particolare rilevanza. Tali richieste vengono accolte raramente (soltanto nell'1-2% dei casi).

La durata di un procedimento civile varia considerevolmente in funzione del tipo di azione promossa e della complessità della causa; mediamente, un processo di fronte ad una Corte federale ha una durata di 1 anno e 6 mesi in primo grado, mentre il procedimento d'appello viene di solito definito entro 1 anno dal suo inizio.

Ripartizione dell'onere della prova

Le *Federal Rules of Evidence* disciplinano la materia delle prove a livello federale, prevedendo, in generale, che l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto azionato è a carico di colui che agisce in giudizio. La libertà che viene concessa alle parti per comprovare le proprie allegazioni è molto ampia, essendo ammessa ogni prova che sia rilevante per la controversia e non contraria alla legge (*Rule 402 FRE*).

Ai sensi della *Rule 702 FRE*, le parti possono chiamare consulenti tecnici a testimoniare qualora le loro valutazioni, tra l'altro:

- aiutino il giudicante ad accertare la concluzione degli elementi di prova prodotti in giudizio o a dirimere un fatto controverso;
- si fondino su fatti e altre informazioni sufficientemente provate; e
- applichino principi e metodi scientificamente affidabili.

La *Rule 26 FRCP* impone alle parti del procedimento di rivelare - ancor prima che venga avanzata una specifica richiesta al riguardo - le informazioni o i documenti che utilizzeranno nel corso del procedimento. Le informazioni e i documenti oggetto di c.d. *disclosure*, comprendono, tra l'altro, il nome e i recapiti dei soggetti che possono conoscere elementi rilevanti per la causa e la copia o la

descrizione dei documenti, anche in formato elettronico, e degli oggetti di cui la parte abbia il possesso, la custodia o il controllo.

Sin da quando la causa ha inizio (o l'eventualità del suo avvio è ragionevolmente imminente), le parti hanno l'obbligo di conservare le prove rilevanti, a pena di gravi sanzioni, che possono essere imposte anche ai rispettivi difensori.

Spese processuali

Il sistema giudiziario statunitense non contempla l'istituto della condanna alle spese. Il soggetto che prevale all'esito del giudizio, pertanto, non può ottenere la rifusione degli oneri e degli esborsi sostenuti per la propria difesa, salvo eccezioni. Ciò nondimeno, le parti possono pattuire, nella loro autonomia privata, che le spese processuali vengano poste, in tutto o in parte, a carico della parte soccombente; in tali ipotesi, la Corte è vincolata a rispettare gli accordi intercorsi.

Il patto di quota lite (*contingency fee*) è generalmente ammesso ed è abbastanza diffuso, soprattutto in materia di responsabilità extracontrattuale.

Esecutorietà della sentenza

La *Rule 69 FRCP* consente - salvo che la Corte competente disponga altrimenti - di dare esecuzione a una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro a seguito della concessione di un apposito provvedimento, denominato *writ of execution*. La procedura deve svolgersi conformemente a quanto previsto dalla legge dello Stato in cui la sentenza deve avere esecuzione. Nella prassi, comunque, è piuttosto inconsueto dare avvio alla fase esecutiva nel caso in cui la sentenza sia stata impugnata.

Sospensione della provvisoria esecuzione

La *Rule 62 FRCP* dispone, in generale, che l'esecuzione di una decisione giudiziale può avere inizio soltanto decorsi 14 giorni dal momento in cui è stata adottata ai sensi dell'art. 58 *FRCP*; in casi particolari, tuttavia, il provvedimento può essere dichiarato immediatamente esecutivo anche nelle more di tale termine, come nei casi in cui abbia ad oggetto la condanna del convenuto ad un obbligo di fare o di non fare (*injunction*) o la nomina di un custode dei beni sui quali il creditore intende soddisfare le proprie ragioni.

Una volta che il provvedimento acquista efficacia esecutiva, la sospensione, di regola, viene disposta a condizione che il debitore presti idonea cauzione o assuma altre obbligazioni a garanzia dei diritti del creditore.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

Per dare avvio alla fase esecutiva, la parte interessata ha l'onere di depositare presso la cancelleria della Corte competente una copia della sentenza definitiva, unitamente ad un *affidavit*, nel quale deve indicare, tra l'altro, tutte le informazioni utili per sottoporre ad esecuzione i beni del debitore. In linea di principio, l'esecuzione è curata dagli ausiliari di giustizia.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Gli Stati Uniti non hanno ratificato alcun Trattato internazionale in materia di riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere. Con la sentenza *Hilton v. Guyot*, 159 US 113 (1895), la Corte

Suprema ha affermato che le regole sul riconoscimento di una sentenza straniera non si basano su obblighi codificati, ma sul rispetto del principio di reciprocità tra Paesi.

A livello federale, non esiste alcuna disposizione vincolante in materia, in quanto la competenza a regolare il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere è statale. Tuttavia, la *National Conference of Commissioners on Uniform State Law* ha redatto un testo in materia di riconoscimento di sentenze di condanna al pagamento di somme pecuniarie (*Uniform Foreign Money-Judgments Recognition Act*) che quasi tutti gli Stati della Federazione hanno adottato come base di riferimento per la loro legislazione. I criteri per il riconoscimento e l'esecuzione di queste sentenze sono, dunque, sostanzialmente omogenei in tutto il territorio nazionale. A tal fine, la parte interessata ha l'onere di avanzare una domanda innanzi alla Corte statale o federale competente, che deve verificare se la sentenza *de qua*:

- abbia violato i diritti di difesa del convenuto;
- sia stata ottenuta con dolo;
- sia contraria all'ordine pubblico statunitense;
- sia stata emessa da una Corte che non aveva giurisdizione sulle parti o sull'oggetto della controversia;
- sia stata pronunciata da una Corte che non era competente a decidere in base a quanto contrattualmente previsto dalle parti.

Una volta riconosciuta, la sentenza può essere eseguita in modo analogo alle sentenze emesse negli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti hanno ratificato in data 30/09/1970 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica negli Stati Uniti soltanto al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa e a condizione che le controversie vertano in materia commerciale.

Azione revocatoria

Il Codice federale sul fallimento (*Title 11, United States Code*) prevede la possibilità di dichiarare nulli o di annullare gli atti dispositivi compiuti dal debitore nei 2 anni precedenti l'inizio della procedura fallimentare, qualora:

- siano stati posti in essere a titolo oneroso in pregiudizio delle ragioni dei creditori;
- siano stati compiuti a titolo gratuito; o
- esista un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione a fronte di una situazione di insolvenza accertata (o imminente) del debitore.

Sono, inoltre, soggetti a revocatoria gli atti compiuti nei 90 giorni precedenti l'apertura della procedura concorsuale (1 anno laddove l'avente causa sia un "*insider*", ossia un soggetto che, per affinità familiare o di attività economica, condivide i medesimi interessi del debitore), qualora l'atto abbia favorito uno dei creditori e il debitore sia insolvente. Laddove l'atto venga posto in essere nei 90 giorni precedenti l'inizio della procedura concorsuale, l'insolvenza del debitore si presume. I singoli Stati, inoltre, sono competenti a disciplinare ulteriori azioni revocatorie, con periodi temporali di esercizio più estesi.

L'ordinamento statunitense prevede, inoltre, un'azione revocatoria ordinaria (*fraudulent conveyance claim*) disciplinata a livello federale dall'*Uniform Fraudulent Transfer Act (UFTA)*, redatto dalla *National Conference of Commissioners on Uniform State Law* nel 1984 e adottato dalla maggioranza degli Stati della Federazione. Ai sensi della *Section 4* dell'*UFTA*, possono essere impugnati gli atti:

- compiuti dal debitore con l'intenzione di nascondere beni, posticipare pagamenti dovuti o

- recare pregiudizio ai creditori; o
- nei quali vi sia un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione, laddove: (i) l'ammontare del patrimonio residuo del debitore risulti irragionevolmente basso rispetto al valore dell'operazione commerciale conclusa; o (ii) il debitore abbia assunto l'obbligazione volendo o, comunque, sapendo di non poter ragionevolmente onorare gli impegni assunti.

Al fine di accertare il dolo del debitore, la Corte è tenuta a verificare, in particolare, se:

- l'atto sia stato compiuto nel c.d. periodo sospetto, ossia nell'imminenza o successivamente all'avvio di una causa contro il debitore;
- l'atto di disposizione sia stato compiuto a favore di un *insider*;
- il debitore disponga di fatto della cosa, benché non ne sia più il titolare;
- i beni siano stati alienati ad un prezzo inferiore al loro valore; e
- il debitore abbia trasferito tutti i suoi beni.

I creditori possono, inoltre, impugnare gli atti nei quali vi sia un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione, anche nei casi in cui il debitore fosse insolvente al momento in cui li ha posti in essere o lo sia divenuto successivamente. L'azione revocatoria, ai sensi della *Section 4* dell'UFTA, deve, di regola, essere promossa entro 4 anni dal momento in cui l'atto è stato posto in essere; per alcune tipologie di atti, come quelli compiuti con l'intenzione di occultare i beni del debitore o posticipare il pagamento di debiti in pregiudizio dei creditori, il termine di prescrizione è di 1 anno.

Riserva di proprietà

Le parti di un contratto di compravendita possono stabilire una particolare forma di garanzia a favore del venditore per il caso di insolvenza dell'acquirente. L'accordo, definito *security agreement*, trova il suo fondamento nell'articolo 9 dello *Uniform Commercial Code (UCC)* e assolve una funzione in parte analoga alla riserva di proprietà, in quanto costituisce un diritto di garanzia sul bene oggetto della compravendita o su altri beni dell'acquirente. Sussistono, tuttavia, limiti alla possibilità di far valere un *security agreement* in ambito fallimentare.

Sudafrica

Azione e prescrizione

Ai sensi dell'art. 12 del *Prescription Act* n. 68 del 1969, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il credito diviene esigibile. Il periodo ordinario di prescrizione in materia creditizia è di 3 anni, salve diverse disposizioni di legge. La prescrizione si interrompe con l'introduzione di un giudizio, nonché con un accordo tra le parti o con un riconoscimento di debito, espresso o tacito.

Procedimenti cautelari

In Sudafrica è possibile ottenere provvedimenti cautelari analoghi a quelle previsti nella maggior parte degli ordinamenti di *common law*. Il giudice, ad esempio, può concedere un *Anton Piller order* o un *Mareva order* per sequestrare, in via preventiva o conservativa, i beni del debitore. Qualora la conoscenza del procedimento rischi di pregiudicare gli interessi del creditore, le misure cautelari possono essere concesse anche *inaudita altera parte*; in questo caso, hanno natura meramente provvisoria e vengono confermati o revocati successivamente. Tali provvedimenti, per loro natura provvisori, non possono essere oggetto di impugnazione, come recentemente ribadito nel caso *Atkin v. Botes*.¹

Procedimenti sommari d'ingiunzione

Nell'ordinamento sudafricano, pur non essendo previsto un istituto del tutto analogo al nostro decreto ingiuntivo, è esperibile una procedura sommaria che permette al creditore di ottenere rapidamente una condanna al pagamento del proprio credito, attraverso una *provisional sentence summons*. Per ottenere tale provvedimento, il creditore deve produrre un *liquid document*, ossia un documento col quale il debitore ha riconosciuto direttamente o indirettamente il proprio debito nel suo preciso ammontare. Tale documento fa sorgere una presunzione semplice di esistenza del debito, sulla base della quale il giudice può adottare un provvedimento favorevole al creditore. Il procedimento si svolge in contraddittorio e permette al debitore di esporre, attraverso una comparsa di risposta nelle forme dell'*affidavit*, le proprie difese o contestare il pagamento anticipato del debito. Per ottenere il rigetto della domanda, il debitore deve dimostrare di disporre di adeguati mezzi di prova a sostegno della propria posizione e di avere una ragionevole possibilità di prevalere nell'eventuale causa di merito. La Corte Costituzionale del Sudafrica ha recentemente precisato che la suddetta procedura può essere incostituzionale nei casi in cui le difese avanzate dal debitore presuppongano la loro discussione nel corso di un'udienza e quest'ultima non venga concessa². La *provisional sentence* è immediatamente esecutiva, ma non è un provvedimento definitivo che fa stato tra le parti. Il debitore, infatti, può opporsi alla pretesa del creditore dando avvio ad un procedimento ordinario. In questo caso, il creditore può, comunque, procedere all'esecuzione, ma il giudice, su istanza del debitore, può imporgli la prestazione di un'adeguata garanzia (*security de restituendo*) per gli eventuali pregiudizi causati dalla provvisoria esecuzione del provvedimento. Qualora il creditore non presti la suddetta garanzia, non potrà avvalersi della provvisoria esecutorietà della *provisional sentence*.

¹ 2011 (6) SA 325 (SCA). Vedi, inoltre, il caso *Van Niekerk and Another v. Van Niekerk and Another*, 2008 (1) SA 76 SCA.

² *Twee Jonge Gezellen (Pty) Ltd and Another v. Land and Agricultural Development Bank of South Africa t/a the Land Bank and Another*, 2011 (3) SA 1 (CC).

Fermo quanto precede, sussistono regole che disciplinano la fase precontenziosa del recupero del credito. Il *National Credit Act (NCA)*, infatti, prevede che il creditore può procedere al recupero del credito solo 20 giorni dopo aver messo in mora il debitore. Prima di dare avvio al procedimento giudiziale, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione e comunicare al debitore l'intenzione di agire in giudizio, mediante la notifica di una c.d. *registered letter of demand* (art. 129 NCA). Qualora nei 10 giorni successivi a tale notifica il debitore non adempia spontaneamente o non concluda un accordo transattivo con il creditore, quest'ultimo può dare avvio ad un procedimento ordinario.

Procedimenti ordinari

La competenza per i giudizi di primo grado è ripartita tra Corti inferiori (*Inferior Courts*) e Corti superiori (*High Courts*) a seconda della materia e del valore della controversia. La legge sudafricana prevede due tipi di procedure esperibili in materia civile: il *motion proceeding* e l'*action proceeding*. La prima procedura - che si introduce con un atto di citazione nelle forme di un *affidavit* - è prevista, tra l'altro, per controversie che possono essere decise sulla base dei documenti prodotti. Il convenuto dispone di 5 giorni dalla notificazione per costituirsi in giudizio e di 15 giorni per depositare la propria memoria difensiva con i relativi documenti. L'attore, nei 10 giorni successivi, può produrre una memoria di replica con la quale sollevare eccezioni alle allegazioni della controparte. Successivamente, in assenza di un'autorizzazione della Corte allo scambio di ulteriori memorie, la cancelleria fissa un'udienza di trattazione, durante la quale il giudice decide la controversia sulla base delle sole allegazioni documentali delle parti. Non sono previste udienze istruttorie. L'*action proceeding*, invece, si introduce con un atto di citazione, che può essere formulato: (i) in forma semplice (*simple summons*), esponendo gli elementi alla base della propria pretesa; (ii) in forma complessa (*combined summons*), illustrando le ragioni che giustificano l'accoglimento della domanda; o (iii) in forma di *provisional sentence*, qualora l'attore fondi la propria domanda su una cambiale tratta, un pagherò o una fideiussione. Il convenuto può costituirsi in giudizio entro 10 giorni dalla notifica della citazione e, qualora il procedimento abbia avuto inizio con un *combined summons*, dispone di 20 giorni ulteriori per depositare la propria memoria difensiva con le eventuali domande riconvenzionali. L'attore ha 15 giorni per produrre una memoria di replica. Generalmente, quando il convenuto si costituisce in giudizio a seguito della notifica di un *simple summons*, l'attore chiede che la causa sia decisa con rito sommario. Durante la fase della *discovery*, le parti esibiscono reciprocamente le prove di cui dispongono. L'udienza dibattimentale (*trial hearing*), durante la quale il giudice escute i testi e ascolta i consulenti di parte, si svolge, di solito, tra 18 e 24 mesi dall'inizio del procedimento.

La parte interessata può proporre appello avverso la sentenza di primo grado soltanto a seguito di un'autorizzazione della Corte che ha emesso il provvedimento, oppure, in caso di diniego, chiedendo tale autorizzazione alla Corte Suprema d'Appello. Con l'atto di appello, l'appellante deve specificare i capi della sentenza impugnati, allegando i motivi specifici in fatto e in diritto a fondamento del gravame. Avverso una sentenza emessa dalle Corti superiori, laddove venga concessa la relativa autorizzazione, è possibile proporre impugnazione per soli motivi di diritto innanzi alla Corte Suprema d'Appello.

Ripartizione dell'onere della prova

Nell'ordinamento sudafricano, chi agisce in giudizio per far valere una pretesa giuridica è tenuto a provarne il fondamento. Grazie all'istituto della *disclosure*, le parti ottengono un abbondante flusso di informazioni durante il processo. Il giudice, inoltre, può ordinare ad una parte o ad un terzo di esibire i documenti rilevanti per la controversia che non sono stati esibiti nel corso della fase di *discovery* o dei quali è stata fatta menzione nelle memorie delle parti.

Spese processuali

Le spese processuali sono generalmente poste a carico della parte soccombente. Tuttavia, la Corte ha la facoltà di decidere discrezionalmente sulla ripartizione delle spese processuali tenendo conto, oltre che dell'esito della lite, del contegno tenuto dalle parti in occasione dei tentativi di conciliazione. Generalmente, l'importo stabilito dal giudice non copre interamente le spese effettivamente sostenute. Per poter ripetere le spese, la parte ha l'onere di presentare alla Corte un elenco delle spese sostenute in conformità alle tabelle giudiziali. Per assicurare il pagamento delle spese processuali, il giudice, su istanza di parte, può ordinare alla controparte di prestare un'adeguata garanzia, in particolare qualora:

- il convenuto non abbia residenza o domicilio né possieda beni immobili in Sudafrica;
- la Corte ritenga la lite temeraria;
- l'attore che sta in giudizio sia un mero "prestanome" dietro al quale si cela il vero interessato alla controversia;
- vi siano ragionevoli motivi per ritenere che la società o la persona giuridica, parte in causa, possa non essere in grado di rifondere le spese alla controparte.

Ai sensi del *Contingency Fees Act* del 1997, è generalmente ammesso stipulare "*no win, no fee agreements*", ossia patti che prevedono la corresponsione dell'onorario all'avvocato soltanto in caso di conseguimento di un risultato favorevole. Il cliente e l'avvocato possono, inoltre, stabilire un clausola contrattuale che preveda un aumento dell'onorario (non maggiore del doppio di quello base e non superiore al 25% della somma portata dalla sentenza) in caso di esito positivo della controversia.

Esecutorietà della sentenza

Nell'ordinamento sudafricano, la sentenza emessa dalla Corte di primo grado è immediatamente esecutiva, salvi i casi in cui ne venga ordinata la sospensione. Per assicurare l'ottemperanza alle decisioni adottate, la parte vittoriosa può ricorrere al procedimento del *civil contempt*, che viene introdotto con un ricorso urgente nelle forme della *motion* innanzi alla Corte che ha emesso il provvedimento che non è stato spontaneamente eseguito.

Sospensione della provvisoria esecuzione

La sentenza o gli altri provvedimenti della Corte immediatamente esecutivi possono essere temporaneamente sospesi su istanza di parte. Qualora l'impugnazione venga accolta, la sentenza di primo grado perde definitivamente la propria esecutività. Nel caso in cui, viceversa, il giudice di secondo grado confermi la sentenza della Corte inferiore, la sentenza di primo grado riacquista efficacia esecutiva.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

Nel caso in cui la parte soccombente non ottemperi alla decisione della Corte, la parte vittoriosa può chiedere al cancelliere della Corte l'emissione di un provvedimento esecutivo (*warrant of execution*) con cui si ordina al debitore di ottemperare alla decisione giudiziale. In caso di condanna al pagamento di una somma pecuniaria, il provvedimento viene eseguito dallo *sheriff* locale, che si reca dal debitore per intimarlo ad adempiere l'obbligazione. Nel caso in cui il debitore non provveda al pagamento, lo *sheriff* può procedere con il pignoramento dei suoi beni mobili. In caso di condanna ad un fare specifico, invece, lo *sheriff* intima al debitore di consegnargli un bene determinato o di eseguire la prestazione cui è stato condannato.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze straniere in Sudafrica sono principalmente disciplinati dai principi di *common law*. La parte interessata ha l'onere di dare avvio ad un procedimento innanzi alla Corte competente, nelle forme di un *action proceeding*, un *motion proceeding* (consigliato se non vi sono fatti controversi) o di un procedimento per una condanna provvisoria. Per ottenere il riconoscimento di una sentenza straniera, è necessario dimostrare che:

- la Corte adita aveva giurisdizione sui fatti di causa;
- la Corte che ha emesso la decisione aveva competenza sia *ratione personae* che *ratione materiae*;
- la sentenza, ai sensi della legge applicabile, è definitiva e non parziale.

Il convenuto soccombente nella causa svoltasi all'estero può opporsi al riconoscimento della decisione in Sudafrica dimostrando, oltre all'insussistenza dei suddetti presupposti, che:

- la sentenza è stata ottenuta in violazione dei principi del giusto processo sia dal punto di vista procedurale (ad esempio, per vizi relativi alla fase introduttiva del processo) sia dal punto di vista sostanziale, dimostrando che la decisione è contraria ai principi generali del diritto sudafricano, al buon costume o alle prescrizioni di legge sudafricane;
- è stata proposta un'impugnazione contro la decisione che preclude il riconoscimento e l'esecuzione; in tali ipotesi la Corte può discrezionalmente disporre la sospensione del giudizio di deliberazione.

Si precisa, inoltre, che ai sensi del *Protection of Business Act*, una sentenza relativa ad un atto o ad una transazione in materia mineraria, di importazioni, esportazioni, uso, vendita o proprietà di beni o materiali di qualsiasi natura, emessa sia in Sudafrica sia all'estero, non può essere eseguita senza il permesso del Ministro degli Affari Economici.

Il Sudafrica ha ratificato in data 03/05/1976 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, che è entrata in vigore nel suo territorio a far data dal 01/08/1976.

Azione revocatoria

La revocatoria fallimentare prevista dall'ordinamento sudafricano permette al curatore fallimentare di impugnare alcuni atti compiuti dal fallito prima dell'avvio della procedura concorsuale. Sono oggetto di revocatoria, tra l'altro, gli atti:

- compiuti a titolo gratuito che abbiano determinato l'insolvenza del debitore (art. 26 *Insolvency Act*);
- a titolo gratuito compiuti nei 2 anni precedenti l'inizio della procedura fallimentare, salvo che il terzo avente causa non dimostri che, immediatamente dopo l'atto, il fallito era, comunque, solvente (art. 26 *Insolvency Act*);
- gli atti compiuti dal debitore in stato d'insolvenza con l'intento di favorire uno dei creditori (art. 30 *Insolvency Act*);
- gli atti con i quali il debitore, prima dell'avvio della procedura concorsuale e d'intesa con un terzo, abbia arrecato pregiudizio agli altri creditori o abbia favorito uno dei creditori (art. 31 *Insolvency Act*).

I principi generali di *common law*, infine, prevedono che la Corte può revocare gli atti posti in essere dal fallito prima dell'avvio della procedura concorsuale, tenendo in considerazione, in particolare, i rapporti tra il debitore e il terzo avente causa.

L'ordinamento sudafricano disciplina, inoltre, un'azione revocatoria ordinaria, esperibile laddove il creditore dimostri:

- l'intento del debitore di favorire uno dei creditori; e
- la diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore.

Riserva di proprietà

La riserva di proprietà è un istituto molto diffuso nella pratica commerciale, benché non consenta di ottenere la restituzione dei beni oggetto di compravendita in caso di soggezione dell'acquirente ad una procedura concorsuale. In tale caso, infatti, il venditore ottiene semplicemente un privilegio sul ricavato della vendita del bene in fase di liquidazione.

Svezia

Azione e prescrizione

Ai sensi della legge svedese n. 1981:130 (*Preskriptionslagen*), il periodo ordinario di prescrizione in materia civile è di 10 anni. Sono, tuttavia, previsti da leggi speciali termini diversi (ad esempio, i diritti dei consumatori si prescrivono in 3 anni). La prescrizione si interrompe con l'introduzione di un giudizio, nel momento in cui il debitore riceve la notificazione della citazione o viene a conoscenza della proposizione dell'azione o di altre misure processuali ottenute dal creditore. L'interruzione della prescrizione avviene, inoltre, con un riconoscimento di debito, o con una messa in mora o una qualsiasi intimazione scritta di pagamento da parte del creditore.

Procedimenti cautelari

Il capo 15 del Codice di procedura giudiziale svedese prevede una serie di misure cautelari volte a tutelare l'effettiva possibilità di eseguire la sentenza. Le misure possono consistere in sequestri, ingiunzioni, ecc., e possono prevedere sanzioni pecuniarie per il caso in cui il convenuto non vi ottemperi. Per ottenere l'emissione di tali misure è necessario che tra le parti vi sia una controversia che possa formare oggetto di un procedimento giudiziario o di un'altra procedura analoga. Presupposti per l'emissione sono:

- il *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio; e
- il *periculum in mora*, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio irreparabile al creditore.

Inoltre, la misura può essere accordata se colui che invoca la tutela fornisce una garanzia (ad esempio, una garanzia bancaria) per il danno che può derivarne alla controparte. Questi provvedimenti possono essere emessi *inaudita altera parte*, in casi di particolare urgenza o quando la conoscenza della parte potrebbe pregiudicare il buon esito del provvedimento. Infine, se i provvedimenti sono emessi *ante causam*, il soggetto che invoca la tutela deve dare avvio alla procedura ordinaria entro il termine di 1 mese, a pena di revoca della misura cautelare ottenuta.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

L'ordinamento svedese prevede il procedimento di ingiunzione di pagamento volto ad agevolare il recupero di crediti certi, liquidi ed esigibili. È possibile ottenere tale provvedimento solo nei confronti di un debitore residente in Svezia, salva l'applicazione del Regolamento CE n. 1896/2006. La parte interessata ha l'onere di proporre un ricorso, che deve contenere la domanda e i relativi motivi, all'Autorità di esecuzione (*Kronofogdemyndigheten*) della regione in cui risiede il convenuto. Non è necessario presentare prove scritte in quanto il merito della controversia non è valutato prima dell'emissione dell'ingiunzione. Il servizio di esecuzione notifica l'ingiunzione di pagamento al debitore, il quale può ottemperare all'ordine oppure contestare la validità della pretesa del creditore entro il termine indicato nella stessa ingiunzione (in genere, 1 o 2 settimane). In quest'ultimo caso, l'ingiunzione viene revocata ed è onere del ricorrente dare avvio ad una procedura ordinaria per recuperare il credito. Se, invece, il convenuto non si oppone tempestivamente, il servizio di esecuzione emette un decreto (*utslag*) e può dare immediatamente avvio al pignoramento dei beni del debitore.

Procedimenti ordinari

La procedura ordinaria ha inizio con un ricorso depositato presso la Corte distrettuale e notificato al convenuto, generalmente entro una settimana. Dalla notifica, il convenuto dispone di 14 giorni per depositare la comparsa di risposta. Subito dopo si tiene un'udienza preliminare nel corso della quale le parti forniscono i chiarimenti necessari sui fatti e sui mezzi di prova di cui intendono avvalersi; il giudice, quindi, esperisce un tentativo di conciliazione. Generalmente, segue uno scambio di memorie tra le parti, ma, in casi complessi, può essere necessario depositare ulteriori memorie e fissare ulteriori udienze. È importante notare che le parti devono identificare tutti i mezzi di prova che intendono usare in questa prima fase del processo, poiché non sono ammessi nuovi mezzi di prova in dibattimento. Si tiene, poi, l'udienza principale, al termine della quale la Corte decide la causa. La sentenza è normalmente notificata alle parti dopo 3 settimane dall'udienza principale. La durata del processo di primo grado varia da 7 mesi a 2 anni. Si specifica che dal 2010, è discrezione del giudice decidere, su domanda di parte, in via prioritaria cause che hanno fino ad allora subito ritardi irragionevoli. La sentenza di primo grado può essere impugnata innanzi alla Corte d'Appello entro 3 settimane. È possibile avvalersi, infine, di un terzo grado di giudizio innanzi alla Corte Suprema. Tuttavia, la Corte ammette il ricorso per cassazione soltanto se ha ad oggetto un importante punto di diritto che deve essere chiarito o se vi sono motivi eccezionali. Il ricorso deve essere proposto entro 4 settimane dalla pronuncia della sentenza di secondo grado.

Ripartizione dell'onere della prova

In Svezia chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nell'ordinamento svedese vige il principio della libera valutazione delle prove, dunque il giudice decide sul valore da attribuire a ciascun mezzo di prova secondo il suo prudente apprezzamento. Le parti possono allegare ogni tipo di prova di cui dispongono e non esistono specifiche disposizioni sull'ammissibilità della prova, perciò sono ammesse anche prove ottenute illegalmente o in violazione del segreto professionale. I mezzi di prova più diffusi sono le prove documentali, le testimonianze e le ispezioni. I testimoni sono escussi oralmente, salvo diverso accordo delle parti. Sempre oralmente possono essere sentiti gli esperti, generalmente per commentare perizie precedentemente depositate. Le parti devono esporre in giudizio tutti i documenti e i mezzi di prova rilevanti per la causa di cui dispongono, sebbene spesso si limitino a un mero rinvio al contenuto degli stessi. La legge svedese non prevede l'istituto della *disclosure*; tuttavia, una parte può chiedere al giudice di ordinare l'esibizione di mezzi di prova in possesso della controparte o di un terzo qualora siano rilevanti e specificatamente indicati. Il giudice non può in nessun caso ordinarne l'esibizione d'ufficio.

Spese processuali

Le spese processuali variano considerevolmente in relazione alla complessità e al valore della causa. Le spese di lite sono a carico dello Stato, salvo la tassa di registrazione iniziale pari a SEK 450. Quanto agli onorari degli avvocati, le spese sostenute da entrambe le parti sono poste a carico della parte soccombente. Tuttavia, il giudice nella sentenza può stabilire diversamente, tenuto conto di varie circostanze (fra le quali il contegno delle parti nel processo). In caso di reciproca soccombenza, è sempre possibile che venga stabilita la compensazione delle spese tra le parti.

Il patto di quota lite non è espressamente vietato per legge, ma non è comunque ammesso dal Codice deontologico degli avvocati ed è, in ogni caso, poco diffuso nella pratica. Inoltre, l'avvocato non può chiedere al cliente una somma superiore a quella indicata in giudizio ai fini della ripetizione delle spese.

Esecutorietà della sentenza

Le sentenze sia di primo grado sia di secondo grado non sono immediatamente esecutive. La parte interessata può, tuttavia, rivolgersi all'Autorità dell'esecuzione e, previa autorizzazione di quest'ultima, procedere all'esecuzione anche prima che la sentenza sia passata in giudicato. È, dunque, possibile chiedere l'esecuzione anche se la sentenza non è ancora definitiva, ma fino al passaggio in giudicato della sentenza non è possibile procedere alla vendita dei beni del debitore.

Sospensione della provvisoria esecuzione

L'appello impedisce il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Anche qualora una decisione sia provvisoriamente esecutiva, ciò non comporta la possibilità per il creditore di ottenere il pagamento del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

L'esecuzione delle sentenze in Svezia è regolata dalla legge n. 1981:774 sull'esecuzione (*Utsökningsbalken*). Per dare avvio alla fase esecutiva, la parte interessata deve rivolgersi al servizio dell'esecuzione (*Kronofogdemyndigheten*), senza la necessità di un'ulteriore decisione dell'autorità giudiziaria. La parte deve allegare alla domanda di esecuzione la copia originale della sentenza. L'ufficiale giudiziario dà immediatamente avvio ad un'attività di pignoramento dei beni mobili ed immobili del debitore. È possibile chiedere l'esecuzione anche se la sentenza non è ancora definitiva, ma fino al passaggio in giudicato della sentenza non è possibile procedere alla vendita dei beni del debitore. La parte che subisce l'esecuzione può opporsi presso la Corte distrettuale competente entro 3 settimane dalla notifica dell'esecuzione.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere sono disciplinati dal Regolamento CE n. 44/2001 e da Convenzioni internazionali di cui la Svezia è parte contraente (ad esempio, la Convenzione di Lugano). Unica autorità competente per dare esecuzione alle sentenze straniere è la *Svea hovrätt* (una delle 6 Corti di Appello svedesi, con sede a Stoccolma) che non prevede alcun riesame nel merito delle stesse.

Al di fuori delle predette ipotesi, non esiste alcuna normativa nazionale relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze straniere in Svezia. Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato un procedimento per riconoscere "indirettamente" le sentenze straniere: la Corte svedese può, sulla base di una verifica della giurisdizione della Corte che ha emesso la sentenza e di un giudizio piuttosto sommario sul merito, emettere una sentenza che ricalca il contenuto della sentenza straniera.

La Svezia ha ratificato in data 28/01/1972 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, che è entrata in vigore nel suo territorio a far data dal 27/04/1972.

Azione revocatoria

La legge svedese n. 1987:972 sul fallimento (*Kunkurslagen*) prevede una revocatoria fallimentare che permette di recuperare all'attivo fallimentare i beni oggetto di determinati atti. Gli atti che possono essere dichiarati inefficaci con questa azione sono rappresentati dalle transazioni "improprie", ossia quegli atti attraverso i quali uno dei creditori sia stato favorito o la garanzia generale dei creditori, data dal patrimonio del debitore, abbia subito un pregiudizio. Presupposto

per la revocatoria fallimentare è che il debitore fosse insolvente o sia divenuto insolvente a causa del compimento dell'atto, e che il terzo con il quale debitore ha stipulato l'atto fosse a conoscenza, o avrebbe potuto esserlo, dell'insolvenza del debitore e del pregiudizio arrecato ai creditori. Possono essere impugnati con questa azione gli atti compiuti nei 5 anni precedenti la dichiarazione di fallimento; tuttavia, gli atti compiuti a favore di un soggetto legato al fallito da particolari rapporti non sono soggetti a limiti temporali. Oltre a questa disciplina generale della revocatoria fallimentare, esistono numerose disposizioni particolari che prevedono, per particolari atti dispositivi (ad esempio, donazioni, pagamenti di salari o di debiti, costituzione di diritti di garanzia, ecc.), diversi termini di prescrizione o presupposti meno rigorosi.

Riserva di proprietà

In Svezia è previsto l'istituto di riserva di proprietà nel contratto di compravendita. Le parti possono stabilire che il trasferimento della proprietà del bene avvenga soltanto al momento del pagamento integrale del prezzo da parte dell'acquirente. Per essere valida ed efficace, tale clausola deve riferirsi ad un bene determinato e deve essere stata stipulata prima della consegna all'acquirente. Inoltre, la clausola deve specificare espressamente che l'acquirente non ha il diritto di disporre del bene prima del pagamento integrale del prezzo. La clausola è opponibile ai creditori dell'acquirente anche in sede di fallimento. Qualora il bene sia stato trasformato o incorporato ad altri beni, il venditore non può più valersi della clausola di riserva della proprietà.

Svizzera

Azione e prescrizione

Ai sensi dell'art. 127 del Codice civile svizzero, il periodo ordinario di prescrizione è di 10 anni. Diverse leggi speciali, tuttavia, stabiliscono termini abbreviati per particolari diritti: ad esempio, le obbligazioni periodiche si prescrivono in 5 anni, mentre le azioni di responsabilità extracontrattuale o per arricchimento ingiustificato in 1 anno dalla scoperta del danno (a condizione che non siano trascorsi più di 10 anni dall'evento). Le parti non possono stabilire un termine diverso (art. 129 c.c.). Ai sensi dell'art. 135 c.c., la prescrizione si interrompe con l'introduzione di un giudizio o con un riconoscimento del debito. Un atto di messa in mora non interrompe la prescrizione, ma determina il decorrere degli interessi di legge. L'eccezione di prescrizione deve essere sollevata dalla parte interessata a farla valere.

Procedimenti cautelari

In Svizzera sono previste due tipologie di misure cautelari, disciplinate dal Codice di procedura civile entrato in vigore nel 2011 per tutto il territorio della Confederazione. La prima tipologia include provvedimenti atipici, che possono prevedere, ad esempio, un divieto di fare o non fare, un ordine giudiziale di porre rimedio a una situazione di fatto, un pagamento in denaro. Per ottenere tali provvedimenti, colui che invoca la tutela deve dimostrare:

- il *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio; e
- il *periculum in mora*, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore.

Il relativo giudizio si svolge in via sommaria e si basa principalmente su prove documentali. Qualora la controparte presti una cauzione adeguata, il giudice può rigettare la domanda. Ai sensi dell'art. 263 c.p.c., i provvedimenti possono essere concessi anche *ante causam*, ma in questo caso il giudice stabilisce, a pena di decadenza, un termine entro il quale la parte deve promuovere la causa di merito (generalmente di 30 giorni). In casi di eccezionale urgenza, queste misure possono essere adottate anche *inaudita altera parte*. In tal caso il giudice, dopo l'adozione dei provvedimenti cautelari, convoca le parti o assegna al convenuto un termine per depositare una memoria contenente le proprie osservazioni (art. 265 c.p.c.). Inoltre, ai sensi dell'art. 270 c.p.c., una parte, qualora abbia motivo di ritenere che la controparte intenda chiedere provvedimenti urgenti, può in via preventiva esporre le proprie difese in una memoria (*schutzschrift*). Questa memoria viene trattenuta dal giudice per 6 mesi e comunicata alla controparte soltanto se i provvedimenti cautelari saranno effettivamente richiesti.

La legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (*LEF*) prevede, inoltre, la possibilità per il creditore di chiedere il sequestro dei beni del debitore. Ai sensi dell'art. 271 *LEF*, infatti, per i crediti scaduti e non garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera nei casi in cui:

- il debitore non abbia domicilio fisso;
- il debitore, nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni, trafughi i suoi beni, si renda latitante o vi sia pericolo di fuga;
- il debitore sia di passaggio o sia presente temporaneamente per lavoro e si tratti di crediti per loro natura immediatamente esigibili;
- il debitore non dimori in Svizzera, ma vi sia riconoscimento di debito o il credito presenti collegamenti sufficientemente stretti con la Svizzera;

- al creditore sia stato consegnato un attestato di incapacienza del debitore (c.d. *acte de défaut de biens*);
- l'opposizione del debitore sia stata rigettata.

Il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni laddove, ai sensi dell'art. 272 *LEF*, venga accertata l'esistenza:

- del credito;
- di una causa di sequestro; e
- di beni appartenenti al debitore.

I provvedimenti cautelari possono essere concessi anche in relazione a controversie pendenti all'estero.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

La legge svizzera sull'esecuzione e sul fallimento prevede la possibilità per il creditore di chiedere immediatamente all'ufficio di esecuzione competente per l'avvio di un procedimento per il recupero di un credito certo, liquido ed esigibile. Ai sensi dell'art. 67 *LEF*, infatti, il creditore può proporre per iscritto o verbalmente una domanda di esecuzione, specificando, oltre al nome e al domicilio delle parti, l'ammontare del credito o delle garanzie richieste e il titolo del credito (o, in difetto, la causa del credito). Ricevuta la domanda d'esecuzione, l'ufficio notifica il precetto esecutivo, che contiene l'ingiunzione di pagare entro i 20 giorni successivi il credito e le spese dell'esecuzione. L'ingiunzione contiene, inoltre, l'avvertimento che, ove il debitore intenda contestare il credito (in tutto o in parte) o il diritto del creditore di procedere in via esecutiva, l'opposizione dev'essere promossa entro 10 giorni dalla notificazione del precetto. Su istanza del debitore, il creditore è invitato a esibire presso l'ufficio, entro il termine di opposizione, i mezzi di prova che fondano l'azione esecutiva. Ai sensi dell'art. 74 *LEF*, l'opposizione si promuove mediante un'apposita dichiarazione (anche non motivata), che sospende l'esecuzione. In caso di opposizione, il creditore deve dare avvio ad un procedimento ordinario per dimostrare la fondatezza dell'azione esecutiva. Qualora, viceversa, il debitore non si opponga, l'ufficio d'esecuzione può procedere all'esecuzione.

Procedimenti ordinari

L'organizzazione della giustizia differisce di Cantone in Cantone. In alcuni Cantoni (Zurigo, Berna, San Gallo, Argovia) sono presenti, oltre alle Corti di prima istanza aventi competenza in tutte le cause civili, Corti specializzate in materia commerciale (*Handelsgericht*). La procedura è, tuttavia, uniforme per tutte le Corti svizzere, in quanto stabilita dal nuovo Codice di procedura federale. Una controversia può essere decisa mediante un rito semplificato, se il valore della causa è inferiore a CHF 30.000. Il rito ordinario si articola in 3 fasi: introduttiva, dibattimentale e decisoria. Prima di dare avvio ad un procedimento ordinario, le parti hanno generalmente l'obbligo di esperire un tentativo di conciliazione. Il procedimento ordinario ha inizio con ricorso (c.d. petizione), depositato presso la Corte cantonale competente e notificato a cura della cancelleria della Corte al convenuto. La petizione deve contenere, in particolare, la domanda, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi, nonché i documenti di cui dispone. Ai sensi dell'art. 222 c.p.c., il giudice assegna un termine al convenuto per depositare una comparsa di risposta, con la quale deve proporre tutte le sue difese e le eventuali domande riconvenzionali. In caso di mancato deposito della comparsa, il giudice può immediatamente emettere il provvedimento con cui decide la causa, qualora lo ritenga opportuno. Segue poi, se le circostanze lo richiedono, un ulteriore scambio di memorie o un'eventuale udienza preliminare al dibattimento. Le parti possono allegare nuovi fatti e nuovi mezzi di prova fino all'inizio del dibattimento, durante il quale si procede all'esposizione dei fatti e all'assunzione delle prove. In seguito, le parti possono esprimere le loro osservazioni sulle risultanze probatorie e sul merito della causa. Il giudice, quindi, emette la

decisione, la cui motivazione viene notificata alle parti, qualora ne venga fatta richiesta, entro 10 giorni dalla pronuncia del dispositivo. Il giudizio di primo grado dura in media 1-2 anni. Le sentenze di primo grado possono essere impugnate innanzi alle Corti cantonali di Appello entro 30 giorni dalla loro notifica. È possibile proporre appello innanzi alle Corti cantonali di Appello se il valore della causa è superiore a CHF 10.000. La controparte ha, a sua volta, 30 giorni per depositare una memoria di una memoria di replica. Ai sensi dell'art. 317 c.p.c., è consentito allegare nuovi fatti o chiedere nuovi mezzi di prova, in sede d'appello, soltanto laddove ciò non sia stato possibile, nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte. La valutazione della Corte d'Appello è in fatto e in diritto. Le sentenze emanate dai giudici cantonali possono, infine, essere impugnate innanzi al Tribunale federale, che, nelle sue funzioni di Corte Suprema della Confederazione, vigila sulla corretta applicazione della legge federale e costituzionale. Tale impugnazione può essere proposta solo se la causa ha un valore superiore a CHF 30.000 o verte su questioni di diritto di fondamentale importanza. Il Tribunale federale, che deve essere adito entro 30 giorni dalla pronuncia della sentenza di secondo grado, è giudice di mera legittimità, salvi i casi in cui la valutazione dei fatti della Corte d'Appello è palesemente errata o *contra legem*.

Ripartizione dell'onere della prova

Ai sensi dell'art. 8 c.c., è onere di ciascuna parte provare i fatti a fondamento della propria domanda. Prima della fase istruttoria, il giudice indica alle parti quali fatti ritiene rilevanti per la decisione della causa, a chi spetta l'onere della prova su quei fatti e i mezzi di prova ammissibili (art. 154 c.p.c.). Ai sensi dell'art. 157 c.p.c., il giudice fonda il proprio convincimento valutando liberamente le prove. I mezzi di prova ammessi sono: la testimonianza, le prove documentali, l'ispezione, la perizia, l'interrogatorio delle parti. Il giudice può escutere direttamente i testimoni e interrogare una o entrambe le parti sui fatti rilevanti. Ai sensi dell'art. 183 c.p.c., il giudice può, ad istanza di parte o d'ufficio, disporre una o più perizie. La procedura svizzera non prevede l'istituto della *disclosure*, ma, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., le parti e i terzi sono tenuti a cooperare all'assunzione delle prove e, in caso di mancata cooperazione spontanea della parte, il giudice può desumere da questo comportamento elementi di prova alla stessa sfavorevoli.

Spese processuali

Ai sensi dell'art. 106 c.p.c., le spese processuali, sono poste a carico della parte soccombente. In caso di reciproca soccombenza o di soluzione transattiva della controversia, il giudice può compensare proporzionalmente le spese tra le parti. L'importo delle spese ripetibili è calcolato in base alla legge di ciascun Cantone, in funzione del tipo di procedimento, del valore della causa e della sua complessità. Nella pratica (in particolare del Cantone di Zurigo), questo importo raramente corrisponde ai costi effettivamente sostenuti dalla parte. Ai sensi dell'art. 98 c.p.c., la Corte può imporre all'attore il pagamento anticipato delle spese di lite, che, in caso di vittoria, egli potrà ripetere dal convenuto alla conclusione del processo. Inoltre, ogni parte deve anticipare le spese processuali per l'assunzione delle prove richieste (art. 102 c.p.c.). Su domanda del convenuto, il giudice può ordinare, ex art. 99 c.p.c., la prestazione di una cauzione per le spese processuali laddove:

- l'attore non abbia domicilio o sede in Svizzera;
- l'attore risulti insolvente;
- l'attore sia ancora debitore delle spese processuali relative a una precedente procedura;
- per altri motivi il pagamento delle spese ripetibili risulti seriamente compromesso.

Dare avvio ad un procedimento in Svizzera può, dunque, rivelarsi molto oneroso per una persona fisica o giuridica di un altro Paese. Il patto di quota lite è vietato dalla legge svizzera.

Esecutorietà della sentenza

La sentenza di primo grado, in caso di mancata proposizione dell'appello, acquista efficacia esecutiva. Tuttavia, il giudice del gravame può autorizzare l'esecuzione anticipata della decisione impugnata, ordinando di prestare le opportune garanzie.

Sospensione della provvisoria esecuzione

Ai sensi dell'art. 315 c.p.c., la proposizione tempestiva dell'appello impedisce il passaggio in giudicato della sentenza e, dunque, la sua esecutorietà. L'appello, tuttavia, non sospende l'efficacia dei provvedimenti cautelari, a meno che il giudice non ravvisi un rischio che la parte interessata subisca un pregiudizio difficilmente riparabile.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

Per ottenere l'esecuzione di una sentenza, la parte interessata ha l'onere di proporre istanza al giudice dell'esecuzione. Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., la parte richiedente deve dimostrare che sussistano i requisiti per procedere all'esecuzione (tra cui il mancato adempimento spontaneo del debitore, mancata prescrizione del diritto alla prestazione) e allegare i documenti necessari. Nel relativo procedimento, che si svolge in forme sommarie, il debitore ha la possibilità di proporre le proprie difese contro la domanda di esecuzione e il giudice, su istanza di parte, può disporre misure cautelari, ove necessarie. Nel caso di condanne pecuniarie, l'esecuzione si svolge mediante una procedura abbreviata, stabilita dalla *LEF*. Ai sensi dell'art. 67 *LEF*, infatti, il creditore può avanzare per iscritto o verbalmente una domanda di esecuzione all'ufficio competente, il quale, in caso di mancata spontanea ottemperanza entro 20 giorni, procederà al pignoramento dei beni mobili o immobili del debitore.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

La principale fonte normativa per il riconoscimento di provvedimenti stranieri è la Convenzione di Lugano (riformata nel 2011). Ai sensi dell'art. 33 di tale Convenzione, le sentenze emesse nei Paesi che hanno aderito alla Convenzione sono immediatamente riconosciute in Svizzera senza revisione del merito. Sono dichiarate esecutive in Svizzera le sentenze già esecutive nel Paese in cui sono state emesse, se la parte interessata ne fa domanda presentando i documenti necessari (l'originale o una copia autentica della sentenza e un certificato emesso in conformità al modello contenuto nell'allegato V della Convenzione di Lugano). La nuova procedura introdotta dalla Convenzione del 2011 prevede che il giudizio di delibazione si svolge senza che la controparte possa proporre osservazioni, essendo consentito soltanto proporre appello avverso il provvedimento con cui il giudice dispone l'esecuzione della sentenza sulla base dei presupposti stabiliti dagli artt. 34 e 35 della Convenzione (ad esempio, in caso di violazione dei principi del giusto processo e dell'ordine pubblico).

Le sentenze emesse nei Paesi che non sono parte della Convenzione di Lugano sono, invece, riconosciute ai sensi degli artt. 25-27 della legge federale svizzera sul diritto internazionale privato.

Una sentenza straniera è, dunque, riconosciuta sulla base della verifica dei seguenti presupposti:

- la Corte che ha emesso la decisione era competente secondo i principi del diritto svizzero;
- la decisione è definitiva secondo i principi del diritto del Paese nel quale è stata emessa;
- la decisione non è contraria all'ordine pubblico svizzero;
- una causa tra le stesse parti e sullo stesso oggetto non è già stata introdotta o decisa in Svizzera, ovvero precedentemente decisa in uno Stato terzo;

- il procedimento ha rispettato i diritti fondamentali di difesa del convenuto, in particolare la valida instaurazione del contraddittorio.

Al fine di effettuare tale verifica, la sentenza straniera può essere riesaminata nel merito. La parte interessata deve chiedere il riconoscimento alla Corte cantonale del luogo in cui ha la residenza il convenuto.

La Svizzera ha ratificato in data 01/06/1965 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, che è entrata in vigore nel suo territorio a far data dal 30/08/1965.

Azione revocatoria

La *LEF* prevede due differenti azioni revocatorie, entrambe disciplinate dagli artt. 285 ss.:

- l'azione revocatoria ordinaria, che si esercita dopo che i creditori hanno infruttuosamente eseguito un pignoramento sui beni del debitore e venduto i beni pignorati (cfr. art. 285 *LEF*); in tali casi il giudice rilascia un c.d. *acte de défaut de biens*;
- l'azione revocatoria fallimentare, che può essere esercitata dall'amministrazione del fallimento e, in determinate ipotesi (ad esempio, successivamente alla chiusura della procedura fallimentare), dai creditori del fallito,.

L'azione revocatoria deve essere esercitata nel termine di 2 anni dall'*acte de défaut de biens* o dalla dichiarazione di fallimento, e ha ad oggetto:

- gli atti di disposizione a titolo gratuito o nei quali vi sia un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione, compiuti dal debitore nell'anno precedente al pignoramento o alla dichiarazione di fallimento (art. 286 *LEF*);
- gli atti con i quali il debitore, in difetto di precedenti accordi, costituisce garanzie privilegiando particolari creditori (art. 287 *LEF*);
- i pagamenti di debiti non scaduti o effettuati con mezzi anomali nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento; in questo caso, è onere di chi agisce dimostrare lo stato d'insolvenza del debitore nel momento in cui ha compiuto l'atto e la conoscenza dell'insolvenza da parte del terzo (art. 287 *LEF*);
- tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei 5 anni precedenti al pignoramento o alla dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di provocare un pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri (art. 288 *LEF*).

Ai sensi dell'art. 290 *LEF*, l'azione revocatoria non pregiudica i diritti dei terzi di buona fede. A seguito dell'esercizio dell'azione, i beni oggetto degli atti revocati devono essere restituiti e rientrano nel patrimonio del debitore, permettendo così ai creditori di dare avvio a procedure esecutive su di essi. In genere, le Corti svizzere accolgono frequentemente le azioni revocatorie.

Riserva di proprietà

L'istituto della riserva di proprietà è ammesso dalla legge svizzera. Dunque, le parti possono stabilire di differire il trasferimento della proprietà al momento del saldo integrale del prezzo da parte dell'acquirente. Ai sensi dell'art. 715 c.c., l'accordo con il quale si pattuisce la riserva di proprietà, per essere valido ed efficace, deve essere concluso per iscritto e annotato nei registri pubblici, tenuti dall'ufficiale dell'esecuzione (*Betreibungsbeamter*) del luogo in cui ha sede l'acquirente. Se tale formalità non è adempiuta, la riserva di proprietà non solo non è opponibile a terzi, ma non è valida neppure tra le parti. In caso di vendita internazionale, la clausola stipulata in conformità alla legislazione di un altro Paese rimane valida anche se la legislazione straniera prevede requisiti diversi da quelli della normativa elvetica. Anche in questo caso, è necessario effettuare l'annotazione

dell'accordo negli appositi registri entro 3 mesi dall'ingresso del bene in Svizzera, a pena di nullità. Infine, per opporre a terzi la riserva di proprietà, è necessario che l'acquirente abbia mantenuto il possesso del bene: la legge svizzera non garantisce il venditore in caso di acquisto da parte di terzi di buona fede. La clausola è opponibile ai terzi anche in sede di fallimento.

Tailandia

Azione e prescrizione

Ai sensi della legge thailandese, il periodo ordinario di prescrizione è di 10 anni, decorrenti dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Il Codice civile e commerciale thailandese prevede, tuttavia, termini di prescrizione abbreviati, che variano in funzione del tipo di contratto. Ad esempio, i crediti derivanti da contratti di locazione o di affitto si prescrivono in 5 anni, mentre i diritti derivanti da contratti di spedizione, di prestazione d'opera o di mandato si prescrivono in 2 anni. Inoltre, un diritto di natura extracontrattuale è soggetto ad un termine di prescrizione di 1 anno dal momento in cui il soggetto ha conosciuto o avrebbe potuto conoscere l'illecito, salvo che non siano decorsi più di 10 anni dall'evento. Le parti non possono modificare consensualmente la disciplina legale della prescrizione. La prescrizione si interrompe con l'introduzione di un giudizio o con l'avvio di un procedimento arbitrale. Si ha interruzione della prescrizione, inoltre, nel caso in cui il debitore riconosca il proprio debito per iscritto, presti delle garanzie o compia qualunque altro atto equivalente. Per effetto dell'interruzione inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.

Procedimenti cautelari

L'ordinamento thailandese consente di ottenere misure cautelari sia in corso di causa sia *ante causam*. Ai sensi dell'art. 254 del Codice di procedura civile thailandese, le misure cautelari possono consistere, tra l'altro, in un sequestro o in un ordine di fare o non fare. Per ottenere la concessione di tali misure, il creditore deve dimostrare la sussistenza de:

- il *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio; e
- il *periculum in mora*, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore.

La Corte, nel concedere la misura, può chiedere al creditore di prestare un'idonea garanzia per gli eventuali danni che potrebbero derivare al debitore dall'esecuzione della misura cautelare. La parte interessata può, inoltre, chiedere la concessione di un sequestro dei beni del debitore *inaudita altera parte*, qualora vi sia il pericolo che il debitore alieni o occulti i beni in modo tale da rendere impossibile l'esecuzione dell'eventuale sentenza di condanna. Tuttavia, tali provvedimenti sono concessi raramente (10% dei casi). Il debitore può, in ogni momento, chiedere la revoca di un provvedimento di concessione di una misura cautelare.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

L'ordinamento thailandese non prevede alcun procedimento speciale di ingiunzione di pagamento.

Procedimenti ordinari

Il procedimento ordinario ha avvio con il deposito di un ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché le conclusioni di cui viene chiesto l'accoglimento. La Corte procede ad un esame preliminare del ricorso e, laddove non ravvisi motivi ostativi alla sua ricevibilità, fissa un'udienza ed emette un avviso da portare a conoscenza del convenuto. Il ricorso e il relativo avviso devono essere notificati al convenuto a cura dell'attore entro i 7 giorni successivi, a pena di estinzione del procedimento. Il convenuto dispone di 15 giorni dalla notifica a mani proprie (30 se la notifica è avvenuta a mezzo del servizio postale) per depositare la propria comparsa di costituzione e risposta, nella quale può esporre le proprie difese e

proporre eventuali domande riconvenzionali. Generalmente, dopo circa 2 mesi dal deposito della comparsa del convenuto, ha luogo un'udienza denominata *Settlement of Issues Conference*, nel corso della quale il giudice sente le parti e determina, con provvedimento, quali sono le questioni rilevanti. Nel contempo, il giudice stabilisce quale parte ha l'onere di provare determinati fatti, il calendario delle udienze e l'ordine di escussione delle prove. In alcuni casi, la Corte può omettere la *Settlement of Issues Conference*, fissando immediatamente l'avvio del *trial*, in particolare in cause di minore complessità o in caso di contumacia del convenuto. La fase del *trial*, generalmente, ha inizio 1 mese dopo la *Settlement of Issues Conference*. In questa fase, le parti presentano, secondo l'ordine stabilito dal giudice, tutte le prove di cui dispongono. I testimoni sono escussi in lingua thailandese o mediante un interprete qualificato, e sono soggetti a *cross-examination* e *re-examination*. Al termine della fase istruttoria, le parti possono proporre le proprie conclusioni scritte alla Corte, la quale, se ritiene la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza.

Avverso la sentenza di primo grado è possibile proporre appello nel termine di 1 mese dalla sua comunicazione alle parti. L'appello può estendersi ad un riesame dei fatti soltanto se la causa ha un valore superiore a THB 50.000. Al vertice del sistema giudiziario thailandese è posta la Corte Suprema, che è competente a riesaminare le decisioni di secondo grado per questioni di diritto (e per questioni di fatto, se la causa ha un valore superiore a THB 200.000).

La durata media di ciascun grado di giudizio in Thailandia è compresa tra 1 o 2 anni.

Ripartizione dell'onere della prova

In linea di principio, nei procedimenti civili, l'onere della prova viene determinato dalla Corte competente a decidere. Il relativo provvedimento è, di regola, emesso dal giudice nel corso della *Settlement of Issues Conference*. La procedura thailandese non prevede un vero e proprio obbligo di *disclosure* a carico delle parti, fatti salvi i casi in cui l'esibizione viene ordinata dal giudice. Le testimonianze sono generalmente orali, salvo che le parti non si accordino per produrre testimonianze scritte e il giudice lo ritenga opportuno nell'interesse della giustizia e della rapida definizione del giudizio. Il giudice può nominare un consulente tecnico, che illustra la sua perizia oralmente o, più frequentemente, per iscritto.

Spese processuali

Le spese processuali comprendono principalmente i costi della Corte (pari al 2,5% del valore della causa, fino ad un massimo di THB 200.000) e le competenze degli avvocati. Le spese processuali sono generalmente poste a carico della parte soccombente. La Corte, tuttavia, gode di discrezionalità nel determinarne l'importo e, in genere, le somme liquidate in sentenza rappresentano soltanto una piccola quota dei costi effettivamente sostenuti dalle parti. La Corte, su istanza di parte, può ordinare all'attore di depositare una congrua cauzione per la rifusione delle spese processuali, in particolare qualora l'attore non sia residente o non possieda beni in Thailandia o vi siano gravi ragioni per ritenere che non adempirà all'obbligo.

Nell'ordinamento thailandese, l'ammissibilità del patto di quota lite è controversa.

Esecutorietà della sentenza

Con la sentenza di primo grado, il giudice stabilisce un termine, che varia da 15 a 30 giorni dalla notifica, entro il quale il debitore può adempiere spontaneamente a quanto disposto. Decorso tale termine, la sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva e, salvo i casi in cui non venga sospesa a seguito di impugnazione, autorizza il creditore a chiedere l'intervento degli ufficiali giudiziari per il soddisfacimento delle proprie ragioni.

Sospensione della provvisoria esecuzione

L'impugnazione non determina la sospensione dell'esecutorietà della sentenza soggetta a gravame. Tuttavia, la parte che propone appello può proporre un'istanza di sospensione dell'esecuzione, motivando adeguatamente le ragioni della domanda. La Corte può emettere un provvedimento con il quale sospende l'esecutorietà della sentenza, eventualmente imponendo al debitore di prestare una congrua garanzia per il pagamento della somma stabilita in sentenza. In questo caso, il creditore non può procedere all'esecuzione in pendenza del giudizio di appello.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

Il creditore che ha ottenuto una sentenza a lui favorevole ha 10 anni per dare avvio alla successiva fase esecutiva. Per ottenere l'esecuzione della sentenza, il creditore ha l'onere di proporre un'apposita domanda alla Corte competente. Laddove il diritto ad avviare l'esecuzione sia provato mediante l'esibizione dei relativi titoli, la Corte nomina un ufficiale giudiziario, che procede a eseguire coattivamente la sentenza, pignorando e vendendo all'incanto i beni mobili e immobili del debitore o eseguendo pignoramenti presso terzi.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

La Thailandia non è parte di alcun Trattato o Convenzione internazionale in materia di riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere. Gli unici Trattati internazionali relativi al riconoscimento di provvedimenti stranieri sottoscritti dalla Thailandia sono la Convenzione di Ginevra del 1927 e la Convenzione di New York del 1958, relative alle sentenze arbitrali straniere. La legge thailandese, inoltre, non disciplina espressamente le modalità di esecuzione o di riconoscimento delle sentenze emesse da Corti straniere. Di conseguenza, per ottenere un titolo da portare in esecuzione in Thailandia, è necessario dare avvio ad un nuovo procedimento sul merito della controversia. Alle sentenze straniere e alle prove documentali prodotte nel procedimento all'estero può eventualmente essere riconosciuto il valore di mezzi di prova, a condizione che siano tradotte in lingua thailandese e non siano contrarie all'ordine pubblico.

Azione revocatoria

L'ordinamento thailandese prevede un'azione revocatoria ordinaria, che consente di impugnare qualunque atto giuridico posto in essere dal debitore con la consapevolezza di arrecare un pregiudizio agli interessi dei creditori. Sono fatti salvi i diritti dei terzi di buona fede, a meno che l'atto non sia stato compiuto a titolo gratuito. L'azione può essere esperita nel termine di 1 anno dalla scoperta e, comunque, non oltre 10 anni dal compimento dell'atto.

In caso di fallimento, l'azione revocatoria può essere promossa dagli organi della procedura (il *Planner*, il *Plan Administrator* o l'*Official Receiver*) contro gli atti pregiudizievoli posti in essere dal fallito. In questo caso, la mala fede del terzo avente causa è presunta laddove:

- l'atto sia stato posto in essere nell'anno precedente all'apertura della procedura concorsuale; o
- l'atto sia stato compiuto a titolo gratuito o vi sia un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione.

Inoltre, sono soggetti a revocatoria, tra l'altro, i pagamenti compiuti nei 3 mesi precedenti all'avvio della procedura concorsuale con l'intento di favorire uno dei creditori. Il periodo entro il quale è possibile promuovere quest'azione è esteso ad 1 anno qualora il terzo avente causa sia un soggetto che, per affinità familiare o di attività economica, condivide i medesimi interessi del debitore (*insider*). Anche nel corso delle procedure concorsuali, sono fatti salvi i diritti dei terzi che abbiano

concluso contratti in buona fede e a titolo oneroso con il debitore prima dell'avvio dei suddetti procedimenti.

Riserva di proprietà

La legge thailandese disciplina l'istituto della riserva di proprietà, che consente alle parti di differire il trasferimento della proprietà del bene venduto al momento dell'integrale pagamento del prezzo da parte dell'acquirente. La validità e l'efficacia della clausola di riserva della proprietà dipendono essenzialmente dalla possibilità di fornire prova dell'accordo delle parti. Di conseguenza, è opportuno che la clausola sia stabilita per iscritto e prevista nel contratto prima della consegna dei beni. La riserva di proprietà è opponibile nei confronti dei creditori dell'acquirente anche in caso di fallimento, ma non può essere fatta valere contro i terzi di buona fede. La riserva di proprietà è un istituto di frequente applicazione nella prassi thailandese.

Turchia

Azione e prescrizione

Ai sensi della legge turca, il periodo ordinario di prescrizione è di 10 anni. È, inoltre, previsto un termine di prescrizione abbreviato, di 5 anni, in relazione a particolari diritti, quali i crediti derivanti da un contratto di agenzia, da accordi di *joint venture* e da prestazioni d'opera. La prescrizione si interrompe introducendo un giudizio o dando avvio ad un'azione esecutiva. Una lettera di diffida provoca unicamente la costituzione in mora del debitore e il decorso degli interessi, ma non interrompe la prescrizione.

Procedimenti cautelari

In Turchia è possibile chiedere la concessione di misure cautelari *ante causam* o durante un giudizio ordinario. A tale fine, la parte interessata deve dimostrare l'urgenza della richiesta e il rischio di subire un sostanziale pregiudizio economico dal ritardo nella concessione della misura. La domanda deve essere adeguatamente motivata e documentata (ad esempio, esibendo un titolo giudiziale, un atto di riconoscimento di debito autenticato o una cambiale). La misura cautelare più frequentemente concessa è il sequestro.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

In Turchia, è possibile ottenere l'emissione di un'ingiunzione di pagamento recandosi presso gli ufficiali giudiziari competenti e dimostrando di essere titolari di un credito nei confronti del debitore. A tal fine è necessario depositare la documentazione in possesso del creditore, idonea ad attestare l'esistenza del credito (in particolare: fatture e scritture contabili). Sulla base della domanda del creditore e della documentazione prodotta, l'ufficiale giudiziario notifica un ordine di pagamento al debitore, il quale può opporsi nel termine di 7 giorni dalla data della notifica. A tal fine, è sufficiente una semplice contestazione della debenza della somma vantata dal creditore (ad esempio, "*non ho debiti nei confronti del signor X*"). L'opposizione costringe il creditore ad avviare un procedimento giudiziario ordinario per far valere il proprio credito.

Qualora il debitore non si opponga all'ordine di pagamento nei termini di legge, il creditore può procedere con l'esecuzione forzata. In tal caso, e soltanto una volta pagato il debito, il debitore può agire in giudizio per dimostrare l'infondatezza dei presupposti sulla base dei quali è stato emesso l'ordine di pagamento, chiedendo la restituzione dell'indebito pagato al creditore.

Un procedimento diverso è previsto laddove la pretesa sia fondata su un titolo di credito. In tal caso, l'ordine di pagamento viene emesso dall'ufficiale giudiziario competente per l'importo indicato nel titolo di credito. Il debitore non può opporsi sulla base di una generica contestazione, ma solamente sulla base di specifiche eccezioni.

Procedimenti ordinari

Lo svolgimento dei processi in Turchia è estremamente lento e complesso. Per questo motivo, il Codice di procedura civile ha subito una recente riforma, volta a rendere più efficiente e rapida l'amministrazione della giustizia. Ai sensi del Codice di procedura civile, sono previsti due riti alternativi: la procedura scritta e la procedura semplificata. La procedura semplificata si basa sul principio di oralità. La procedura scritta - la più diffusa nella risoluzione delle controversie civili - si introduce con un atto di citazione depositato presso la Corte di primo grado competente e

notificato al convenuto a cura della cancelleria. Il convenuto può depositare una comparsa di risposta entro 2 settimane dalla notifica, con la quale può proporre tutte le sue difese e le eventuali domande riconvenzionali. L'attore ha, a sua volta, 2 settimane per produrre una memoria di replica, alla quale il convenuto può rispondere nel termine di 1 settimana. A seguito della riforma del 2011, le parti sono soggette a rigide preclusioni processuali, essendo tenute a avanzare tutte le proprie domande ed eccezioni, nonché a offrire tutte le prove documentali di cui dispongono, nella prima fase del processo.

All'esito dello scambio delle memorie, il giudice fissa un'udienza preliminare durante la quale vengono affrontate questioni preliminari e pregiudiziali. Successivamente vengono assunte le prove ed escussi i testimoni, i quali – pur soggetti alla *cross-examination* degli avvocati delle controparti – vengono spesso interrogati direttamente dal giudice. Per quanto formalmente vietato dall'ordinamento, è d'uso che il giudice disponga consulenze tecniche d'ufficio. Le parti, ai sensi dell'art. 293 c.p.c., possono produrre perizie in forma scritta. Dal 2011, inoltre, è possibile che i consulenti di parte vengano sentiti dal giudice. La sentenza di primo grado può essere impugnata di fronte alle Corti regionali, recentemente introdotte nel sistema giudiziario turco, che riesaminano la vicenda in fatto e in diritto. Prima della creazione delle Corti regionali, il giudizio di secondo grado era di competenza dell'Alta Corte, che attualmente svolge le funzioni di giudice di legittimità per le sentenze emesse in secondo grado. È, infatti, possibile introdurre avverso le sentenze di secondo grado un ricorso per cassazione innanzi all'Alta Corte sulla base di motivi tassativamente stabiliti (violazione o falsa applicazione di norme di diritto, incompetenza, violazione di regole procedurali, rigetto ingiustificato di una prova, insufficiente valutazione dei fatti). È possibile, inoltre, rivolgersi alla Corte Costituzionale ove le parti ritengano che la sentenza di Cassazione abbia violato i loro diritti fondamentali.

Ripartizione dell'onere della prova

Ai sensi dell'art. 187 c.p.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare tutti i fatti a fondamento della propria domanda. Il creditore dovrà, dunque, dimostrare tutti i fatti costitutivi del credito vantato, mentre sarà onere del debitore provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa altrui. Nelle prime fasi del processo, le parti hanno l'onere di indicare tutti i mezzi di prova di cui intendono avvalersi, senza poter richiedere successivamente l'ammissione di nuove prove, in particolare di altri testimoni. Ai sensi dell'art. 219 c.p.c., per ottenere una condanna giudiziale, colui che invoca la tutela deve raccogliere e produrre tutta la documentazione di cui dispone. La Corte, su istanza di parte, può ordinare alla controparte o al terzo l'esibizione di mezzi di prova in suo possesso (artt. 220-221 c.p.c.). In caso di mancata ottemperanza, il giudice può desumere da questo comportamento elementi di prova per la decisione.

Spese processuali

L'art. 326 c.p.c. pone le spese processuali a carico della parte soccombente. La riforma del 2011 ha introdotto l'obbligo di pagamento di un contributo unico per l'instaurazione del giudizio, comprensivo, tra l'altro, delle spese di lite, di notifica, dei consulenti e della Corte. L'importo di tale contributo è versato dall'attore; all'esito del giudizio, qualunque sia stato l'esito della causa, eventuali eccedenze tra le somme corrisposte e quelle effettivamente sostenute durante il procedimento gli vengono restituite. Qualora l'attore sia un cittadino turco non residente in Turchia o sia un soggetto dichiarato fallito, l'art. 84 c.p.c. impone la prestazione di una garanzia al fine di tutelare il convenuto da eventuali pregiudizi. Analogamente, per poter dare avvio ad una procedura ordinaria o esecutiva, una persona fisica o giuridica straniera ha l'onere di prestare una garanzia nella misura dell'importo stabilito dal giudice, salvo che l'attore sia cittadino di un Paese parte della Convenzione dell'Aia dell'01/03/1954 o di un accordo bilaterale con la Turchia in materia.

Ai sensi dell'art. 163 della legge sull'avvocatura, è consentito stipulare un patto di quota lite per un importo non superiore al 25% del valore della causa. Nel caso di accordi per somme maggiori, il patto è nullo limitatamente agli importi pattuiti in eccesso.

Esecutorietà della sentenza

La sentenza di primo grado viene per prassi comunicata tramite dispositivo, cui fa seguito, entro i 15 giorni successivi, il deposito della sentenza integrale. Non è possibile dare avvio all'esecuzione sulla base del solo dispositivo, salvo che il giudice disponga diversamente. Viceversa, una volta depositate le motivazioni, la sentenza è immediatamente esecutiva.

Sospensione della provvisoria esecuzione

L'appello sospende l'esecutorietà della sentenza di primo grado. Per ottenere la sospensione dell'esecutività, tuttavia, la parte appellante ha l'onere di produrre una garanzia bancaria ovvero altra garanzia sui propri beni mobili o immobili.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

In Turchia, il procedimento di esecuzione delle sentenze è regolato dalla legge sull'esecuzione e sul fallimento n. 2004 del 04/09/1932 e successive modificazioni. La sentenza di condanna al pagamento del debito, una volta munita di formula esecutiva, è notificata al debitore dagli ufficiali giudiziari aventi sede presso l'ufficio giudiziario che ha emesso la sentenza. Una volta ricevuta la notifica del provvedimento, il debitore ha a disposizione 7 giorni per adempiere spontaneamente versando al creditore le somme dovute. In caso di inottemperanza del debitore, il creditore potrà avviare nei suoi confronti un procedimento di esecuzione forzata, che si articola in due fasi: i) il pignoramento dei beni del debitore; ii) la vendita dei beni pignorati. Per effettuare il pignoramento dei beni mobili e/o immobili del debitore inadempiente, il creditore deve rivolgersi agli ufficiali giudiziari competenti.

Successivamente al pignoramento, i beni del debitore vengono venduti mediante un'asta pubblica, per un importo pari, nel minimo, al 50% del loro valore di stima. Nel caso la prima asta vada deserta, l'ufficiale giudiziario competente fissa delle aste successive, regolate in modo analogo alla prima, al fine di recuperare le somme di denaro necessarie alla soddisfazione del creditore.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere sono disciplinati dalla legge n. 5718 del 2007 relativa al diritto processuale e privato internazionale, salva l'applicazione delle specifiche disposizioni previste dalle Convenzioni internazionali in materia di cui la Turchia è parte.

Per poter essere eseguita in Turchia, una decisione emessa in un altro Paese deve essere riconosciuta mediante un procedimento di *exequatur* innanzi alla Corte turca competente (art. 50). Ai sensi dell'art. 54 della legge n. 5718, il riconoscimento è concesso, senza revisione nel merito, verificata la presenza dei seguenti presupposti:

- secondo il principio di reciprocità, il Paese in cui è stata emessa la sentenza straniera non pone limiti al riconoscimento di una sentenza turca;
- la causa non era di competenza esclusiva del giudice turco;
- la decisione è definitiva e vincolante;
- sono stati rispettati i principi del giusto processo e il diritto di difesa del convenuto, in particolare in relazione alla notifica dell'atto di citazione e alla rappresentanza durante il processo;

- la decisione non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice turco in un processo tra le stesse parti e sul medesimo oggetto, o ad un'altra analoga sentenza straniera riconosciuta in Turchia;
- la decisione non è contraria all'ordine pubblico turco. Il concetto di ordine pubblico non è chiaramente definito dal diritto turco e, a tale riguardo, le Corti tendono a valutare gli effetti del riconoscimento della decisione alla luce di fattori giuridici, economici e sociali.

La procedura per il riconoscimento delle sentenze straniere è semplificata e permette di giungere ad una decisione di *exequatur* in breve tempo. In seguito al riconoscimento, la sentenza può essere eseguita in Turchia seguendo le stesse modalità previste per le sentenze turche.

La Turchia ha ratificato in data 02/07/1992 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica in Turchia soltanto al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa e a condizione che le controversie vertano in materia commerciale.

Azione revocatoria

La legge fallimentare turca prevede un'azione revocatoria fallimentare soggetta a, a seconda dei casi, a differenti termini di decadenza; in particolare, possono essere impugnati:

- entro 1 anno dall'inizio del procedimento fallimentare gli atti di costituzione di diritti di garanzia per debiti preesistenti, i pagamenti compiuti in contanti o con altri mezzi di pagamento ordinari, i pagamenti di debiti non scaduti e alcune annotazioni nel registro degli atti di proprietà (art. 278 l. fall.);
- entro 2 anni dal loro compimento gli atti a titolo gratuito o nei quali vi sia un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione (art. 279 l. fall.);
- entro 5 anni dall'inizio del procedimento fallimentare gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio ai diritti dei creditori. In questo caso, è onere di chi agisce dimostrare l'esistenza del dolo e la conoscenza dell'insolvenza del debitore da parte del terzo avente causa (art. 280 l. fall.). Sono salvi i diritti dei terzi di buona fede.

La revocatoria fallimentare, qualora accolta, non determina la nullità sostanziale degli atti compiuti in pregiudizio ai creditori, ma li rende a loro inopponibili.

Riserva di proprietà

L'istituto della riserva della proprietà è previsto nell'ordinamento turco, benché poco diffuso. Per poter essere valida ed efficace, la clausola di riserva di proprietà deve essere redatta per iscritto e annotata in uno speciale registro, dietro pagamento di una tassa. La clausola è opponibile nei confronti dei creditori dell'acquirente anche laddove fallito.

Ucraina

Azione e prescrizione

Nell'ordinamento ucraino, in materia civile e commerciale, il termine ordinario di prescrizione è di 3 anni dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. È previsto un termine abbreviato di 1 anno per determinati diritti (ad esempio, in materia di consegna di beni, sanzioni, risarcimento danni da diffamazione, protezione dei diritti dei consumatori); sono previsti, inoltre, anche termini di prescrizione più lunghi. Le parti possono stabilire un diverso termine di prescrizione, che, tuttavia, non può essere inferiore a quello previsto dalla legge. L'eccezione di prescrizione non può essere sollevata d'ufficio, ma solo ad istanza di parte. La prescrizione si interrompe con l'introduzione di un giudizio, compiuta anche nei confronti di uno solo dei debitori in solido o per una parte del credito, o con un riconoscimento di debito. La costituzione in mora del debitore non interrompe la prescrizione.

Procedimenti cautelari

In Ucraina è possibile ottenere diversi tipi di misure cautelari, tra cui l'istruzione preventiva, l'ispezione, il sequestro, ecc. Per ottenere questi provvedimenti, la parte deve proporre un ricorso innanzi alla Corte competente, sia nelle cause civili che nelle cause commerciali. Il presupposto di tali misure è il *periculum in mora*: vi deve essere, quindi, il pericolo che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio irreparabile al creditore o rendere impossibile l'assunzione delle prove nel processo. La concessione delle misure cautelari può essere richiesta in ogni fase del processo. Non è necessario notificare alla controparte la richiesta di misure cautelari; il giudice può decidere anche *inaudita altera parte*. Il giudice emette una decisione avverso la quale è possibile proporre appello entro 5 giorni. La decisione relativa alle misure cautelari è immediatamente esecutiva e l'appello non ne sospende l'esecutorietà. Le misure cautelari possono essere concesse *ante causam* soltanto dalla Corte commerciale, mentre nelle cause civili è possibile ottenere questi provvedimenti solo in corso di causa. Se la misura cautelare è concessa *ante causam*, il ricorrente ha l'onere, a pena di decadenza, di dare avvio al procedimento ordinario entro 5 giorni dalla concessione del provvedimento.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

Il diritto ucraino non prevede procedimenti sommari, salvo in casi che non attengono il recupero dei crediti. In questa materia non è, dunque, possibile dare corso ad alcuna procedura analoga all'ingiunzione di pagamento.

Procedimenti ordinari

L'organizzazione della giustizia ucraina si articola in Corti competenti per 4 gradi di giudizio: le Corti locali in materia civile e in materia commerciale, le Corti di Appello, le Alte Corti specializzate (che fungono da "Corte di Cassazione" per le diverse materie) e la Corte Suprema.

Se la controversia ha ad oggetto il recupero di un credito sorto tra imprenditori o società ovvero è relativa a una procedura concorsuale, la lite sarà di competenza della Corte commerciale e il relativo procedimento, che differisce in maniera rilevante dalla procedura innanzi alle Corti civili locali, sarà regolato dal Codice del processo commerciale. Per alcune cause in materia commerciale, prima di dare avvio al procedimento ordinario, è necessario esperire una particolare procedura, che include un tentativo di conciliazione stragiudiziale. La procedura ordinaria ha avvio con un atto di

citazione depositato presso la Corte competente e notificato al convenuto a mezzo di ufficiale giudiziario. Nell'atto di citazione e nelle successive memorie, l'attore deve esporre i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi e i documenti di cui dispone. Il convenuto può depositare, prima che la Corte prenda in esame il caso nel merito, la comparsa di risposta nella quale può proporre tutte le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda e indicando i mezzi di prova di cui intende avvalersi, oppure proporre domande riconvenzionali. Nelle prime fasi del procedimento, il giudice ha l'onere di verificare l'ammissibilità e la fondatezza *prima facie* della pretesa. Le parti hanno l'onere di esibire tutti i mezzi di prova di cui dispongono prima della fase di dibattimento della causa, salva la remissione in termini della parte che non abbia potuto ottemperarvi per giustificati motivi. La Corte, generalmente in composizione monocratica, può chiedere chiarimenti alle parti ed in seguito procedere all'assunzione delle prove. È importante rilevare che nei procedimenti innanzi alle Corti commerciali non è ammessa la prova testimoniale. La procedura si conclude con l'emissione della sentenza, che deve essere pronunciata nel termine non perentorio di 2 mesi dal deposito dell'atto di citazione.

La parte soccombente può proporre appello avverso la sentenza di primo grado entro 10 giorni dalla sua pronuncia o esecuzione. Il procedimento di appello è sostanzialmente analogo al primo grado. La valutazione della Corte d'Appello è in fatto e in diritto, ed è possibile proporre nuovi mezzi di prova per giustificati motivi.

Avverso la sentenza di secondo grado può essere proposto un ricorso per cassazione entro 20 giorni innanzi all'Alta Corte specializzata nella materia corrispondente (ad esempio, una sentenza in materia commerciale sarà impugnata innanzi all'Alta Corte commerciale). Generalmente, il giudizio si svolge in udienze molto brevi e non sono ammessi nuovi mezzi di prova. Il giudizio verte su questioni di diritto sostanziale o procedurale. Infine, vi è un quarto grado di giudizio innanzi alla Corte Suprema, ammesso soltanto in specifiche circostanze, tra le quali il caso di decisioni difformi sulla medesima norma da parte delle Alte Corti specializzate.

Ripartizione dell'onere della prova

Nell'ordinamento ucraino, ciascuna parte ha l'onere di provare i fatti e le circostanze a fondamento della propria pretesa. Nei processi civili, i mezzi di prova più diffusi sono le prove documentali, le perizie e le prove testimoniali. Nei processi in materia commerciale, invece, le testimonianze non sono ammesse, salvo il caso di pubblici ufficiali, ai quali è consentito intervenire per fornire dei chiarimenti. Quanto ai documenti, essi devono essere depositati in originale o in copia autentica e tradotti in ucraino. Il giudice può nominare dei consulenti tecnici, che depositano una perizia scritta. Le parti possono suggerire chi nominare come consulente e quali questioni sottoporgli, ma non possono presentare perizie di parte. La Corte, su istanza di parte, può ordinare alla controparte o ad un terzo l'esibizione dei mezzi di prova in suo possesso.

Spese processuali

Nei procedimenti civili, il giudice nella sentenza pone a carico della parte soccombente le spese processuali, che consistono generalmente nelle spese della Corte, degli esperti, dei traduttori, ecc. La Corte può, tuttavia, decidere la compensazione tra le parti, in caso di transazione o di reciproca soccombenza. La legge stabilisce il limite massimo per la ripetizione delle spese sostenute per gli onorari degli avvocati (pari al 40% del salario minimo mensile in Ucraina per ogni ora di consulenza legale). In concreto, gli onorari degli avvocati sono ripetibili raramente poiché, per questi, spesso la Corte assegna una somma simbolica alla parte vittoriosa. Nei procedimenti commerciali la disciplina differisce parzialmente: l'art. 49 del Codice di procedura commerciale stabilisce che, se la lite ha avuto origine da un atto illecito di una delle parti, il giudice può porre a suo carico le spese

processuali, a prescindere dall'esito della causa. Inoltre, non è stabilito alcun limite massimo per gli onorari ripetibili, salvo il potere del giudice di ridurre la somma richiesta dalla parte vittoriosa se la ritiene eccessiva. Infine, in ragione della situazione finanziaria del soccombente, la Corte può permettere il pagamento delle spese processuali in modo differito o rateale.

Non è previsto alcun tipo di disciplina sugli onorari degli avvocati: non vi è limite minimo né massimo ed è consentito qualunque tipo di accordo tra avvocato e cliente, compresi i patti di quota lite.

Esecutorietà della sentenza

Ai sensi della legge ucraina, la sentenza di primo grado diviene esecutiva nel momento in cui passa in giudicato, ossia dopo 10 giorni dalla sua pubblicazione senza che la parte soccombente abbia proposto appello.

Sospensione della provvisoria esecuzione

Poiché la sentenza di primo grado non è immediatamente esecutiva, l'appello ne impedisce l'esecuzione fino al termine del relativo procedimento di secondo grado, senza che sia necessaria un'apposita domanda.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

L'esecuzione delle sentenze è disciplinata dalla legge ucraina sul processo esecutivo, che stabilisce le procedure specifiche sul punto. Per poter dare avvio alla fase esecutiva, è necessario richiedere l'apposizione della formula esecutiva alla Corte che ha emesso la sentenza. La parte interessata può, quindi, rivolgersi agli ufficiali giudiziari. La parte soccombente ha 7 giorni per ottemperare spontaneamente alla sentenza; in caso di mancata spontanea ottemperanza, l'ufficiale giudiziario, su istanza di parte, dà avvio al pignoramento dei beni mobili o immobili del debitore, procedendo in primo luogo al pignoramento dei depositi bancari del debitore e, qualora ciò non sia sufficiente, degli altri beni mobili ed immobili. Il procedimento di esecuzione ha una durata, generalmente, inferiore a 6 mesi. Il debitore esecutato può opporsi agli atti esecutivi.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Fino al 2010, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere in Ucraina venivano subordinati alla presenza di un accordo internazionale in materia, in assenza del quale le Corti ritenevano irricevibile la domanda di *exequatur*. L'Ucraina è parte di numerosi Trattati internazionali, tra cui circa 28 Convenzioni bilaterali relative al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze straniere.

A seguito della riforma del 2010, una sentenza straniera può essere riconosciuta, anche in assenza di una Convenzione internazionale, sulla base del principio di reciprocità. La reciprocità del riconoscimento delle sentenze straniere è presunta; di conseguenza, è onere della parte che si oppone al riconoscimento dimostrare che questo principio non vige tra l'Ucraina e il Paese in cui è stata emessa la sentenza. La procedura di delibazione della sentenza straniera si articola in 2 fasi: il riconoscimento della sentenza da parte della Corte competente e l'esecuzione della sentenza ad opera del Servizio dell'esecuzione ucraino. La procedura ha inizio con un ricorso della parte interessata alla Corte competente; ai sensi dell'art. 392 c.p.c., nel caso di recupero di crediti, sarà competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza o il domicilio. Il ricorso deve essere proposto entro 3 anni dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva (art. 391 c.p.c.). La Corte procederà, dunque, ad un giudizio di delibazione, nel quale verrà valutato in particolare se:

- la sentenza è passata in giudicato ai sensi della legge del Paese nel quale è stata emessa;
- l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
- la causa non era di competenza esclusiva del giudice ucraino;
- non si è concluso e non pende un processo davanti ad un giudice ucraino per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
- secondo i principi del diritto ucraino la questione non può essere oggetto di un procedimento giudiziale;
- la decisione non è contraria all'ordine pubblico ucraino.

La durata media di questo procedimento è di circa 3 mesi. È possibile proporre appello avverso tale decisione innanzi alla Corte d'Appello ed in seguito promuovere un terzo grado di giudizio presso l'Alta Corte specializzata. Nelle more del giudizio di delibazione, è possibile ottenere misure cautelari (ad esempio, il sequestro dei beni del debitore) volte a tutelare la futura esecuzione della sentenza straniera. Per ottenere l'esecuzione della sentenza così riconosciuta, la parte interessata ha l'onere di depositare la sentenza, dotata di formula esecutiva, presso la sede locale degli ufficiali giudiziari.

L'Ucraina ha ratificato in data 10/10/1960 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica in Ucraina soltanto al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi con i quali viga il principio di reciprocità nel riconoscimento delle decisioni.

Azione revocatoria

La legge ucraina non prevede un'azione revocatoria ordinaria. In Ucraina è prevista, viceversa, una revocatoria fallimentare, che consente al curatore della c.d. procedura di risanamento (che ha la responsabilità di amministrare i beni del debitore nel corso di questa peculiare procedura attivata in caso di insolvenza prima della fase di liquidazione) o al curatore fallimentare di impugnare alcuni atti giuridici compiuti dal debitore prima o durante la procedura concorsuale.

In particolare, nel corso della c.d. procedura di risanamento, il curatore può chiedere alla Corte di rendere inefficaci gli atti del debitore:

- compiuti a favore di un soggetto legato al debitore da un particolare rapporto di natura economica e pregiudizievoli nei confronti dei creditori;
- compiuti nei 6 mesi precedenti l'inizio della procedura e che abbiano comportato un trattamento preferenziale di uno dei creditori oppure un pagamento in contanti o una distribuzione di beni ad uno degli azionisti come corrispettivo del suo recesso dalla società.

Il curatore del risanamento può, inoltre, risolvere in maniera unilaterale i contratti non pienamente adempiuti, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- l'adempimento del contratto provoca un pregiudizio al debitore;
- si tratta di un contratto di durata che si protrae per più di un anno;
- l'adempimento del contratto impedisce che il debitore torni ad essere solvibile.

Tuttavia, è controverso se sia necessario che ricorrano tutti i presupposti o soltanto uno di essi. La Corte Suprema ha chiarito che il curatore del risanamento può risolvere un contratto sulla base anche di uno solo di questi presupposti, conferendogli così una vasta discrezionalità nel decidere se adempiere o meno ai contratti esistenti.

Gli stessi presupposti permettono al curatore fallimentare, nel corso della procedura di liquidazione, di impugnare innanzi al giudice un contratto posto in essere dal debitore prima o durante la procedura concorsuale.

Riserva di proprietà

La legge ucraina non prevede espressamente l'istituto della riserva di proprietà. Tuttavia, le parti hanno la facoltà di stabilire consensualmente il momento in cui avviene il trasferimento della proprietà del bene venduto.

Ungheria

Azione e prescrizione

Ai sensi del Codice civile ungherese (legge n. IV del 1959), il termine ordinario di prescrizione di un diritto, in generale, è di 5 anni ed inizia a decorrere dal giorno in cui esso può essere fatto valere. Qualora il soggetto non abbia potuto far valere il suo diritto per un motivo a lui non imputabile, il termine di prescrizione si estende per un ulteriore anno, a partire dal momento in cui la causa dell'impossibilità è venuta meno. La prescrizione si interrompe con una domanda in giudizio, con un riconoscimento del debito o con un accordo novativo sul credito. Inoltre, la prescrizione è interrotta da una diffida ad adempiere in forma scritta.

Procedimenti cautelari

Nell'ordinamento ungherese è possibile promuovere procedure di tipo cautelare soltanto nel corso di un processo già pendente ovvero contestualmente all'instaurazione di un nuovo giudizio; non è possibile ottenere, dunque, misure cautelari *ante causam*. Ai sensi dell'art. 156 del Codice di procedura civile ungherese (legge n. III del 1952), la parte interessata ha l'onere di chiedere le misure cautelari al giudice competente per la domanda di merito, il quale valuta la presenza del *periculum in mora*, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore. Il giudice, inoltre, valuta se la misura richiesta sia proporzionata, comparando il pregiudizio che potrebbe arrecare la misura richiesta rispetto al potenziale beneficio conseguente. Generalmente, le misure cautelari sono concesse in seguito ad un'udienza nella quale le parti, in contraddittorio tra loro, possono esporre al giudice le proprie argomentazioni. Soltanto in casi di estrema urgenza, che raramente si verificano in materia commerciale, il giudice può concedere misure cautelari *inaudita altera parte*. Il tipo di misure che si possono ottenere non è specificato dalla legge, in quanto spetta al giudice stabilire discrezionalmente la misura più idonea. È possibile impugnare l'ordinanza che dispone le misure cautelari, rivolgendosi al Tribunale che l'ha emessa; l'impugnazione, tuttavia, non ha un effetto sospensivo dell'esecutorietà della misura disposta.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

In Ungheria, il procedimento d'ingiunzione, disciplinato dalla legge n. L del 2009, è una procedura di tipo stragiudiziale: è, infatti, di competenza di un notaio e non di un giudice. Questo procedimento è l'unico esperibile per il recupero di crediti pecuniari di valore inferiore a HUF 1.000.000, non potendosi, in questo caso, dare avvio ad un giudizio ordinario. È possibile ottenere un'ingiunzione di pagamento soltanto qualora il credito sia liquido ed esigibile, il debitore abbia domicilio o residenza (o sede legale o stabilimento) nel territorio ungherese e il credito non derivi da un contratto di lavoro o di prestazione di servizi. Tale procedura di ingiunzione è esperibile soltanto fino a concorrenza di un credito di un importo pari a HUF 400.000.000. Per ottenere un'ingiunzione di pagamento, il creditore presenta un'istanza al notaio competente, il quale emette una decisione che ha la medesima efficacia vincolante di una sentenza. Soltanto se il debitore si oppone tempestivamente, viene dato avvio ad un procedimento giudiziale.

L'ordinamento ungherese prevede, inoltre, uno speciale procedimento per cause il cui valore sia superiore a HUF 400.000.000.

Procedimenti ordinari

Prima di dare avvio ad un giudizio di primo grado, le parti hanno l'onere di promuovere un tentativo di conciliazione. In caso di mancata composizione della controversia, l'interessato può depositare un ricorso presso il Tribunale locale oppure, se il valore della causa è superiore a HUF 10.000.000 o riguarda particolari materie (ad esempio, contratti internazionali di trasporto di merci o di spedizione, garanzie e risoluzioni contrattuali), presso il Tribunale provinciale. Entro 30 giorni, la Corte, a seguito di un esame preliminare sulla ricevibilità del ricorso, provvede a notificarlo al convenuto e a fissare la prima udienza. Il tempo massimo che può intercorrere tra il deposito dell'atto e la prima udienza è di 4 mesi. Se l'attore è una persona fisica o giuridica straniera, il termine perentorio di 4 mesi per la fissazione dell'udienza non si applica e il convenuto può chiedere al giudice di imporre all'attore una cauzione per le spese processuali. Le parti hanno l'obbligo di partecipare al processo; se non compaiono alle udienze, possono incorrere in gravi conseguenze, sia in relazione all'esito della causa sia in relazione agli oneri pecuniari che il giudice può discrezionalmente imporre. Il convenuto ha l'onere di depositare la propria comparsa di risposta entro la prima udienza, nel corso della quale le parti espongono le proprie argomentazioni e presentano i documenti a fondamento della propria domanda. A seguito della riforma del codice di procedura civile del 2011, l'attore ha 30 giorni dal deposito della memoria difensiva del convenuto per modificare la propria pretesa. Dopo la prima udienza, il convenuto ha 30 giorni per proporre nuove eccezioni o una domanda riconvenzionale. Tale limite non si applica qualora emergano nuovi fatti o nuove prove o, comunque, laddove il convenuto consenta alla modifica della domanda dell'attore. Il giudice, in seguito, può fissare ulteriori udienze per l'assunzione delle prove e, quando la causa è matura per la decisione, pronuncia la sentenza. La durata media del procedimento di primo grado è di 1 anno e mezzo - 2 anni.

Contro la sentenza di primo grado, di regola, è possibile proporre appello entro 15 giorni dalla sua notifica, per motivi tassativamente previsti dalla legge (ossia: errori procedurali, omesso o contraddittorio esame di fatti o prove, violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ultrapetizione). La prima udienza del giudizio di appello generalmente si tiene non più tardi di 4 mesi dalla proposizione dell'impugnazione. Nel giudizio di appello non possono essere proposti nuovi mezzi di prova né nuovi documenti, salvo che la parte non dimostri di non averli potuti proporre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. La durata media dell'appello è superiore ad 1 anno.

Infine, è possibile promuovere un terzo grado di giudizio di sola legittimità di fronte alla *Curia*, organo al vertice del sistema giudiziario ungherese.

Ripartizione dell'onere della prova

Ciascuna parte ha l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto che intende far valere in giudizio. È, dunque, onere del creditore dimostrare tutti i fatti posti a fondamento del credito vantato, mentre spetta al debitore provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa altrui. Il Codice di procedura civile ungherese, pur prevedendo il principio di libertà della prova, contempla espressamente quali mezzi di prova la testimonianza, la perizia, l'ispezione e le prove documentali. Il diritto ungherese non prevede l'istituto della *disclosure*, per cui non vige alcun obbligo di esibire documenti alla controparte, fatti salvi i provvedimenti con i quali il giudice, su richiesta di parte, ordina l'esibizione dei documenti rilevanti. A seguito della riforma del 2011, nelle cause in cui le parti sono società, tutte le domande e i documenti devono essere presentati in via telematica tramite un portale *on line*, e, parimenti, tutte le comunicazioni devono essere trasmesse telematicamente. I documenti così prodotti si presumono ricevuti dopo 5 giorni dall'invio. Le parti possono allegare perizie di parte o chiedere al giudice la nomina di un consulente tecnico.

Spese processuali

Le spese processuali sono generalmente poste a carico della parte soccombente. Nel decidere sulla loro ripartizione, il giudice può tenere in considerazione anche il comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo. Nella prassi, le Corti non concedono, di regola, la rifusione delle spese sostenute per le competenze degli avvocati. Il patto di quota lite non è vietato dalla legge, ma, nella prassi, non è molto diffuso.

Esecutorietà della sentenza

Generalmente le sentenze di primo grado non sono immediatamente esecutive. Tuttavia, ai sensi dell'art. 231 c.p.c., il giudice può dichiararne d'ufficio la provvisoria esecutorietà nei casi espressamente previsti dalla legge, tra i quali sono compresi quelli in cui la sentenza:

- verte su controversie nelle quali il convenuto ha riconosciuto la pretesa dell'attore;
- dispone la condanna al risarcimento di danni patrimoniali sulla base di un impegno contenuto in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata;
- dispone la condanna al risarcimento di danni non patrimoniali, qualora vi sia il pericolo che un ritardo nell'esecuzione possa provocare un pregiudizio al creditore.

La sentenza di secondo grado, invece, è immediatamente esecutiva. Inoltre, sono immediatamente esecutivi, a seguito dell'apposizione della formula esecutiva, gli accordi transattivi omologati dal giudice o da un notaio e le sentenze relative a controversie di modesta entità, ai sensi del Regolamento CE n. 861/2007.

Sospensione della provvisoria esecuzione

In difetto di norme che prevedono l'esecutorietà automatica della sentenza di primo grado, la parte soccombente può differire l'inizio dell'esecuzione a suo carico promuovendo l'impugnazione. Resta salva la possibilità per il giudice di concedere la provvisoria esecuzione della sentenza nelle more del giudizio di appello.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

La legge n. LIII del 1994, che disciplina le procedure esecutive, prevede, quale adempimento preliminare all'esecuzione, l'apposizione di una formula esecutiva o il rilascio di un certificato di esecutorietà emesso da un giudice o da un notaio. La fase esecutiva si svolge in maniera diversa nel caso in cui il titolo esecutivo sia emesso da un giudice o, come nel caso di un'ingiunzione di pagamento, da un notaio. Nel caso di una sentenza emessa da un giudice, la parte interessata ha l'onere di richiedere l'apposizione della formula esecutiva o del certificato d'esecutorietà al giudice di primo grado, il quale invia il provvedimento all'ufficiale giudiziario del luogo in cui il debitore ha la propria residenza. Nel caso di un titolo esecutivo emesso da un notaio, la relativa esecuzione è di competenza dello stesso. A tal fine, la parte interessata ha l'onere di inviare una richiesta di esecuzione, generalmente in via telematica, al notaio che ha emesso l'ingiunzione di pagamento, il quale informa per via telematica l'ufficiale giudiziario competente, che procede all'esecuzione.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Per effetto del Regolamento CE n. 44/2001, le decisioni di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea sono immediatamente riconosciute in Ungheria senza la necessità di uno specifico procedimento. Tale principio è derogato, e non può aversi riconoscimento, se i provvedimenti stranieri sono contrari all'ordine pubblico ungherese, non sono stati emessi nel rispetto del diritto di difesa del convenuto o sono contrari ad una decisione emessa tra le stesse parti in Ungheria. Al di

fuori della predetta ipotesi e in difetto di un Trattato internazionale in materia, il riconoscimento delle sentenze straniere è disciplinato dal decreto legislativo n. 13 del 1979 sul diritto internazionale privato, che subordina il riconoscimento delle sentenze straniere ai seguenti presupposti:

- la sussistenza della giurisdizione del giudice che ha emesso la decisione secondo i principi del diritto ungherese;
- il passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell'ordinamento del Paese in cui è stata emessa;
- la vigenza del principio di reciprocità nel riconoscimento delle decisioni tra l'Ungheria e il Paese nel quale la decisione è stata emessa.

Ostano, invece, al riconoscimento:

- la contrarietà all'ordine pubblico ungherese;
- la violazione del diritto di difesa del convenuto;
- la grave violazione dei principi fondamentali di diritto ungherese in materia di procedura civile;
- l'esistenza di una decisione o la pendenza di un procedimento davanti ad un giudice ungherese tra le stesse parti e sullo stesso oggetto.

In seguito al riconoscimento della sentenza straniera, la relativa esecuzione si svolge secondo l'ordinaria procedura di esecuzione disciplinata dal Codice di procedura civile.

L'Ungheria ha ratificato in data 05/03/1962 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica in Ungheria soltanto al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa e laddove le controversie vertano in materia commerciale.

Azione revocatoria

L'ordinamento ungherese prevede un'azione revocatoria ordinaria a tutela degli interessi dei creditori contro gli atti pregiudizievoli posti in essere dal debitore. L'art. 203 c.c. prevede che il creditore può impugnare giudizialmente i contratti che hanno avuto per effetto quello di pregiudicare, anche parzialmente, la possibilità del creditore di recuperare il proprio credito. In particolare, a tal fine è richiesto che:

- il credito sia precedente alla conclusione del contratto;
- l'oggetto del contratto rientri tra le garanzie patrimoniali in favore del creditore;
- a seguito dell'alienazione pregiudizievole posta in essere, il debitore non possa adempiere all'obbligazione, neppure parzialmente;
- il terzo avente causa sia in mala fede.

L'azione revocatoria ha, come conseguenza, la possibilità, per chi la esperisce con successo, di rendere inopponibili nei suoi confronti gli atti pregiudizievoli, privandoli di efficacia e così consentendo di agire sui beni che avevano formato oggetto di disposizione.

L'art. 40 della legge fallimentare ungherese disciplina un'azione revocatoria esperibile dal creditore o dal curatore fallimentare, entro 90 giorni dalla conoscenza dell'atto pregiudizievole o, comunque, entro 1 anno dall'inizio della procedura concorsuale. Gli atti revocabili sono i seguenti:

- i contratti conclusi nei 5 anni precedenti l'inizio della procedura concorsuale, se compiuti dal debitore con l'intento di nascondere alcuni beni e il terzo avente causa era a conoscenza (o avrebbe dovuto essere a conoscenza) dell'intento fraudolento del debitore;
- i contratti conclusi nei 2 anni precedenti l'inizio della procedura concorsuale, se compiuti con l'intento di alienare i beni del debitore a titolo gratuito, o con l'intento di gravare di

- oneri i beni del debitore o rispetto ai quali vi sia un significativo squilibrio tra prestazione e controprestazione;
- i contratti conclusi nei 90 giorni precedenti l'inizio della procedura concorsuale, se compiuti con l'intento di favorire uno dei creditori, ad esempio modificando un precedente contratto o costituendo un diritto di garanzia a favore di un debito non privilegiato.

Il curatore fallimentare può, inoltre, agire contro gli atti in adempimento a obbligazioni compiuti nei 60 giorni precedenti l'inizio della procedura concorsuale in quanto volti a favorire uno dei creditori, qualora tali atti non siano compiuti in circostanze ordinarie. Rientra in questa categoria, in particolare, il pagamento di un debito non scaduto. La mala fede e/o il titolo gratuito sono presunti in qualunque atto compiuto da una società a favore di una delle sue controllate o collegate, di un socio o un amministratore di queste o di una persona legata ad essi da rapporti di parentela. Se l'azione revocatoria è esperita con successo, l'atto è dichiarato invalido e i beni che ne hanno costituito oggetto rientrano nell'attivo fallimentare.

Riserva di proprietà

L'art. 368 c.c. permette alle parti di stabilire che il trasferimento della proprietà della cosa venduta venga differito al momento del saldo integrale del prezzo. La clausola deve essere pattuita per iscritto a pena di invalidità e inserita nel contratto prima della consegna del bene. Prima del pagamento integrale del prezzo, l'acquirente non può alienare il bene; se ciò avviene, la legge tutela, comunque, il terzo che lo ha acquistato a titolo oneroso e in buona fede. In sede di fallimento, la clausola di riserva di proprietà è opponibile ai creditori se i beni venduti sono identificabili e non hanno subito alterazioni.

Venezuela

Azione e prescrizione

Ai sensi della legge venezuelana, il periodo di prescrizione ordinario in materia civile e commerciale è, in generale, di 10 anni. Le azioni in materia di diritti reali sono, invece, soggette ad un termine di prescrizione di 20 anni. La prescrizione si interrompe, tra l'altro, mediante una domanda giudiziale, anche se il giudice adito è incompetente, oppure mediante un riconoscimento di debito.

Procedimenti cautelari

Il Codice di procedura civile venezuelano prevede misure cautelari tipiche e atipiche. Quelle tipiche sono costituite dal sequestro conservativo, dal sequestro giudiziario e dal divieto di disporre dei beni; quelle atipiche, invece, sono disposte dal giudice in relazione alla natura della domanda e della controversia. Per ottenere tali misure, la parte deve farne domanda al giudice, provando:

- il *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio; e
- il *periculum in mora*, ossia il rischio che un ritardo nell'accertamento del diritto possa provocare un pregiudizio al creditore.

Le misure cautelari possono essere richieste soltanto nel corso del processo; non sono previste, infatti, misure *ante causam*.

Procedimenti sommari d'ingiunzione

L'ordinamento venezuelano non disciplina un procedimento speciale per il recupero di crediti pecuniari analogo all'ingiunzione di pagamento. Per far valere un proprio diritto, un creditore, dunque, deve dare avvio ad un procedimento ordinario o, qualora sia munito di un titolo esecutivo (come, ad esempio, una cambiale, un pagherò o un assegno) ad un procedimento speciale di natura sommaria.

Procedimenti ordinari

Il procedimento ordinario ha inizio con il deposito di un ricorso presso la Corte competente, che verifica la correttezza formale degli atti e la regolarità della procura, nonché la non contrarietà della domanda all'ordine pubblico venezuelano, al buon costume e ai principi dello Stato di diritto. Laddove questi presupposti siano soddisfatti, la Corte dichiara procedibile il ricorso e, su domanda dell'attore, lo notifica al convenuto, il quale è tenuto a depositare la propria comparsa di costituzione nei 20 giorni successivi. Le parti, in seguito, possono avanzare richieste istruttorie a supporto delle rispettive posizioni entro 15 giorni dal deposito della comparsa del convenuto e le eventuali controprove nei 3 giorni successivi. Il giudice decide in merito all'ammissibilità delle prove e dispone l'avvio della fase istruttoria. Entro 15 giorni dal termine di questa fase, le parti rassegnano le proprie conclusioni ed eventualmente, nei successivi 8 giorni, depositano un'ulteriore memoria di replica alle conclusioni della controparte. La Corte emette la decisione entro 60 giorni successivi. La durata media del primo grado di giudizio varia, di regola, da 1 a 3 anni.

Avverso la sentenza di primo grado è possibile proporre appello innanzi alla Corte di grado superiore entro 5 giorni dalla comunicazione della sentenza. Inoltre, in casi particolari, è possibile promuovere un ulteriore grado di giudizio mediante un ricorso per cassazione innanzi alla Corte Suprema, che rappresenta il vertice del sistema giudiziario venezuelano e assicura l'esatta

osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché il rispetto della Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela.

La durata complessiva di un processo civile varia da 5 a 6 anni.

Ripartizione dell'onere della prova

Ai sensi dell'art. 1354 del Codice civile venezuelano e dell'art. 506 c.p.c., chi chiede l'esecuzione di una obbligazione deve provarne il fondamento. È, dunque, onere del creditore dimostrare i fatti costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore provare i relativi fatti impeditivi, estintivi e modificativi della pretesa. La procedura civile venezuelana è retta dal principio di libertà dei mezzi di prova: le parti possono provare le proprie pretese con qualunque mezzo di prova, a condizione che sia lecito e rilevante per la controversia, a pena di inammissibilità. Il processo civile è prevalentemente basato su prove documentali, salva la possibilità di assumere testimonianze orali. Ai sensi dell'art. 467 c.p.c., le perizie sono presentate al giudice o al commissario autorizzato per iscritto. L'ordinamento venezuelano non prevede l'istituto della *disclosure*. Tuttavia, nel corso del procedimento, una parte può richiedere al giudice di ordinare alla controparte l'esibizione di documenti specificatamente individuati e rilevanti per la controversia.

Spese processuali

Con la sentenza che definisce il giudizio, la Corte ha il potere di porre a carico della parte soccombente le spese processuali, che sono calcolate in funzione del valore della causa e possono essere, al massimo, pari al 30% del valore della causa. È consentito che il compenso professionale venga determinato in base all'esito del giudizio o dell'affare; ai sensi dell'art. 1482 c.c., tuttavia, sono vietati i patti di quota lite.

Esecutorietà della sentenza

Ai sensi della legge venezuelana, le sentenze di primo grado divengono esecutive soltanto a seguito del loro passaggio in giudicato. Prima di avviare l'esecuzione è, pertanto, necessario attendere il decorso del termine per l'appello e, quindi, nel caso in cui la parte soccombente non impugni la sentenza, il formarsi del giudicato.

Sospensione della provvisoria esecuzione

In difetto di norme che prevedono l'immediata esecutorietà della sentenza di primo grado, la parte soccombente può differire l'inizio dell'esecuzione a suo carico promuovendo l'impugnazione.

Adempimenti propedeutici all'esecuzione

Per dare avvio all'esecuzione, la parte interessata deve fare istanza alla Corte di primo grado competente per la causa di merito, che ordina al debitore di adempiere entro un termine prestabilito. In caso di mancata ottemperanza spontanea, la Corte dà avvio, su domanda della parte interessata, all'esecuzione forzata della sentenza. In particolare, le pronunce di condanna al pagamento di somme di denaro vengono eseguite mediante il pignoramento dei beni mobili e immobili del debitore e la loro successiva vendita all'incanto.

Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri

Il Venezuela è parte di alcuni Trattati in materia di cooperazione giudiziaria, tra i quali la Convenzione sulla notifica di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale (Aia,

1965) e la Convenzione che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri (Aia, 1961). In assenza di Trattati internazionali in materia, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze straniere sono disciplinati dall'art. 53 della legge sul diritto internazionale privato. Una sentenza straniera è riconosciuta in Venezuela mediante un procedimento di *exequatur*, che non comporta una revisione del merito della sentenza, qualora siano soddisfatti i seguenti presupposti:

- la sentenza verte su diritti civili o commerciali o, comunque, su rapporti tra privati;
- la decisione è passata in giudicato ai sensi della legge del Paese nel quale è stata emessa;
- la controversia non verte su diritti reali relativi a beni situati in Venezuela o non era di competenza esclusiva delle Corti venezuelane;
- la Corte che ha emesso la decisione era competente in base ai principi generali sulla giurisdizione stabiliti nel Capitolo IX della legge sul diritto internazionale privato venezuelana;
- il convenuto è stato posto a conoscenza del procedimento in maniera adeguata e sono stati rispettati i suoi diritti di difesa;
- la sentenza non è contraria ad altra sentenza emessa da un giudice venezuelano, passata in giudicato, e non pende un altro processo davanti ad un giudice venezuelano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti;
- la sentenza non è contraria all'ordine pubblico venezuelano.

Per ottenere l'*exequatur* della sentenza straniera, la parte interessata deve proporre un'apposita domanda innanzi alla Corte Suprema, presentando i documenti necessari debitamente autenticati e tradotti in lingua spagnola. Ai sensi dell'art. 850 c.p.c., l'attore deve citare in giudizio la parte contro la quale chiede l'esecuzione della sentenza straniera, la quale può opporsi al riconoscimento. Ai sensi dell'art. 855 c.p.c., il riconoscimento è deciso sulla base delle sole questioni di diritto e dei documenti depositati, senza un'effettiva istruttoria (salvo che la Corte non disponga altrimenti).

Il Venezuela ha ratificato in data 08/02/1995 la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Tale Convenzione si applica in Venezuela soltanto al riconoscimento e l'esecuzione di sentenze arbitrali emesse in Paesi che sono parte della Convenzione stessa e laddove le controversie vertano in materia commerciale.

Azione revocatoria

L'art. 1279 c.c. disciplina un'azione revocatoria ordinaria, che consente al creditore di impugnare gli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore. Si considerano tali:

- gli atti a titolo gratuito compiuti dal debitore che si trovava in stato di insolvenza nel momento in cui li ha posti in essere o che è divenuto insolvente successivamente;
- gli atti a titolo oneroso, qualora l'insolvenza del debitore fosse notoria o il terzo avente causa avrebbe potuto conoscerla;
- il pagamento di debiti non scaduti o la costituzione di garanzie a favore di alcuni creditori.

L'azione revocatoria può essere esperita nel termine di 5 anni dal momento in cui il creditore ha avuto conoscenza dell'atto pregiudizievole. In ogni caso, sono fatti salvi i diritti dei terzi di buona fede che abbiano acquistato beni immobili con un atto avente data certa precedente alla domanda di revocatoria. L'azione revocatoria ha come conseguenza la possibilità per chi la esperisce con successo di rendere inopponibili (solo a proprio favore) gli atti pregiudizievoli, consentendogli così di agire su quei beni.

Inoltre, il Codice commerciale venezuelano prevede un'azione revocatoria esperibile contro gli atti che hanno determinato lo stato d'insolvenza del debitore posti in essere in un periodo in cui lo stesso aveva già cessato di effettuare i pagamenti dovuti; in particolare sono revocabili:

- gli atti di trasferimento di beni mobili o immobili a titolo gratuito;

- la costituzione di diritti di garanzia sui beni del debitore, posta in essere nei 10 giorni precedenti al momento del verificarsi dell'insolvenza;
- il pagamento di debiti non scaduti;
- il pagamento di debiti scaduti mediante mezzi diversi dal denaro o da titoli di credito negoziabili, qualora il debito dovesse essere pagato in denaro.

Riserva di proprietà

L'istituto della riserva di proprietà è disciplinato in Venezuela da una legge *ad hoc* (*Ley de ventas con reserva de dominio*), che, per rendere la pattuizione valida ed efficace, impone che l'accordo intercorso tra le parti contenga, tra l'altro: la descrizione dettagliata del bene e del luogo in cui è conservato, nonché l'indicazione delle modalità di pagamento del suo prezzo. Il relativo documento deve avere data certa ed essere autenticato, in almeno due copie. Ai sensi dell'art. 17 della *Ley de ventas con reserva de dominio*, il fallimento dell'acquirente è causa di risoluzione del contratto e dà diritto al venditore di trattenere i pagamenti parziali del prezzo a compensazione dei danni in cui sia eventualmente incorso.

Avvertenza

Tutti i contenuti della presente pubblicazione (inclusi, in via esemplificativa e non esaustiva: testi, informazioni, archivi dati, immagini, loghi, marchi, disegni, grafici e formattazione) sono di proprietà esclusiva di Rödl & Partner Padova, con sede in Padova, Via Rismondo n. 2/E, e sono protetti dalle leggi e dai Trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale ed industriale.

Tutti i relativi diritti sono riservati.

È espressamente vietato riprodurre, modificare, copiare, trasferire, salvare, caricare su pagine web, tradurre in altre lingue, pubblicare, divulgare a terzi e/o distribuire, in tutto o in parte, i contenuti della presente pubblicazione senza il preventivo consenso scritto di Rödl & Partner Padova, qualunque sia il supporto, la tecnologia o il formato che dovesse a tal fine essere utilizzato.

L'autorizzazione alla stampa e alla consultazione dei contenuti della presente pubblicazione è concessa esclusivamente per utilizzo strettamente personale e privato. Ogni eventuale consultazione realizzata con modalità diverse (ad esempio, per finalità commerciali) è espressamente vietata e sarà perseguita ai sensi e nei termini di legge.

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono finalizzate a delineare un quadro generale degli argomenti trattati. Pertanto, non sono da considerarsi come esaustive, né idonee a sostituire o ad integrare una consulenza professionale.

Le informazioni contenute nella pubblicazione si presumono corrette alla data della redazione, tuttavia né Rödl & Partner né i co-autori si assumono la responsabilità per eventuali danni, diretti o indiretti, derivanti dalla utilizzazione.

La redazione della presente pubblicazione è stata completata il 31/08/2013.

Rödl & Partner

Contatti

Rödl & Partner
Avvocati, Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Via Francesco Rismondo, 2/E
I-35131 Padova (PD)

Tel.: +39 – 049 – 80469.11

Fax: +39 – 049 – 80469.20

E-mail: padova@roedl.it

web site: www.roedl.com/it

Avv. Eugenio Bettella	eugenio.bettella@roedl.it
Avv. Daniele Ferretti	daniele.ferretti@roedl.it
Avv. Giovanni Montanaro	giovanni.montanaro@roedl.it